

**GIALLO**= aggiunte ex novo. ~~Barrato rosso~~ = cancellazioni      **VERDE**= mutuato dalla bozza del piano di indirizzo forestale      **AZZURRO**= comma con medesimi contenuti, riorganizzati/semplificati  
**FUCSIA**= integrazione a seguito di contributo di portatori di interesse  
**GRIGIO**= comma mutuato dal piano di settore agricolo

ptc vigente - contenuti	Nuovo Articolo Ambito forestale
<p>1. L’ambito forestale corrisponde alle aree di elevato valore ecologico, ambientale e paesaggistico e comprende i soprassuoli forestali con i relativi ambienti vegetali di valore naturalistico, nonché le aree agricole, di ampiezza limitata, intercluse nel tessuto forestale; esso si distingue in sottoambiti, in relazione alle diverse unità di paesaggio, caratterizzati dalle diverse condizioni dello stato dei luoghi, della qualità della vegetazione e del degrado ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– la porzione sul versante sud dell’unità` paesaggio A, con situazioni di maggior naturalita` e vegetazione di pregio e con qualche tipicità`;</li><li>– la porzione sul versante nord dell’unità` di paesaggio B, con vegetazione di minor qualità` e situazioni di abbandono e incuria;</li><li>– le altre aree boscate, caratterizzate da differenti tipologie forestali per lo piu` di ceduo di mediocre qualità` e diverso grado di sviluppo.</li></ul>	<p>1.1 L’ambito <del>corrisponde alle aree di elevato valore ecologico, ambientale e paesaggistico e</del> comprende i soprassuoli forestali con i relativi ambienti vegetali <del>di valore naturalistico</del>, nonché le <del>aree agricole</del> <b>radure</b>, di ampiezza limitata, intercluse nel tessuto forestale. <del>esso si distingue in sottoambiti in relazione alle diverse unità di paesaggio, caratterizzati dalle diverse condizioni dello stato dei luoghi, della qualità della vegetazione e del degrado ambientale:</del></p> <ul style="list-style-type: none"><li><del>a) la porzione sul versante sud dell’unità` paesaggio A, con si- tuazioni di maggior naturalita` e vegetazione di pregio e con qualche tipicità`;</del></li><li><del>b) la porzione sul versante nord dell’unità` di paesaggio B, con vegetazione di minor qualità` e situazioni di abbandono e incuria;</del></li><li><del>c) le altre aree boscate, caratterizzate da differenti tipologie forestali per lo piu` di ceduo di mediocre qualità` e diverso gra- do di sviluppo.</del></li></ul> <p>1.2. Il PTC riconosce il valore svolto dalle foreste in termini di erogazione di servizi ecosistemici e, fatto salvo il ruolo multifunzionale del bosco, suddivide l’ambito forestale a seconda delle seguenti funzioni attitudinali prevalenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) di consolidamento naturalistico;</li><li>b) paesaggistico - fruitivo;</li><li>c) produttiva e multifunzionale</li></ul> <p>1.3. il PTC, vista la presenza di specie di pregio, persegue l’obiettivo di valorizzare il germoplasma ai fini dell’incremento della biodiversità.</p> <p><i>Note ufficio di piano → spostiamo l’attenzione dalle unità di paesaggio al ruolo multifunzionale del bosco e ai servizi ecosistemici (concetti del capitolo 12 della bozza del PIF)</i></p> <p>2.<del>La gestione del territorio nell’ambito forestale, pur tenendo conto delle distinzioni sopra evidenziate, e` prioritariamente finalizzata alla conservazione e ricostruzione di formazioni forestali caratterizzate da un buon grado di rinnovazione naturale, considerate un insostituibile strumento di qualificazione del territorio, oltre a:</del></p> <p>2.1 Ogni intervento gestionale nell’ambito forestale è volto ad assicurare la diversità ecologica e la valenza produttiva e ambientale dei soprassuoli forestali anche tramite azioni di mitigazione dei mutamenti climatici e del dissesto idrogeologico. Il Parco incentiva forme di valorizzazione della filiera bosco-legno ai fini dell’utilizzo della biomassa risultante da azioni di miglioramento forestale, ambientale e di ricomposizione paesaggistica.</p> <p><i>Note ufficio di piano → nuova formulazione che riprende il concetto chiave della sostenibilità (riassunto capitolo 12 bozza PIF); Posta enfasi sulla questione della filiera per il recupero delle biomasse.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><del>d) valorizzare e tutelare le superfici forestali autoctone, considerate come insieme delle loro componenti arboree, floristiche e faunistiche;</del></li><li><del>e) promuovere l’applicazione di una selvicoltura attenta agli aspetti faunistici e paesaggistici, che rispetti la razionalità` e l’economicità` degli interventi forestali;</del></li></ul> <p>2.2 Nell’ambito forestale, in particolare nei boschi a cui è riconosciuta una funzione prevalente di consolidamento naturalistico, sono ammessi interventi volti a favorire il massimo grado di complessità presenti strutturale del bosco (sottobosco, componente arbustiva e arborea) e il miglioramento delle</p>



	<p>tipologie forestali tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Recupero dei soprassuoli degradati attraverso interventi di rimboschimento;</li> <li>b) Ricomposizione dei versanti più acclivi con specie che consentano alleggerimento del soprassuolo;</li> <li>c) Tagli fitosanitari volti ad eliminare esemplari morti, malconformati, deperienti, affetti da patologie;</li> <li>d) aumento della diversità di specie autoctone;</li> <li>e) rispetto degli alberi e arbusti bacciferi;</li> <li>f) Rilascio di 5/6 piante morte e/o ramosi per ettaro;</li> <li>g) diversificazione spazio/temporale dei tagli – tagli a scacchiera o mosaico</li> <li>h) arricchimento con impianto di specie arbustive ed arboree preferibilmente baccifere o a frutto edule</li> <li>i) ceduo matricinato con rilascio di 150-200 matricine/ha, di composizione mista con contorni irregolari, eventuale accorpamento delle matricine in piccoli nuclei,</li> <li>j) ceduo semplice su superfici ridotte (circa 1000 mq) con contorni irregolari, realizzare più interventi di piccole dimensioni e dislocati nello spazio.</li> <li>k) conversioni all’alto fusto per naturale invecchiamento</li> <li>l) privilegio alle specie mesofile e poco diffuse</li> <li>m) arricchimenti e rinfoltimenti con latifoglie di pregio</li> <li>n) apertura di piccole radure all’interno delle formazioni</li> <li>o) maturazione della cenosi</li> <li>p) contenimento della copertura dei rovi e promozione dello sviluppo della rinnovazione naturale</li> <li>q) rinfoltimenti attraverso l’impianto di postime proveniente da seme raccolto in loco</li> <li>r) salvaguardia della copertura arbustiva autoctona</li> <li>s) Eliminazione dei contorni netti nelle tagliate e nei rimboschimenti</li> <li>t) contenimento ed eliminazione dello sviluppo di alberi ad alto fusto all’interno dell’alveo di torrenti e impluvi naturali,</li> <li>u) ricomposizione morfologica dei torrenti e dei versanti per favorire la stabilità della vegetazione.</li> </ul> <p><i>Note ufficio di piano → nuova formulazione riprende il capitolo 12.3, 12.4, 12.5 del PIF per quanto riguarda le sub funzioni naturalistica, ecologico-faunistica e, paesaggistica; in generale tali indicazioni possono valere comunque per tutto l’ambito e costituiscono anche utili indicazioni per il rilascio delle autorizzazioni di taglio. la nuova formulazione articola le vecchie lettera a) e b) dicendo esattamente come fare.</i></p>
<p>c)promuovere ed assicurare il coinvolgimento attivo dei proprietari, singoli e associati, per la gestione attiva del bosco, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti e dei servizi del bosco;</p>	<p><del>e)promuovere ed assicurare il coinvolgimento attivo dei proprietari, singoli e associati, per la gestione attiva del boseo, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti e dei servizi del boseo;</del></p> <p>2.3. Nei boschi con funzione prevalente produttiva e multifunzionale, sono incentivate azioni di valorizzazione dei soprassuoli anche tramite le filiere territoriali bosco-legno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Mantenimento di forme di utilizzo intensive;</li> <li>b) interventi di conversione a fustaia ove il ceduo sia invecchiato o nei casi in cui esistano i presupposti tecnologici e di mercato per la produzione di legname da opera;</li> <li>c) Selezione dei portaseme dalle caratteristiche tecnologiche migliori;</li> <li>d) Gestione associata dei popolamenti ad alto fusto con buone caratteristiche tecnologiche e prospettive di mercato;</li> <li>e) Tagli fitosanitari volti ad eliminare esemplari morti, malconformati, deperienti, affetti da patologie;</li> <li>f) Rinfoltimenti e arricchimenti con latifoglie autoctone a carattere mesofilo;</li> <li>g) Cure colturali e sfolli nei giovani nuclei di rimboschimento.</li> </ul> <p><i>Note ufficio di piano → il vecchio comma 2 c, focalizza l’attenzione sull’aspetto produttivo del Bosco. le attività ammesse negli ambiti a funzione produttiva descritti nel capitolo 12 della bozza PIF. <u>Le attività non sono però estese in generale a tutto l’ambito forestale.</u></i></p>



<p>d)regolamentare la fruizione pubblica del territorio tutelato, nel rispetto della natura, del paesaggio, delle attività agricole e forestali e della proprietà privata, allo scopo di evitare danni o fenomeni di degrado indotti da comportamenti errati.</p>	<p><del>d)regolamentare la fruizione pubblica del territorio tutelato, nel rispetto della natura, del paesaggio, delle attività agricole e forestali e della proprietà privata, allo scopo di evitare danni o fenomeni di degrado indotti da comportamenti errati.</del></p> <p>2.4. Nell’ambito forestale, in particolare nei boschi con funzione prevalente paesaggistica e fruitiva, sono incentivate azioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Aumento della diversità di specie autoctone, favorendo l’omogeneità di specie;</li><li>b) Conversioni all’alto fusto;</li><li>c) Maturazione della cenosi;</li><li>d) Contenimento della copertura dei rovi;</li><li>e) Tagli fitosanitari;</li><li>f) Favorire la presenza delle specie a valenza monumentale;</li><li>g) Favorire gli individui a portamento ornamentale;</li><li>h) cure colturali a carico del sottobosco arbustivo nelle fasce prossime ai sentieri;</li><li>i) Arricchimenti e rinfoltimenti con latifoglie di pregio;</li><li>j) Apertura di piccole radure all’interno delle formazioni;</li><li>k) Mantenimento tronchi a terra;</li><li>l) Chiara individuazione di percorsi di visita per evitare la compromissione del rinnovo del bosco.</li></ul> <p><i>Note ufficio di piano → il vecchio comma 2d, focalizza l’attenzione sull’aspetto ricreativo del Bosco che viene dettagliato ai sensi del capitolo 12.6 della bozza del PIF.</i></p>
<p>3. E’ ammesso l’esercizio dell’attività agricola e di allevamento non intensivo, compatibilmente con la finalità del parco e la tutela ambientale e paesaggistica, allo scopo di conservare elementi di discontinuità nella copertura forestale, necessari per l’arricchimento floristico e faunistico dell’ecosistema del parco, i coltivi ed i prati inclusi nell’ambito forestale possono mantenere l’indirizzo colturale in essere alla data di entrata in vigore del presente piano, anche attraverso interventi di ripulitura della vegetazione arbustiva ed arborea colonizzatrice nel rispetto delle normative vigenti.</p>	<p><del>3—E’ ammesso l’esercizio dell’attività agricola e di allevamento non intensivo, compatibilmente con la finalità del parco e la tutela ambientale e paesaggistica, allo scopo di conservare elementi di discontinuità nella copertura forestale, necessari per l’arricchimento floristico e faunistico dell’ecosistema del parco, i coltivi ed i prati inclusi nell’ambito forestale possono mantenere l’indirizzo colturale in essere alla data di entrata in vigore del presente piano, anche attraverso interventi di ripulitura della vegetazione arbustiva ed arborea colonizzatrice nel rispetto delle normative vigenti.</del></p> <p><i>Note ufficio di piano → comma da cancellare poiché le aree per l’esercizio dell’attività agricola sono chiaramente identificate in mappa.</i></p>
<p>4. Nelle aree ricomprese nella zona di cui al presente articolo sono vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. la realizzazione di nuove costruzioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma;</li><li>b. i disboscamenti delle superfici boscate sia ad alto fusto che cedue, salvo che per le necessità delle attività agricolo-forestali, di pubblico interesse o di pubblica utilità, da effettuarsi comunque previa autorizzazione dell’ente gestore, da rilasciarsi secondo i disposti degli appositi articoli della l.r. 9/77 (Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale) e, per i terreni soggetti a vincolo idrogeologico, anche ai sensi dell’art. 5 l.r. 27/04, fatta salva la competenza di altra pubblica autorità in base alla vigente legislazione;</li><li>c. l’uso di mezzi motorizzati al di fuori delle strade provinciali, comunali o vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, ad eccezione di mezzi pubblici o di servizio, dei mezzi necessari per la conduzione agricola, agrituristica e forestale.</li></ul> <p>5. Allo scopo di evitare la diminuzione della superficie forestale del parco, i disboscamenti autorizzati per le necessità delle attività agricolo-forestali, di pubblico interesse o di pubblica utilità ai sensi del comma precedente, dovranno prevedere opere o interventi di compensazione per il danno ambientale indicato dall’ente gestore secondo le modalità stabilite dall’art. 4 della l.r. 27/2004 e relativi provvedimenti attuativi.</p>	<p>4. Nell’ambito forestale è ammessa la trasformazione del bosco esclusivamente per opere di pubblico interesse o di pubblica utilità non altrimenti collocabili.</p> <p>5. Fatta salva la valutazione di incidenza positiva, l’autorizzazione alla trasformazione ai sensi del comma precedente identifica adeguate compensazioni ambientali.</p> <p><i>Note ufficio di piano → comma mantenuto ma riorganizzato, semplificandolo, con i medesimi concetti. <u>Viste le specificità della Spina Verde è stata tolta la possibilità di trasformazione per le attività agricole.</u></i></p>



	<p>6.1 Non è ammessa apertura di nuovi tracciati carrabili da parte dei privati se non, in via eccezionale, per piste di esbosco, previa autorizzazione e adeguata garanzia.</p>
<p>6.Non e` ammessa la realizzazione di recinzioni dei terreni, fatti salvi i casi di interesse pubblico o previsti dal piano di settore.</p>	<p>6.2. Nell’ambito forestale, al di fuori della casistica normata dall’art. XXX “Edifici isolati”, non è ammessa la recinzione dei terreni, fatti salvi i casi di interesse pubblico</p> <p><i>Note ufficio di piano → si conferma divieto esistente..</i></p> <p>6.3. E’ consentita la costruzione di un solo manufatto per fondo da destinare al deposito di prodotti e attrezzi agricoli per la manutenzione del territorio rurale-boschivo, alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) dimostrazione di attività agricolo-boschiva in corso;</li><li>b) assenza di strutture, su un percorso di 500 mt, idonee a svolgere la funzione di deposito attrezzi per la manutenzione del territorio e di rimessaggio scorte e prodotti del fondo;</li><li>c) dimensione massima del manufatto di 9 mq di superficie coperta con altezza massima 2,20 all’intradosso; è inoltre ammessa la costruzione di un porticato aperto su tre lati per il deposito di materiali, con profondità non superiore a 1,50. L’intervento è da considerarsi una tantum.</li></ul>
<p>7. All’interno dell’ambito forestale sono evidenziate con appo- siti simboli grafici le seguenti zone umide:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– la «zona umida» sita al confine nord del parco, in comune di Pare`, in corrispondenza dell’adiacente Bosco del Penz, in territorio del comune di Chiasso (CH), caratterizzata da ri- sorgive e presenza di una rara specie di anfibio (Rana rossa latastei);</li><li>– la «sorgente della Moienca», sita sul versante sud del parco, in comune di Como, le quali rivestono carattere di particola- re interesse naturalistico, ambientale e scientifico.</li></ul> <p>8. Le zone umide suddette sono oggetto di tutela assoluta; in esse e` vietata qualsiasi modifica dello stato dei luoghi, fatti salvi gli interventi specificamente previsti da piano di settore o preor- dinati dall’ente gestore.</p> <p>9. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristruttura- zione edilizia degli edifici esistenti, nel rispetto delle caratteristi- che architettoniche e tipologiche tradizionali, oltre che del conte- sto ambientale e paesistico circostante, nonche’ ampliamenti per l’adeguamento funzionale e igienico-sanitario dei fabbricati stes- si, contenuti nel limite una tantum del 10% della superficie co- perta esistente.</p>	<p><del>7. All’interno dell’ambito forestale sono evidenziate con appo- siti simboli grafici le seguenti zone umide:</del></p> <ul style="list-style-type: none"><li><del>– la «zona umida» sita al confine nord del parco, in comune di Pare`, in corrispondenza dell’adiacente Boseo del Penz, in territorio del comune di Chiasso (CH), caratterizzata da ri- sorgive e presenza di una rara specie di anfibio (Rana rossa latastei);</del></li><li><del>– la «sorgente della Moienca», sita sul versante sud del parco, in comune di Como, le quali rivestono carattere di particola- re interesse naturalistico, ambientale e scientifico.</del></li></ul> <p><del>8. Le zone umide suddette sono oggetto di tutela assoluta; in esse e` vietata qualsiasi modifica dello stato dei luoghi, fatti salvi gli interventi specificamente previsti da piano di settore o preor- dinati dall’ente gestore.</del></p> <p><del>9. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristruttura- zione edilizia degli edifici esistenti, nel rispetto delle caratteristi- che architettoniche e tipologiche tradizionali, oltre che del conte- sto ambientale e paesistico circostante, nonche’ ampliamenti per l’adeguamento funzionale e igienico-sanitario dei fabbricati stes- si, contenuti nel limite una tantum del 10% della superficie co- perta esistente.</del></p> <p><i>Note ufficio di piano → commi cancellati visto che le tematiche vegono trattate in altri articoli.</i></p>



GIALLO= aggiunte ex novo. ~~Barrato rosso~~ = cancellazioni  
 FUCSIA= integrazione a seguito di contributo di portatori di interesse  
 GRIGIO= comma mutuato dal piano di settore agricolo

ptc vigente - contenuti	Nuovo Articolo Ambito forestale
<p>1. L’ambito forestale corrisponde alle aree di elevato valore ecologico, ambientale e paesaggistico e comprende i soprassuoli forestali con i relativi ambienti vegetali di valore naturalistico, nonché le aree agricole, di ampiezza limitata, intercluse nel tessuto forestale; esso si distingue in sottoambiti, in relazione alle diverse unità di paesaggio, caratterizzati dalle diverse condizioni dello stato dei luoghi, della qualità della vegetazione e del degrado ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la porzione sul versante sud dell’unità` paesaggio A, con situazioni di maggior naturalita` e vegetazione di pregio e con qualche tipicità`;</li> <li>– la porzione sul versante nord dell’unità` di paesaggio B, con vegetazione di minor qualità` e situazioni di abbandono e incuria;</li> <li>– le altre aree boscate, caratterizzate da differenti tipologie forestali per lo piu` di ceduo di mediocre qualità` e diverso grado di sviluppo.</li> </ul> <p>2. La gestione del territorio nell’ambito forestale, pur tenendo conto delle distinzioni sopra evidenziate, è prioritariamente finalizzata alla conservazione e ricostruzione di formazioni forestali caratterizzate da un buon grado di rinnovazione naturale, considerate un insostituibile strumento di qualificazione del territorio, oltre a:</p>	<p>1.1 L’ambito <del>corrisponde alle aree di elevato valore ecologico, ambientale e paesaggistico e</del> comprende i soprassuoli forestali con i relativi ambienti vegetali <del>di valore naturalistico</del>, nonché le <del>aree agricole</del> <b>radure</b>, di ampiezza limitata, intercluse nel tessuto forestale. <del>esso si distingue in sottoambiti in relazione alle diverse unità di paesaggio, caratterizzati dalle diverse condizioni dello stato dei luoghi, della qualità della vegetazione e del degrado ambientale:</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>a) la porzione sul versante sud dell’unità` paesaggio A, con si tuazioni di maggior naturalita` e vegetazione di pregio e con qualche tipicità`;</del></li> <li><del>b) la porzione sul versante nord dell’unità` di paesaggio B, con vegetazione di minor qualità` e situazioni di abbandono e incuria;</del></li> <li><del>c) le altre aree boscate, caratterizzate da differenti tipologie forestali per lo piu` di ceduo di mediocre qualità` e diverso gra do di sviluppo.</del></li> </ul> <p><b>1.2. Il PTC riconosce il valore svolto dalle foreste in termini di erogazione di servizi ecosistemici e, fatto salvo il ruolo multifunzionale del bosco, suddivide l’ambito forestale a seconda delle seguenti funzioni attitudinali prevalenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a) di consolidamento naturalistico;</b></li> <li><b>b) paesaggistico - fruitivo;</b></li> <li><b>c) produttiva e multifunzionale</b></li> </ul> <p><b>1.3. il PTC, vista la presenza di specie di pregio, persegue l’obiettivo di valorizzare il germoplasma ai fini dell’incremento della biodiversità.</b></p> <p><i>Note ufficio di piano → spostiamo l’attenzione dalle unità di paesaggio al ruolo multifunzionale del bosco e ai servizi ecosistemici (concetti del capitolo 12 della bozza del PIF)</i></p> <p><del>2.La gestione del territorio nell’ambito forestale, pur tenendo conto delle distinzioni sopra evidenziate, è prioritariamente fi nalizzata alla conservazione e ricostruzione di formazioni forestali caratterizzate da un buon grado di rinnovazione naturale, considerate un insostituibile strumento di qualificazione del territorio, oltre a:</del></p> <p><b>2.1 Ogni intervento gestionale nell’ambito forestale è volto ad assicurare la diversità ecologica e la valenza produttiva e ambientale dei soprassuoli forestali anche tramite azioni di mitigazione dei mutamenti climatici e del dissesto idrogeologico. Il Parco incentiva forme di valorizzazione della filiera bosco-legno ai fini dell’utilizzo della biomassa risultante da azioni di miglioramento forestale, ambientale e di ricomposizione paesaggistica.</b></p> <p><i>Note ufficio di piano → nuova formulazione che riprende il concetto chiave della sostenibilità (riassunto capitolo 12 bozza PIF); Posta enfasi sulla questione della filiera per il recupero delle biomasse.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>d) valorizzare e tutelare le superfici forestali autoctone, considerate come insieme delle loro componenti arboree, floristiche e faunistiche;</del></li> <li><del>e) promuovere l’applicazione di una selvicoltura attenta agli aspetti faunistici e paesaggistici, che rispetti la razionalità` e l’economicità` degli interventi forestali;</del></li> </ul> <p><b>2.2 Nell’ambito forestale, in particolare nei boschi a cui è riconosciuta una funzione prevalente di consolidamento naturalistico, sono ammessi interventi volti a favorire il massimo grado di complessità presenti strutturale del bosco (sottobosco, componente arbustiva e arborea) e il miglioramento delle</b></p>

Commentato [VT1]: sistemare.



	<p>tipologie forestali tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Recupero dei soprassuoli degradati attraverso interventi di rimboschimento;</li> <li>b) Ricomposizione dei versanti più acclivi con specie che consentano alleggerimento del soprassuolo;</li> <li>c) Tagli fitosanitari volti ad eliminare esemplari morti, malconformati, deperienti, affetti da patologie;</li> <li>d) aumento della diversità di specie autoctone;</li> <li>e) rispetto degli alberi e arbusti bacciferi;</li> <li>f) Rilascio di 5/6 piante morte e/o ramosi per ettaro;</li> <li>g) diversificazione spazio/temporale dei tagli – tagli a scacchiera o mosaico</li> <li>h) arricchimento con impianto di specie arbustive ed arboree preferibilmente baccifere o a frutto edule</li> <li>i) ceduo matricinato con rilascio di 150-200 matricine/ha, di composizione mista con contorni irregolari, eventuale accorpamento delle matricine in piccoli nuclei.</li> <li>j) ceduo semplice su superfici ridotte (circa 1000 mq) con contorni irregolari, realizzare più interventi di piccole dimensioni e dislocati nello spazio.</li> <li>k) conversioni all’alto fusto per naturale invecchiamento</li> <li>l) privilegio alle specie mesofile e poco diffuse</li> <li>m) arricchimenti e rinfoltimenti con latifoglie di pregio</li> <li>n) apertura di piccole radure all’interno delle formazioni</li> <li>o) maturazione della cenosi</li> <li>p) contenimento della copertura dei rovi e promozione dello sviluppo della rinnovazione naturale</li> <li>q) rinfoltimenti attraverso l’impianto di postime proveniente da seme raccolto in loco</li> <li>r) salvaguardia della copertura arbustiva autoctona</li> <li>s) Eliminazione dei contorni netti nelle tagliate e nei rimboschimenti</li> <li>t) contenimento ed eliminazione dello sviluppo di alberi ad alto fusto all’interno dell’alveo di torrenti e impluvi naturali.</li> <li>u) ricomposizione morfologica dei torrenti e dei versanti per favorire la stabilità della vegetazione.</li> </ul> <p><i>Note ufficio di piano → nuova formulazione riprende il capitolo 12.3, 12.4, 12.5 del PIF per quanto riguarda le sub funzioni naturalistica, ecologico-faunistica e, paesaggistica; in generale tali indicazioni possono valere comunque per tutto l’ambito e costituiscono anche utili indicazioni per il rilascio delle autorizzazioni di taglio. la nuova formulazione articola le vecchie lettera a) e b) dicendo esattamente come fare.</i></p>
<p>c)promuovere ed assicurare il coinvolgimento attivo dei proprietari, singoli e associati, per la gestione attiva del bosco, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti e dei servizi del bosco;</p>	<p><del>e)promuovere ed assicurare il coinvolgimento attivo dei proprietari, singoli e associati, per la gestione attiva del bosco, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti e dei servizi del bosco;</del></p> <p>2.3. Nei boschi con funzione prevalente produttiva e multifunzionale, sono incentivate azioni di valorizzazione dei soprassuoli anche tramite le filiere territoriali bosco-legno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Mantenimento di forme di utilizzo intensive;</li> <li>b) interventi di conversione a fustaia ove il ceduo sia invecchiato o nei casi in cui esistano i presupposti tecnologici e di mercato per la produzione di legname da opera;</li> <li>c) Selezione dei portaseme dalle caratteristiche tecnologiche migliori;</li> <li>d) Gestione associata dei popolamenti ad alto fusto con buone caratteristiche tecnologiche e prospettive di mercato;</li> <li>e) Tagli fitosanitari volti ad eliminare esemplari morti, malconformati, deperienti, affetti da patologie;</li> <li>f) Rinfoltimenti e arricchimenti con latifoglie autoctone a carattere mesofilo;</li> <li>g) Cure colturali e sfolli nei giovani nuclei di rimboschimento.</li> </ul> <p><i>Note ufficio di piano → il vecchio comma 2 c, focalizza l’attenzione sull’aspetto produttivo del Bosco. le attività ammesse negli ambiti a funzione produttiva descritti nel capitolo 12 della bozza PIF. <u>Le attività non sono però estese in generale a tutto l’ambito forestale.</u></i></p>



<p>d)regolamentare la fruizione pubblica del territorio tutelato, nel rispetto della natura, del paesaggio, delle attività agricole e forestali e della proprietà privata, allo scopo di evitare danni o fenomeni di degrado indotti da comportamenti errati.</p>	<p><del>d)regolamentare la fruizione pubblica del territorio tutelato, nel rispetto della natura, del paesaggio, delle attività agricole e forestali e della proprietà privata, allo scopo di evitare danni o fenomeni di degrado indotti da comportamenti errati.</del></p> <p>2.4. Nell’ambito forestale, in particolare nei boschi con funzione prevalente paesaggistica e fruitiva, sono incentivate azioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Aumento della diversità di specie autoctone, favorendo l’omogeneità di specie;</li> <li>b) Conversioni all’alto fusto;</li> <li>c) Maturazione della cenosi;</li> <li>d) Contenimento della copertura dei rovi;</li> <li>e) Tagli fitosanitari;</li> <li>f) Favorire la presenza delle specie a valenza monumentale;</li> <li>g) Favorire gli individui a portamento ornamentale;</li> <li>h) cure colturali a carico del sottobosco arbustivo nelle fasce prossime ai sentieri;</li> <li>i) Arricchimenti e rinfoltimenti con latifoglie di pregio;</li> <li>j) Apertura di piccole radure all’interno delle formazioni;</li> <li>k) Mantenimento tronchi a terra;</li> <li>l) Chiara individuazione di percorsi di visita per evitare la compromissione del rinnovo del bosco.</li> </ul> <p><i>Note ufficio di piano → il vecchio comma 2d, focalizza l’attenzione sull’aspetto ricreativo del Bosco che viene dettagliato ai sensi del capitolo 12.6 della bozza del PIF.</i></p>
<p>3. E` ammesso l’esercizio dell’attività agricola e di allevamento non intensivo, compatibilmente con la finalità del parco e la tutela ambientale e paesaggistica, allo scopo di conservare elementi di discontinuità nella copertura forestale, necessari per l’arricchimento floristico e faunistico dell’ecosistema del parco, i coltivi ed i prati inclusi nell’ambito forestale possono mantenere l’indirizzo colturale in essere alla data di entrata in vigore del presente piano, anche attraverso interventi di ripulitura della vegetazione arbustiva ed arborea colonizzatrice nel rispetto delle normative vigenti.</p>	<p><del>3. E` ammesso l’esercizio dell’attività agricola e di allevamento non intensivo, compatibilmente con la finalità del parco e la tutela ambientale e paesaggistica, allo scopo di conservare elementi di discontinuità nella copertura forestale, necessari per l’arricchimento floristico e faunistico dell’ecosistema del parco, i coltivi ed i prati inclusi nell’ambito forestale possono mantenere l’indirizzo colturale in essere alla data di entrata in vigore del presente piano, anche attraverso interventi di ripulitura della vegetazione arbustiva ed arborea colonizzatrice nel rispetto delle normative vigenti.</del></p> <p><i>Note ufficio di piano → comma da cancellare poiché le aree per l’esercizio dell’attività agricola sono chiaramente identificate in mappa.</i></p>
<p>4. Nelle aree ricomprese nella zona di cui al presente articolo sono vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. la realizzazione di nuove costruzioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma;</li> <li>b. i disboscamenti delle superfici boscate sia ad alto fusto che cedue, salvo che per le necessità delle attività agricolo-forestali, di pubblico interesse o di pubblica utilità, da effettuarsi comunque previa autorizzazione dell’ente gestore, da rilasciarsi secondo i disposti degli appositi articoli della l.r. 9/77 (Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale) e, per i terreni soggetti a vincolo idrogeologico, anche ai sensi dell’art. 5 l.r. 27/04, fatta salva la competenza di altra pubblica autorità in base alla vigente legislazione;</li> <li>c. l’uso di mezzi motorizzati al di fuori delle strade provincia- li, comunali o vicinali gravate da servitu` di pubblico pas- saggio, ad eccezione di mezzi pubblici o di servizio, dei mezzi necessari per la conduzione agricola, agrituristica e forestale.</li> </ul> <p>5. Allo scopo di evitare la diminuzione della superficie forestale del parco, i disboscamenti autorizzati per le necessità delle attività agricolo-forestali, di pubblico interesse o di pubblica utilità ai sensi del comma precedente, dovranno prevedere opere o interventi di compensazione per il danno ambientale indicato dall’ente gestore secondo le modalità stabilite dall’art. 4 della l.r. 27/2004 e relativi provvedimenti attuativi.</p>	<p>4. Nell’ambito forestale è ammessa la trasformazione del bosco esclusivamente per opere di pubblico interesse o di pubblica utilità non altrimenti collocabili.</p> <p>5. Fatta salva la valutazione di incidenza positiva, l’autorizzazione alla trasformazione ai sensi del comma precedente identifica adeguate compensazioni ambientali.</p> <p><i>Note ufficio di piano → comma mantenuto ma riorganizzato, semplificandolo, con i medesimi concetti. <u>Viste le specificità della Spina Verde è stata tolta la possibilità di trasformazione per le attività agricole.</u></i></p>



	<p>6.1 Non è ammessa apertura di nuovi tracciati carrabili da parte dei privati se non, in via eccezionale, per piste di esbosco, previa autorizzazione e adeguata garanzia</p>
<p>6.Non e` ammessa la realizzazione di recinzioni dei terreni, fatti salvi i casi di interesse pubblico o previsti dal piano di settore.</p>	<p>6.2. Nell’ambito forestale, al di fuori della casistica normata dall’art. XXX “Edifici isolati”, non è ammessa la recinzione dei terreni, fatti salvi i casi di interesse pubblico</p> <p><i>Note ufficio di piano → si conferma divieto esistente..</i></p> <p>6.3. E’ consentita la costruzione di un solo manufatto per fondo da destinare al deposito di prodotti e attrezzi agricoli per la manutenzione del territorio rurale-boschivo, alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dimostrazione di attività agricolo-boschiva in corso;</li> <li>b) assenza di strutture, su un percorso di 500 mt, idonee a svolgere la funzione di deposito attrezzi per la manutenzione del territorio e di rimessaggio scorte e prodotti del fondo;</li> <li>c) dimensione massima del manufatto di 9 mq di superficie coperta con altezza massima 2,20 all’intradosso; è inoltre ammessa la costruzione di un porticato aperto su tre lati per il deposito di materiali, con profondità non superiore a 1,50. L’intervento è da considerarsi una tantum.</li> </ul>
<p>7. All’interno dell’ambito forestale sono evidenziate con appo- siti simboli grafici le seguenti zone umide:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la «zona umida» sita al confine nord del parco, in comune di Pare’, in corrispondenza dell’adiacente Bosco del Penz, in territorio del comune di Chiasso (CH), caratterizzata da ri- sorgive e presenza di una rara specie di anfibio (Rana rossa latastei);</li> <li>– la «sorgente della Moienca», sita sul versante sud del parco, in comune di Como, le quali rivestono carattere di particola- re interesse naturalistico, ambientale e scientifico.</li> </ul> <p>8. Le zone umide suddette sono oggetto di tutela assoluta; in esse e’ vietata qualsiasi modifica dello stato dei luoghi, fatti salvi gli interventi specificamente previsti da piano di settore o preor- dinati dall’ente gestore.</p> <p>9. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristruttura- zione edilizia degli edifici esistenti, nel rispetto delle caratteristi- che architettoniche e tipologiche tradizionali, oltre che del conte- sto ambientale e paesistico circostante, nonche’ ampliamenti per l’adeguamento funzionale e igienico-sanitario dei fabbricati stes- si, contenuti nel limite una tantum del 10% della superficie co- perta esistente.</p>	<p><del>7. All’interno dell’ambito forestale sono evidenziate con appo- siti simboli grafici le seguenti zone umide:</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>— la «zona umida» sita al confine nord del parco, in comune di Pare’, in corrispondenza dell’adiacente Bosco del Penz, in territorio del comune di Chiasso (CH), caratterizzata da ri- sorgive e presenza di una rara specie di anfibio (Rana rossa latastei);</del></li> <li><del>— la «sorgente della Moienca», sita sul versante sud del parco, in comune di Como, le quali rivestono carattere di particola- re interesse naturalistico, ambientale e scientifico.</del></li> </ul> <p><del>8. Le zone umide suddette sono oggetto di tutela assoluta; in esse e’ vietata qualsiasi modifica dello stato dei luoghi, fatti salvi gli interventi specificamente previsti da piano di settore o preor- dinati dall’ente gestore.</del></p> <p><del>9. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento eonservativo e ristruttura- zione edilizia degli edifici esistenti, nel rispetto delle caratteristi- che architettoniche e tipologiche tradizionali, oltre che del conte- sto ambientale e paesistico circostante, nonche’ ampliamenti per l’adeguamento funzionale e igienico sanitario dei fabbricati stes- si, contenuti nel limite una tantum del 10% della superficie co- perta esistente.</del></p> <p><i>Note ufficio di piano → commi cancellati visto che le tematiche vegono trattate in altri articoli.</i></p>



GIALLO= aggiunte ex novo. ~~Barrato rosso~~ = cancellazioni.  
 VERDE= mutuato da attuale piano di settore agricolo  
 AZZURRO= mutuato dall’attuale piano di settore faunistico  
 FUCSIA= integrazione a seguito di contributi di portatori di interesse

PTC Vigente vecchi commi VECCHIO ART. Ambito Agricolo	Nuova proposta con nuova formulazione commi AMBITO AGRICOLO PRODUTTIVO	
<p><b>Art. 15</b> <b>Ambito agricolo</b></p> <p>1. L’ambito agricolo corrisponde alle aree a prato, a prato pascolo e agli insediamenti agricoli esistenti, che il P.T.C. intende confermare e valorizzare in coerenza con le finalità paesistiche, ambientali e sociali del parco. In tali aree l’ente gestore incentiva e promuove il ripristino dei muretti a secco, la coltivazione di specie tradizionalmente presenti nell’area, la conservazione di siepi e filari e le attività agrituristiche.</p> <p>2. In tale ambito è consentita:</p> <p>a) l’attività agricola e di allevamento, compatibilmente con le finalità del parco e di tutela ambientale e paesistica;</p> <p>b) l’attività orto-floro-frutticolo-vivaistica, con l’esclusione dell’attivazione di nuove attività di produzione intensiva con tunnel e serre, su bancali o in contenitori;</p> <p>c) l’attività agrituristica, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, all’interno di strutture edilizie esistenti.</p> <p>valloni agricoli e zootecnici.</p> <p>5. È vietato l’allevamento intensivo di animali, fatto salvo quello per il fabbisogno familiare e per fini agrituristiche.</p> <p>6. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.</p>	<p>Comma 1 Cosa norma, finalità, attività ammesse</p>	<p>1.1. L’ambito agricolo <b>produttivo</b> corrisponde <del>alle aree a prato, a prato pascolo e</del> agli insediamenti agricoli esistenti, che il PTC intende confermare e valorizzazione in coerenza con le finalità paesistiche, ambientali e sociali del Parco <b>e il ruolo multifunzionale dell’agricoltura. Il Parco assume, anche d’intesa con gli altri livelli di governo del territorio, iniziative atte a favorire il recupero delle superfici agrarie incolte e abbandonate, al fine di limitare il fenomeno dell’abbandono culturale. In tali aree l’Ente gestore incentiva e promuove il ripristino dei muretti a secco, la coltivazione di specie tradizionalmente presenti nell’area, la conservazione di siepi e filari e le attività agrituristiche.</b></p> <p>1.2 In tale ambito è consentita:</p> <p>a) L’attività agricola e di allevamento, compatibilmente con le finalità del Parco e di tutela ambientale e paesistica, <b>anche promuovendo il recupero di specie tradizionalmente presenti nell’area;</b></p> <p>b) L’attività orto-floro-frutticolo vivaistica, con l’esclusione dell’attivazione <b>o ampliamento</b> di attività di produzione <del>intensiva con</del> in tunnel e serre, <del>su bancali o in contenitori;</del></p> <p>c) L’attività agrituristica, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, all’interno di strutture edilizie esistenti;</p> <p><b>d) La vendita diretta dei prodotti all’interno dell’infrastruttura aziendale, nei limiti delle leggi vigenti in materia.</b></p> <p>1.3. Ogni intervento dovrà tenere in considerazione il contesto paesistico costituito, a titolo esemplificativo, da viali di accesso, alberature e piantumazioni, elementi dell'idrografia superficiale, rapporti di percezione visiva con altri elementi del paesaggio agrario o urbano, selciati storici; in particolare nel comparto di La Costa di San Fermo – Via Isonzo dovrà essere adeguatamente mitigato l’attuale impatto delle coltivazioni in serra, prevedendone la totale e graduale sostituzione.</p> <p>1.4. È vietato l’allevamento intensivo di animali, <del>fatto salvo quello per il fabbisogno familiare e per fini agrituristiche.</del></p> <p>1.5 Sono ammesse, come funzioni complementari, la residenza accessoria dei conduttori del fondo, e quelle turistico-ricettive legate all’attività agrituristica.</p> <p><i>note ufficio di piano → base: vecchio 15.1, 15.2, 15.5. integrato le finalità con ruolo multifunzionale dell’agricoltura (politica regionale). Razionalizzato il testo. Aggiunte funzioni complementari altrimenti non normate. Aggiunte indicazioni, finalità e funzioni previste dal piano di settore. Semplificato il concetto di divieto di installare nuove serre.</i></p>



<p>6. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche formali, nel rispetto della tipologia tradizionale, oltre che del contesto ambientale e paesistico circostante, nonché ampliamenti, una tantum, per l'adeguamento funzionale e igienico-sanitario dei fabbricati stessi, contenuti nel limite del 10% della superficie coperta esistente. Per edifici rurali con valenza storica e architettonica, individuati con apposito simbolo grafico nella Tavola n. 1 – Articolazione territoriale,</p> <p>è possibile intervenire esclusivamente attraverso manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.</p>	<p>Comma 2: interventi su organismi edilizi esistenti</p>	<p>2. <b>In assenza delle condizioni produttive ed economiche di cui al comma 3.3. del presente articolo</b>, sono consentiti <b>unicamente</b> interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche formali, nel rispetto della tipologia tradizionale, oltre che del contesto ambientale e paesistico circostante, nonché ampliamenti, una tantum, per l'adeguamento funzionale e igienico-sanitario dei fabbricati stessi, contenuti nel limite del <b>10% della superficie coperta esistente. del 10% del volume esistente</b></p> <p><del>Per edifici rurali con valenza storica e architettonica, individuati con apposito simbolo grafico nella tavola n°1, è possibile intervenire esclusivamente attraverso manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.</del></p> <p><i>note ufficio di piano → mutuato dal piano di settore agricolo vigente. Il riferimento al simbolo e la limitazione della ristrutturazione può essere ovviato dalla aggiunta presa dal piano di settore che amplia a tutti gli edifici, e non solo quelli con il simbolo, la necessaria attenzione ai caratteri dell'edilizia rurale tradizionale.</i></p>
<p><del>ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.</del></p> <p>7. Eventuali interventi, di nuova edificazione non residenziale, funzionali all'attività agricola, che comportano il superamento del limite di cui al precedente comma 6, saranno definiti nell'ambito delle previsioni del relativo Piano di settore, che specificherà modalità attuative nel limite massimo del 30% di ampliamento della superficie coperta esistente. Qualora l'interessato abbia già usufruito del 10% di ampliamento previsto dal comma precedente, il Piano di Settore potrà prevedere nuova edificazione fino ad un massimo del 20% della superficie coperta esistente e al netto degli ampliamenti già realizzati. Dovrà essere comunque garantito l'attento inserimento paesistico dei nuovi manufatti.</p>	<p>Comma 3: nuova edificazione</p>	<p><b>3.1. La nuova edificazione per opere pubbliche è sempre ammessa previa autorizzazione e compensazione ambientale, fatta salva la valutazione di incidenza positiva.</b></p> <p>3.2 Eventuali interventi, di nuova edificazione non residenziale, funzionali all'attività agricola, che comportano il superamento del limite di cui al comma 2, <b>saranno richiesti attraverso la presentazione del piano di sviluppo aziendale</b> e nel limite massimo del 30% <del>della superficie coperta del volume</del> esistente.</p> <p><b>Il Piano di Sviluppo Aziendale deve contenere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a) la descrizione analitica dei fattori costitutivi l'azienda agricola: numero di occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle produzioni realizzate, delle attività connesse e dei fabbricati esistenti;</b></li> <li><b>b) la descrizione dettagliata degli interventi di trasformazione (ampliamenti, nuova edificazione ai fini residenziali o agricolo-produttivi, <b>apertura di nuovi tracciati carrabili</b>) che si ritengono necessari per l'azienda agricola, con l'indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione, nonché la dimostrazione che nell'azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti o siano altrimenti collocabili;</b></li> <li><b>c) eventuali mitigazioni e compensazioni ambientali e/o proposte di collaborazione con il parco per lo sviluppo delle finalità sociali di cui al comma 1.</b></li> </ul> <p>Qualora l'interessato abbia già usufruito del 10% di ampliamento previsto dal comma 2, potrà prevedere nuova edificazione fino ad un massimo del 20% <b>della superficie coperta del volume</b> esistente e al netto degli ampliamenti già realizzati. Dovrà essere comunque garantito l'attento inserimento paesistico dei nuovi manufatti.</p> <p><i>note ufficio di piano → il comma rimane uguale al ptc vigente se nonché viene integrato con quanto il piano di settore ha declinato in merito alle “modalità attuative” citate dal PTC vigente.</i></p>



8. L'edificazione ex-novo negli ambiti individuati come agricoli è consentita nei limiti dei parametri fissati dal Titolo III della legge regionale 12/05 ed è comunque subordinata all'effettivo esercizio dell'attività agricola.

(art. 29 del PTC). Nell'ambito edificato possono essere realizzate autorimesse al piano terreno degli edifici esistenti, nonché nel sottosuolo delle aree di pertinenza, purché completamente interrate, senza alterare la morfologia dei luoghi e con soluzioni compatibili con l'ambiente; le autorimesse interrate dovranno essere coperte con manto erboso o vegetazione, in coerenza con il contesto in cui sono inserite.

3.3. In assenza di strutture esistenti, l'edificazione ex-novo è consentita:

- nei limiti dei parametri massimi fissati dalla ~~dal titolo III della~~ LR 12/2005;
- computando la superficie aziendale ubicata unicamente nel Parco e non superando il rapporto di copertura del 10% del lotto oggetto di costruzione;
- purché le nuove strutture siano strettamente connesse alla necessità di governo del fondo, non siano altrimenti collocabili e ne venga dimostrata la necessità attraverso il Piano di Sviluppo Aziendale di cui al punto 3.2;
- all'effettivo esercizio della attività agricola e più precisamente alle seguenti condizioni:
  - essere Imprenditore Agricolo Professionale
  - superficie minima aziendale nel Parco di ettari 1,5, comprendendo sia aree di proprietà che in affitto purché i vincoli siano regolarmente trascritti; è possibile computare anche le superfici boschive facenti parte dell'azienda purché sia dimostrata, attraverso le copie delle denunce di taglio dell'ultimo decennio, la loro regolare e continuativa condotta.
  - dimostrazione ~~della regolare coltivazione~~ del regolare utilizzo delle superfici agricole aziendali;
  - dimostrazione di una corretta gestione colturale delle superfici boschive comprese nell'azienda;
  - fatturato minimo aziendale degli introiti di almeno ~~30.000,00 €~~ 35.000,00€ / anno nel triennio precedente l'istanza di permesso di costruire. La verifica sarà effettuata mediante analisi della documentazione di cui al vigente Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia o da analoga documentazione fiscale. I valori economici sopra indicati verranno periodicamente aggiornati dall'Ente Parco;
  - giornate lavorative annue stimate in base ai tempi di lavoro riportati nelle tabelle di cui al Decreto del Dirigente di unità operativa Settore Agricoltura di Regione Lombardia n° 15339 del 6 dicembre 2007);

3.4 L'edificazione dovrà essere realizzata nel rispetto delle architetture rurali tipiche della zona, con utilizzo di materiali tipici dell'agricoltura quali il legno ed il sasso locale. Le tipologie costruttive dovranno essere congruenti al paesaggio rurale come qualità formale degli edifici, con utilizzo a vista dei materiali naturali, fra cui legno e laterizio, superfici intonacate con colori nelle terre naturali, coperture a falda 17-30 gradi con uso di tegole o coppi., anche con utilizzo di strutture prefabbricate.

*note ufficio di piano → il vecchio comma 8 viene integrato con quanto il piano di settore ha specificato essere “l'effettivo esercizio della attività agricola” previste al vecchio PTC. Si riprende l'art. 10 del piano di settore per le indicazioni costruttive. Tenuto conto delle caratteristiche del Parco si ritiene di fissare nel 10% il rapporto di copertura massimo.*

3.4 La realizzazione di autorimesse accessorie alla residenza è ammessa, con soluzioni compatibili con l'ambiente e il paesaggio, purché ne venga dimostrato l'effettivo bisogno e avvenga secondo una delle tre seguenti modalità:

- al pian terreno di edifici esistenti;
- in adiacenza di edifici esistenti con porticato aperto su tre lati;
- completamente interrate o seminterrate, da ricoprirsi con terreno erboso o vegetazione in coerenza con il contesto.

3.5 La realizzazione di autorimesse accessorie alla funzione agricola è gestita all'interno del piano di sviluppo aziendale di cui al comma 3.2.

3.6: in caso di cessazione dell'attività agricola i volumi realizzati ai sensi dei commi precedenti dovranno essere demoliti con ripristino dello stato originario dei luoghi.



		<p>note ufficio di piano → Si norma l’edificazione di autorimesse.                      → con l’ultimo comma viene semplificato il principio contenuto nel piano agricolo esistente relativamente alla dismissione e al ripristino in caso di cessazione dell’attività agricola.</p>
<p>3. Le aree di pertinenza degli edifici e delle attività di cui al comma precedente devono essere mantenute in condizioni decorose, in armonia con il contesto ambientale in cui sono inserite. Per aree di pertinenza si intende una superficie pari a 10 volte la superficie coperta dagli edifici sulla stessa insediati; come definita dal Piano di settore «Tutela e gestione delle aree agricole» in relazione alle diverse caratteristiche e destinazioni d’uso dell’edificazione e relative aree pertinenziali.</p>	<p>Comma 4: gestione delle pertinenze</p>	<p>4.1 Le aree di pertinenza degli edifici e delle attività di cui al comma precedente devono essere mantenute in condizioni decorose, in armonia con il contesto ambientale in cui sono inserite.  <del>Per aree di pertinenza si intende una superficie pari a 10 volte la superficie coperta dagli edifici sulla stessa insediati come definita dal Piano di Settore “Tutela e gestione delle aree agricole” in relazione alle diverse caratteristiche e destinazioni d’uso dell’edificazione e relative aree pertinenziali.</del></p> <p>4.3 Sono consentiti piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ad esclusivo uso domestico o funzionale all’attività aziendale, purché non abbiano impatti sul paesaggio e sulle valenze naturali del Parco e venga ripristinato lo stato dei luoghi in caso di dismissione.</p> <p>4.4 Non sono ammessi interventi che non contengano indicazioni inerenti l’organizzazione degli accessi e la sistemazione degli spazi aperti all’intorno. È vietato altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l’insediamento di nuovi impianti florovivaistici;</li> <li>b) l’insediamento di nuovi impianti orticoli protetti;</li> <li>c) l’allevamento cinofilo (cani), degli struzzi, <del>di specie esotiche ed alloctone non strettamente collegate con il governo del fondo e che influiscono negativamente sul paesaggio e sull’ambiente;</del> per i caprini sulle superfici soggette a rischio idrogeologico;</li> <li>d) la realizzazione di nuove serre;</li> <li>e) l’allevamento di animali per il fabbisogno familiare nei seguenti limiti per azienda agricola:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• bovini ed equini fino a 5 capi complessivi;</li> <li>• avicoli, cunicoli e selvaggina fino a 50 capi complessivi;</li> <li>• ovini e caprini fino a 10 capi complessivi;</li> <li>• suini fino a 3 capi;</li> </ul> </li> </ul> <p>4.5 è consentito l’allevamento non intensivo di bestiame, con i seguenti rapporti (calcolati sulla superficie aziendale compresa nel Parco):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) bovini ed equini fino a 2 t di bestiame vivo per ettaro;</li> <li>b) avicoli, cunicoli e selvaggina fino a 1 t di bestiame vivo per ettaro;</li> <li>c) ovini e caprini fino a 1,7 t di bestiame vivo per ettaro;</li> <li>d) altre specie, con l’esclusione dei suini, anche non di interesse zootecnico, fino a 1 t di bestiame vivo per ettaro.</li> </ul> <p>Le stalle devono essere dimensionate al carico di bestiame ammissibile. Per le sole aziende esistenti al momento di approvazione del presente PTC e regolarmente iscritte alla CCIAA, nel caso in cui il carico di bestiame risulti superiore ai limiti indicati, permane la possibilità, previa comunicazione scritta e accertamento da parte dei tecnici del Parco, di mantenere tale carico, senza aumentarlo.</p> <p>4.6. È esclusa la possibilità di realizzazione di piscine e campi da gioco.</p> <p>4.7 Le concimaie dovranno rigorosamente essere conformi alle normative agrotecniche ed evitando comunque la dispersione dei liquami in falda.</p> <p>note ufficio di piano → il piano di settore ha indicato norme generali per l’attività agricola che vengono quindi riprese e integrate nel nuovo articolato. Si toglie il riferimento spaziale di 10 volte la superficie coperta come definizione di pertinenza, in quanto la maggior specificazione derivante</p>



<p>4. È vietata la realizzazione di nuove recinzioni di aree e fondi agricoli in assenza del piano di settore tranne che per aree di pertinenza funzionali alle aziende agricole, dei vivai e degli allevamenti agricoli e zootecnici.</p>		<p>dall'integrazione del piano di settore nella norma garantisce massima tutela degli spazi aperti</p> <p>4.7. <del>è vietata la realizzazione di nuove recinzioni di aree e fondi agricoli in assenza del piano di settore tranne che per aree di pertinenza funzionali alle aziende agricole, dei vivai e degli allevamenti agricoli e zootecnici.</del></p> <p>4.7 è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti di delimitazione delle proprietà.                      In caso di completa sostituzione degli stessi, la nuova delimitazione dovrà essere realizzata:                      per le pertinenze degli edifici con materiali e tipologie in sintonia con l'architettura del fabbricato residenziale. In ogni caso non dovrà essere alterato il naturale stillicidio delle acque meteoriche.                      a) sul fronte “bosco”: tramite rete forestale a maglia larga di altezza massima di cm 200.</p> <p>4.7 È ammesso recintare frutteti, vigneti, vivai, e allevamenti a stabulazione libera tramite palo di sostegno in legno, altezza massima di 180 cm, distanziati almeno 150 cm e n. 4 fili a correre in ferro oppure rete a maglie larghe quadrate o rettangolari distanziata dal terreno per almeno 0,30 m per permettere il transito della fauna selvatica, (vuoto di almeno 100 cm2). In alternativa sono ammissibili staccionate in legno di castagno o di conifera costituite da pali di sostegno distanziati almeno 1,50 metri e due/tre traverse orizzontali, opportunamente mascherati con latifoglie arboree e cespugliose locali (ligustro, nocciolo, biancospino, corniolo, carpino bianco). L'altezza totale delle recinzioni non può essere superiore a m 1,80 fuori terra. Per le attività di maneggio o allevamento dei cavalli, la superficie recintabile, non potrà essere superiore al quadruplo di quella strettamente destinata al ricovero degli animali. Le recinzioni e le siepi dovranno comunque essere posate rispettando i segni fisici presenti sul territorio, gli elementi del paesaggio, il reticolo della viabilità ordinaria e ponderale pubblica e privata, il reticolo idraulico superficiale, le eventuali recinzioni preesistenti e le essenze arboree ed arbustive (filari, siepi, cortine arborate ecc.). A tal fine dovranno essere privilegiate le realizzazioni di recinzioni con siepi che concorrono a valorizzare il paesaggio e a migliorare la dotazione biologica della campagna.</p> <p>4.8 E' consentita la recinzione temporanea delle aree adibite a pascolo del bestiame o oggetto di interventi di miglioramento forestale, purché eseguite con reti elettrificate o reti da pascolo a maglia larga facilmente rimovibili sostenute da pali in legno ed aventi durata massima di mesi 6.</p> <p>note ufficio di piano → l'articolo del piano di settore, semplificato, sostituisce quello del vecchio PTC che rimandava appunto alla pianificazione settoriale.</p>
<p>Non presente nel vecchio PTC</p>	<p>Comma 5: interventi sul sistema paesistico-naturale</p>	<p>5.1 La modifica ai profili dei terreni è ammessa solo se funzionale agli interventi di cui ai commi precedenti. È consentita la manutenzione e la realizzazione di muri di sostegno in coerenza con il contesto paesaggistico e/o privilegiando soluzioni di ingegneria naturalistica.</p> <p>5.2 La trasformazione d'uso del bosco è ammessa qualora necessaria alla realizzazione di quanto previsto dai commi precedenti, e viene compensata nella misura prevista dalla normativa regionale di riferimento. L'abbattimento di alberature esistenti è consentito qualora ne sia comprovata la necessità.</p> <p>5.3 Sono sempre ammessi gli interventi atti a salvaguardare e ripristinare i coltivi e la funzionalità del sistema drenante e irriguo, nonché la struttura tradizionale dei filari e delle siepi; gli interventi (a titolo esemplificativo le pacciamature) devono comunque essere sempre coerenti con la tutela del paesaggio agrario tipico del Parco.</p>



		<p><i>note ufficio di piano → introduciamo un comma sul sistema paesistico e naturale, che prima non veniva considerato. A titolo esemplificativo nulla nel ptc vigente viene detto se per fare l’ampliamento una-tantum è necessario trasformare il bosco ai sensi della 31/2008. Con questa formulazione viene normato.</i></p>
Non presente nel vecchio PTC	<p>Comma 6: RAPPORTO CON LA ZSC</p>	<p>6.1. Sono sottoposti a procedura di Valutazione di incidenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tutti gli interventi di cui al comma 2, che comportino aumento di volumetria e/o superficie e/o modifiche di sagoma.</li> <li>Il piano di sviluppo aziendale di cui al comma 3.</li> </ul> <p>Non saranno autorizzati interventi che abbiano come risultato una incidenza negativa sulla ZSC.</p> <p>6.2 Lo studio di incidenza del Piano Aziendale dovrà contenere, oltre ai contenuti obbligatori per legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) bilancio idrico di nuovi insediamenti;</li> <li>b) riferimenti all’inquinamento atmosferico, delle acque e all’efficienza energetica;</li> <li>c) indicazioni in merito alla produzione e all’adeguato smaltimento di rifiuti;</li> <li>d) riferimento al piano di zonizzazione Acustica di ogni singolo comune del Parco;</li> <li>e) riferimenti alle legge sull’inquinamento luminoso.</li> </ul> <p>6.3 Gli interventi nell’ambito, al fine di integrare la componente faunistica dovranno prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il prolungamento delle colture autunnovernaline fino al 30 settembre;</li> <li>Il prolungamento delle colture a ciclo primaverile sino al 31 gennaio;</li> <li>idonee forme di utilizzo di colture cerealicole e foraggere/orticole a supporto delle necessità biologiche delle specie animali;</li> <li>l’utilizzo dell’antica pratica agricola della “trasemina” ovvero dell’associazione di leguminose e cereali, tramite appezzamenti, possibilmente irregolari, di minimo 1000 mq, preferibilmente a ridosso di aree alberate e corsi d'acqua.</li> </ul> <p><i>note ufficio di piano → introduciamo un comma sulla VIC che riprende la dgr 14106 8 Agosto 2003 e alcuni aspetti ambientali ripresi dal piano di settore vigente e dal piano di settore faunistico.</i></p>



GIALLO= aggiunte ex novo. ~~Barrato-rosso~~ = cancellazioni.  
VERDE= mutuato da attuale piano di settore agricolo  
FUCSIA= integrazione a seguito di contributi di portatori di interesse  
ARANCIO= integrazioni da studio paesaggistico di dettaglio

PTC Vigente	Nuova proposta con nuova formulazione commi AMBITO DI TUTELA PAESAGGISTICA	
Non esiste nel PTC vigente	Comma 1 Cosa norma, finalità, attività ammesse	<p>1.1. L’ambito di tutela paesaggistica individua aree caratterizzate da prati, radure, terrazzamenti e nuclei che, per motivi paesaggistici, storici e naturalistici, sono precluse all’edificazione e che il PTC intende confermare e valorizzare al fine di preservare gli aspetti vedutistici e il paesaggio tradizionale.</p> <p>1.2 In tale ambito è consentita:</p> <p>a) L’attività di sfalcio;</p> <p>b) Le coltivazioni ad uso familiare;</p> <p>c) Il recupero dei terrazzamenti e la messa a dimora di colture storiche e più in generale ogni attività volta al recupero del paesaggio rurale e agrario tradizionale.</p> <p>1.3 Sono ammesse, esclusivamente all’interno di strutture esistenti, le seguenti funzioni complementari a quella agro-silvo-pastorale principale:</p> <p>a) residenza dei conduttori del fondo</p> <p>b) turistico-ricettive.</p> <p><i>note ufficio di piano → Preso incipit dal piano di settore; aggiunte attività e destinazioni ammesse, considerato l’obiettivo generale dell’ambito che è quello di massima tutela da nuovi interventi edificatori</i></p>
Non esiste nel PTC vigente	Comma 2: interventi su organismi edilizi esistenti	<p>2.1.è ammessa unicamente la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’adeguamento igienico, statico-tecnologico e la ristrutturazione edilizia, <del>senza totale demolizione e ricostruzione</del>, degli edifici esistenti.</p> <p>2.2.Ogni intervento dovrà rifarsi scrupolosamente ai caratteri tipologici e paesaggistici tradizionali e locali. Gli interventi sui sottotetti dovranno attenersi alle linee guida 4.16 della DGR 2727/2011.</p> <p>2.3. è permessa, fatta salva la valutazione di incidenza positiva, la ricomposizione dei volumi esistenti tramite demolizione e ricostruzione in posizione di minor impatto paesaggistico, per necessità legate all’attività agricola e per finalità di miglioramento estetico-visuale non altrimenti collocabili. Ogni intervento dovrà rifarsi scrupolosamente ai caratteri tipologici e paesaggistici tradizionali e locali</p> <p><i>note ufficio di piano → formulazione mutuata dal piano di settore agricolo; in sede di Vas si è valutato di mettere alcuni vecchi ambiti “edificati” - su cui il PTC riconosceva interesse paesaggistico e storico degli edifici - all’interno di questo nuovo ambito. Viene quindi aggiunto un riferimento alle modalità di recupero. Non si ammette ampliamento. Aggiunta la parte di ricomposizione volumetrica su istanza di privati nonché di necessità di miglioramento paesaggistico di alcuni comparti</i></p>
Non esiste nel PTC vigente	Comma 3: nuova edificazione	<p>3.1. Per i motivi dettagliati nelle schede analitiche della VAS e in conformità con le finalità ambientali e paesistiche di cui al comma 1, non è permessa alcuna attività edificatoria ex – novo, ad esclusione di opere pubbliche e di interesse collettivo <del>strategiche per l’attività del Parco</del>, previa autorizzazione e compensazione ambientale e fatta salva la valutazione di incidenza positiva.</p> <p>3.3 non è ammessa la realizzazione di autorimesse interrate.</p> <p><i>note ufficio di piano → il comma è mutuato dal piano di settore vigente.</i></p>



	<p>Comma 4: gestione delle pertinenze</p>	<p>4.1 è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti di delimitazione delle proprietà. In caso di sostituzione degli stessi, la nuova delimitazione dovrà essere realizzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per le pertinenze degli edifici con materiali e tipologie in sintonia con l’architettura del fabbricato residenziale</li> <li>b) sul fronte “bosco”: tramite rete forestale a maglia larga di altezza massima di cm 200 senza co</li> </ul> <p>In ogni caso non dovrà essere alterato il naturale stillicidio delle acque meteoriche.</p> <p>4.2 È ammesso recintare eventuali coltivazioni presenti tramite palo di sostegno in legno, altezza massima di 180 cm, distanziati almeno 150 cm e n. 4 fili a correre in ferro oppure rete a maglie larghe quadrate o rettangolari distanziata dal terreno per almeno 0,30 m per permettere il transito della fauna selvatica, (vuoto di almeno 100 cm2). In alternativa sono ammissibili staccionate in legno di castagno o di conifera costituite da pali di sostegno distanziati almeno 1,50 metri e due/tre traverse orizzontali, opportunamente mascherati con latifoglie arboree e cespugliose locali (ligustro, nocciolo, biancospino, corniolo, carpino bianco). L’altezza totale delle recinzioni non può essere superiore a m 1,80 fuori terra. Le recinzioni e le siepi dovranno comunque essere posate rispettando i segni fisici presenti sul territorio, gli elementi del paesaggio, il reticolo idraulico superficiale, le eventuali recinzioni preesistenti e le essenze arboree ed arbustive (filari, siepi, cortine arborate ecc.). A tal fine dovranno essere privilegiate le realizzazioni di recinzioni con siepi che concorrono a valorizzare il paesaggio e a migliorare la dotazione biologica della campagna.</p> <p>4.3. Sono consentiti piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ad esclusivo uso domestico o funzionale alle colture per l’autoconsumo, purché non abbiano impatti sul paesaggio e sulle valenze naturali del Parco e venga ripristinato lo stato dei luoghi in caso di dismissione.</p> <p>4.4. E’ consentita la costruzione di un solo manufatto per fondo da destinare al deposito di prodotti e attrezzi agricoli per la manutenzione del territorio rurale-boschivo, alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dimostrazione di manutenzione agricolo-boschiva in corso;</li> <li>b) assenza di strutture, su un percorso di 500 mt, idonee a svolgere la funzione di deposito attrezzi per la manutenzione del fondo;</li> <li>c) dimensione massima del manufatto di 9 mq di superficie coperta con altezza massima 2,20 all’intradosso; è inoltre ammessa la costruzione di un porticato aperto su tre lati per il deposito di materiali, con profondità non superiore a 1,50. L’intervento è da considerarsi una tantum.</li> </ul> <p>4.5. non è ammessa la realizzazione di nuovi tracciati carrabili o pedonali rispetto agli esistenti. Gli interventi di manutenzione dei percorsi esistenti dovranno essere effettuati con materiali drenanti, ghiaie, terre consolidate, cemento architettonico di ideonee granulometrie e colorazioni.</p> <p>4.6 è ammessa la realizzazione di parcheggi a raso, con materiali drenanti e per le strette esigenze della abitazioni.</p> <p><i>note ufficio di piano → il comma viene mutuato da quello del Piano di Settore, opportunamente integrato con il riferimento alla manutenzione di delimitazioni e recinzioni esistenti e dettagliando come fare quelle nuove (mutuato sempre dal Piano di Settore).</i></p>
Non presente nel vecchio PTC	Comma 5:	



	interventi sul sistema paesistico-naturale	<p>5.1. Sono ammesse opere di miglioramento finalizzate al contenimento della colonizzazione forestale con età inferiore a 15 anni, il recupero dei muri a secco, dei selciati storici, delle antiche sistemazioni idraulico agrarie <del>finalizzate al miglioramento della produzione agricola</del>, senza edificazione di alcun tipo.</p> <p>L’abbattimento di alberature esistenti è consentito esclusivamente in condizioni di pericolosità. Eventuali ciglionamenti potranno essere serviti unicamente da piccole rampe inerbite a servizio della produzione, a integrazione di quelle già esistenti, evitando tuttavia ogni costruzione di muri di contenimento.</p> <p>5.2. Sono sempre ammessi gli interventi atti a salvaguardare e ripristinare antichi coltivi e la funzionalità del sistema drenante e irriguo, nonché la struttura tradizionale dei filari e delle siepi; gli interventi (a titolo esemplificativo le pacciamature) devono comunque essere sempre coerenti con la tutela del paesaggio agrario tipico del Parco.</p> <p>5.3. E’ vietato qualsiasi livellamento e modifica del profilo dei terreni. È consentita la manutenzione e la realizzazione di muri di sostegno in coerenza con il contesto paesaggistico e/o privilegiando soluzioni di ingegneria naturalistica.</p> <p>5.4: è prescritta la conservazione degli ambiti boschivi al margine delle aree aperte; è consentita la sostituzione delle specie invasive o alloctone con specie autoctone, subordinatamente alla presentazione di un piano di ripristino vegetazionale complessivo nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche e botaniche storiche.</p> <p><i>note ufficio di piano → riprese dal piano di settore e integrata con riferimento alla trasformazione di uso bosco.</i></p>
Non presente nel vecchio PTC	Comma 6: Valutazione di incidenza	<p>6.1. Sono sottoposti a procedura di Valutazione di incidenza gli interventi consentiti dal comma 3. Non saranno autorizzati interventi che abbiano come risultato una incidenza negativa sulla ZSC.</p> <p><i>note ufficio di piano → introduciamo un comma sulla VIC che riprende la dgr 14106 8 Agosto 2003 e alcuni aspetti ambientali ripresi dal piano di settore vigente.</i></p>



**GIALLO**= aggiunte ex novo. ~~Barrato rosso~~ = cancellazioni.  
**AZZURRO**= mutuato dall'attuale piano di settore

**VERDE**= mutuato da attuale piano di settore agricolo  
**GRIGIO**= derivante dall'accoglimento dei contributi dei privati

PTC Vigente vecchi commi VECCHIO ART. Ville con Parco	Nuova proposta con nuova formulazione commi AMBITO VILLE CON PARCO	
<p>1. L'ambito delle ville con parco comprende le aree edificate con presenza di ville di interesse architettonico e storico e relative aree di pertinenza a parco di pregio ambientale, che il P.T.C, intende tutelare e valorizzare.</p>	<p>Comma 1 Cosa norma, finalità, attività ammesse</p>	<p><del>1. L'ambito delle ville con parco comprende le aree edificate con presenza di ville di interesse architettonico e storico e relative aree di pertinenza a parco di pregio ambientale, che il P.T.C, intende tutelare e valorizzare.</del></p> <p>1.1 L'ambito "Ville con parco" riguarda edifici e relative aree di pertinenza a parco/giardino che, con vari livelli di qualità e diverso stato di conservazione, rappresentano un patrimonio storico architettonico e ambientale particolarmente significativo. Il PTC identifica tali ambiti e ne indirizza il restauro, la manutenzione e la fruizione attraverso usi compatibili con la natura specifica di tali complessi.</p> <p>1.2. Gli aspetti paesistici nonché quelli relativi a vegetazione, fauna, limitata presenza umana e criteri di insediamento, sono gli elementi di riferimento generale per la valutazione degli interventi ammessi, con l'obiettivo di favorire una gestione equilibrata tra tali componenti all'interno dei singoli comparti. A tal fine ogni intervento deve essere preceduto da idonea documentazione di tipo storico-critico, rilievo e analisi degli edifici, delle caratteristiche e dello stato di conservazione, indagini botanico – vegetazionali, rilievo fotografico, dettagli costruttivi in scale adeguate.</p> <p>1.3. Il carico insediativo derivante dagli interventi ammessi dovrà essere valutato in relazione alla capacità portante degli insediamenti originari, meglio specificato nel comma 6.</p> <p>1.4. Il Parco favorisce, compatibilmente con la tutela della proprietà privata, forme di reciproca collaborazione con i proprietari per forme di accesso del pubblico al parco e alla villa.</p> <p><i>note ufficio di piano → base: tolto il vecchio 17.1, sostituito dall'art. 1 del piano di settore che meglio articola il concetto. Aggiunte provenienti dall'art. 5 del piano di settore. Art. 11 (carico insediativo). Art. 14 (documenti progettuali).</i></p> <p><del>3. Le destinazioni d'uso ammesse nell'ambito edificato sono le seguenti:</del></p> <p><del>a. funzione principale: residenza e relativi accessori;</del></p> <p><del>b. funzioni complementari: sedi di rappresentanza, uffici, studi professionali, servizi di interesse collettivo, sociale, culturale e turistico-ricettivo; in ogni caso, le destinazioni d'uso devono essere compatibili con la tipologia edilizia degli edifici esistenti e con le caratteristiche ambientali delle relative pertinenze.</del></p> <p>1.5. Le destinazioni ammesse nell'ambito sono le seguenti:</p> <p>a. residenza e relativi accessori</p> <p>b. servizi di interesse turistico-ricettivo</p> <p>1.6. qualora si attivasse il cambio di destinazione d'uso da residenza a turistico ricettivo ogni intervento dovrà essere preceduto da un piano di sviluppo eco-turistico previsto dal il comparto sarò assoggettato all'art XX "Ambiti per la ricettività eco-turistica", senza aumento di volume.</p>
<p>3. Le destinazioni d'uso ammesse nell'ambito edificato sono le seguenti:</p> <p>a. funzione principale: residenza e relativi accessori;</p> <p>b. funzioni complementari: sedi di rappresentanza, uffici, studi professionali, servizi di interesse collettivo, sociale, culturale e turistico-ricettivo; in ogni caso, le destinazioni d'uso devono essere compatibili con la tipologia edilizia degli edifici esistenti e con le caratteristiche ambientali delle relative pertinenze.</p>		



		<i>Note ufficio di piano → utilizzato quello del piano di settore che è leggermente più dettagliato.</i>
<p>2. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle tipologie e caratteristiche architettoniche presenti, oltre alla tutela e riqualificazione delle aree di pertinenza. Eventuali interventi, di ristrutturazione edilizia, potranno essere previsti dal Piano di settore «Tutela e recupero ville e relativi parchi» in cui ricade l’immobile interessato e non dovranno comportare aumento di volumetria o superficie o modifiche di sagoma e dovranno ispirarsi al più rigoroso rispetto dei caratteri costruttivi e tipologici degli edifici esistenti.</p>	<p>Comma 2: interventi su organismi edilizi esistenti</p>	<p>2.1 Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente <del>nel rispetto delle tipologie e caratteristiche architettoniche presenti, oltre alla tutela e riqualificazione delle aree di pertinenza. Eventuali interventi, di ristrutturazione edilizia, potranno essere previsti dal Piano di settore «Tutela e recupero ville e relativi parchi» in cui ricade l’immobile interessato e non dovranno comportare aumento di volumetria o superficie o modifiche di sagoma e dovranno ispirarsi al più rigoroso rispetto dei caratteri costruttivi e tipologici degli edifici esistenti.</del> con le modalità di seguito specificate:</p> <p>a) Non è ammesso alcun aumento volumetrico rispetto allo stato di fatto esistente . <i>note ufficio di piano → art. 8 c1 del piano di settore.</i></p> <p>b) È consentito l’eventuale utilizzo del sottotetto, <del>senza alterazioni all’altezza di colmo, all’altezza d’imposta della falda, né modifiche della quota di imposta dei solai</del> con le modalità previste dalla D.G.R. 2727/2011 Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 al punto 4.16.  <i>note ufficio di piano → art. 9 del piano di settore. Il divieto di modifica della quota di imposta dei solai è stralciata in quanto fortemente limitante. Si rinvia alle linee guida regionali 4.16 delle DGR 2727/2011 in merito ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, molto approfondite che potranno efficacemente tutelare i beni in oggetto</i></p> <p>c) è prescritto il rispetto del carattere originario dell’insediamento e il mantenimento delle caratteristiche morfologiche e tipologiche originarie, anche quando si prevede il cambio di funzione.</p> <p>d) Non è consentita l’introduzione di elementi che alterino l’integrità di eventuali spazi di pregio architettonico (saloni, atri, vani, scale monumentali, ecc.)</p> <p>e) non è consentita la frammentazione dell’unità degli spazi principali (saloni comunicanti, atri e spazi da essi serviti ecc.)</p> <p>f) non è consentita la realizzazione di corridoi, disimpegni e scale, dove questi alterino la distribuzione degli spazi e la loro connessione, qualora abbiano una valenza architettonica o caratterizzino la struttura edilizia originaria.</p> <p>g) dovranno essere rispettate le aperture interne qualora queste svolgono un ruolo nella definizione dello spazio originario (allineamenti tra porte e finestre, simmetrie, corrispondenze di porte con nicchie, di porte con camini, ecc.).</p> <p>h) Dovranno essere mantenuti gli elementi distributivi originari (scale monumentali e padronali, scale di servizio qualora caratterizzate da particolari sistemi costruttivi o finiture quali balaustre e ringhiere di pregevole o particolare fattura, elementi strutturali di valore quali pianerottoli in pietra, gradini a sbalzo, mensole in ferro battuto o ghisa, strutture in legno, ecc.).</p> <p>i) eventuali ascensori dovranno trovare ubicazione negli aree originariamente di servizio, possibilmente in prossimità delle scale.</p> <p>l) va evitato ogni tipo di falso eccesso nell’uso di materiali e finiture non consone al carattere prevalente di ciascun edificio.</p> <p><i>note ufficio di piano → art. 10 del piano di settore riassunto + pezzo di art. 18</i></p> <p>m) E’ ammesso l’utilizzo di fonti rinnovabili e a basso impatto climalterante per ridurre i consumi energetici.</p> <p><i>note ufficio di piano → art. 25 piano di settore</i></p>



		<i>nota GENERALE → quanto mutuato dal piano di settore declina la frase che è stata stralciata nella nuova formulazione visto che non c'è più il piano di settore.</i>
(art. 29 del PTC). Nell’ambito edificato possono essere realizzate autorimesse al piano terreno degli edifici esistenti, nonché nel sottosuolo delle aree di pertinenza, purché completamente interrate, senza alterare la morfologia dei luoghi e con soluzioni compatibili con l’ambiente; le autorimesse interrate dovranno essere coperte con manto erboso o vegetazione, in coerenza con il contesto in cui sono inserite.	Comma 3: nuova edificazione	<p>3.1. La nuova edificazione di opere pubbliche o di pubblico interesse è sempre ammessa previa autorizzazione e compensazione ambientale, fatta salva la valutazione di incidenza positiva.</p> <p>3.2 Col fine specifico di togliere alla vista automobili parcheggiate all’aperto e ridurre l’effetto invasivo, posti macchina e garages potranno essere realizzati purché completamente interrati con copertura a verde, senza recare danni alle alberature di alto fusto e con soluzioni tecniche che garantiscano il rispetto dei criteri generali di tutela di cui al comma 1 e minimizzino l’impatto paesaggistico</p> <p><i>note ufficio di piano → Si norma l’edificazione di autorimesse così come prevista dall’art. 16 del piano di settore</i></p>
3. Sono ammesse recinzioni delle aree di pertinenza, le quali devono avere altezza non superiore a 2,00 m. ed essere costituite da strutture trasparenti con paletti di sostegno, oltre a siepi o vegetazione di essenze autoctone; sono ammessi cordoli continui solo lungo il fronte delle strade, con altezza massima pari a 0,50 m, misurata dalla quota naturale del terreno, purché non sia impedito il deflusso delle acque meteoriche; è vietata la chiusura dei percorsi esistenti di uso pubblico.	Comma 4: gestione delle pertinenze	<p>4.1 Negli edifici secondari presenti nelle pertinenze dei singoli comparti sono ammesse le destinazioni d’uso di cui al comma 1, purché siano rispettati i criteri di composizione architettonica e paesaggistica riportati al comma 2. Il recupero dei manufatti secondari dovrà mantenere i rapporti tra volumi e la gerarchia determinati dalle funzioni originarie.</p> <p>4.2 Le traslazioni volumetriche, cioè demolizioni e ricostruzioni che prevedono lo spostamento o la modifica d’impianto di edifici, rustici e volumi edilizi sono vietate, fatto salvo indicazioni di dettaglio nelle schede allegate.</p> <p><i>note ufficio di piano → riassunti dal piano di settore art. 15</i></p> <p>4.3 il recupero, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi aperti di pertinenza delle ville è soggetto alle seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Ogni intervento dovrà essere preceduto da adeguato studio di carattere storico e da rilievi botanici</li><li>b) le nuove piantumazioni devono essere coerenti con gli impianti storici</li><li>c) è vietata la chiusura dei percorsi esistenti di uso pubblico</li><li>d) la creazione di nuovi accessi, percorsi e aree di sosta deve rispettare l’aspetto morfologico-percettivo storico dei giardini e l’originaria alternanza dei pieni e vuoti.</li><li>e) Nuovi manufatti di finitura degli spazi esterni, opere d’arte quali ringhiere, scogliere, tasche nelle murature, ecc. dovranno uniformarsi ai caratteri del luogo in cui vengono inseriti senza snaturare la morfologia storica specifica del singolo giardino o parco.</li><li>f) Nuovi muri e recinzioni devono riprendere le caratteristiche di quelli già esistenti a perimetro della proprietà, qualora caratterizzati da elementi costruttivi e di dettaglio storici o tradizionali. In mancanza di esempi nella proprietà si farà riferimento a muri presenti nelle ville con tipologia analoga comprese nel Parco. È sempre ammessa la possibilità di recinzioni con altezza non superiore a 2,00 m. costituite da strutture trasparenti a maglia larga con paletti di sostegno, oltre a siepi o vegetazione di essenze autoctone; sono ammessi cordoli continui solo lungo il fronte delle strade, con altezza massima pari a 0,50 m, misurata dalla quota naturale del terreno, purché non sia impedito il deflusso delle acque meteoriche;</li><li>g) non sono ammessi elementi decorativi e interventi mirati a snaturare il carattere originario dell’insediamento.</li></ul> <p><i>note ufficio di piano → riassunti dal piano di settore art. 17-19, parte del 20 sintetizzato.</i></p> <p>4.4 Nelle aree esterne all’impianto storico del singolo parco, indicate nelle schede allegate, sono ammessi, fatta salva adeguata compensazione ambientale, i seguenti interventi di adeguamento della</p>



<p>6. Negli Ambiti ville con parco, non è consentita la realizzazione di strutture quali piscine o campi da gioco se non previo accordo con l'ente gestore a seguito di <b>un'attenta</b> analisi dei caratteri tipologici e formali del complesso villa-parco senza compro- mettere il disegno del giardino e le essenze di pregio in esso con- tenute nonché modificare il <b>profilo e l'andamento del terreno</b> al di fuori <b>dell'area</b> concordata per la realizzazione di tali strutture. Sono consentite attività di manutenzione straordinaria agli impianti arborei esistenti previo studio e censimento delle alberature presenti da depositare presso la <b>sede dell'ente</b> gestore.</p>		<p><b>dotazione funzionale delle ville:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) piazzole e aree di sosta veicolare</li><li>b) piccole attrezzature all'aperto, ecc.</li><li>c) piscine, campi da tennis, piccoli campi da gioco</li></ul> <p><i>note ufficio di piano → mix tra vecchio PTC comma 6 e art. del piano di settore (tolto il riferimento al 5% perché è generico, si fa quindi riferimento alle schede allegare).</i></p>
<p>Non presente nel vecchio PTC</p>	<p>Comma 5: interventi sul sistema paesistico- naturale</p>	<p><b>5.1 La modifica ai profili dei terreni è ammessa solo se funzionale agli interventi di cui ai commi precedenti. È consentita la manutenzione e la realizzazione di muri di sostegno in coerenza con i criteri di cui al comma 4.</b></p> <p><b>5.2 Ogni trasformazione dell'assetto arboreo dei parchi e giardini deve essere esplicitamente autorizzato dal Parco. Dovranno essere trasmessi alla Provincia dati e informazioni su alberi con caratteristiche di monumentalità al fine di integrare la banca dati del PTCP.</b></p> <p><i>note ufficio di piano → introduciamo un comma sul sistema paesistico e naturale, che prima non veniva considerato. A titolo esemplificativo nulla nel ptc vigente viene detto se per fare l'ampliamento una- tantum è necessario trasformare il bosco ai sensi della 31/2008. art. 20 del piano di settore</i></p>
<p>Non presente nel vecchio PTC</p>	<p>Comma 6: Valutazione di incidenza</p>	<p><b>6.1. Sono sottoposti a procedura di Valutazione di incidenza tutti gli interventi che prevedono in particolare l'aumento del carico antropico. Non saranno autorizzati interventi che abbiano come risultato una incidenza negativa sulla ZSC.</b></p> <p><b>6.2. Al fine di non snaturare la natura storico-architettonica dei comparti, nonché di attuare il recupero degli stessi con equilibrio rispetto alla componente ambientale, sono così definiti i limiti di utilizzo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Villa La guasta Drezzo: residenza padronale e dei conduttori delle attività agricole presenti.</li><li>– Villa Archinto: massimo due unità immobiliari</li><li>– Ex Pertinenze di Villa Archinto, massimo due unità immobiliari</li><li>– Colombiolo, massimo due unità immobiliari</li><li>– Colombirolino,</li><li>– Cascina Terramara, conservare l'attuale suddivisione in unità immobiliari, esito di precedenti ristrutturazioni.</li><li>– Villino Terramara conservare l'attuale suddivisione in unità immobiliari.</li><li>– Cascina Bronno: conservare l'attuale suddivisione in unità immobiliari</li></ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Villa Preglio: conservare l'attuale articolazione in unità immobiliari fatto salvo il recupero del fienile</li> <li>- Villa Adelaide: conservare l'attuale articolazione in unità immobiliari</li> <li>- Villa Maderni</li> <li>- Villa Eros</li> <li>- Villa Cardano</li> <li>- Villa Bianchi</li> <li>- Villa Wurtzel</li> <li>- Villa Maria</li> <li>- Ville Valfresca</li> <li>- Villa Noseda</li> <li>- Villa Galbina</li> <li>- Villa Torchio</li> <li>- Villa Monte Caprino</li> <li>- Villa Madruzzo-Figini</li> <li>- Villa Boschiolo</li> <li>- Villa Max Mayer</li> </ul> <p>6.3. la fase di recupero nonché l'utilizzo a regime dei complessi delle ville con Parco dovrà tenere adeguato conto degli impatti da polveri, dell'inquinamento acustico e luminoso.</p> <p><i>note ufficio di piano → introduciamo un comma sulla VIC che riprende la dgr 14106 8 Agosto 2003 e alcuni aspetti ambientali ripresi dal piano di settore vigente. Il comma 6.3 è ripreso dall'art. 21 del piano di settore.</i></p>
--	--	---



GIALLO= aggiunte ex novo. ~~Barrato rosso~~ = cancellazioni.  
 FUCSIA= integrazione a seguito di contributo di portatori di interesse

PTC Vigente vecchi commi VECCHIO ART. 16 Ambito edificato	Nuova proposta con nuova formulazione commi “Nuclei urbanizzati”	
<p>1. L’ambito edificato comprende le aree interessate da insediamenti esistenti, prevalentemente di tipo residenziale.</p> <p>3. Gli interventi suddetti devono tendere alla conservazione e valorizzazione dei caratteri architettonici e tipologici esistenti, in coerenza con la tradizione locale e nel rispetto dell’ambiente circostante; le aree di pertinenza devono essere mantenute e riqualificate in coerenza con il contesto del parco in cui sono inserite.</p> <p>5. Le destinazioni ammesse nell’ambito edificato sono le seguenti:                      funzione principale residenza e relativi accessori                      funzioni complementari: uffici, studi professionali, servizi di interesse collettivo, sociale, culturale e turistico-ricettivo</p>	<p>Comma 1 Cosa norma, finalità, attività ammesse</p>	<p>1.1. <del>L’ambito edificato</del> “I nuclei urbanizzati” comprendono aree interessate da <del>insediamenti</del> <del>insediamenti</del> esistenti. <del>prevalentemente di tipo residenziale.</del></p> <p>1.2. Il PTC nei “nuclei urbanizzati” favorisce in particolare lo sviluppo del verde privato con funzioni di connessione ecologica, la ricomposizione urbana/ambientale e la qualità architettonica e paesaggistica degli interventi in coerenza con la tradizione locale e il rispetto dell’ambiente circostante.</p> <p><del>Gli interventi suddetti devono tendere alla conservazione e valorizzazione dei caratteri architettonici e tipologici esistenti, in coerenza con la tradizione locale e nel rispetto dell’ambiente circostante; le aree di pertinenza devono essere mantenute e riqualificate in coerenza con il contesto del parco in cui sono inserite</del></p> <p>1.3. Le destinazioni ammesse nei <del>edificato</del> “nuclei urbanizzati” sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>funzione principale: residenza <del>e relativi accessori</del></li> <li>funzioni complementari: uffici, studi professionali, servizi di interesse collettivo, sociale, culturale e turistico-ricettivo</li> </ul> <p><i>note ufficio di piano → base: vecchio 16.1, 16.5. Aggiunte le finalità e sistemato il testo. Il 16.3 è riassorbito nella nuova formulazione dell’incipit.</i></p>
<p>2. In tale ambito sono ammessi interventi finalizzati al mantenimento ed al recupero degli edifici esistenti attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; sono altresì ammessi interventi di ampliamento, una tantum, per adeguamenti igienici, tecnologici e funzionali, secondo criteri definiti negli strumenti urbanistici comunali in relazione alle caratteristiche ambientali e tipologiche degli insediamenti stessi, nel limite del 10% della superficie lorda di pavimento e con un massimo di 100 mq, fatta salva la possibilità di garantire un minimo di 50 mq ad eccezione degli edifici di valore storico e architettonico individuati dallo strumento di pianificazione comunale per i quali non sono ammessi interventi di ampliamento e ristrutturazione edilizia.</p> <p>4. Per gli ampliamenti ammessi una tantum non sono da computarsi quale superficie di pavimento esistente quella eventualmente già realizzata con interventi di ampliamento attuati in precedenza, sia con regolare autorizzazione, sia con condono edilizio, e l’ampliamento ammesso deve intendersi al netto di quanto come sopra già realizzato.</p>	<p>Comma 2: interventi su organismi edilizi esistenti</p>	<p>2.1. In tale ambito sono ammessi interventi finalizzati al mantenimento ed al recupero degli edifici esistenti attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; sono altresì ammessi interventi di ampliamento, una tantum, <del>per adeguamenti igienici, tecnologici e funzionali, secondo criteri definiti negli strumenti urbanistici comunali in relazione alle caratteristiche ambientali e tipologiche degli insediamenti stessi, nel limite del 10% della superficie lorda di pavimento e con un massimo di 100 mq, fatta salva la possibilità di garantire un minimo di 50 mq</del> nei limiti del 15% del volume esistente, così come definito in G.U. n. 268/2016 <del>ad eccezione degli edifici di valore storico e architettonico individuati dallo strumento di pianificazione comunale per i quali non sono ammessi interventi di ampliamento e ristrutturazione edilizia.</del></p> <p>2.2. Per gli ampliamenti ammessi una tantum non sono da computarsi <del>quale superficie di pavimento esistente quella eventualmente già realizzata</del> i volumi già realizzati con interventi di ampliamento attuati in precedenza, sia con regolare autorizzazione, sia con condono edilizio, e l’ampliamento ammesso deve intendersi al netto di quanto come sopra già realizzato.</p> <p>2.3. Ogni intervento dovrà attenersi alle norme in materia di contenimento dei consumi energetici.</p> <p>2.4. Al fine del contenimento di tali consumi è altresì ammessa la realizzazione di impianti tecnologici con basso impatto paesistico, anche su eventuali edifici accessori presenti nel lotto.</p> <p><i>note ufficio di piano → Si propone di valutare l’ampliamento in base al volume e non più la SLP, anche per rendere poi più facile il confronto con i regolamenti urbanistici comunali. In tal modo si va anche a limitare la possibile conflittualità con la normativa sottotetti perché tutto viene ricondotto alla volumetria e all’inserimento paesaggistico dell’intervento.</i></p>



<p>(art. 29 del PTC). Nell’ambito edificato possono essere realizzate autorimesse al piano terreno degli edifici esistenti, nonché nel sottosuolo delle aree di pertinenza, purché completamente interrate, senza alterare la morfologia dei luoghi e con soluzioni compatibili con l’ambiente; le autorimesse interrate dovranno essere coperte con manto erboso o vegetazione, in coerenza con il contesto in cui sono inserite.</p>	<p>Comma 3: nuova edificazione</p>	<p>3.1 La nuova edificazione per pubblica utilità o pubblico interesse è sempre ammessa previa autorizzazione e compensazione ambientale, fatta salva la valutazione di incidenza positiva.</p> <p>3.2 È ammessa, fatta salva valutazione di incidenza positiva, nuova edificazione da parte dei privati nei lotti interclusi con superficie non superiore a 1000 mq e comunque con esclusione di quelli frazionati successivamente alla data di presentazione del Rapporto Ambientale VAS, con un limite massimo volumetrico di 0,7 mc/mq. La nuova edificazione dovrà attenersi alle caratteristiche tipologiche del contesto.</p> <p>3.3. La realizzazione di nuove autorimesse è ammessa, con soluzioni compatibili con l’ambiente e il paesaggio, purché ne venga dimostrato l’effettivo bisogno e avvenga secondo una delle tre seguenti modalità:</p> <p>a) al pian terreno dell’edificio esistente;</p> <p>b) in adiacenza all’edificio esistente con porticato aperto su tre lati;</p> <p>c) completamente interrate o seminterrate, da ricoprirsi con terreno erboso o vegetazione in coerenza con il contesto.</p> <p>3.4 In assenza di idonee strutture è ammessa la costruzione di un solo manufatto in legno, da destinare al deposito di attrezzi per la manutenzione delle aree verdi del lotto, con dimensione massima di 5 mq di superficie coperta con altezza massima 2,20 all’intradosso.</p> <p><i>note ufficio di piano → Si propone di valutare la possibilità di permettere la costruzione su eventuali lotti ineditati nelle conurbazioni esistenti per “completamento”. Si prende come indice quello di zone simili per tipologia ma esterne al Parco (titolo esemplificativo le zone residenziali di margine Br del Comune di San Fermo della Battaglia, analoghe a quelle inserite nel Parco). Al fine di uniformare depositi attrezzi per giardino etc... si mutua dal vigente piano di settore agricolo la possibilità di realizzare deposito attrezzi in legno. La realizzazione di autorimesse, che nel PTC precedente aveva un suo articolo specifico viene ora trattata nei singoli ambiti. Nell’edificato è prevista sia interrata che in aderenza all’edificio esistente. In caso di aderenza si privilegia la soluzione “aperta”.</i></p>
<p>6. sono ammesse recinzioni nell’ambito di pertinenza, le quali devono avere altezza non superiore a 2,00 m. ed essere costituite da strutture trasparenti con paletti di sostegno, oltre a siepi o vegetazione di essenze autoctone; sono ammessi cordoli continui, con altezza massima pari a 0,50m, misurata dalla quota naturale del terreno, purché non sia impedito il deflusso delle acque meteoriche; è vietata la chiusura dei percorsi esistenti di uso pubblico.</p>	<p>Comma 4: gestione delle pertinenze</p>	<p>4. <del>sono ammesse recinzioni nell’ambito di pertinenza, le quali devono avere altezza non superiore a 2,00 m. ed essere costituite da strutture trasparenti con paletti di sostegno, oltre a siepi o vegetazione di essenze autoctone</del></p> <p>4.1 è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti di delimitazione delle proprietà.</p> <p>In caso di sostituzione degli stessi, la nuova delimitazione dovrà essere realizzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sul fronte stradale: tramite elementi architettonici in continuità paesaggistica con quelli adiacenti;</li> <li>• tra i lotti: tramite reti con pali di sostegno di altezza massima di cm 180 opportuna schermatura vegetale costituita da essenze autoctone;</li> <li>• sul fronte “bosco”: tramite rete forestale a maglia larga di altezza massima di cm 180.</li> </ul> <p>Sono ammessi cordoli continui, con altezza massima pari a 0,50 m, misurata dalla quota naturale del terreno; in ogni caso non dovrà essere alterato il naturale stillicidio delle acque metoriche. È vietata la chiusura dei percorsi esistenti di uso pubblico.</p> <p>4.2 Sono ammessi, nelle pertinenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ i parcheggi a raso con materiali permeabili purché funzionali alle esigenze dell’abitazione;</li> <li>▪ piscine e campi da gioco;</li> <li>▪ il recupero di manufatti secondari esistenti, regolarmente assentiti, senza alterazione di forme, superfici e caratteri originali.</li> </ul>



		<p>4.3 è ammessa l’apertura di nuovi tracciati carrai o pedonali solo per esigenze di raggiungimento dell’abitazione principale non altrimenti soddisfabili.</p> <p><i>note ufficio di piano → riorganizzato il tema delle recinzioni e inseriti i temi dei percorsi, dei parcheggi e delle piscine e campi da gioco, oggi non normate..</i></p>
Non presente nel PTC vigente	Comma 5: interventi sul sistema paesistico- naturale	<p>5.1. La modifica ai profili dei terreni è ammessa solo se funzionale agli interventi di cui ai commi precedenti. È consentita la manutenzione e la realizzazione di muri di sostegno in coerenza con il contesto paesaggistico e/o privilegiando soluzioni di ingegneria naturalistica.</p> <p>5.2. È ammessa la realizzazione di nuove opere idraulico-forestali subordinatamente a valutazioni sul sistema idrogeologico.</p> <p>5.3.L’abbattimento di alberature esistenti è consentito qualora ne sia comprovata la necessità.</p> <p>5.4 Interventi che comportino un radicale riassetto dei giardini sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica, nei limiti delle normative vigenti.</p> <p><i>note ufficio di piano → introduciamo un comma sul sistema paesistico e naturale, che prima non veniva considerato. A titolo esemplificativo nulla nel ptc vigente viene detto se per fare l’ampliamento una-tantum è necessario trasformare il bosco ai sensi della 31/2008. Con questa formulazione viene normato.</i></p>
Non presente nel PTC vigente	Comma 6: Valutazione di incidenza	<p>6. Sono sottoposti a procedura di Valutazione di incidenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ gli interventi di cui al comma 2 che comportino aumento di volumetria e/o superficie e/o modifiche di sagoma.</li> <li>▪ gli interventi di cui al comma 3 ad esclusione dei manufatti deposito</li> <li>▪ la realizzazione di piscine e campi da gioco</li> </ul> <p>Non saranno autorizzati interventi che abbiano come risultato una incidenza negativa sul SIC.</p> <p><i>note ufficio di piano → introduciamo un comma sulla VIC che riprende la dgr 14106 8 Agosto 2003.</i></p>



GIALLO= aggiunte ex novo. ~~Barrato rosso~~ = cancellazioni.  
 AZZURRO= inserito dal piano di settore faunistico vigente  
 FUCSIA= integrazione a seguito di contributo di portatori di interesse

PTC Vigente vecchi commi AMBITO EDIFICATO	Nuova proposta con nuova formulazione commi “EDIFICI ISOLATI”	
<p>1. L’ambito edificato comprende le aree interessate da insediamenti esistenti, prevalentemente di tipo residenziale.</p> <p>3. Gli interventi suddetti devono tendere alla conservazione e valorizzazione dei caratteri architettonici e tipologici esistenti, in coerenza con la tradizione locale e nel rispetto dell’ambiente circostante; le aree di pertinenza devono essere mantenute e riqualificate in coerenza con il contesto del parco in cui sono inserite.</p> <p>5. Le destinazioni ammesse nell’ambito edificato sono le seguenti:                      funzione principale residenza e relativi accessori                      funzioni complementari: uffici, studi professionali, servizi di interesse collettivo, sociale, culturale e turistico-ricettivo</p>	<p>Comma 1 Cosa norma, finalità, attività ammesse</p>	<p>1.1 <del>L’ambito edificato comprende le aree interessate da insediamenti esistenti prevalentemente di tipo residenziale.</del> All’interno del Parco il PTC identifica, con apposito simbolo, gli edifici isolati, prevalentemente ad uso residenziale. Il PTC indirizza il recupero degli stessi in coerenza con le relative pertinenze, costituite da spazi naturali o seminaturali, aperti o semiaperti.</p> <p>1.2 Gli interventi <del>suddetti devono tenere alla conservazione e valorizzazione dei</del> sono effettuati secondo i caratteri architettonici e tipologici e paesaggistici esistenti, <del>in coerenza e</del> con la tradizione locale e nel rispetto dell’ambiente circostante; le aree di pertinenza devono essere mantenute e riqualificate in coerenza con il contesto <del>del parco in cui sono inserite.</del></p> <p>1.3 Le destinazioni ammesse negli edifici isolati sono le seguenti:                      a) funzione principale: residenza <del>e relativi accessori</del>                      b) funzioni complementari: uffici, studi professionali, servizi di interesse collettivo, sociale, culturale e turistico-ricettivo</p> <p><i>note ufficio di piano → base: vecchio 16.1, 16.3. 16.5. Aggiunte le finalità e sistemato il testo.</i></p>
<p>2.In tale ambito sono ammessi interventi finalizzati al mantenimento ed al recupero degli edifici esistenti attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; sono altre ammessi interventi e di ampliamento, una tantum, per adeguamenti igienici, tecnologici e funzionali, secondo criteri definiti negli strumenti urbanistici comunali in relazione alle caratteristiche ambientali e tipologiche degli insediamenti stessi, nel limite del 10% della superficie lorda di pavimento e con un massimo di 100 mq, fatta salva la possibilità di garantire un minimo di 50 mq ad eccezione degli edifici di valore storico e architettonico individuati dallo strumento di pianificazione comunale per i quali non sono ammessi interventi di ampliamento e ristrutturazione edilizia.</p> <p>4. Per gli ampliamenti ammessi una tantum non sono da computarsi quale superficie di pavimento esistente quella eventualmente già realizzata con interventi di ampliamento attuati in precedenza, sia con regolare autorizzazione, sia con condono edilizio, e l’ampliamento ammesso deve intendersi al netto di quanto come sopra già realizzato.</p>	<p>Comma 2: interventi su organismi edilizi esistenti (tipo intervento, ampliamento, sottotetti, pannelli solari, funzioni)</p>	<p>2.1. In tale ambito sono ammessi interventi finalizzati al mantenimento ed al recupero degli edifici esistenti attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; sono altresì ammessi interventi di ampliamento, una tantum, <del>per adeguamenti igienici, tecnologici e funzionali, secondo criteri definiti negli strumenti urbanistici comunali in relazione alle caratteristiche ambientali e tipologiche degli insediamenti stessi, nel limite del 10% della superficie lorda di pavimento e con un massimo di 100 mq, fatta salva la possibilità di garantire un minimo di 50 mq</del> nei limiti del 15% del volume esistente, così come definito in G.U. n. 268/2016 <del>ad eccezione degli edifici di valore storico e architettonico individuati dallo strumento di pianificazione comunale per i quali non sono ammessi interventi di ampliamento e ristrutturazione edilizia.</del></p> <p>2.2. Per gli ampliamenti ammessi una tantum non sono da computarsi <del>quale superficie di pavimento esistente quella eventualmente già realizzata</del> i volumi già realizzati con interventi di ampliamento attuati in precedenza, sia con regolare autorizzazione, sia con condono edilizio, e l’ampliamento ammesso deve intendersi al netto di quanto come sopra già realizzato.</p> <p>2.3. Ogni intervento dovrà attenersi alle norme in materia di contenimento dei consumi energetici.</p> <p>2.4 Al fine del contenimento di tali consumi è altresì ammessa la realizzazione di impianti tecnologici con basso impatto paesistico, anche su eventuali edifici accessori presenti nel lotto.</p> <p><i>Note ufficio di piano → vecchi art. 16.2 e 16.4. Si propone di valutare l’ampliamento in base al volume e non più la SLP, anche per rendere poi più facile il confronto con i regolamenti urbanistici comunali. In tal modo si va anche a limitare la possibile conflittualità con la normativa sottotetti perché tutto viene ricondotto alla volumetria e all’inserimento paesaggistico dell’intervento.</i></p>



<p>(art. 29 del PTC). Nell’ambito edificato possono essere realizzate autorimesse al piano terreno degli edifici esistenti, nonché nel sottosuolo delle aree di pertinenza, purché completamente interrato, senza alterare la morfologia dei luoghi e con soluzioni compatibili con l’ambiente; le autorimesse interrate dovranno essere coperte con manto erboso o vegetazione, in coerenza con il contesto in cui sono inserite.</p>	<p>Comma 3: nuova edificazione</p>	<p>3.1 La nuova edificazione è ammessa solo per pubblica utilità o pubblico interesse, previa autorizzazione e compensazione ambientale, fatta salva la valutazione di incidenza positiva.</p> <p>3.2. La realizzazione di nuove autorimesse è ammessa, con soluzioni compatibili con l’ambiente e il paesaggio, purché ne venga dimostrato l’effettivo bisogno e avvenga secondo una delle seguenti modalità:</p> <p>a) al pian terreno dell’edificio esistente;</p> <p>b) in adiacenza all’edificio esistente con porticato aperto su tre lati;</p> <p>c) completamente interrate o seminterrate, da ricoprirsi con terreno erboso o vegetazione in coerenza con il contesto.</p> <p>3.3. In assenza di idonee strutture è ammessa la costruzione di un solo manufatto in legno, da destinare al deposito di attrezzi per la manutenzione delle aree verdi del lotto, con dimensione massima di 5 mq di superficie coperta con altezza massima 2,20 all’intradosso.</p> <p><i>note ufficio di piano →. Al fine di uniformare depositi attrezzi per giardino etc... si mutua dal vigente piano di settore agricolo la possibilità di realizzare deposito attrezzi in legno. La realizzazione di autorimesse, che nel PTC precedente aveva un suo articolo specifico viene ora trattata nei singoli ambiti. Nell’edificato è prevista sia interrata che in aderenza all’edificio esistente. In caso di aderenza si privilegia la soluzione “aperta”.</i></p>
<p>6. sono ammesse recinzioni nell’ambito di pertinenza, le quali devono avere altezza non superiore a 2,00 m. ed essere costituite da strutture trasparenti con paletti di sostegno, oltre a siepi o vegetazione di essenze autoctone; sono ammessi cordoli continui, con altezza massima pari a 0,50m, misurata dalla quota naturale del terreno, purché non sia impedito il deflusso delle acque meteoriche; è vietata la chiusura dei percorsi esistenti di uso pubblico.</p>	<p>Comma 4: gestione delle pertinenze</p>	<p>4.1 Sono ammesse recinzioni nell’ambito di pertinenza, le quali devono avere altezza non superiore a 180 cm. ed essere costituite da reti metalliche e paletti di sostegno, oltre a siepi o vegetazione di essenze autoctone;</p> <p>4.2. Sono ammessi cordoli continui, con altezza massima pari a 0,50 m, misurata dalla quota naturale del terreno; in ogni caso non dovrà essere alterato il naturale stillicidio delle acque meteoriche.</p> <p>4.3.È vietata la chiusura dei percorsi esistenti di uso pubblico.</p> <p>4.4 Sono ammessi, nelle pertinenze, esclusivamente:</p> <p>a) i parcheggi a raso con materiali permeabili purché funzionali alle esigenze dell’abitazione;</p> <p>b) il recupero di manufatti esterni, regolarmente assentiti, senza alterazione di forme, superfici e caratteri originali.</p> <p>4.5. è ammessa l’apertura di nuovi tracciati carrai o pedonali solo per esigenze di raggiungimento dell’abitazione principale non altrimenti soddisfabili.</p> <p><i>note ufficio di piano → Si aggiunge cosa si possa fare nelle pertinenze. Non si ritiene, a differenza di “ville con parco” consentire piscine e campi da gioco viste le caratteristiche in oggetto (edifici isolati nel bosco).</i></p>
<p>Non contemplato nel PTC vigente</p>	<p>Comma 5: interventi sul sistema paesistico- naturale</p>	<p>5.1. È obbligatoria la conservazione dei muretti a secco e la valorizzazione dei selciati storici eventualmente esistenti La modifica ai profili dei terreni è ammessa solo se funzionale agli interventi di cui ai commi precedenti. È consentita la manutenzione e la realizzazione di muri di sostegno in coerenza con il contesto paesaggistico e/o privilegiando soluzioni di ingegneria naturalistica fatte salve le indicazioni di cui al comma 6.</p> <p>5.2. È ammessa la manutenzione di opere idraulico forestali presenti e la realizzazione di nuove subordinatamente a valutazioni sul sistema idrogeologico.</p>



		<p>L’abbattimento di alberature esistenti è consentito qualora ne sia comprovata la necessità.</p> <p>5.3. Interventi che comportino un radicale riassetto dei giardini sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica, nei limiti delle normative vigenti.</p> <p><i>note ufficio di piano → introduciamo un comma sul sistema paesistico e naturale, che prima non veniva considerato. A titolo esemplificativo nulla nel ptc vigente viene detto se per fare l’ampliamento una-tantum è necessario trasformare il bosco ai sensi della 31/2008. Con questa formulazione viene normato.</i></p>
Non contemplato nel PTC vigente	Comma 6: Valutazione di incidenza	<p>6.1 Sono sottoposti a procedura di Valutazione di incidenza sulla ZSC “Spina Verde”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tutti gli interventi di cui al comma 2, che comportino aumento di volumetria e/o superficie e/o modifiche di sagoma.</li> <li>gli interventi di cui al comma 3 ad esclusione dei manufatti deposito</li> </ul> <p>Non saranno autorizzati interventi che abbiano come risultato una incidenza negativa sulla ZSC.</p> <p>6.2 Al fine di tutelare i siti di stazionamento e di riproduzione di rettili a anfibi, ogni intervento di manutenzione sui muri a secco, con esclusione di quelli costituenti gli edifici, dovrà essere effettuato senza l'ausilio di leganti idraulici.</p> <p>6.3. al fine di tutelare i siti di nidificazione di specie quali civetta, rondine, codirosso, e numerose specie di chiroteri, gli interventi di trasformazione ammessi dovranno incidere il meno possibile sulla conformazione dei sottotetti o, laddove non fosse possibile,prevedere di strutture compensative per il rifugio degli animali.</p> <p><i>note ufficio di piano → introduciamo un comma sulla VIC che esplicita la dgr 14106 8 Agosto 2003.</i></p>



GIALLO= aggiunte ex novo.  
 Barrato rosso = cancellazioni.  
 FUCSIA= integrazione a seguito di contributo di portatori di interesse

PTC Vigente vecchi commi VECCHIO ART. 22 Ambito Attrezzature di uso pubblico e ricettive	Nuova proposta con nuova formulazione commi: Ambito di Servizi pubblici	
<p><b>Art. 22</b> <b>Ambito per attrezzature di uso pubblico e ricettive</b></p> <p>1. Le attrezzature di uso pubblico sono realizzate dall'ente gestore, dagli Enti territoriali competenti e da soggetti privati singoli o collettivi purché abbiano i requisiti di interesse pubblico o di pubblico servizio.</p> <p>2. Le strutture ricettive sono i siti ove è ritenuto opportuno localizzare attrezzature finalizzate alla fruizione del parco, quali aree di presidio del parco, di sosta, di svago e pic-nic per i visitatori, nonché le baite, gli agriturismo e gli spazi per il parcheggio delle autovetture.</p> <p>7. La progettazione e la realizzazione delle attrezzature di fruizione di uso pubblico e di interesse generale, da realizzarsi in conformità agli indirizzi contenuti nel Piano Territoriale Paesistico regionale, persegue i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ridurre al minimo l'occupazione di aree anche attraverso il recupero di infrastrutture dismesse;</li> <li>• la realizzazione di interventi di ripristino e compensazione ambientale con interventi di rinaturalizzazione atte al riequilibrio del bilancio ambientale.</li> </ul> <p>La realizzazione delle attrezzature di uso pubblico e dei parcheggi dovrà altresì attenersi a tecniche d'ingegneria naturalistica contenute nel «Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica» (pubblicato sul 1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 19 maggio 2000) laddove tecnicamente possibile e favorire l'inserimento ambientale dell'opera nel parco attraverso l'utilizzo di piantumazioni, cortine alberate di contorno e pavimentazione permeabile.</p> <p>3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dovrà avvenire previa convenzione con l'ente gestore qualora il soggetto attuatore sia diverso dall'ente gestore del parco. Tale atto dovrà specificare il dimensionamento degli interventi, le modalità di attuazione nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 7 ed eventuali compensazioni ambientali.</p>	<p>Comma 1 Cosa norma, finalità, attività ammesse</p>	<p><del>Le attrezzature di uso pubblico sono realizzate dall'ente gestore, dagli Enti Territoriali competenti e da soggetti privati singoli o collettivi purché abbiano i requisiti di interesse pubblico o di pubblico servizio.</del></p> <p><i>note ufficio di piano → tolto 22.1 del PTC vigente, poiché non è più coerente con l'identificazione dell'ambito.</i></p> <p><b>1.1 L'ambito in oggetto identifica le zone ove insistono servizi pubblici o di pubblico interesse.</b>  <del>. Le strutture ricettive sono i siti ove è ritenuto opportuno localizzare attrezzature finalizzate alla fruizione del parco quali aree di presidio del parco, di sosta, di svago e pic-nic per i visitatori, nonché le baite, gli agriturismo e gli spazi per il parcheggio delle autovetture.</del></p> <p><i>note ufficio di piano → preso il vecchio art. 22.2 del PTC vigente e adeguato a quanto viene ora identificato.</i></p> <p><b>1.2. Il PTC ammette lo sviluppo di tali ambiti purché gli interventi tendano al minor consumo di suolo, al riequilibrio ambientale e al miglior inserimento paesaggistico e naturalistico dei manufatti connessi alla funzione di servizio pubblico o di pubblico interesse.</b></p> <p><i>note ufficio di piano → preso il vecchio art. 22.7 del PTC vigente e sintetizzato e adeguato nella forma.</i></p> <p><b>1.3. Le destinazioni ammesse nell'ambito per i servizi sono le seguenti:</b>              a) <b>funzione principale: servizi di interesse collettivo</b>              b) <b>funzioni complementari: residenza accessoria ai conduttori delle attività</b></p> <p><i>note ufficio di piano → aggiunto ex novo per normare le destinazioni ammesse.</i></p> <p><del>1.4. Qualora il soggetto attuatore degli interventi ammessi dal presente articolo sia diverso dall'ente Parco;</del> gli attuatori stipulano apposita convenzione con l'ente gestore che specifichi il dimensionamento degli interventi, le modalità di realizzazione ed eventuali compensazioni ambientali.</p> <p><i>note ufficio di piano → vecchio comma 3 adeguato nella forma, con i medesimi contenuti.</i></p> <p><del>Le disposizioni del presente articolo relative alle attrezzature finalizzate alla fruizione del parco, alle</del></p>



<p>8. Le disposizioni del presente articolo relative alle attrezzature finalizzate alla fruizione del parco, alle strutture ricettive e agli agriturismo, individuati con segni grafici puntuali nella Tav. n. 1 – Articolazione del territorio, prevalgono sulle disposizioni degli azzonamenti sui quali, tali segni grafici, sono apposti.</p>		<p><del>strutture ricettive e agli agriturismo, individuati con segni grafici puntuali prevalgono sulle disposizioni degli azzonamenti sui quali tali segni grafici sono apposti.</del></p> <p><i>note ufficio di piano → vecchio comma 8 cancellato poiché non è più coerente con quanto identificato nell’ambito.</i></p>
<p>6. In assenza del suddetto piano di settore, per le strutture ricettive esistenti sono ammessi interventi di manutenzione, risanamento e ristrutturazione edilizia, nonché ampliamento per adeguamento igienico e funzionale, <i>una tantum</i>, nel limite del 10% della superficie lorda di pavimento esistente, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche tradizionali, oltre che del contesto ambientale e paesistico circostante.</p>	<p>Comma 2: interventi su organismi edilizi esistenti</p>	<p><del>In assenza del suddetto piano di settore, 2.1. Per le strutture ricettive esistenti sono ammessi interventi di manutenzione, risanamento e ristrutturazione edilizia, nonché ampliamento per adeguamento igienico e funzionale, una tantum, nel limite del 10% della superficie lorda di pavimento esistente, nei limiti del 15% del volume esistente, così come definito in G.U. n. 268/2016 nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche tradizionali, oltre che del contesto ambientale e paesistico circostante.</del></p> <p>2.2. Ogni intervento dovrà attenersi alle norme in materia di contenimento dei consumi energetici.</p> <p>2.3 Al fine del contenimento di tali consumi è altresì ammessa la realizzazione di impianti tecnologici con basso impatto paesistico, anche su eventuali edifici accessori presenti nel lotto.</p> <p><i>note ufficio di piano → vecchio comma 6. Non si ammettono ampliamenti poiché nei casi di specie le aree sono già sature .</i></p>
<p>4. Il complesso delle strutture ricettive necessarie per la fruizione del parco di cui al comma 2 è definita dall’apposito piano di settore «Fruizione sociale, ricreativa, turistica e culturale del parco» che definisce le caratteristiche geometriche, le destinazioni d’uso, le forme di compensazione tra gestore ed ente parco, e le modalità di ampliamento, una tantum, delle strutture esistenti nel limite massimo consentito del 50% della superficie lorda di pavimento con un limite massimo di 150 mq. Tale limite scende al 40% al netto dell’ampliamento realizzato, qualora il gestore dell’unità ricettiva abbia già usufruito dell’ampliamento una tantum del 10%, di cui al successivo comma 6.</p>	<p>Comma 3: nuova edificazione</p>	<p><del>3.2. Interventi che superano i limiti di cui al comma 2.1. o che prevedano nuova edificazione connessa alle finalità dei servizi da erogare, sono soggetti a valutazione di incidenza. Il complesso delle strutture ricettive necessarie per la fruizione del parco di cui al comma 2 è definita dall’apposito piano di settore “Fruizione sociale, ricreativa, turistica e culturale del parco” Il progetto di ampliamento/nuova costruzione che definisce</del></p> <p><del>a) le modalità di ampliamento, una tantum, delle strutture esistenti nel limite massimo consentito del 50% della superficie lorda di pavimento con un limite massimo di 150 mq. Tale limite scende al 40% al netto dell’ampliamento realizzato, qualora il gestore dell’unità ricettiva abbia già usufruito dell’ampliamento una tantum del 10% di cui al successivo comma 6.</del></p> <p><del>le caratteristiche geometriche, le destinazioni d’uso e le forme di compensazione per la realizzazione di nuovi volumi qualora le funzioni non siano altrimenti collocabili. Gli interventi dovranno preservare le visuali, i coni ottici, eventuali corridoi ecologici.</del></p> <p>Nuovi interventi di edificazione sono ammessi con i seguenti parametri: rapporto di copertura tra i nuovi edifici e il lotto non superiore al 50%; numero di piani ammessi fuori terra 2.</p>



<p>5. In assenza del piano di settore denominato «Fruizione sociale, ricreativa, turistica e culturale del parco», nelle aree di cui ai precedenti commi 2 e 4 è ammesso il recupero e la trasformazione degli edifici esistenti, per le funzioni connesse alla fruizione e gestione del parco, nonché la realizzazione di spazi attrezzati per l'informazione, la sosta e lo svago dei visitatori, nelle aree di pertinenza.</p> <p>8. Le disposizioni del presente articolo relative alle attrezzature finalizzate alla fruizione del parco, alle strutture ricettive e agli agriturismo, individuati con segni grafici puntuali nella Tav. n. 1 – Articolazione del territorio, prevalgono sulle disposizioni degli azzonamenti sui quali, tali segni grafici, sono apposti.</p> <p>(art. 29 del PTC). Nell’ambito edificato possono essere realizzate autorimesse al piano terreno degli edifici esistenti, nonché nel sottosuolo delle aree di pertinenza, purché completamente interrate, senza alterare la morfologia dei luoghi e con soluzioni compatibili con l’ambiente; le autorimesse interrate dovranno essere coperte con manto erboso o vegetazione, in coerenza con il contesto in cui sono inserite.</p>		<p>note ufficio di piano → rivista con nuovi parametri per l’edificazione.</p> <p><del>5. In assenza del piano di settore denominato “Fruizione sociale, ricreativa, turistica e culturale del parco” nelle aree di cui ai precedenti comma 2 e 4 è ammesso il recupero e la trasformazione degli edifici esistenti, per le funzioni connesse alla fruizione e gestione del parco, nonché nelle aree di pertinenza.</del></p> <p>note ufficio di piano → il vecchio comma 5 viene stralciato poiché fa riferimento ad un caso non più contemplato (l’assenza del piano di settore).</p> <p>note ufficio di piano → il vecchio comma 8 viene stralciato poiché fa riferimento a simboli che non sono più presenti nella variante</p> <p><del>3.3. La realizzazione di autorimesse connesse al servizio presente, è ammessa con soluzioni compatibili con l’ambiente e il paesaggio, purché ne venga dimostrato l’effettivo bisogno e avvenga secondo una delle tre seguenti modalità:</del></p> <p><del>a) al pian terreno degli edifici esistenti;</del></p> <p><del>b) in adiacenza all’edificio esistente con porticato aperto su tre lati;</del></p> <p><del>e) completamente interrate o seminterrate, da ricoprirsì con terreno erboso o vegetazione in coerenza con il contesto.</del></p> <p>note ufficio di piano → si ammettono solo parcheggi a raso</p>
<p>non presente nel PTC vigente</p>	<p>Comma 4: gestione delle pertinenze</p>	<p><del>4. sono ammesse recinzioni nell’ambito di pertinenza, le quali devono avere altezza non superiore a 2,00 m. ed essere costituite da strutture trasparenti con paletti di sostegno, oltre a siepi o vegetazione di essenze autoctone</del></p> <p>4.1 è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti di delimitazione delle proprietà. In caso di sostituzione degli stessi, la nuova delimitazione dovrà essere realizzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sul fronte stradale: tramite elementi architettonici in continuità paesaggistica con quelli adiacenti;</li> <li>• tra i lotti: tramite reti con pali di sostegno di altezza massima di cm 180 opportuna schermatura vegetale costituita da essenze autoctone;</li> <li>• sul fronte “bosco”: tramite rete forestale a maglia larga di altezza massima di cm 180.</li> </ul> <p>Sono ammessi cordoli continui, con altezza massima pari a 0,50 m, misurata dalla quota naturale del terreno; in ogni caso non dovrà essere alterato il naturale stillicidio delle acque metoriche. È vietata la chiusura dei percorsi esistenti di uso pubblico.</p> <p>4.2 Sono ammessi, nelle pertinenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ i parcheggi a raso funzionali all’attività realizzati con materiali permeabili;</li> <li>▪ il recupero di manufatti secondari esistenti senza alterazione di forme, superfici e caratteri originali.</li> </ul>



		<p><i>note ufficio di piano → aggiunto ex novo per normare la questione dei parcheggi necessari.</i></p> <p>4.3 è ammessa l’apertura di nuovi tracciati carrai o pedonali solo per esigenze di raggiungimento dei servizi presenti non altrimenti soddisfabili.</p>
non presente nel PTC vigente	Comma 5: interventi sul sistema paesistico- naturale	<p>5.1. La modifica ai profili dei terreni è ammessa solo se funzionale agli interventi di cui ai commi precedenti. È consentita la manutenzione e la realizzazione di muri di sostegno in coerenza con il contesto paesaggistico e/o privilegiando soluzioni di ingegneria naturalistica.</p> <p>5.2. È ammessa la realizzazione di nuove opere idraulico-forestali subordinatamente a valutazioni sul sistema idrogeologico.</p> <p>5.3.L’abbattimento di alberature esistenti è consentito qualora ne sia comprovata la necessità.</p> <p>5.4 Interventi che comportino un radicale riassetto degli spazi verdi (camminamenti, passaggi, muretti, etc) sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica, nei limiti delle normative vigenti.</p> <p><i>note ufficio di piano → introduciamo un comma sul sistema paesistico e naturale, che prima non veniva considerato. A titolo esemplificativo nulla nel ptc vigente viene detto se per fare l’ampliamento una-tantum è necessario trasformare il bosco ai sensi della 31/2008.</i></p>
Non presente nel PTC vigente	Comma 6: Valutazione di incidenza	<p>6. Sono sottoposti a procedura di Valutazione di incidenza tutti gli interventi ammessi dai commi precedenti.</p> <p>Non saranno autorizzati interventi che abbiano come risultato una incidenza negativa sul SIC.</p> <p><i>note ufficio di piano → introduciamo un comma sulla VIC che riprende la dgr 14106 8 Agosto 2003.</i></p>



GIALLO= aggiunte ex novo. ~~Barrato rosso~~ = cancellazioni.

PTC Vigente art. 18	Nuova proposta con nuova formulazione commi EMERGENZE STORICO-CULTURALI
<p>1. Gli Ambiti, le Aree e i Siti di interesse storico, come individuati con apposito segno grafico sulla Tav. 1 – Articolazione territoriale, comprendono:</p> <p>AMBITI</p> <p>Ambiti di rilevante e prevalente interesse storico-culturale e paesistico connessi all’antica presenza del sistema fortilizio del castello.</p> <p>l’area interessata dalle strutture del Castello Baradello e relative cerchie murarie e l’area del Parco delle Rimembranze. E’ previsto il recupero e il restauro degli edifici e manufatti esistenti anche a fini turistico-ricreativi e museografici.</p> <p>La struttura agricola fortificata «Respau’ di sotto» cascina medievale fortificata che faceva parte della servitu’ del ca- stello. E’ previsto l’utilizzo della struttura storica gia` ristrutturata per ospitare un centro-parco con fini turistico-ricrea- tivi, di educazione ambientale e di foresteria.</p> <p>In detti ambiti, sono ammessi interventi di manutenzione ordi-naria e straordinaria e restauro conservativo dei beni storico- monumentali vincolati, nonche’ la riqualificazione e adeguamen- to dei servizi accessori connessi alla funzione museale e turistica, purché non distruttivi del bene e dei suoi elementi costitutivi, realizzati nel rispetto dei caratteri formali e delle tecniche co- struttive propri del complesso e delle strutture storiche esistenti. Le eventuali trasformazioni e/o integrazioni, finalizzate al recu- pero funzionale di strutture esistenti e alla valorizzazione ricrea- tivo-museografica dell’ambito, sono da verificare attentamente ri- spetto alla loro ammissibilita` in riferimento alla coerenza con i caratteri propri del complesso edilizio nel suo insieme e del sin- golo organismo edilizio, sia dal punto di vista tipologico e forma- le che strutturale.</p>	<p><del>1. Gli Ambiti, le Aree e i Siti di interesse storico, come individuati con apposito segno grafico sulla Tav. 1 – Articolazione territoriale, comprendono:</del></p> <p>1.1. PTC individua, con apposito segno grafico, le emergenze storico-culturali del Parco suddivise per tipologia:</p> <p>a) Siti archeologici</p> <p>b) fortificazioni medioevali</p> <p>c) fortificazioni della Frontiera Nord</p> <p>d) siti religiosi</p> <p>e) cave ed elementi di archeologia industriale</p> <p>1.2. I siti archeologici sono regolati dal successivo art. XXX.</p> <p><i>note ufficio di piano → riformulazione che toglie il concetto di “ambito”</i></p> <p><del>AMBITI</del></p> <p><del>Ambiti di rilevante e prevalente interesse storico-culturale e paesistico connessi all’antica presenza del sistema fortilizio del castello.</del></p> <p><del>l’area interessata dalle strutture del Castello Baradello e relative cerchie murarie e l’area del Parco delle Rimembranze. E’ previsto il recupero e il restauro degli edifici e manufatti esistenti anche a fini turistico-ricreativi e museografici.</del></p> <p><del>La struttura agricola fortificata «Respau’ di sotto» cascina medievale fortificata che faceva parte della servitu’ del castello. E’ previsto l’utilizzo della struttura storica gia` ristrutturata per ospitare un centro-parco con fini turistico-ricreativi, di educazione ambientale e di foresteria.</del></p> <p>2.1 Le fortificazioni medioevali comprendono il comparto del Castello Baradello, con relativa piazza d’armi e le annesse strutture agricole fortificate del Respau di Sopra e di Sotto.</p> <p><i>note ufficio di piano → riformulazione che toglie il concetto di “ambito” ; semplificazione dal momento che con la variante il tema della fruizione di tali ambiti è trattato nel nuovo articolo “ambito per la fruizione del Parco e la ricettività turistica”.</i></p> <p><del>In detti ambiti,</del> 2.2. Nei siti in oggetto sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo <del>dei beni storico-monumentali vincolati, nonché la riqualificazione e adeguamento dei servizi accessori connessi alla funzione museale e turistica, purché non distruttivi del bene e dei suoi elementi costitutivi, realizzati nel rispetto dei caratteri formali e delle tecniche co- struttive propri del complesso e delle strutture storiche esistenti. Le eventuali trasformazioni e/o integrazioni, finalizzate al recupero funzionale di strutture esistenti e alla valorizzazione ricrea- tivo-museografica dell’ambito, sono da verificare attentamente rispetto alla loro ammissibilita` in riferimento alla coerenza con i caratteri propri del complesso edilizio nel suo insieme e del sin- golo organismo edilizio, sia dal punto di vista tipologico e forma- le che strutturale.</del> nonché tutti gli interventi volti alla fruizione eco-turistica e culturale previsti dall’art XXX, in cui ricadono i siti, e che dovranno rispettare le caratteristiche storico-architettoniche dei beni.</p> <p><i>note ufficio di piano → riformulazione che toglie il concetto di “ambito” ; semplificazione dal momento che con la variante il tema della fruizione di tali ambiti è trattato nel nuovo articolo “ambito per la fruizione del Parco e la ricettività turistica” a cui si rimanda</i></p>



La tutela storica e paesaggistica interessa l’ambito nel suo complesso, come perimetrato in cartografia, quale contesto unitario dei beni storico-monumentali. Il trattamento e l’organizzazione delle superfici a verde, dei percorsi, delle aree di sosta deve quindi essere improntato al massimo rispetto dei caratteri storico-culturali e paesistico-ambientali specifici dell’ambito, ivi compresa la tutela dei punti panoramici e delle possibilità di corretta percezione dei beni storici tutelati.

AREE  
 Sono le aree interessate dalla linea fortificata del 1917 (linea Cadorna 3° settore) come individuate nel progetto «Recupero e valorizzazione delle trincee della prima guerra mondiale» depositato presso la sede del Parco. In tali aree ogni intervento di movimentazione del terreno va sottoposto a verifiche di ammissibilità al fine di garantire sia un corretto recupero del bene vincolato sia il mantenimento sostanziale del profilo del terreno, gli interventi sono comunque disciplinati dalla legge 78/2001 e dal 2 luglio 2003.

~~La tutela storica e paesaggistica interessa l’ambito nel suo complesso, come perimetrato in cartografia, quale contesto unitario dei beni storico-monumentali.~~

2.3. La tutela è estesa al comparto del colle del Baradello nel suo complesso.  
 2.4 Il trattamento e l’organizzazione delle superfici a verde, dei percorsi, delle aree di sosta deve essere improntato al massimo rispetto dei caratteri storico-culturali e paesistico-ambientali specifici dell’ambito, ivi compresa la tutela dei punti panoramici e delle possibilità di corretta percezione dei beni storici tutelati e sono rimandati al piano di sviluppo ecoturistico di cui all’art. XXX

*note ufficio di piano → riformulazione del primo concetto. Non c’è più il riferimento cartografico preciso che potrebbe ingenerare problemi nel caso di scoperte e ritrovamenti fuori dall’attuale perimetrazione del PTC.*

AREE  
~~Sono le aree interessate dalla linea fortificata del 1917 (linea Cadorna 3° settore) come individuate nel progetto «Recupero e valorizzazione delle trincee della prima guerra mondiale» depositato presso la sede del Parco. In tali aree ogni intervento di movimentazione del terreno va sottoposto a verifiche di ammissibilità al fine di garantire sia un corretto recupero del bene vincolato sia il mantenimento sostanziale del profilo del terreno, gli interventi sono comunque disciplinati dalla legge 78/2001 e dal 2 luglio 2003.~~

3.1 Le fortificazioni della Frontiera Nord comprendono i ritrovamenti puntuali e lineari di installazioni militari del periodo della Prima Guerra Mondiale e sono indicativamente ricompresi nell’area di Monte Olimpino, del Monte Sasso e del Sentiero Confinale n°2. Sono compresi anche gli elementi non ancora emersi che costituiscono un continuo con quelli già alla luce.

3.2 Il parco esercita sui suddetti ritrovamenti il diritto di prelazione di cui all’art ..... del dl.lgs 42/2004; il Parco, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, programma l’acquisizione al proprio patrimonio al fine di favorire la conservazione e la fruibilità dei siti.

3.3 Sui ritrovamenti è ammesso il recupero volto a garantire la visita da parte degli escursionisti, tramite interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo con le modalità implementate dal Parco in casi analoghi:
 

- a) pulizia del fondo fino a trovare il camminamento originale;
- b) integrazione di parti mancanti del fondo in acciottolato;
- c) piccole integrazioni delle pareti con calcestruzzo con grana medio-grossa;
- d) integrazione dei tratti a monte con graticci in legno;
- e) consolidamento degli ingressi dei tratti interrati con coperture leggere e removibili.

3.4. è ammessa, ai fini della sicurezza, la realizzazione di impianti di illuminazione interna.

*note ufficio di piano → riformulazione completa poiché sono stati fatti negli anni ulteriori interventi anche al di fuori dell’areale del PTC attuale. Viene tolto quindi il riferimento cartografico oltre che il rimando al progetto del 2003 che comprendeva solo parzialmente i siti di interesse. Si rimanda alle attuali modalità di intervento, non invasive, già implementate in questi anni.*



<p>SITI</p> <p>Sono siti di interesse storico le seguenti chiese: A Chiesa Alta di Drezzo; B Chiesa di San Rocco o dei Pittori di Cavallasca.</p> <p>Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro e risanamento conservativo delle chiese e relative pertinenze dei beni vincolati, nonché la riqualificazione e adeguamento dei servizi accessori connessi alla funzione musea- le e turistica nel rispetto dei caratteri costruttivi e tipologici dei manufatti religiosi storici adiacenti. La sistemazione delle aree all’intorno e dei percorsi di accesso dovrà essere improntata alla tutela dei caratteri originari, alla piena valorizzazione del bene storico garantendo la visibilità e percezione dello stesso.</p>		<p><del>SITI</del></p> <p><del>Sono siti di interesse storico le seguenti chiese: A Chiesa Alta di Drezzo; B Chiesa di San Rocco o dei Pittori di Cavallasca.</del></p> <p>4.1 I siti religiosi comprendono la Chiesa Alta di Drezzo, la Chiesa di San Rocco a Cavallasca e la Croce di Sant’Eutichio.</p> <p>4.2. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle chiese e relative pertinenze dei beni vincolati, nonché la riqualificazione e adeguamento dei servizi accessori connessi alla funzione museale e turistica nel rispetto dei caratteri costruttivi e tipologici dei manufatti religiosi storici adiacenti. La sistemazione delle aree all’intorno e dei percorsi di accesso dovrà essere improntata alla tutela dei caratteri originari, alla piena valorizzazione del bene storico garantendo la visibilità e percezione dello stesso.</p>
		<p>5.1. le cave e gli elementi di archeologia industriale comprendono siti e manufatti di epoche diverse, con caratteristiche meritorie di tutela.</p> <p>5.2 Il parco esercita sui suddetti ritrovamenti il diritto di prelazione di cui all’art ..... del dl.lgs 42/2004; il Parco, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, programma l’acquisizione al proprio patrimonio al fine di favorire la conservazione e la fruibilità dei siti.</p> <p>5.3. è ammesso il recupero di tali siti volto a garantire la visita da parte degli escursionisti, tramite interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo.</p> <p><i>note ufficio di piano → aggiunta.</i></p>
	<p>Comma 6: Rapporto con la ZSC</p>	<p>6.1 Gli interventi ammessi sono sottoposti a verifica di esclusione dalla Valutazione di incidenza e comunque dovranno limitare il danneggiamento di specie, nidi, habitat e prevedere all’occasione adeguate misure di compensazione e ripristino.</p> <p><i>note ufficio di piano → introduciamo un comma sulla VIC</i></p>



AMBITO ARCHEOLOGICO

GIALLO= aggiunte ex novo. ~~Barrato rosse~~ = cancellazioni.  
 VERDE= mutuato da attuale piano di settore archeologico (PSA)

PTC Vigente	Nuova proposta con nuova formulazione commi AREALE DI INTERESSE PROTOSTORICO E SITI ARCHEOLOGICI	
<p>1. L’ambito di interesse archeologico comprende le aree poste sul versante sud-ovest della fascia collinare in territorio di Como, nonché i siti in località Cardano, Moncucco, Val di Vico (già Villa Nessi, Villa Noseda e loc. Torchio) alle pendici del monte Tre Croci, in Albate, e in territorio di San Fermo, caratterizzate dalla presenza di siti di interesse storico e archeologico, con numerosi e diffusi ritrovamenti e incisioni rupestri, che il P.T.C, intende tutelare, potenziare e valorizzare.</p> <p>2. Con appositi simboli grafici sulla tavola n. 1 – Articolazione del territorio, il P.T.C. individua i siti ove sono avvenuti ritrova- menti di interesse archeologico. Tali siti, comprensivi dell’area circostante nel raggio di 20,00 m., sono considerati aree di salva- guardia assoluta.</p> <p>3. La delimitazione dei suddetti ambiti di salvaguardia assoluta e` suscettibile di modifiche in seguito a nuovi ritrovamenti o derivanti da apposite indagini sul territorio; la individuazione del nuovo perimetro sarà definita con apposito Piano di Settore.</p> <p>4. Qualsiasi attività sul territorio in detti luoghi deve essere compatibile con gli obiettivi di tutela dei siti e dei rinvenimenti; non e` ammessa alcuna opera di escavazione, sbancamento e mo- vimento terra se non in conseguenza di eventi idrogeologici definibili nell’ambito di calamita` naturali, in seguito alle quali si debbano attuare interventi inevitabili e non diversamente eseguibili; ogni intervento dovrà essere autorizzato dalle autorità competenti. L’avvio delle opere per le quali si chiede l’autorizzazione non potranno avere inizio prima del rilascio della stessa.</p> <p>4. Nelle zone predette non e` ammessa la realizzazione di re- cinzioni di tipo diverso dalla posa di siepi, da effettuarsi con essenze rispondenti alle tradizioni locali consolidate.</p> <p>5. E` ammessa la realizzazione di interventi e opere funzionali alla ricerca, valorizzazione e promozione culturale dei siti, oltre che di protezione dei ritrovamenti; ogni intervento eventualmen- te autorizzato dalle autorità competenti, dovrà comunque essere realizzato con materiali e tecnologie che evitino qualunque mo- difica definitiva dei suoli e che possano essere facilmente rimossi, qualora esigenze di studio o tutela lo rendano necessario.</p> <p>E` ammessa la ricostruzione a scopi didattici di eventuali ma- nufatti; essi dovranno comunque essere realizzati con tecniche e materiali rifacentesi ai prototipi storici che intendono ripro- durre.</p> <p>6. Non potranno essere realizzati nuovi sentieri o comunque tracciati viari di qualunque calibro, anche in via provvisoria, sen- za l’autorizzazione dalle autorità competenti.</p> <p>7. Le altre aree comprese nell’ambito di interesse archeologi- co, site esternamente alle aree di salvaguardia assoluta, sono considerate aree di salvaguardia relativa, essendo probabile la presenza anche in esse di tracce storiche e reperti archeologici. La delimitazione dei suddetti ambiti di salvaguardia relativa e` suscettibile di modifiche, così come indicato al precedente com- ma 3. Eventuali interventi in dette aree dovranno essere autoriz- zati dalle autorità competenti. Anche alle aree suddette si applli- cano le disposizioni del precedente comma 5 relative alle recin- zioni.</p> <p>8. Dovrà essere collocata, nelle aree idonee, l’opportuna se- gnaletica relativa alle zone di interesse archeologico e nelle zone circostanti, di interesse turistico; i materiali e i moduli utilizzati dovranno rispondere a criteri di minor impatto possibile sui siti ed avere preferibilmente caratteristiche di uniformita`, in modo da garantire omogeneita` e chiarezza per i fruitori.</p> <p>9. Ogni attività di tipo turistico che preveda l’ingresso contemporaneo di gruppi numerosi di persone dovrà avvenire previa organizzazione di apposite misure di tutela e controllo dei</p>	<p>Comma 1 Cosa norma, finalità, attività ammesse</p>	<p><i>note ufficio di piano → <b>L’intero articolo vigente viene sostituito dalla normativa dell’attuale piano di settore opportunamente sintetizzata, in quanto ha ripreso i medesimi concetti e principi e li ha dettagliati e declinati.</b></i></p> <p><b>1.1. L’ambito di interesse archeologico si estende indicativamente nelle aree poste a sud del sentiero dorsale, e comunque in tutte le aree del Parco caratterizzate dalla presenza di siti di interesse storico ed archeologico, con numerosi e diffusi ritrovamenti e incisioni rupestri.</b></p> <p><i>note ufficio di piano → Art. 4 PSA</i></p> <p><b>1.2 Il PTC, all’interno di tale ambito, individua, tutela e valorizza i siti archeologici e i singoli reperti di particolare significato.</b></p> <p><b>1.3. I ritrovamenti archeologici sono distinti in due elenchi:</b>  <b>a) siti e reperti oggetto di analisi dettagliata (dal n. 1 a n. 25)</b>  <b>b) siti e reperti oggetto di solo ritrovamento e indagine archeologica di base (dal n. 26 al n. 49).</b></p> <p><i>note ufficio di piano → (riassunto cap 3 PSA)</i></p> <p><b>1.4. I siti censiti sono:</b></p> <p><b>1) Abitato di Pianvalle;</b>  <b>2) Camera detta Grande;</b>  <b>3) Camera detta Carugo;</b>  <b>4) Camera detta del Ronco;</b>  <b>5) Camera detta della Palazzuola;</b>  <b>6) Camera detta del Marchè;</b>  <b>7) Camera ovale;</b>  <b>8) Camera di Prestino;</b>  <b>9) Camera del Roncaccio;</b>  <b>10) Recinto di Leno</b>  <b>11) Fonte della Mojenca;</b>  <b>12) Vasca di Rondineto;</b>  <b>13) Pozzetto di Prestino</b>  <b>14) Tracce zona “stanga” di Prestino;</b>  <b>15) Tracce zona Pianvalle/Monte Croce</b>  <b>16) Roccione Prestino;</b>  <b>17) Cinque rocce di Prestino;</b>  <b>18) Roccia-altare di Pianvalle;</b>  <b>19) Roccia del Respau di Sopra (baita alpini);</b></p>



<p>siti archeologici e delle aree adiacenti a rischio.</p> <p>L’ente gestore predisporrà programmi ed eventuali finanziamenti per il rilevamento del rischio archeologico e per la fruizione turistica e culturale, oltre che per la realizzazione di interventi di manutenzione delle attuali zone archeologiche e di quelle che eventualmente verranno scoperte in futuro, al fine di evitare che l’avanzamento della vegetazione o l’incuria possa danneggiare i reperti in loco.</p>		<div> <div>20) Sàss de la stria di Albate;</div> <div>21) Sasso delle cento coppelle</div> <div>22) Cava grande di via Caversaccio;</div> <div>23) Cava del Roccione di Prestino;</div> <div>24) Cava azzurra zona ex Big-Barn;</div> <div>25) Cava dell’Ospedale S.Anna</div> <div>26) Muro ad angolo sopra Camera Grande;</div> <div>27) Terrazzamenti sopra Camera Grande;</div> <div>28) Muri all’inizio della strada Monte Croce;</div> <div>29) Muro Prestino sotto strada e lungo via Isonzo;</div> <div>30) Muri di via XXVII Maggio</div> <div>31) Roccia Monte Caprino;</div> <div>32) Roccia Monte Caprino;</div> <div>33) Rocce Respau di Sopra;</div> <div>34) Roccia Respau di Sotto;</div> <div>35) Roccia sopra cava azzurra</div> <div>36) Fossa rivestita Respau di Sopra;</div> <div>37) Struttura circolare Monte Caprino;</div> <div>38) Struttura Monte Caprino;</div> <div>39) Strutture Monte Croce;</div> <div>40) Strutture circolari Respau di Sopra;</div> <div>41) Struttura semicircolare</div> </div> <p>note ufficio di piano → (art. 9 PSA)</p> <p>1.5. Sono elementi integranti del presente piano le schede dei suddetti siti, allegate alla Deliberazione di Assemblea Consortile n°---- del ---- e depositate agli atti dell’Ente.</p> <p>note ufficio di piano → (riassunto art. 1 PSA)</p> <p>1.6 Il Parco:</p> <div> <div>a) promuove azioni per la tutela dei ritrovamenti sulla base delle classificazioni di sensibilità e fragilità di cui alle schede depositate;</div> <div>b)attua programmi di manutenzione dei siti archeologici;</div> <div>c)esercita nelle forme previste dalla legge l’acquisizione di aree nell’ambito archeologico, anche attraverso l’esercizio del diritto di prelazione, ai sensi dell’art. 60 e seguenti del D. Lgs. 42/2004.</div> <div>d)attività costanti di monitoraggio del rischio archeologico.</div> </div> <p>con risorse di bilancio o attraverso iniziative di reperimento di fondi pubblici e privati.</p> <p>note ufficio di piano → (riassunto cap 4 PSA) + art. 3 PSA riassunto + art. 8 rivisto + art. 33 riassunto</p> <p>1.7. Il Parco promuove le visite alla zona archeologica all’interno della propria offerta eco-museale, anche in collaborazione con le organizzazioni archeologiche locali e con gli enti regionali, nazionali e internazionali. I reperti visitabili sono, in linea di principio, offerti alla pubblica fruizione ai cittadini. La visita guidata ai siti archeologici è organizzata per temi (luoghi dell’abitare, luoghi sacri, insediamenti proto artigianali).</p> <p>Il Parco promuove iniziative di comunicazione per la fruizione ecocompatibile del comparto archeologico e di formazione degli operatori del territorio, oltre che attività di bookstore per l’autofinanziamento delle iniziative culturali.</p>
--	--	---



		<p><i>note ufficio di piano → Art. 2.1 PSA + riassunto cap 6 PSA, assorbono l’art. 27 del PSA. (riassunto cap 8 PSA) + art 34 riassunto + art. 36</i></p> <p>1.8 Gli accessi, le aree a supporto della visita, le zone strategiche per la fruizione del Parco e il sistema dei parcheggi individuati dal PTC comprendono quelle necessarie alla visita del comparto archeologico. <i>note ufficio di piano → (riassunto cap 7PSA)</i></p> <p>1.9. Sono ammessi interventi per il miglioramento dell’accessibilità ai siti archeologici di persone con ridotta capacità motoria o sensoriale. <i>note ufficio di piano → (riassunto cap 9 PSA)+ art. 32</i></p> <p>1.10 Sono considerati prioritari gli interventi di protezione, sicurezza e tutela dei siti della Camera Grande, Sàss de la stria, Roccione di Pianvalle. <i>note ufficio di piano → (riassunto cap 10 PSA)</i></p>
	Comma 2: interventi sui siti	<p>2.1. Nei siti archeologici elencati al comma 1.4. è esclusa ogni attività di modifica dello stato dei luoghi ad esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. di interventi sulla vegetazione circostante qualora invasiva o pericolante;</li><li>b. di manutenzioni, messa in sicurezza e valorizzazione dei reperti;</li><li>c. di interventi di ricostruzione e consolidamento;</li><li>d. di riproduzioni di tipi protostorici a scopo didattico approvate dalla Soprintendenza.</li></ul> <p><i>note ufficio di piano → Art. 10 PSA</i></p> <p>2.2. Le medesime condizioni che si attuano per i siti di cui al comma 1.4 sono estese a eventuali siti che dovessero essere portati alla luce nel tempo; non appena individuati nuovi siti, le rispettive porzioni di territorio con i reperti saranno definite come Beni Archeologici ai sensi dell’art. 2 del D.L. 22.10. 2004, n. 42 e successive varianti e integrazioni <i>note ufficio di piano → Art. 11 PSA</i></p> <p>2.3. Gli interventi ammessi nei siti archeologici si suddividono in attività di tutela, manutenzione ordinaria e straordinaria dei siti.</p> <p>2.4. Le operazioni di tutela comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. la predisposizione di tettoia-copertura che ripari il manufatto dalle precipitazioni atmosferiche;</li><li>b. l’apposizione di steccati di delimitazione.</li></ul> <p>2.5. La manutenzione ordinaria è attuata, annualmente, tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pulizia semestrale dalla vegetazione, dalle erbe, piante o cespugli presenti sui manufatti e loro immediate vicinanze</li><li>b. pulizia delle eventuali zone di smaltimento delle acque meteoriche;</li><li>c. potatura delle piante poste nelle vicinanze;</li><li>d. controllo delle condizioni generali della roccia;</li><li>e. controllo delle condizioni della segnaletica;</li><li>f. rinzeppatura delle pietre che si siano mosse;</li><li>g. l’apposizione di riempimenti con piccoli ciottoli o scaglie di roccia;</li><li>h. allineamento di eventuali ciottoli o conci disallineati;</li></ul>



		<p>i. eliminazione della vegetazione spingente.</p> <p>2.6. La manutenzione straordinaria si attua tramite azioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. asportazione della vegetazione di contorno con particolare riferimento agli apparati radicali con l’aiuto di sostanze biodegradabili o procedure meccaniche capaci di distruggere l’elemento vegetale, senza danneggiare il reperto; qualora le parti vegetali lascino spazi vuoti pericolosi per il reperto, sentita la Soprintendenza, si potrà provvedere al loro riempimento con idonee sostanze;</li> <li>b. smaltimento superficiale delle acque meteoriche, mediante, ove necessario, il convogliamento delle acque a valle o lungo i lati del reperto;</li> <li>c. definizione univoca dei percorsi di accesso e di visita, anche attraverso l’utilizzo di passerelle autoportanti;</li> <li>d. sistemazioni idraulico-forestali con tecniche di ingegneria naturalistica;</li> <li>e. messa in sicurezza dei percorsi di accesso e visita.</li> <li>f. pulizia delle rocce ed eliminazione dei muschi con eventuali trattamenti superficiali di protezione con prodotti e metodi indicati dalla Soprintendenza.</li> </ul> <p><i>note ufficio di piano → Riassunti e riaccordati gli artt. Da 10 a 24 del PSA</i></p>
	<p>Comma 3: Interventi nell’area di interesse archeologico</p>	<p>1.3. Gli interventi ammessi dagli altri articoli del PTC e che ricadano nell’areale di interesse protostorico sono soggetti alle prescrizioni del d.lgs. 42/2004 - Testo Unico in materia di beni culturali e paesaggio, a cui si rimanda per quanto non contemplato dal presente articolo; ogni intervento dovrà essere realizzato con materiali e tecnologie che non compromettano il profilo dei suoli e che possano essere facilmente rimossi qualora esigenze di studio o tutela lo rendano necessario.</p> <p>1.4. La progettazione e l’esecuzione delle opere da realizzarsi nell’areale di interesse protostorico dovranno essere eseguite da figure professionali e operatori adeguati per competenze e categoria.</p> <p>1.5. Sono ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) interventi ed opere funzionali alla ricerca, valorizzazione e promozione culturale dei siti, oltre che di protezione dei ritrovamenti</li> <li>b) saggi di scavo sistematici, nelle modalità previste dall’art. 88 del d. lgs. 42/2004, tesi a indagare la generalità del sottosuolo, al fine di conoscere la continuità degli insediamenti sui versanti che hanno già dato reperti e in zone mai scavate in passato, allo scopo di censire in modo dettagliato la consistenza dell’occupazione antica dei siti.;</li> <li>c) riproduzioni a scopi didattici di manufatti storico-archeologici (capanne, laboratori di fusione, di ceramica e di tessitura, pozzi, focolari, canalette idrauliche, ecc.) coerentemente ai prototipi storici.</li> </ul> <p>1.6: Non sono ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) opere di escavazione, sbancamento e movimento terra se non in conseguenza di eventi idrogeologici definibili nell’ambito di calamità naturali previo nulla osta di Parco e Soprintendenza.</li> <li>b) attività di aratura dei terreni a scopo agricolo oltre i 20 centimetri con segnalazione preventiva al Parco e alla Soprintendenza.</li> </ul> <p><i>note ufficio di piano → riassunto cap 2, PSA + Art. 2.2. PSA + art. 2.3 PSA + Art. 5 PSA</i></p> <p><i>note ufficio di piano → andiamo a normare come si rapportano gli interventi ammessi dagli altri articoli del PTC con l’interesse archeologico generale dell’areale individuato</i></p> <p>1. È ammessa la realizzazione di recinzioni composte da siepi costituite con essenze rispondenti alle tradizioni locali consolidate (carpino, biancospino, sambuco e altri, come da disposizioni del piano di indirizzo forestale del Parco), che dovranno essere mantenute dai proprietari ad un’altezza non superiore a 1,20 metri.</p> <p>2. Potranno eventualmente essere recintati alcuni siti archeologici, allo scopo di segnalarli e tutelarli</p>



		<p>dall’accesso indiscriminato; tali recinzioni saranno eseguite con semplici pali di legno di altezza pari a m 1.20 posti a circa m 2.0 di interasse e interposta rete forestale o, in alternativa, ad un interasse minore con interposti pali incrociati. La posa della recinzione dovrà limitare il numero degli scavi, compatibilmente all’andamento del terreno; le operazioni di posa dovranno essere preventivamente segnalate alla competente Soprintendenza.</p> <p>3. I proprietari dei terreni recintati ove si trovano i reperti archeologici hanno l’obbligo curare la manutenzione della vegetazione, senza intaccare le emergenze archeologiche, che debbono essere lavorate solo da esperti; se il reperto si trova all’interno di una proprietà già recintata, si potranno definire momenti nei quali consentire l’accesso al reperto da parte del pubblico; gli studiosi, gli archeologi accreditati dalla Soprintendenza, i rappresentanti della stessa e quelli del Parco dovranno avere libero accesso, previo accordo con la proprietà.</p> <p><i>note ufficio di piano → Art 6 del PSA</i></p>
	<p>Comma 6: Rapporto con la ZSC</p>	<p>6.1. Gli interventi previsti dal presente articolo sono subordinati al rispetto delle indicazioni del Decreto del Dirigente di Unità Organizzativa DG Sistemi Verdi e Paesaggio di Regione Lombardia, 22 n°5601 del 27/05/2010, ad oggetto “Valutazione di incidenza del Piano di settore archeologico del Parco Spina Verde” e più in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. predisposizione di adeguata segnaletica per circoscrivere il passaggio dei visitatori ai sentieri esistenti;</li> <li>b. predisposizione di cartelli comportamentali al fine di evitare all’ambiente e alla fauna;</li> <li>c. predisposizione di zone di accoglienza fuori dal SIC o in aree di minor pregio ambientale;</li> <li>d. realizzazione di campi scuola al di fuori di aree di pregio;</li> <li>e. delocalizzazione di habitat in aree di limitato disturbo antropico;</li> <li>f. posa di cestini e contenitori lungo i percorsi tematici;</li> <li>g. esecuzione delle visite guidate da parte di personale specializzato;</li> <li>h. limitazione delle visite guidate ai percorsi tematici individuati dal piano;</li> <li>i. evidenziazione sui materiali divulgativi dei siti archeologici della presenza del SIC;</li> <li>j. limitazione nello spazio e nel tempo di manifestazioni ed eventi ed eventuale Valutazione di</li> <li>k. incidenza;</li> <li>l. utilizzo di specie autoctone e con frutti eduli per eventuali siepi e ripiantumazioni;</li> <li>m. utilizzo di pali di legno e reti forestali a maglia larga per recinzioni;</li> <li>n. attenzione ai tagli di specie arboree in prossimità dei siti archeologici ed eventuali nuove</li> <li>o. piantumazioni a compensazione;</li> <li>p. tutela del sottobosco;</li> <li>q. valutazione di incidenza per la realizzazione di nuovi percorsi tematici;</li> <li>r. attenzione alla progettazione delle coperture di protezione dei manufatti archeologici;</li> <li>s. concentrazione degli interventi di manutenzione previsti dal piano al di fuori del periodo di riproduzione (15 aprile – 30 giugno);</li> <li>t. rispetto delle indicazioni del Piano di Settore Faunistico del Parco Spina Verde;</li> <li>u. verifica della assoggettabilità a Valutazione di incidenza per specifici interventi.</li> </ul> <p><i>note ufficio di piano → introduciamo un comma sulla VIC che riprende la dgr 14106 8 Agosto 2003. I contenuti sono quelli prescritti in sede di valutazione di incidenza del piano di settore</i></p>



GIALLO= aggiunte ex novo.  
 Barrato rosso = cancellazioni.

PTC Vigente vecchi commi VECCHIO ART. 22 Ambito Attrezzature di uso pubblico e ricettive	Nuova proposta con nuova formulazione commi Ambiti per la ricettività ecoturistica	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 22</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ambito per attrezzature di uso pubblico e ricettive</b></p> <p>1. Le attrezzature di uso pubblico sono realizzate dall'ente gestore, dagli Enti territoriali competenti e da soggetti privati singoli o collettivi purché abbiano i requisiti di interesse pubblico o di pubblico servizio.</p> <p>2. Le strutture ricettive sono i siti ove è ritenuto opportuno localizzare attrezzature finalizzate alla fruizione del parco, quali aree di presidio del parco, di sosta, di svago e pic-nic per i visitatori, nonché le baite, gli agriturismo e gli spazi per il parcheggio delle autovetture.</p> <p>7. La progettazione e la realizzazione delle attrezzature di fruizione di uso pubblico e di interesse generale, da realizzarsi in conformità agli indirizzi contenuti nel Piano Territoriale Paesistico regionale, persegue i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ridurre al minimo l'occupazione di aree anche attraverso il recupero di infrastrutture dismesse;</li> <li>• la realizzazione di interventi di ripristino e compensazione ambientale con interventi di rinaturalizzazione atte al riequilibrio del bilancio ambientale.</li> </ul> <p>La realizzazione delle attrezzature di uso pubblico e dei parcheggi dovrà altresì attenersi a tecniche d'ingegneria naturalistica contenute nel «Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica» (pubblicato sul 1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 19 maggio 2000) laddove tecnicamente possibile e favorire l'inserimento ambientale dell'opera nel parco attraverso l'utilizzo di piantumazioni, cortine alberate di contorno e pavimentazione permeabile.</p> <p>3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dovrà avvenire previa convenzione con l'ente gestore qualora il soggetto attuatore sia diverso dall'ente gestore del parco. Tale atto dovrà specificare il dimensionamento degli interventi, le modalità di attuazione nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 7 ed eventuali compensazioni ambientali.</p> <p>8. Le disposizioni del presente articolo relative alle attrezzature finalizzate alla fruizione del parco, alle strutture ricettive e agli agriturismo, individuati con segni grafici puntuali nella Tav. n. 1 – Articolazione del territorio, prevalgono sulle disposizioni degli azzonamenti sui quali, tali segni grafici, sono apposti.</p>	<p>Comma 1 Cosa norma, finalità, attività ammesse</p>	<p><del>Le attrezzature di uso pubblico sono realizzate dall'ente gestore, dagli Enti Territoriali competenti e da soggetti privati singoli o collettivi purché abbiano i requisiti di interesse pubblico o di pubblico servizio.</del></p> <p><i>note ufficio di piano → tolto 22.1 del PTC vigente, poiché non è più coerente con l'identificazione dell'ambito.</i></p> <p>1.1 <b>L'ambito in oggetto identifica le zone</b> <del>Le strutture ricettive sono i siti ove è ritenuto opportuno localizzare attrezzature</del> finalizzate alla ricettività eco-turistica: <b>quali aree di presidio del parco, di sosta, di svago e pic-nic per i visitatori, nonché le baite, gli agriturismo e gli spazi per il parcheggio delle autovetture.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>Aree di parcheggio;</b></li> <li>b) <b>Centri Parco</b></li> <li>c) <b>Baite, agriturismi e strutture ricettive</b></li> <li>d) <b>Comparto turistico-culturale del Baradello</b></li> </ul> <p><i>note ufficio di piano → preso il vecchio art. 22.2 del PTC vigente e adeguato a quanto viene ora identificato.</i></p> <p><b>1.2. Il PTC promuove lo sviluppo di tali ambiti nell'ottica della fruizione turistica dell'area protetta ecocompatibile, tramite interventi che tendano al minor consumo di suolo, al riequilibrio ambientale e al miglior inserimento paesaggistico e naturalistico dei manufatti per la fruizione.</b></p> <p><i>note ufficio di piano → preso il vecchio art. 22.7 del PTC vigente e sintetizzato e adeguato nella forma.</i></p> <p><b>1.3. Le destinazioni ammesse nell'ambito per la ricettività eco-turistica sono le seguenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>servizi di interesse sociale, culturale e turistico-ricettivo</b></li> <li>b) <b>residenza accessoria ai conduttori delle attività</b></li> </ul> <p><i>note ufficio di piano → aggiunto ex novo per normare le destinazioni ammesse.</i></p> <p>1.4. Qualora il soggetto attuatore degli interventi ammessi dal presente articolo sia diverso dall'ente Parco, gli attuatori stipulano apposita convenzione con l'ente gestore che specifichi il dimensionamento degli interventi, le modalità di realizzazione ed eventuali compensazioni ambientali.</p> <p><i>note ufficio di piano → vecchio comma 3 adeguato nella forma, con i medesimi contenuti.</i></p> <p><del>Le disposizioni del presente articolo relative alle attrezzature finalizzate alla fruizione del parco, alle strutture ricettive e agli agriturismo, individuati con segni grafici puntuali prevalgono sulle disposizioni degli azzonamenti sui quali tali segni grafici sono apposti.</del></p> <p><i>note ufficio di piano → vecchio comma 8 cancellato poiché non è più coerente con quanto identificato nell'ambito.</i></p>



<p>6. In assenza del suddetto piano di settore, per le strutture ricettive esistenti sono ammessi interventi di manutenzione, risanamento e ristrutturazione edilizia, nonché ampliamento per adeguamento igienico e funzionale, <i>una tantum</i>, nel limite del 10% della superficie lorda di pavimento esistente, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche tradizionali, oltre che del contesto ambientale e paesistico circostante.</p>	<p>Comma 2: interventi su organismi edilizi esistenti</p>	<p><del>In assenza del suddetto piano di settore, 2.1.</del> Per le strutture ricettive esistenti sono ammessi interventi di manutenzione, risanamento e ristrutturazione edilizia; è altresì concesso un ampliamento <i>una tantum</i> <del>per adeguamento igienico e funzionale, una tantum, nel limite del 10% della superficie lorda di pavimento esistente,</del> nei limiti del 15% del volume esistente, così come definito in G.U. n. 268/2016 condizionato alla riqualificazione architettonica e paesaggistica del comparto a alla presentazione di un progetto di sviluppo eco-turistico. <del>nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche tradizionali, oltre che del contesto ambientale e paesistico circostante.</del></p> <p>2.2. Ogni intervento dovrà attenersi alle norme in materia di contenimento dei consumi energetici.</p> <p>2.3 Al fine del contenimento di tali consumi è altresì ammessa la realizzazione di impianti tecnologici con basso impatto paesistico, anche su eventuali edifici accessori presenti nel lotto.</p> <p><i>note ufficio di piano → vecchio comma 6. Sostituito spl con volume. In tal modo si va anche a limitare la possibile conflittualità con la normativa sottotetti perché tutto viene ricondotto alla volumetria e all’inserimento paesaggistico dell’intervento. Tolto riferimento al piano di settore che con ci sarà più.</i></p>
<p>3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dovrà avvenire previa convenzione con l’ente gestore qualora il soggetto attuatore sia diverso dall’ente gestore del parco. Tale atto dovrà specificare il dimensionamento degli interventi, le modalità di attuazione nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 7 ed eventuali compensazioni ambientali.</p> <p>4. Il complesso delle strutture ricettive necessarie per la fruizione del parco di cui al comma 2 è definita dall’apposito piano di settore «Fruizione sociale, ricreativa, turistica e culturale del parco» che definisce le caratteristiche geometriche, le destinazioni d’uso, le forme di compensazione tra gestore ed ente parco, e le modalità di ampliamento, <i>una tantum</i>, delle strutture esistenti nel limite massimo consentito del 50% della superficie lorda di pavimento con un limite massimo di 150 mq. Tale limite scende al 40% al netto dell’ampliamento realizzato, qualora il gestore dell’unità ricettiva abbia già usufruito dell’ampliamento <i>una tantum</i> del 10%, di cui al successivo comma 6.</p> <p>5. In assenza del piano di settore denominato «Fruizione sociale, ricreativa, turistica e culturale del parco», nelle aree di cui ai precedenti commi 2 e 4 è ammesso il recupero e la trasformazione degli edifici esistenti, per le funzioni connesse alla fruizione e gestione del parco, nonché la realizzazione di spazi attrezzati per l’informazione, la sosta e lo svago dei visitatori, nelle aree di pertinenza.</p>	<p>Comma 3: nuova edificazione</p>	<p>3.1 La nuova edificazione per pubblica utilità o pubblico interesse è sempre ammessa <i>previa autorizzazione e compensazione ambientale, fatta salva la valutazione di incidenza positiva.</i></p> <p><del>4. Il complesso delle strutture ricettive necessarie per la fruizione del parco di cui al comma 2 è definita dall’apposito piano di settore «Fruizione sociale, ricreativa, turistica e culturale del parco» che definisce le caratteristiche geometriche, le destinazioni d’uso, le forme di compensazione tra gestore ed ente parco, e le modalità di ampliamento, una tantum, delle strutture esistenti nel limite massimo consentito del 50% della superficie lorda di pavimento con un limite massimo di 150 mq. Tale limite scende al 40% al netto dell’ampliamento realizzato, qualora il gestore dell’unità ricettiva abbia già usufruito dell’ampliamento una tantum del 10%, di cui al successivo comma 6.</del></p> <p><del>5. In assenza del piano di settore denominato «Fruizione sociale, ricreativa, turistica e culturale del parco», nelle aree di cui ai precedenti commi 2 e 4 è ammesso il recupero e la trasformazione degli edifici esistenti, per le funzioni connesse alla fruizione e gestione del parco, nonché la realizzazione di spazi attrezzati per l’informazione, la sosta e lo svago dei visitatori, nelle aree di pertinenza.</del></p> <p><i>note ufficio di piano → Non essendoci più il piano di settore, e anche in base a considerazione di tutela non si ammette ulteriore edificazione rispetto ai volumi esistenti, anzi si potenzia il concetto di recuperare quello che è già presente.</i></p>



<p>6. In assenza del suddetto piano di settore, per le strutture ricettive esistenti sono ammessi interventi di manutenzione, risanamento e ristrutturazione edilizia, nonché ampliamento per adeguamento igienico e funzionale, <i>una tantum</i>, nel limite del 10% della superficie lorda di pavimento esistente, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche tradizionali, oltre che del contesto ambientale e paesistico circostante.</p> <p>7. La progettazione e la realizzazione delle attrezzature di fruizione di uso pubblico e di interesse generale, da realizzarsi in conformità agli indirizzi contenuti nel Piano Territoriale Paesistico regionale, persegue i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ridurre al minimo l’occupazione di aree anche attraverso il recupero di infrastrutture dismesse;</li> <li>• la realizzazione di interventi di ripristino e compensazione ambientale con interventi di rinaturalizzazione atte al riequilibrio del bilancio ambientale.</li> </ul> <p>La realizzazione delle attrezzature di uso pubblico e dei parcheggi dovrà altresì attenersi a tecniche d’ingegneria naturalistica contenute nel «Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica» (pubblicato sul 1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 19 maggio 2000) laddove tecnicamente possibile e favorire l’inserimento ambientale dell’opera nel parco attraverso l’utilizzo di piantumazioni, cortine alberate di contorno e pavimentazione permeabile.</p> <p>8. Le disposizioni del presente articolo relative alle attrezzature finalizzate alla fruizione del parco, alle strutture ricettive e agli agriturismo, individuati con segni grafici puntuali nella Tav. n. 1 – Articolazione del territorio, prevalgono sulle disposizioni degli azzonamenti sui quali, tali segni grafici, sono apposti.</p> <hr/> <p>(art. 29 del PTC). Nell’ambito edificato possono essere realizzate autorimesse al piano terreno degli edifici esistenti, nonché nel sottosuolo delle aree di pertinenza, purché completamente interrato, senza alterare la morfologia dei luoghi e con soluzioni compatibili con l’ambiente; le autorimesse interrate dovranno essere coperte con manto erboso o vegetazione, in coerenza con il contesto in cui sono inserite.</p>		<p>3.2 La realizzazione di autorimesse connesse all’attività ricettiva è ammessa, con soluzioni compatibili con l’ambiente e il paesaggio, purché ne venga dimostrato l’effettivo bisogno e avvenga secondo una delle tre seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) al pian terreno degli edifici esistenti;</li> <li>b) in adiacenza all’edificio esistente con porticato aperto su tre lati;</li> <li>c) completamente interrate o seminterrate, da ricoprirsì con terreno erboso o vegetazione in coerenza con il contesto.</li> </ul> <p>3.3 In assenza di idonee strutture è ammessa la costruzione di un solo manufatto in legno, da destinare al deposito di attrezzi per la manutenzione delle aree verdi del lotto, con dimensione massima di 5 mq di superficie coperta con altezza massima 2,20 all’intradosso.</p> <p><i>note ufficio di piano → Al fine di uniformare depositi attrezzi per giardino etc... si mutua dal vigente piano di settore agricolo la possibilità di realizzare deposito attrezzi in legno. La realizzazione di autorimesse, che nel PTC precedente aveva un suo articolo specifico viene ora trattata nei singoli ambiti. Nell’edificato è prevista sia interrata che in aderenza all’edificio esistente. In caso di aderenza si privilegia la soluzione “aperta”.</i></p>
	<p>Comma 4: gestione delle pertinenze</p>	<p>4. <del>sono ammesse recinzioni nell’ambito di pertinenza, le quali devono avere altezza non superiore a 2,00 m. ed essere costituite da strutture trasparenti con paletti di sostegno, oltre a siepi o vegetazione di essenze autoctone</del></p> <p>4.1 è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti di delimitazione delle proprietà tramite reti con pali di sostegno di altezza massima di cm 180, e opportuna schermatura vegetale costituita da essenze autoctone; Sono ammessi cordoli continui, con altezza massima pari a 0,50 m, misurata dalla quota naturale del terreno; in ogni caso non dovrà essere alterato il naturale stillicidio delle acque meteoriche.</p> <p>4.2 È vietata la chiusura dei percorsi esistenti di uso pubblico.</p>



		<p>4.3. Sono ammessi, nelle pertinenze, purché vengano definiti all'interno del piano di sviluppo eco-turistico di cui al comma 2.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ i parcheggi a raso funzionali all'attività realizzati con materiali permeabili;</li> <li>▪ il recupero e il miglioramento paesaggistico di manufatti secondari esistenti senza alterazione di forme, superfici e caratteri originali.</li> <li>▪ <del>la realizzazione di spazi per l'informazione, la sosta e lo svago dei visitatori</del></li> </ul> <p><i>note ufficio di piano → aggiunto ex novo per normare la questione dei parcheggi necessari alla attività ricettiva Il glossario specificherà la questione degli spazi per lo svago.</i></p> <p><del>5. In assenza del piano di settore denominato “Fruizione sociale, ricreativa, turistica e culturale del parco” nelle aree di cui ai precedenti comma 2 e 4 è ammesso il recupero e la trasformazione degli edifici esistenti, per le funzioni connesse alla fruizione e gestione del parco, nonché nelle aree di pertinenza.</del></p> <p><i>note ufficio di piano → il vecchio comma 5 viene stralciato poiché fa riferimento ad un caso non più contemplato (l'assenza del piano di settore).</i></p>
	Comma 5: interventi sul sistema paesistico- naturale	<p>5.1. La modifica ai profili dei terreni è ammessa solo se funzionale agli interventi di cui ai commi precedenti. È consentita la manutenzione e la realizzazione di muri di sostegno in coerenza con il contesto paesaggistico e/o privilegiando soluzioni di ingegneria naturalistica.</p> <p>5.2 È ammessa la manutenzione di opere idraulico forestali presenti e la realizzazione di nuove subordinatamente a valutazioni sul sistema idrogeologico. L'abbattimento di alberature esistenti è consentito qualora ne sia comprovata la necessità.</p> <p>5.3 Interventi che comportino un radicale riassetto degli spazi verdi (camminamenti, passaggi, muretti, etc) sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica, nei limiti delle normative vigenti.</p> <p><i>note ufficio di piano → introduciamo un comma sul sistema paesistico e naturale, che prima non veniva considerato. A titolo esemplificativo nulla nel ptc vigente viene detto se per fare l'ampliamento una-tantum è necessario trasformare il bosco ai sensi della 31/2008.</i></p>
Non presente nel PTC vigente	Comma 6: Valutazione di incidenza	<p>6. Sono sottoposti a procedura di Valutazione di incidenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tutti gli interventi di cui al comma 2, che comportino aumento di volumetria e/o superficie e/o modifiche di sagoma.</li> <li>▪ Tutti gli interventi compresi nel piano di sviluppo eco-turistico.</li> </ul> <p>Non saranno autorizzati interventi che abbiano come risultato una incidenza negativa sul SIC.</p> <p><i>note ufficio di piano → introduciamo un comma sulla VIC che riprende la dgr 14106 8 Agosto 2003.</i></p>



GIALLO= aggiunte ex novo  
~~Barrato-rosso~~ = cancellazioni.

PTC Vigente	Nuova proposta con nuova formulazione commi AMBITI STRATEGICI PER LO SVILUPPO DEL PARCO	
Non presente.	Comma 1 Cosa norma, finalità, attività ammesse	<p>1.1. L’ambito identifica le zone per lo sviluppo sociale, ambientale ed economico del Parco:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Comparto del Rosee di Parè</li><li>b) Comparto del Ronco di Drezzo</li><li>c) Comparto di Cardano – Monte Sasso</li><li>d) Area di interscambio via Ronchetto</li><li>e) Area di interscambio loc. Pianvalle</li><li>f) Area di interscambio Ginocce</li><li>g) Compendio Ex Polveriera di Albate</li></ul> <p><i>note ufficio di piano → preso il vecchio art. 22.2 del PTC vigente e adeguato a quanto viene ora identificato.</i></p> <p>1.2. Il PTC promuove in tali ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) lo sviluppo e il potenziamento dell’accessibilità all’area protetta</li><li>b) la fruizione ricreativa, turistica e culturale</li></ul> <p>nel rispetto delle caratteristiche ambientali, naturalistiche e paesaggistiche dei singoli contesti.</p> <p><i>note ufficio di piano → ex novo. Finalità parzialmente mutuata dal vecchio comma 3 art. 21 “ambiti di recupero ambientale”</i></p> <p>1.3. Le destinazioni ammesse nell’ambito sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) funzione principale: servizi di interesse collettivo, sociale, culturale e turistico-ricettivo</li><li>b) funzioni complementari: residenza accessoria ai conduttori delle attività, attività agricola volta al ripristino del paesaggio agrario tradizionale</li></ul> <p><i>note ufficio di piano → aggiunto ex novo per normare le destinazioni ammesse.</i></p> <p>1.4. Qualora il soggetto attuatore degli interventi ammessi dal presente articolo sia diverso dall’ente Parco, gli attuatori stipulano apposita convenzione con l’ente gestore che specifichi il dimensionamento degli interventi, le modalità di realizzazione ed eventuali compensazioni ambientali.</p> <p><i>note ufficio di piano → vecchio comma 3 art. 22 adeguato nella forma, con i medesimi contenuti.</i></p>
	Comma 2: interventi su organismi edilizi esistenti	<p><i>note ufficio di piano → non applicabile alla fattispecie.</i></p>



<p>Vecchio art. 21 ambiti di recupero ambientale</p> <p><b>AREE DI RECUPERO AMBIENTALE</b></p> <p>2. Per gli immobili abbandonati della ex polveriera di Albate e relative aree di pertinenza è prevista la riconversione funzionale degli edifici esistenti, per strutture e servizi correlati alla fruizione e gestione del parco, quale presidio orientale dello stesso, con uffici, spazi per mostre, museo, attività culturale, ecc., nonché spazi per il parcheggio delle autovetture.</p> <p>3. Gli ambiti di recupero ambientale, compresi nel Parco Naturale, devono essere recuperati tendendo alla realizzazione di spazi di alto significato naturalistico nonché ad attrezzature di uso pubblico in un’ottica di fruizione turistica ecocompatibile delle stesse.</p>	<p>Comma 3: nuova edificazione</p>	<p>3.1. Nel comparto di Rosee sono previsti interventi volti alla realizzazione di un percorso avventura.</p> <p>3.2. Nel comparto di Cardano – Monte Sasso, è prevista la realizzazione di un centro di presidio ambientale, di un parcheggio di accesso al sentiero 2 “confinale” e il recupero paesaggistico e agrocolturale, previa approvazione di un progetto di sviluppo eco-turistico dell’area, implementabile anche per lotti. Il progetto definisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le caratteristiche architettoniche e le destinazioni d’uso dei nuovi volumi, comunque contenuti in massimo mc 300 e collocati nella fascia immediatamente a ridosso della via Cardano.</li> <li>b) Le aree per il posizionamento del parcheggio a raso, senza modifiche sostanziali alla morfologia dei luoghi, con materiali drenanti e opportune schermature vegetali</li> <li>c) I percorsi di visita e le strutture scientifico-didattiche.</li> </ul> <p>3.3. Nei comparti “Strada delle Baite” e Ginocc, è prevista la realizzazione di parcheggi di accesso ai sentieri 1, 10, 11. I parcheggi dovranno essere realizzati a raso, senza modifiche sostanziali alla morfologia dei luoghi, con materiali drenanti e opportune schermature vegetali.</p> <p>3.4. Nel comparto della Ex Polveriera di Albate è prevista la riconversione funzionale degli edifici esistenti, per strutture e servizi correlate alla fruizione e gestione del parco, quale presidio orientale dello stesso, con uffici, spazi per mostre, museo, attività culturale etc... nonché spazi per il parcheggio delle autovetture.</p> <p><i>note ufficio di piano → preso vecchio art. 21 e adattato alle 4 nuove aree..</i></p>
	<p>Comma 4: gestione delle pertinenze</p>	<p>4.1 è ammessa la realizzazione di recinzioni strettamente necessarie alla protezione dei centri di presidio ambientale o delle attività agroambientali. Le stesse dovranno essere realizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tramite elementi architettonici in continuità paesaggistica con quelli eventualmente esistenti;</li> <li>• sul fronte bosco: tramite strutture trasparenti con pali di sostegno di altezza massima di cm 180, e opportuna schermatura vegetale costituita da essenze autoctone;</li> </ul> <p>Sono ammessi cordoli continui, con altezza massima pari a 0,50 m, misurata dalla quota naturale del terreno; in ogni caso non dovrà essere alterato il naturale stillicidio delle acque meteoriche.</p>
	<p>Comma 5: interventi sul sistema paesistico- naturale</p>	<p>5.1. La modifica ai profili dei terreni è ammessa solo se funzionale agli interventi di cui ai commi precedenti. È consentita la manutenzione e la realizzazione di muri di sostegno in coerenza con il contesto paesaggistico e/o privilegiando soluzioni di ingegneria naturalistica.</p> <p>5.2 È ammessa la manutenzione di opere idraulico forestali presenti e la realizzazione di nuove subordinatamente a valutazioni sul sistema idrogeologico. L’abbattimento di alberature esistenti è consentito qualora ne sia comprovata la necessità.</p> <p><i>note ufficio di piano → introduciamo un comma sul sistema paesistico e naturale, che prima non veniva considerato. A titolo esemplificativo nulla nel ptc vigente viene detto se per fare l’ampliamento una-</i></p>



		<i>tantum è necessario trasformare il bosco ai sensi della 31/2008.</i>
Non presente nel PTC vigente	Comma 6: Valutazione di incidenza	6. Sono sottoposti a procedura di Valutazione di incidenza tutti gli interventi previsti dal presente articolo. Non saranno autorizzati interventi che abbiano come risultato una incidenza negativa sul SIC.  <i>note ufficio di piano → introduciamo un comma sulla VIC che riprende la dgr 14106 8 Agosto 2003.</i>



SPAZI ATTREZZATI

GIALLO= aggiunte ex novo.  
 Barrato rosso = cancellazioni.

PTC Vigente vecchi commi VECCHIO ART. 22 Ambito Attrezzature di uso pubblico e ricettive	Nuova proposta con nuova formulazione commi SPAZI ATTREZZATI	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 22</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ambito per attrezzature di uso pubblico e ricettive</b></p> <p>1. Le attrezzature di uso pubblico sono realizzate dall'ente gestore, dagli Enti territoriali competenti e da soggetti privati singoli o collettivi purché abbiano i requisiti di interesse pubblico o di pubblico servizio.</p> <p>2. Le strutture ricettive sono i siti ove è ritenuto opportuno localizzare attrezzature finalizzate alla fruizione del parco, quali aree di presidio del parco, di sosta, di svago e pic-nic per i visitatori, nonché le baite, gli agriturismo e gli spazi per il parcheggio delle autovetture.</p> <p>3. La progettazione e la realizzazione delle attrezzature di fruizione di uso pubblico e di interesse generale, da realizzarsi in conformità agli indirizzi contenuti nel Piano Territoriale Paesistico regionale, persegue i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ridurre al minimo l'occupazione di aree anche attraverso il recupero di infrastrutture dismesse;</li> <li>• la realizzazione di interventi di ripristino e compensazione ambientale con interventi di rinaturalizzazione atte al riequilibrio del bilancio ambientale.</li> </ul> <p>La realizzazione delle attrezzature di uso pubblico e dei parcheggi dovrà altresì attenersi a tecniche d'ingegneria naturalistica contenute nel «Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica» (pubblicato sul 1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 19 maggio 2000) laddove tecnicamente possibile e favorire l'inserimento ambientale dell'opera nel parco attraverso l'utilizzo di piantumazioni, cortine alberate di contorno e pavimentazione permeabile.</p> <p>4. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dovrà avvenire previa convenzione con l'ente gestore qualora il soggetto attuatore sia diverso dall'ente gestore del parco. Tale atto dovrà specificare il dimensionamento degli interventi, le modalità di attuazione nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 7 ed eventuali compensazioni ambientali.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo relative alle attrezzature finalizzate alla fruizione del parco, alle strutture ricettive e agli agriturismo, individuati con segni grafici puntuali nella Tav. n. 1 – Articolazione del territorio, prevalgono sulle disposizioni degli azzonamenti sui quali, tali segni grafici, sono apposti.</p>	<p>Comma 1 Cosa norma, finalità, attività ammesse</p>	<p><del>Le attrezzature di uso pubblico sono realizzate dall'ente gestore, dagli Enti Territoriali competenti e da soggetti privati singoli o collettivi purché abbiano i requisiti di interesse pubblico o di pubblico servizio.</del></p> <p><i>note ufficio di piano → tolto 22.1 del PTC vigente, poiché non è più coerente con l'identificazione dell'ambito.</i></p> <p>1.1 il PTC identifica puntualmente gli spazi attrezzati <del>Le strutture ricettive sono i siti ove è ritenuto opportuno localizzare attrezzature</del> <b>finalizzati alla sosta degli escursionisti.</b> <del>quali aree di presidio del parco, di sosta, di svago e pic-nic per i visitatori, nonché le baite, gli agriturismo e gli spazi per il parcheggio delle autovetture.</del></p> <p><i>note ufficio di piano → preso il vecchio art. 22.2 del PTC vigente e adeguato a quanto viene ora identificato.</i></p> <p><b>1.2. Il PTC ammette il potenziamento e la realizzazione di nuovi spazi attrezzati per la sosta e la ricreazione degli escursionisti, lungo i sentieri del Parco, presso gli accessi e i parcheggi di servizio, presso i siti di importanza culturale e paesaggistica.</b></p> <p><i>note ufficio di piano → aggiunta ex novo.</i></p> <p><del>La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dovrà avvenire previa convenzione con l'ente gestore qualora il soggetto attuatore sia diverso dall'ente gestore del parco. Tale atto dovrà specificare il dimensionamento degli interventi, le modalità di attuazione nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 7 ed eventuali compensazioni ambientali.</del></p> <p><i>note ufficio di piano → vecchio comma 3 non è più coerente con quanto normato ora come “spazio attrezzato”.</i></p> <p><del>Le disposizioni del presente articolo relative alle attrezzature finalizzate alla fruizione del parco, alle strutture ricettive e agli agriturismo, individuati con segni grafici puntuali prevalgono sulle disposizioni degli azzonamenti sui quali tali segni grafici sono apposti.</del></p> <p><i>note ufficio di piano → vecchio comma 8 cancellato poiché non è più coerente con quanto identificato nell'ambito.</i></p>



<p>6. In assenza del suddetto piano di settore, per le strutture ricettive esistenti sono ammessi interventi di manutenzione, risanamento e ristrutturazione edilizia, nonché ampliamento per adeguamento igienico e funzionale, <i>una tantum</i>, nel limite del 10% della superficie lorda di pavimento esistente, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche tradizionali, oltre che del contesto ambientale e paesistico circostante.</p>	<p>Comma 2: interventi su organismi edilizi esistenti</p>	<p><i>note ufficio di piano → non applicabile al nuovo oggetto</i></p>
<p>3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dovrà avvenire previa convenzione con l'ente gestore qualora il soggetto attuatore sia diverso dall'ente gestore del parco. Tale atto dovrà specificare il dimensionamento degli interventi, le modalità di attuazione nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 7 ed eventuali compensazioni ambientali.</p> <p>4. Il complesso delle strutture ricettive necessarie per la fruizione del parco di cui al comma 2 è definita dall'apposito piano di settore «Fruizione sociale, ricreativa, turistica e culturale del parco» che definisce le caratteristiche geometriche, le destinazioni d'uso, le forme di compensazione tra gestore ed ente parco, e le modalità di ampliamento, <i>una tantum</i>, delle strutture esistenti nel limite massimo consentito del 50% della superficie lorda di pavimento con un limite massimo di 150 mq. Tale limite scende al 40% al netto dell'ampliamento realizzato, qualora il gestore dell'unità ricettiva abbia già usufruito dell'ampliamento <i>una tantum</i> del 10%, di cui al successivo comma 6.</p> <p>5. In assenza del piano di settore denominato «Fruizione sociale, ricreativa, turistica e culturale del parco», nelle aree di cui ai precedenti commi 2 e 4 è ammesso il recupero e la trasformazione degli edifici esistenti, per le funzioni connesse alla fruizione e gestione del parco, nonché la realizzazione di spazi attrezzati per l'informazione, la sosta e lo svago dei visitatori, nelle aree di pertinenza.</p>	<p>Comma 3: nuova edificazione</p>	<p>3.1 i nuovi spazi attrezzati, e la manutenzione di quelli esistenti, dovranno essere realizzati preferibilmente con le modalità di cui al quaderno delle opere tipo degli arredi, dotazioni e infrastrutture per la fruizione, realizzato da ERSAF e Provincia di Como, edito nel 2006 e con gli abachi delle opere tipo realizzate dall'Ente Parco. È altresì ammesso l'utilizzo del Corten, al fine di garantire la massima resistenza nel tempo.</p> <p><i>note ufficio di piano → richiamo al quaderno ERSAF”.</i></p>



<p>6. In assenza del suddetto piano di settore, per le strutture ricettive esistenti sono ammessi interventi di manutenzione, risanamento e ristrutturazione edilizia, nonché ampliamento per adeguamento igienico e funzionale, <i>una tantum</i>, nel limite del 10% della superficie lorda di pavimento esistente, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche tradizionali, oltre che del contesto ambientale e paesistico circostante.</p> <p>7. La progettazione e la realizzazione delle attrezzature di fruizione di uso pubblico e di interesse generale, da realizzarsi in conformità agli indirizzi contenuti nel Piano Territoriale Paesistico regionale, persegue i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ridurre al minimo l’occupazione di aree anche attraverso il recupero di infrastrutture dismesse;</li> <li>• la realizzazione di interventi di ripristino e compensazione ambientale con interventi di rinaturalizzazione atte al riequilibrio del bilancio ambientale.</li> </ul> <p>La realizzazione delle attrezzature di uso pubblico e dei parcheggi dovrà altresì attenersi a tecniche d’ingegneria naturalistica contenute nel «Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica» (pubblicato sul 1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 19 maggio 2000) laddove tecnicamente possibile e favorire l’inserimento ambientale dell’opera nel parco attraverso l’utilizzo di piantumazioni, cortine alberate di contorno e pavimentazione permeabile.</p> <p>8. Le disposizioni del presente articolo relative alle attrezzature finalizzate alla fruizione del parco, alle strutture ricettive e agli agriturismo, individuati con segni grafici puntuali nella Tav. n. 1 – Articolazione del territorio, prevalgono sulle disposizioni degli azzonamenti sui quali, tali segni grafici, sono apposti.</p> <hr/> <p>Art. 29 del PTC). Nell’ambito edificato possono essere realizzate autorimesse al piano terreno degli edifici esistenti, nonché nel sottosuolo delle aree di pertinenza, purché completamente interrate, senza alterare la morfologia dei luoghi e con soluzioni compatibili con l’ambiente; le autorimesse interrate dovranno essere coperte con manto erboso o vegetazione, in coerenza con il contesto in cui sono inserite.</p>		
	Comma 4: gestione delle pertinenze	<i>note ufficio di piano → non applicabile al nuovo oggetto</i>
	Comma 5: interventi sul sistema paesistico-naturale	<p>5.1. Nel caso vengano realizzate pensiline/padiglioni dovrà essere prevista la realizzazione di coperture con essenze vegetali, al fine di integrare il manufatto nel contesto boschivo.</p> <p><i>note ufficio di piano → non applicabile al nuovo oggetto</i></p>
Non presente nel PTC vigente	Comma 6: Valutazione di incidenza	<i>note ufficio di piano → non applicabile al nuovo oggetto</i>







GIALLO= aggiunte ex novo. Barrato rosso = cancellazioni  
VERDE= mutuato da attuale piano di settore geologico

Art. 20 vigente Contenuti	Nuovo Articolo “Tutela geologica e idrogeologica”
<p>1. L’ambito di tutela geologica comprende quelle aree del parco che gli studi preliminari (tav. 4 – Carta del dissesto idrogeologico) hanno evidenziato e cartografato come settori di rischio:</p>	<p><del>1. L’ambito di tutela geologica comprende quelle aree del parco che gli studi preliminari (tav. 4 – Carta del dissesto idrogeologico) hanno evidenziato e cartografato come settori di rischio:</del></p> <p>1. Il P.T.C. riconosce la fragilità geologica e idrogeologica del territorio del Parco; le criticità sono identificate sulle tavole allegate e sulle schede depositate agli atti dell’Ente a supporto degli uffici nel rilascio dei pareri nonché dei professionisti. Tali documenti sono periodicamente aggiornati e costituiscono parte integrante del piano.</p> <p><i>Note ufficio di piano → nuovo cappello introduttivo che sposta l’attenzione dalle sole aree della Carta 4 degli studi preliminari o a quelle del Piano di Settore, all’intero territorio del Parco, sulla base delle nuove tavole e schede redatte dal dott. Ciarmiello. Si introduce la necessità di revisionare periodicamente.</i></p> <p>2. in particolare nel Parco sono presenti:</p>
<p>a) settori ad elevata instabilità per la presenza di fenomeni gravitativi attivi ed in continua evoluzione. Individuano quelle aree in cui è manifesta e diffusa la presenza di fenomeni franosi attivi, nonché le aree ove già si sono verificati eventi franosi ma sono ancora da ritenersi instabili perché non completamente assestate. La definizione areale delle zone che sono risultate interessate dalla traiettoria di caduta di massi comprende sia la zona di di- stacco sia l’area interferente con il rotolamento dei massi. In questa categoria sono state inserite le aree di frana attiva e quelle potenzialmente interessate dalle traiettorie di caduta di frane individuate nelle località: Sasso di Cavallasca, Cardano, via XXVII Maggio, Croce di S. Eutichio, Pedrignano.</p> <p>b) Settori potenzialmente instabili che presentano condizioni fisiche e morfologiche al limite di stabilità. Rientrano in questa categoria le superfici interessate dalla presenza di coperture terrigene superficiali impostate su pendii fortemente acclivi e prossime ai valori limite di naturale declivio, nonché le conoidi di deiezione in continua alimentazione. Il grado di fragilità di queste aree, insito nella loro natura litologica, determina la possibilità dell’innescò di processi morfodinamici che possono interessare am- pie superfici di terreno. In questa categoria sono stati individuati i versanti più acclivi ed alcune conoidi nelle porzioni e nei limiti individuabili sulla planimetria di riferimento.</p> <p>c) Settori soggetti a processi di dilavamento e di erosione superficiale. Individuano i versanti maggiormente esposti ai processi di dilavamento unitamente alle aste torrentizie interessate da fenomeni diffusi di erosione. Queste aree sono interpretabili come indici di dissesto generalizzato ed evidenziano una potenziale instabilità fortemente condizionata dalla natura litologica del substrato.</p> <p>d) Settori ad elevata vulnerabilità delle acque sotterranee. Rientrano in questa categoria le aree ad elevata vulnerabilità idrogeologica in quanto interessate dalla presenza di sorgenti o di altre opere di captazione destinate al consumo umano. Per la loro salvaguardia sono stabilite due zone di protezione: la prima, di tutela assoluta, è estesa per un rag- gio di 10 metri dal punto di captazione; la seconda, di ri- spetto, si sviluppa per un raggio non inferiore a 200 metri.</p> <p>e) Salvaguardia dei corsi d’acqua. Ai corsi d’acqua presenti nel territorio del parco, siano essi principali o secondari, si applicano le norme del r.d. n. 523/1904 e della d.g.r. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e successive modifiche e integrazioni; entro la fascia di m. 10 dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde, è vietata la realizzazione di qualsiasi manufatto, fatti salvi gli interventi per la manutenzione, la salvaguardia e la messa in sicurezza delle sponde; entro la fascia di m. 4 sono vietate le piantagioni e lo smovimento di terreno.</p>	<p>a) Settori ad elevata instabilità per la presenza di fenomeni gravitativi attivi ed in continua evoluzione. <del>Individuano quelle aree in cui è manifesta e diffusa la presenza di fenomeni franosi attivi, nonché le aree ove già si sono verificati eventi franosi ma sono ancora da ritenersi instabili perché non completamente assestate. La definizione areale delle zone che sono risultate interessate dalla traiettoria di caduta di massi comprende sia la zona di di- stacco sia l’area interferente con il rotolamento dei massi. In questa categoria sono state inserite le aree di frana attiva e quelle potenzialmente interessate dalle traiettorie di caduta di frane individuate nelle località: Sasso di Cavallasca, Cardano, via XXVII Maggio, Croce di S. Eutichio, Pedrignano.</del></p> <p>b) Settori potenzialmente instabili che presentano condizioni fisiche e morfologiche al limite di stabilità. <del>Rientrano in questa categoria le superfici interessate dalla presenza di coperture terrigene superficiali impostate su pendii fortemente acclivi e prossime ai valori limite di naturale declivio, nonché le conoidi di deiezione in continua alimentazione. Il grado di fragilità di queste aree, insito nella loro natura litologica, determina la possibilità dell’innescò di processi morfodinamici che possono interessare am- pie superfici di terreno. In questa categoria sono stati individuati i versanti più acclivi ed alcune conoidi nelle porzioni e nei limiti individuabili sulla planimetria di riferimento.</del></p> <p>c) Settori soggetti a processi di dilavamento e di erosione superficiale. <del>Individuano i versanti maggiormente esposti ai processi di dilavamento unitamente alle aste torrentizie interessate da fenomeni diffusi di erosione. Queste aree sono interpretabili come indici di dissesto generalizzato ed evidenziano una potenziale instabilità fortemente condizionata dalla natura litologica del substrato.</del></p> <p>d) Settori ad elevata vulnerabilità delle acque sotterranee. <del>Rientrano in questa categoria le aree ad elevata vulnerabilità idrogeologica in quanto interessate dalla presenza di sorgenti o di altre opere di captazione destinate al consumo umano. Per la loro salvaguardia sono stabilite due zone di protezione: la prima, di tutela assoluta, è estesa per un rag- gio di 10 metri dal punto di captazione; la seconda, di ri- spetto, si sviluppa per un raggio non inferiore a 200 metri.</del></p> <p>e) <del>Salvaguardia dei corsi d’acqua. Ai corsi d’acqua presenti nel territorio del parco, siano essi principali o secondari, si applicano le norme del r.d. n. 523/1904 e della d.g.r. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e successive modifiche e integrazioni; entro la fascia di m. 10 dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde, è vietata la realizzazione di qualsiasi manufatto, fatti salvi gli interventi per la manutenzione, la salvaguardia e la messa in sicurezza delle sponde; entro la fascia di m. 4 sono vietate le piantagioni e lo smovimento di terreno.</del></p> <p><i>Note ufficio di piano → si tengono le aree a rischio e si semplifica la norma togliendo la parte meramente descrittiva. In alcuni casi vi erano delle prescrizioni che vengono comunque riportate nei commi successivi, ripresi dal piano di settore.</i></p> <p>2. le prescrizioni del presente articolo hanno validità in tutto il territorio del Parco e costituiscono principi per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta di competenza dell’Ente.</p> <p><i>Note ufficio di piano → riassunto capitolo 1 del Piano di Settore</i></p>



Variante Piano Territoriale di Coordinamento Parco Regionale Spina Verde – Rapporto Ambientale ALLEGATO 50 comparazione testo vigente “Ambito di tutela geologica e idrogeologica e testo proposto nuovo articolo “tutela geologica ed idrogeologica”	
<p>3. Il piano di settore, oggetto di intesa con la Provincia ai sensi del comma 7 dell’art. 15 della l.r. 12/05 e dell’art. 57 del d.lgs. 112/98, provvede ad individuare gli interventi finalizzati alla sal- vaguardia ed alla messa in sicurezza delle aree suddette, defi- nendo nel dettaglio le tecniche per l’esecuzione degli interventi che devono concorrere alla ricostruzione dell’impianto naturale preesistente.</p> <p>Gli interventi da attuare scaturiscono da un’analisi particola- reggiata dei settori di rischio attraverso l’analisi di tre aspetti fondamentali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- aspetti quantitativi, riferiti all’estensione ed alla diffusione nell’ambiente del fenomeno osservato;</li><li>- aspetti qualitativi, riferiti alle forme di utilizzo del suolo in rapporto alle dinamiche geomorfologiche, alle caratteristi- che tecnico-funzionali ed a quelle tipologiche-funzionali;</li><li>- aspetti strutturali, letti in funzione della distribuzione delle superfici insediative ed organizzative, in rapporto alla strut- tura geomorfologica ed idrologica.</li></ul> <p>I criteri generali d’intervento per la salvaguardia e la messa in sicurezza del territorio si applicano attraverso due indirizzi attuativi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- consolidamento, applicato nelle situazioni in cui si registra- no condizioni di modesta compromissione ambientale in cui si interviene con opere di limitata incidenza sull’assetto geomorfologico ed idrogeologico del territorio.</li></ul> <p>Sono privilegiate le tecniche d’ingegneria naturalistica per un migliore inserimento nel paesaggio delle opere di bonifica.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- trasformazione, applicata nelle situazioni in cui l’accertata presenza di gravi condizioni di rischio, o il livello di compromissione raggiunto, impone interventi profondamente inci- denti sull’assetto idrogeologico per assicurare adeguati livel- li di sicurezza.</li></ul> <p>Nei casi suddetti, ove sia stata accertata e motivata la inappli- cabilita’ delle tecniche d’ingegneria naturalistica, e’ ammesso il ricorso ad opere di tipo statico, comunque attuate con soluzioni compatibili con l’ambiente ed il paesaggio in cui si inseriscono.</p>	<p><del>2. Il piano di settore, oggetto di intesa con la Provincia ai sensi del comma 7 dell’art. 15 della l.r. 12/05 e dell’art. 57 del d.lgs. 112/98, provvede ad individuare gli interventi finalizzati alla sal- vaguardia ed alla messa in sicurezza delle aree suddette, defi- nendo nel dettaglio le tecniche per l’esecuzione degli interventi che devono concorrere alla ricostruzione dell’impianto naturale preesistente.</del></p> <p><del>Gli interventi da attuare scaturiscono da un’analisi particola- reggiata dei settori di rischio attraverso l’analisi di tre aspetti fondamentali:</del></p> <ul style="list-style-type: none"><li><del>–aspetti quantitativi, riferiti all’estensione ed alla diffusione nell’ambiente del fenomeno osservato;</del></li><li><del>–aspetti qualitativi, riferiti alle forme di utilizzo del suolo in rapporto alle dinamiche geomorfologiche, alle earatteristi- che tecnico-funzionali ed a quelle tipologiche-funzionali;</del></li><li><del>–aspetti strutturali, letti in funzione della distribuzione delle superfici insediative ed organizzative, in rapporto alla strut- tura geomorfologica ed idrologica.</del></li></ul> <p><del>I criteri generali d’intervento per la salvaguardia e la messa in sicurezza del territorio si applicano attraverso due indirizzi attuativi:</del></p> <ul style="list-style-type: none"><li><del>–consolidamento, applicato nelle situazioni in cui si registra- no condizioni di modesta compromissione ambientale in cui si interviene con opere di limitata incidenza sull’assetto geomorfologico ed idrogeologico del territorio.</del></li></ul> <p><del>Sono privilegiate le tecniche d’ingegneria naturalistica per un migliore inserimento nel paesaggio delle opere di bonifica.</del></p> <ul style="list-style-type: none"><li><del>–trasformazione, applicata nelle situazioni in cui l’accertata presenza di gravi condizioni di rischio, o il livello di compromissione raggiunto, impone interventi profondamente inci- denti sull’assetto idrogeologico per assicurare adeguati livel- li di sicurezza.</del></li></ul> <p><del>Nei casi suddetti, ove sia stata accertata e motivata la inappli- cabilita’ delle tecniche d’ingegneria naturalistica, e’ ammesso il ricorso ad opere di tipo statico, comunque attuate con soluzioni compatibili con l’ambiente ed il paesaggio in cui si inseriscono.</del></p> <p><i>Note ufficio di piano → il comma è interamente sostituito dai successivi, tratti dal piano di settore vigente</i></p>
	<p>3. Costituiscono riferimenti normativi per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Regio decreto n. 523 del 25 luglio 1904 “Testo unico sulle opere idrauliche”</li><li>b) Vincolo idrogeologico R.D. n. 3267 del 30/12/1923</li><li>c) Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter- Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti – N.d.A.</li><li>d) D.lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”</li><li>e) Regolamento regionale 24 marzo 2006 - n. 2</li><li>f) Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee,</li><li>g) dell’utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico</li><li>h) e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo</li><li>i) 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre</li><li>j) 2003, n. 26</li><li>k) D.G.R. n. IX/ 2616 del 30.11.2011 “Aggiornamento dei ‘Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12”</li><li>l) D.G.R. N° X / 6738 del 19/06/2017 “Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 58 delle norme di attuazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po...”</li><li>m) D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581 “Aggiornamento della d.g.r. 23 ottobre 2015 – n. X/4229 e ss.mm.ii. Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica...”</li><li>n) Regolamento regionale 19 aprile 2019 - n. 8 - Disposizioni sull’applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”)</li><li>o) D.lgs 152/06 e D.G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693 “Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche, art. 21, comma 5 Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano”</li><li>p) Regolamento Regionale 29 marzo 2019 - n. 6 “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi....”</li><li>q) D.M. 17.01.2018 - “Norme tecniche sulle costruzioni”;</li><li>r) D.g.r. 11 luglio 2014 - n. X/2129 “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d);</li></ul>



	<p>s) D.G.R. n. 6/48740 del 29/02/2000 “Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica”.</p> <p><i>Note ufficio di piano → riassunto capitolo 2 del Piano di Settore e aggiornato con supporto dott. geol. Ciarmiello.</i></p>
	<p>Nelle zone di criticità idrogeologica identificate nella cartografia valgono le seguenti prescrizioni:</p> <p>3. Per gli interventi ammessi dal PTC su edifici esistenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. in caso di demolizione parziale è richiesta un’attestazione da parte di un geologo abilitato che confermi l’assenza di criticità di natura geologica ed idrogeologica in atto o potenzialmente interessanti l’ambito di progetto; in caso contrario dovrà essere allegato al documento un progetto di messa in sicurezza dell’edificio esistente.</li> <li>b. In caso di demolizione totale e ricostruzione è richiesta relazione geologica e geotecnica con eventuali misure di messa in sicurezza.</li> </ul> <p>4. Per gli interventi di nuova edificazione ammessi dal PTC è richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 11/3/1988</li> <li>b. valutazione di compatibilità idrogeologica contenente tipologia di opera, criteri localizzativi, assetto geomorfologico ed idrogeologico dell’area, descrizione approfondita del progetto comprendente strade di accesso, tipologia dell’opera, futura destinazione con indicazione sul numero di abitanti equivalenti, reti tecnologiche comprese modalità di allacciamento, modalità di smaltimento delle acque di tetti, piazzali e reti interne, impianti di trattamento di reti fognarie e/o percorso della linea per l’allacciamento della pubblica fognatura;</li> <li>c. definizione degli impatti dell’opera e misure di mitigazione/compensazione previste.</li> </ul> <p>5. In caso di realizzazione di reti tecnologiche, il rilascio di autorizzazione è subordinato alla presentazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 11/3/1988, con particolare riferimento alla stabilità dei fronti di scavo, alla valutazione dei parametri geotecnici, alla definizione della profondità del substrato roccioso, alla presenza di acqua entro la sezione di scavo;</li> <li>b. Valutazione di Compatibilità Idrogeologica contenente tipologia di opera e criteri locazzativi, assetto geomorfologico ed idrogeologico dell’area, descrizione approfondita del progetto comprendente strade di accesso sia di cantiere che di esercizio, caratteristiche tecniche dell’opera (profondità di posa e/o di fondazione, dimensione e tipologia dei manufatti interrati permanenti), frequenza degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per i quali deve essere garantita un accesso all’opera e/o il mantenimento di superficie libera da ostacoli.</li> <li>c. Definizione delle possibili interferenze con le acque superficiali e sotterranee e misure di compensazione previste con eventuale progetto di riassetto idrogeologico dell’area.</li> </ul> <p>6. In generale, in tutto il territorio del Parco, nelle aree costituenti scarpate morfologiche, terrazzamenti, creste sono vietati tutti i movimenti terra, sbancamenti, livellamenti che possono creare discontinuità visuali nel paesaggio con alterazione della morfologia originaria dei luoghi, oltre che pericoli per la stabilità dei pendii, ad eccezione di opere di difesa e consolidamento dei terreni attuate mediante l’ausilio di tecniche di ingegneria naturalistica.</p> <p>In corrispondenza dei siti di particolare rilevanza geologica, indicati con apposito simbolo grafico, sono vietati scavi e movimenti di terra che comportino la distruzione o la compromissione della morfologia del sito o dell’affioramento roccioso nelle loro peculiarità geomorfologiche, litologiche, sedimentologiche, stratigrafiche.</p> <p>7. Sono sempre consentite, nell’intero territorio del Parco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sistemazioni dei versanti;</li> <li>b. sistemazioni idraulico-forestali</li> <li>c. interventi di riassetto idrografico locale interessanti incisioni riconducibili ad un sistema di drenaggio non ancora gerarchizzato (scoli, canaline di gronda);</li> <li>d. riempimenti e colmattazioni;</li> <li>e. sistemazione della sentieristica e viabilità.</li> </ul> <p>Per tali tipologie di opere dovranno essere privilegiate tecniche di ingegneria naturalistica.</p> <p>8. Si dovranno prediligere i muri a secco e i muri rivestiti in pietra ad altre tipologie costruttive; il materiale litoide dovrà essere costituito da litotipi idonei per colorazione, pezzatura, grana, sia che questi siano di origine interna al</p>



Parco, sia che derivino da cave di prestito esterne e dovranno essere costituite preferenzialmente da blocchi Gonfolitici di Serizzo o Ghiandone.  
Gli interventi non dovranno in alcun caso modificare in modo peggiorativo l’assetto idrogeologico locale.

9. Entro le aree di pertinenza dei corsi d’acqua è vietato:
- a. qualsiasi attività di trasformazione dello stato dei luoghi che modifichi l'assetto morfologico naturale;
  - b. l'installazione di impianti di smaltimento di qualsiasi genere e lo stoccaggio anche temporaneo di materiali o rifiuti di qualsiasi genere;
  - c. le coltivazione erbacee non permanenti, per un ampiezza di 10 m dal ciglio della sponda;
  - d. qualsiasi intervento o struttura che possa compromettere la stabilità delle fondazioni di argini (modifiche flusso della corrente verso gli argini o scavi ed abbassamenti del piano campagna in corrispondenza dell'argine stesso), le opere di rettificazione e impermeabilizzazione del fondo e delle sponde, le opere di tombinatura o copertura del corso d’acqua.
  - e. l’incremento delle superfici impermeabilizzate che possono comportare un sovraccarico idraulico del corso d’acqua.

10. Ai sensi del r.d. 523/1904 e della D.G.R. 7/13950/2003, lungo i corsi d’acqua è vietata la realizzazione di fabbricati anche se totalmente interrati con murature che si elevino oltre le quote del piano campagna e di scavi entro la fascia di 10 m dagli argini e loro accessori e, in mancanza di argini, dal ciglio della sponda. Sono inoltre vietate le piantagioni e movimentazioni di terreno entro la fascia di 4 m dai limiti sopraindicati.  
Sono per contro consentiti:
- a. gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
  - b. i depositi temporanei conseguenti o connessi ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo i corsi d’acqua da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
  - c. gli interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica, nonché quelli finalizzati al recupero ambientale favorendo per la loro realizzazione le tecniche di ingegneria naturalistica;
  - d. è consentita la pulizia delle sponde dalla vegetazione arborea riparia, previa denuncia all'ente gestore, ad eccezione delle ceppaie e delle piante di alto fusto che devono essere salvaguardate, eccetto nei casi in cui ciò costituisca rischi idraulico.

11. è vietata la captazione di acque superficiali lungo il reticolo idrografico individuato, eccezion fatta per le derivazioni in atto o future ad uso domestico e/o zootecnico, per le quali, tuttavia, dovrà essere dimostrato l’impossibilità di approvvigionamento tramite fonti diverse ed attestato che l’incidenza del prelievo non comporti una modifica sostanziale agli ecosistemi fluviali a valle del punto di captazione.
12. Per le captazioni di acque sotterranee viene introdotta una zona di protezione delle sorgenti di estensione pari a 50 m dal punto di emersione e delimitata dall’isoipsa di valle, in cui è vietata l’apertura di nuovi pozzi o la captazione di punti di risorgiva non censiti.  
Al di fuori delle zone di protezione l’apertura di nuovi pozzi ad uso domestico o zootecnico (fatto salvo per queste ultime il rispetto delle normative vigenti e le disposizioni generali provinciali) è subordinata alla presentazione di una relazione denominata “Valutazione di Compatibilità Idrogeologica per la captazione di acque superficiali e sotterranee”, comprovante l’assenza di fonti alternative e attestante che l’incidenza del prelievo non comporti una modifica sostanziale agli ecosistemi fluviali a valle del punto di captazione.

13. Tutti gli scarichi nei corsi d’acqua superficiali o immessi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo devono possedere rigorosamente i requisiti di qualità compatibili con l’effettivo stato del ricettore e con il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal D.Lgs 152/99. In ogni caso è vietata l’immissione di acque che comportino un peggioramento delle qualità delle acque del recettore. L’attivazione di qualsiasi scarico terminale da insediamento civile nei corpi idrici superficiali e sotterranei o nel suolo, è subordinata al parere dell’ente gestore del Parco.

Note ufficio di piano → riassunte norme capitolo 6.



Art. 24-25 vigente	Nuova formulazione
<p><i>Tutela della fauna selvatica</i></p> <p>1. Ai fini della tutela faunistica, l'ente gestore assume la diretta gestione del patrimonio faunistico nelle aree a parco naturale attraverso la redazione del piano di settore, «Tutela della fauna selvatica». Nelle aree a parco regionale la disciplina venatoria è quella prevista dai piani di cui agli artt. 14 e 15 della l.r. 26/93 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) previo parere dell'ente Gestore del Parco ai sensi dell'art. 17, comma 4, lett.d) della l.r. 86/83.</p>	<p>1. La tutela faunistica del Parco è garantita attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. l'applicazione del Regolamento di Parco Naturale (BURL Serie Inserizioni e Concorsi del 20.06.2007 che disciplina nel dettaglio prelievi, abbattimenti, reintroduzioni.</li> <li>b. la normativa di cui agli articoli XX “Aree di interesse ecologico” e XX “Varchi Ecologici”</li> <li>c. le singole normative degli ambiti nelle parti relative al rapporto con Rete Natura 2000</li> </ul> <p>2. La disciplina venatoria è quella prevista dalla l.r. 26/93.</p>
<p>2. Nel parco naturale è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ai sensi dell'art. 22, comma sesto della legge 394/1991 nonché la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali sia vertebrate che invertebrate ai sensi dell'art. 11, comma terzo della legge 394/1991, nonché il disturbo e danneggiamento di nidi e tane;</p>	<p>3. Nel Parco Naturale è vietato l'esercizio dell'attività venatoria, ai sensi dell'art. 22 comma 6 della legge 394/1991 nonché la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali sia vertebrate che invertebrate, ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge 394/1991, nonché il disturbo e danneggiamento di nidi e tane.</p>
<p>3. Nel parco naturale sono consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi eventualmente necessari per ricomporre squilibri ecologici, da svolgersi in conformità con il regolamento del parco o, in sua assenza, da norme regionali in materia e in conformità a quanto previsto dall'art. 22, comma sesto della legge 394/1991 e dall'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).</p> <p>4. Nelle aree di Parco naturale e regionale la tutela del patri-</p>	<p>soppresso (vedasi allegato 20)</p>
<p>4. Nelle aree di Parco naturale e regionale la tutela del patrimonio faunistico è conseguito con l'applicazione puntuale del Programma Regionale per gli Interventi di Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica nelle Aree Protette e del Protocollo di Attività per gli Interventi di Reintroduzione di Specie Faunistiche nelle Aree Protette della Regione Lombardia approvato con deliberazione di giunta regionale del 20 aprile 2001 n. 7/4345, con particolare riferimento alle specie prioritarie con indice 8-14 per le quali è obbligatorio attenersi alle strategie di conservazione e relative tipologie di intervento indicate.</p>	<p>soppresso (vedasi allegato 20)</p>
<p>5. Nel parco naturale è fatto divieto di immissione di esemplari di fauna sia alloctona che autoctona salvo eventuali reintroduzioni di specie localmente estinte in adesione al Programma Regionale di cui al precedente comma 4 e salvo iniziative didattiche promosse dal Parco e disciplinate con apposito Regolamento.</p>	<p>soppresso (vedasi allegato 20)</p>
<p>6. Il parco promuove il monitoraggio, il contenimento e/o l'eradicazione delle specie alloctone eventualmente presenti nel proprio territorio preferibilmente con metodi incruenti quali trappolaggio e soppressione con sistemi atti a non arrecare sofferenza all'animale; è comunque fatto divieto di utilizzo di forme di soppressione cruenta e non selettive.</p>	<p>soppresso (vedasi allegato 20)</p>
<p>7. Nella progettazione e realizzazione di infrastrutture il Par-</p>	



Contenuti	
<p>7. Nella progettazione e realizzazione di infrastrutture, il Parco promuove la creazione di sottopassi ed ecodotti per tutela della fauna terricola.</p>	soppresso (vedasi allegato 20)
<p>8. Il piano di settore «Tutela della Fauna selvatica» stabilisce i criteri e le modalità con le quali si attueranno programmi di interventi mirati alla conservazione della fauna selvatica con particolare riferimento alle specie in vario modo minacciate e in declino ovvero endemiche o rare con particolare riferimento al succitato Programma di cui al precedente punto 4.</p>	<p>4. Il Parco attua interventi mirati alla conservazione della fauna selvatica, sia in relazione alle aree di interesse ecologico individuate dal PTC (art. XXX) sia in relazione al Formulario Standard per il SIC ora ZSC “Spina Verde”.</p>
<p>9. Con apposito Regolamento, l'ente gestore disciplina l'attività antropica qualora, tale attività, possa compromettere l'esistenza della fauna selvatica definendo alcune limitazioni in aree circoscritte.</p>	soppresso (vedasi allegato 20)
<p>10. L'ente gestore del Parco Naturale è competente per l'erogazione dei contributi a favore dei proprietari e dei conduttori dei fondi per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici nel territorio compreso nel parco naturale ai sensi dell'art. 3 comma 8 della l.r. 8 febbraio 2005, n 62 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2005).</p>	soppresso (vedasi allegato 20)
<p>Art. 25 Tutela della fauna minore</p> <p>1. La tutela della fauna minore è disciplinata dalla l.r. 27 luglio 1977 n. 33 (Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica) e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>2. Il P.T.C. persegue gli obiettivi di riqualificazione graduale degli ambienti e delle aree umide, per la conservazione e il potenziamento della fauna minore autoctona.</p>	soppresso (vedasi allegato 20)



**GIALLO**= aggiunte ex novo. **Barrato rosso** = cancellazioni  
**VERDE**= mutuato da attuale piano di settore antincendio

<p>ptc vigente Contenuti</p> <p>Art. 26 Prevenzione incendi</p> <p>1. In caso di necessità il Presidente dell'ente gestore provvede a dichiarare lo stato di grave pericolosità ai sensi dell'art. 10 della l.r. 9/77.</p> <p>2. Nel Parco regionale, durante la stagione di grave pericolosità, è vietato eliminare con il fuoco sterpaglie o altri residui vegetali nelle zone boscate e sino a 150 m. dalle stesse.</p> <p>3. Al di fuori del periodo di grave pericolosità è consentito, nel Parco regionale, eliminare con il fuoco i residui vegetali, con obbligo di curare il totale e perfetto spegnimento al termine dell'utilizzazione.</p> <p>4. Nel Parco Naturale è vietato accendere fuochi all'aperto ad esclusione degli ambiti edificati e per attrezzature di uso pubblico.</p>	<p>Nuovo Articolo "Tutela antincendio"</p> <p>Art. 26 Prevenzione incendi</p> <p>1. In caso di necessità il Presidente dell'ente gestore provvede a dichiarare lo stato di grave pericolosità ai sensi dell'art. 10 della l.r. 9/77.</p> <p>2. Nel Parco regionale, durante la stagione di grave pericolosità, è vietato eliminare con il fuoco sterpaglie o altri residui vegetali nelle zone boscate e sino a 150 m. dalle stesse.</p> <p>3. Al di fuori del periodo di grave pericolosità è consentito, nel Parco regionale, eliminare con il fuoco i residui vegetali, con obbligo di curare il totale e perfetto spegnimento al termine dell'utilizzazione.</p> <p>4. Nel Parco Naturale è vietato accendere fuochi all'aperto ad esclusione degli ambiti edificati e per attrezzature di uso pubblico.</p> <p>1. La Tutela antincendio è attuata tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. le prescrizioni del Regolamento del Parco Naturale Spina Verde (BURL serie inserzioni e concorsi del 20 Giugno 2007)</li><li>b. le disposizioni del presente articolo.</li></ul> <p>Note ufficio di piano → nuovo cappello introduttivo che sposta l'attenzione dagli aspetti meramente regolatori ad aspetti pianificatori</p> <p>2. le prescrizioni del presente articolo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. hanno validità in tutto il territorio del Parco e costituiscono principi per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta di competenza dell'Ente.</li><li>b. contribuiscono alla programmazione regionale in materia di programmazione delle attività contro gli incendi boschivi</li></ul> <p>Note ufficio di piano → diamo validità in tutto il Parco</p> <p>Note ufficio di piano → riassunto il cap 1 del piano di settore</p> <p>3. Fatto salvo che tutte le aree devono essere accessibili alle squadre anticendio, il Parco definisce opportuni protocolli d'intesa con le proprietà al fine migliorare l'intervento in caso di emergenza.</p> <p>Note ufficio di piano → riassunto cap. 2.7 del piano di settore</p> <p>4. Il Parco, compatibilmente con le risorse finanziarie e di concerto con le autorità competenti, promuove attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Rafforzamento operativo dell'organizzazione antincendio;</li><li>b. Adeguamento delle dotazioni di squadra e dei dispositivi di protezione individuale per gli operatori;</li><li>c. Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei soprassuoli forestali;</li><li>d. Ricostituzione di boschi incendiati;</li><li>e. Attività di completamento della rete dei sentieri con funzione di pista antincendio;</li><li>f. Rilevamento / inventario, delle aree per la formazione di piazzole per mezzi aerei;</li><li>g. Informazione, sensibilizzazione, educazione;</li><li>h. Avvistamento e sorveglianza.</li></ul> <p>Note ufficio di piano → riassunto del cap. 6 del piano di settore</p> <p>5. Il piano individua cartograficamente le piste, esistenti o in progetto, di cui al precedente comma 4 lettera e). Su tali tracciati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Le piste dovranno avere una larghezza minima di 2.0 m e dovranno essere provviste di piazzole per lo</li></ul>
--	--



	<p>stazionamento e per l’inversione di marcia;</p> <p>b. i sentieri dovranno essere ben evidenti, con un piano di calpestio largo non meno di 80 cm, privo di vegetazione e fogliame e possibilmente con il fondo regolare;</p> <p>c. è prevista l’eliminazione della vegetazione arbustiva e del materiale secco presente a terra e in piedi per una fascia di 3 m di larghezza da ambo i lati, per i sentieri, di 4 per le piste. Localmente si potranno variare queste dimensioni in relazione all’orografia e alle caratteristiche della vegetazione..</p> <p>d. Il materiale legnoso andrà depezzato e regolarmente accatastato bordo strada a disposizione delle proprietà e dovrà essere allontanato prima dell’inizio della stagione incendi.</p> <p>e. Gli interventi di taglio dovranno essere eseguiti evitando di danneggiare le ceppaie e le piante limitrofe.</p> <p>5. In corrispondenza degli elettrodotti, al fine di ridurre il rischio di incendio, a taglio avvenuto il materiale legnoso dovrà essere completamente asportato o, in subordine, cippato o accatastato in piccoli mucchi a basso potenziale di incendio. Il nulla osta del Parco è subordinato alla presentazione di un dettagliato piano di intervento che indichi modalità di attuazione delle presenti prescrizioni e relativa fidejussione.</p> <p><i>Note ufficio di piano →focus del cap. 6 del piano di settore sulle piste</i></p>
--	---



GIALLO= aggiunte ex novo. ~~Barrato rosso~~ = cancellazioni.

Art. 27-28 vigente		Nuova formulazione Servizi a rete e impianti di telecomunicazione
<div><p><b>Art. 27</b> <b><i>Impianti e servizi pubblici</i></b></p><p>1. Sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché di riqualificazione delle reti tecnologiche (fognatura, linee elettriche e telefoniche, rete idrica e gas) e degli impianti di acquedotti e di potabilizzazione esistenti, con particolare cura nel ripristino dello stato dei luoghi.</p><p><del>COMPENSAZIONI AMBIENTALI</del></p><p>5. In fase di progettazione, gli interventi di cui ai commi precedenti, dovranno attenersi alle prescrizioni stabilite dal comma 7 dell'art. 22 – Ambito per attrezzature di uso pubblico e ricettive.</p><p><b>Art 28</b></p></div>		<div><p><del>Impianti e servizi pubblici</del> Servizi a rete</p><p>1.1. Sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché di riqualificazione delle reti tecnologiche (fognatura, linee elettriche e telefoniche, rete idrica e gas) e degli impianti di acquedotti e di potabilizzazione esistenti, <b>subordinatamente a valutazione di impatto positiva sull’ambiente naturale.</b></p><p><b>1.2 Gli interventi dovranno prevedere:</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>a. minor consumo di suolo</li><li>b. misure di inserimento paesaggistico</li><li>c. <b>adeguate forme di ripristino e compensazione ambientale</b></li></ul><p><i>note ufficio di piano → Vecchio comma 1 e comma 5. riformulazione che aggiunge il rapporto col SIC e sintetizza il vecchio riferimento all’art 22 evitando il rimando ad altro articolo</i></p></div>
<div><p>2. Nel caso di interventi sostitutivi delle reti elettriche di bassa e media tensione e delle reti telefoniche, le stesse devono essere interrate.</p></div>		<div><p>2. Nel caso di interventi sostitutivi delle reti elettriche di bassa e media tensione e delle reti telefoniche, le stesse dovranno essere interrate.</p></div>
<div><p>3. Sono ammessi interventi di potenziamento degli impianti di acquedotto e di potabilizzazione, purché realizzati con strutture interrate.</p></div>		<div><p>3. Sono ammessi interventi di potenziamento degli impianti di acquedotto e di potabilizzazione, purché realizzati con strutture interrate <b>o seminterrate.</b></p></div>
<div><p>4. Nuove reti e servizi, ove necessari per le esigenze dei pubblici servizi, potranno essere assentiti previa convenzione da stipulare con l'ente gestore nella quale verranno stabilite eventuali compensazioni ambientali.</p></div>		<div><p>4. È ammessa la costruzione di nuove reti <del>e servizi</del>, ove necessarie per le esigenze dei pubblici servizi. <del>potranno essere assentiti previa convenzione da stipulare con l'ente gestore nella quale verranno stabilite eventuali compensazioni ambientali.</del> <b>Lo studio di incidenza e il relativo provvedimento autorizzatorio potranno prevedere eventuali compensazioni ambientali da monetizzare all’Ente Parco prima dell’avvio dei lavori.</b></p><p><i>note ufficio di piano → riformulazione che toglie i servizi (che sono già normati a parte e la cui edificazione segue i canali del pubblico interesse/pubblica utilità); aggiunto il rapporto col SIC e esplicitato il riferimento a compensazioni (sulla scorta dell’esperienza amministrativa)..</i></p></div>



<div> <div>Art. 27-28 vigente</div> <div> <div> <div>Art. 28</div> <div>Impianti di telecomunicazione</div> <div> <p>1. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di potenziamento e/o sostituzione degli impianti di telecomunicazione, senza modifica del sedime e delle altezze attuali.</p> <p>2. Non è ammessa l'installazione di nuove antenne, fatta eccezione per lo spostamento di impianti di telecomunicazione esistenti in posizione di minor impatto paesistico-ambientale.</p> </div> </div> </div> </div>	<div> <div>Nuova formulazione Impianti di telecomunicazione</div> <div> <div>note ufficio di piano → <b>reformulazione completa del vecchio articolo.</b></div> <div> <p>1. E' consentita la manutenzione degli impianti esistenti e la loro razionalizzazione tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) smantellamento degli impianti non più in uso e il ripristino ambientale dei sedimi;</li> <li>b) accorpamento su un unico sostegno già esistente di più elementi;</li> <li>c) sostituzione delle componenti usurate con nuovi dispositivi dalle soluzioni formali e cromatiche atte a garantirne la migliore integrazione nel contesto.</li> </ul> <p>2. È consentita altresì l'implementazione degli impianti esistenti senza alternarne le caratteristiche geometriche tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) utilizzo di antenne compatte, supporti reclinabili, materiali duraturi e innovativi;</li> <li>b) assonanza cromatica con l'elemento di supporto;</li> <li>c) utilizzo di materiali non riflettenti o scintillanti;</li> <li>d) esclusione di loghi commerciali</li> </ul> <p>3. Non è ammessa l'installazione di nuove antenne. Solo su richiesta di organi statali o regionali e qualora sia stata verificata l'impossibilità di utilizzo di impianti esistenti, l'installazione di nuove antenne è ammessa purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) non siano occupati con visivi di particolare importanza;</li> <li>b) il nuovo impianto non entri in conflitto con altri elementi ad andamento verticale di natura simbolica;</li> <li>c) non siano alterati i valori panoramici dei luoghi;</li> <li>d) sia limitata la visibilità dell'impianto dai sentieri e dalle strade forestali di avvicinamento;</li> <li>e) siano evitate installazioni lungo le linee di crinale;</li> <li>f) siano privilegiate le sistemazioni sotto cresta;</li> <li>g) siano utilizzati materiali non riflettenti/scintillanti;</li> <li>h) sia previsto il mascheramento con chiazze geometriche;</li> <li>i) sia prevista opportuna schermatura con idonea vegetazione in corrispondenza dei percorsi di pubblico passaggio e fruizione per i basamenti e le cabine di servizio</li> </ul> <p>4. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono sempre subordinati alla Valutazione di incidenza positiva e al rispetto dei rapporti di scala tra dimensione dell'opera e quella del contesto.</p> <p>5. Tutti gli impianti dovranno essere dotati di luci di segnalazione notturna per evitare collisioni con la fauna selvatica, oltre che per la sicurezza del traffico aereo.</p> </div> </div> <div> <div>note ufficio di piano → Rispetto al PTC vigente non cambiano le regole (è sempre possibile intervenire o eventualmente fare nuove antenne), ma viene meglio dettagliato il concetto “<u>minor impatto paesistico e ambientale</u>” del vecchio comma 2, in modo che sia più facile l'espressione dei pareri di competenza. Viene enfatizzato infine il concetto di rapporto di scala per evitare implementazioni che modifichino troppo altezze e ingombri.</div> </div> </div>
---	--



GIALLO= aggiunte ex novo. ~~Barrato rosso~~ = cancellazioni

Art. 30 vigente	Nuova formulazione Strade e percorsi
<p>amoni diversi da quelli sopra indicati.</p> <p><b>Art. 30</b></p> <p><b><i>Percorsi, sentieri e parcheggi pubblici o di uso pubblico</i></b></p> <p>1. L'esecuzione delle opere di manutenzione e/o riqualificazione di strade pubbliche e private, strade di servizio, percorsi e sentieri, aree per parcheggio, così come indicate nella Tav. n. 2 – Accessibilità, percorsi, sentieri e Unità di paesaggio, nonché la realizzazione di piste di servizio necessari alla prevenzione e difesa dagli incendi e dal Piano di Indirizzo Forestale, dovrà attenersi alle prescrizioni stabilite dal comma 3 dell'art. 22 – Ambito per attrezzature di uso pubblico e ricettive.</p> <hr/>	<p>1. Sulle strade pubbliche all'interno del Parco sono sempre ammesse opere di manutenzione. Progetti di allargamento/ampliamento e modifica sostanziale dei sedimi dovranno essere sottoposti ai nulla osta di legge per l'identificazione di opportune misure di compensazione e mitigazione ambientale.</p> <p>2. All'interno del Parco le opere di manutenzione di strade private e l'apertura di nuovi tracciati pedonali e carrabili sono ammesse nei limiti delle norme dell'ambito in cui ricadono.</p> <p>3. È sempre ammessa l'attività di manutenzione, riqualificazione e valorizzazione della rete sentieristica e antincendio privilegiando gli interventi di ingegneria naturalistica e l'utilizzo del sasso e della pietra locale.</p> <p>4. È fatto divieto di chiudere i percorsi riportati nella tavola 1</p> <p>5. Il Parco può implementare nuovi tracciati escursionistici previa valutazione degli impatti sull'ambiente.</p> <p><i>note ufficio di piano → vedasi allegato 33</i></p>



# GLOSSARIO

- 1.1. Fondo: mappale o insieme di mappali afferenti che fanno riferimento alla richiesta di nulla osta.
- 1.2. volume: volume paesaggistico, quindi tutto ciò che è fuori terra.
- 1.3. superficie aziendale; Area complessiva dei terreni dell'azienda destinata a colture erbacee e/o legnose agrarie inclusi i boschi la superficie agraria non utilizzata nonché l'area occupata da parchi e giardini ornamentali, fabbricati, stagni, canali, ecc., situati entro il perimetro dei terreni che costituiscono l'azienda.
- 1.4. lotto: mappale afferente alla richiesta di nulla osta.
- 1.5. naturale stillicidio: capacità di scorrimento delle acque meteoriche senza ostacoli e creazione di deviazioni, solchi e incisioni.
- 1.6. fonti rinnovabili: solare termico, fotovoltaico, eolico.

## TITOLO I: sistema paesistico-naturale

### Art. 1: Aree di interesse ecologico

#### 2. Finalità

- 2.1. All'interno del Parco il PTC identifica, con apposito simbolo le aree di interesse ecologico e ambientale:
  - a) Area Umida di Parè e sentiero dei cippi
  - b) Vasche di acque stagnanti Villa Colombirolino
  - c) Sasso di Cavallasca
  - d) Pozze di Cascina Viola
  - e) Prati di Cardano
  - f) Biotopo del laghetto temporaneo del Monte Croce
  - g) Area umida della Mojenca
  - h) Torrente Segrada in Valbasca
  - i) Le Sorgenti del Seveso
  - j) La vasca storica di Piazza d'Armi presso il Baradello
  - k) I prati di Prestino
  - l) Le sponde del torrente Faloppia
  - m) I siti riproduttivi del falco pellegrino
  - n) area umida di Porta Sasso.
- 1.2 Il Parco implementa le azioni necessarie per il recupero e il potenziamento di tali aree con finalità di miglioramento della Zona di Protezione Speciale "Spina Verde", dei suoi habitat e delle specie floristiche, faunistiche e forestali presenti.
- 1.3 Le aree di interesse ecologico sono precluse a ogni tipo di edificazione, fatti salvi manufatti volti alla fruizione eco turistica o a punti di osservazione della fauna comprensivi di elementi di appoggio di strumentazione ottica e da bacheche illustrative e didattiche, anche attraverso l'utilizzo di manufatti già esistenti.
- 1.4 È ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei siti di interesse ecologico volte alla conservazione delle attuali caratteristiche di naturalità.



1.5 Il PTC persegue il potenziamento delle aree umide attraverso:

- a) la costruzione di piccoli invasi, collocati in posizioni strategiche, eventualmente anche quali riserve idriche con funzione antincendio, aventi le seguenti caratteristiche indicative:
  - opportuna ombreggiatura
  - cuvetta con andamento irregolare
  - sezione asimmetrica con sponda debolmente inclinata (rapporto di pendenza 1:15) ed una più acclive
  - profondità media 30-40 cm, con zone pari ad almeno il 10% della superficie con profondità comprese tra 70 e 100 cm
  - Eventuale impermeabilizzazione con teli tipo PVC spessore 11mm o teli bentonici coperti con uno strato di ghiaia di fiume con pezzatura compresa tra 1 e 3 cm di diametro, in alternativa ad uno strato di argilla di 10 cm
- b) la costruzione di piccoli sbarramenti in ingegneria naturalistica lungo i corsi d'acqua per favorire la riproduzione di Salamandra Salamandra.

1.6 È ammessa la valorizzazione ecologica delle aste fluviali al fine di favorire l'insediamento di una popolazione ittica più diversificata tramite deflettori singoli o doppi, a V o Costrittori che deviano la corrente verso una sponda e ne incrementano la velocità, in modo da avviare un andamento meandriforme con le seguenti caratteristiche indicative:

- pali in legno adeguatamente ancorati alle rive per 1-3 metri al loro interno e fissati tra loro con chiodi;
- il lato rivolto verso monte inclinato di 30-40° rispetto alla direzione della corrente;
- l'angolo tra il lato a monte e quello a valle di circa 90°.
- Briglie e soglie con funzione di limitazione erosiva e riduzione del trasporto solido con le seguenti caratteristiche:
  - altezza tra 0,5 e 1,5 m per le briglie, 0,30 m per le soglie;
  - piano di posa in pietrame di almeno 1-2 metri verso valle;
  - posa dei tronchi fissati tra loro (incastri e chiodi) e fissati in profondità nel corso d'acqua;
  - nel caso di briglia in legname e pietrame, interasse di 1-1,5 m;
  - sommità della briglia (gaveta realizzata con tondelli di legname (8-10 cm) con larghezza pari a circa 1/3 della sezione del corso d'acqua.

1.7 È ammessa la valorizzazione delle aree prative e aperte al fine di potenziare gli habitat naturali tramite:

- a) sfalcio delle superfici prative prestando attenzione alla fauna selvatica;
- b) decespugliamento selettivo;
- c) disboscamento seguito da un parziale decorticamento del suolo forestale, da effettuarsi lungo tutto il perimetro delle aree a brughiera, previa indagine floristico-vegetazionale.

1.8 Le aree di nidificazione del falco pellegrino, sono soggette a:

- a) protezione dei siti riproduttivi, evitando qualunque forma di alterazione e/o disturbo ambientale nell'intorno dei siti medesimi;
- b) sorveglianza anti-bracconaggio, in periodo riproduttivo, di uova e pullus;
- c) monitoraggio annuale del successo riproduttivo.

1.9 Le sponde torrentizie con habitat di martin pescatore sono soggette a tutela e conservazione.

## **Art. 2: Varchi ecologici**



1.1 Il PTC identifica, con apposito simbolo, i principali varchi ecologici:

- a) Varco del Faloppia, in connessione verso il sistema Val Mulini – Lanza – Bevera – Campo dei Fiori;
- b) Varco di Drezzo, La Guasta, in connessione verso il sistema Sorgenti del Lura – Pineta;
- c) Varco di Drezzo, Cascina Prevella, in connessione verso il sistema Sorgenti del Lura – Pineta;
- d) Varco di Salvadonica (Parè), in connessione verso il sistema Sorgenti del Lura – Lura – Groane – Pineta;
- e) Varco del Soldo (Cavallasca) in connessione verso il sistema Sorgenti del Lura – Lura – Groane – Pineta;
- f) Varco di Via Volta Cavallasca, in connessione con il sistema del fiume Seveso;
- g) Varco della Garibaldina-Valfresca (Como) di connessione tra i comparti Confinale e Dorsale della Spina Verde;
- h) Varco di via Madruzzo;
- i) Varco del San Martino di Como, in connessione verso il sistema Torrente Cosia – Triangolo Lariano
- j) Rocolo Boschiolo, in connessione ecologico-funzionale con le aree della Cà Franca, tra Lipomo, Montorfano e Capiago, verso il sistema “Lago di Montorfano” – Brughiera – Lambro;
- k) Varco Torrente Segrada, in connessione con il SIC della Palude di Albate e la Brughiera Briantea.

1.2 Il Parco favorisce, d’intesa con le amministrazioni locali e le associazioni ambientaliste, azioni di tutela e conservazione dei corridoi ecologici attestati sui varchi identificati al punto precedente, oltre che interventi di potenziamento del loro ruolo di connessione da e verso i sistemi verdi esterni all’area protetta.

1.3 La connessione ecologica è favorita tramite la creazione di idonee infrastrutture per la fauna con sezioni adeguate al passaggio di animali di medie dimensioni.

1.4 Gli interventi che sono attestati sui varchi di cui al comma 1.1. e ricadono all’esterno dell’area protetta sono assoggettati alla Valutazione di incidenza.

### **Art. 3: Ambiti forestali**

#### **1. Finalità di tutela**

1.1 L’ambito comprende i soprassuoli forestali con i relativi ambienti vegetali, nonché le radure intercluse nel tessuto forestale.

1.2 Il PTC riconosce il valore svolto dalle foreste in termini di erogazione di servizi ecosistemici e, fatto salvo il ruolo multifunzionale del bosco, suddivide l’ambito forestale a seconda delle seguenti funzioni attitudinali prevalenti:

- a) di consolidamento naturalistico;
- b) paesaggistico - fruitivo;
- c) produttiva e multifunzionale

1.3 Il PTC, viste le specie vegetali di pregio, persegue l’obiettivo di valorizzarne la presenza ai fini dell’incremento della biodiversità. Il PTC tutela altresì le specie a carattere monumentale, identificate in mappa.

#### **2. Modalità di intervento**



- 2.1 Ogni intervento gestionale nell'ambito forestale è volto ad assicurare la diversità ecologica, la valenza produttiva e ambientale dei soprassuoli forestali anche per promuovere azioni di mitigazione dei mutamenti climatici e del dissesto idrogeologico. Il Parco incentiva forme di valorizzazione della filiera bosco-legno ai fini dell'utilizzo della biomassa risultante da azioni di miglioramento forestale, ambientale e di ricomposizione paesaggistica.
- 2.2 Nell'ambito forestale, in particolare nei boschi a cui è riconosciuta una funzione prevalente di consolidamento naturalistico, sono ammessi interventi volti a favorire il massimo grado di complessità presente strutturale del bosco (sottobosco, componente arbustiva e arborea) e il miglioramento delle tipologie forestali tramite:
- a) interventi di rimboschimento;
  - b) ricomposizione dei versanti più acclivi con specie che consentano alleggerimento del soprassuolo;
  - c) tagli fitosanitari volti ad eliminare esemplari morti, malconformati, deperienti, affetti da patologie;
  - d) aumento della diversità di specie autoctone;
  - e) rilascio di 5/6 piante morte e/o ramosi per ettaro;
  - f) diversificazione spazio/temporale dei tagli – tagli a scacchiera o mosaico;
  - g) ceduo matricinato con rilascio di 150-200 matricine/ha, di composizione mista con contorni irregolari, eventuale accorpamento delle matricine in piccoli nuclei;
  - h) conversioni all'alto fusto per naturale invecchiamento;
  - i) apertura di piccole radure all'interno delle formazioni;
  - j) contenimento della copertura dei rovi e promozione dello sviluppo della rinnovazione naturale;
  - k) contenimento ed eliminazione dello sviluppo di alberi ad alto fusto all'interno dell'alveo di torrenti e impluvi naturali e ricomposizione morfologica dei torrenti e dei versanti per favorire la stabilità della vegetazione.
- 2.3 Esclusivamente nei boschi con funzione prevalente produttiva e multifunzionale identificati in cartografia, sono consentite azioni di valorizzazione dei soprassuoli anche tramite le filiere territoriali bosco-legno:
- a) mantenimento di forme di utilizzo intensive;
  - b) interventi di conversione a fustaia ove il ceduo sia invecchiato o nei casi in cui esistano i presupposti tecnologici e di mercato per la produzione di legname da opera;
  - c) selezione dei portaseme dalle caratteristiche tecnologiche migliori;
  - d) gestione associata dei popolamenti ad alto fusto con buone caratteristiche tecnologiche e prospettive di mercato;
  - e) tagli fitosanitari volti ad eliminare esemplari morti, malconformati, deperienti, affetti da patologie;
  - f) rinfoltimenti e arricchimenti con latifoglie autoctone a carattere mesofilo;
  - g) cure colturali e sfolli nei giovani nuclei di rimboschimento.
- 2.4 Nell'ambito forestale, in particolare nei boschi con funzione prevalente paesaggistica e fruitiva, sono incentivate azioni di:
- a) aumento della diversità di specie autoctone, favorendo l'omogeneità di specie;
  - b) conversioni all'alto fusto;
  - c) maturazione della cenosi;
  - d) contenimento della copertura dei rovi;
  - e) tagli fitosanitari;
  - f) favorire la presenza delle specie a valenza monumentale e portamento ornamentale;
  - g) cure colturali a carico del sottobosco arbustivo nelle fasce prossime ai sentieri;
  - h) arricchimenti e rinfoltimenti con latifoglie di pregio;
  - i) chiara individuazione di percorsi di visita per evitare la compromissione del rinnovo del bosco.



### **3. Attività ammesse**

- 3.1 Nell'ambito forestale è ammessa la trasformazione del bosco esclusivamente per opere di pubblico interesse o di pubblica utilità non altrimenti collocabili.
- 3.2 Fatta salva la valutazione di incidenza positiva, l'autorizzazione alla trasformazione ai sensi del comma precedente identifica adeguate compensazioni ambientali.
- 3.3 Non è ammessa apertura di nuovi tracciati carrabili da parte dei privati se non, in via eccezionale, per piste di esbosco, previa autorizzazione e adeguata garanzia di ripristino.
- 3.4 Nell'ambito forestale, al di fuori della casistica normata dall'art. "Edifici isolati", non è ammessa la recinzione dei terreni, fatti salvi i casi di interesse pubblico o per le attività selvicolturali con le modalità di cui all'art. "Ambito agricolo produttivo".
- 3.5 E' consentita la costruzione di un solo manufatto per fondo da destinare al deposito di prodotti e attrezzi agricoli per la manutenzione del territorio rurale-boschivo, alle seguenti condizioni:
- a) dimostrazione di attività boschiva in corso;
  - b) assenza di strutture, su un percorso di 500 mt, idonee a svolgere la funzione di deposito attrezzi per la manutenzione del territorio e di rimessaggio scorte e prodotti;
  - c) dimensione massima del manufatto di 9 mq di superficie coperta con altezza massima 2,20 all'intradosso; è inoltre ammessa la costruzione di un porticato aperto su tre lati per il deposito di materiali, con profondità non superiore a 1,50 mt, in aderenza al manufatto. L'intervento è da considerarsi una tantum.

### **Art. 4: Ambito agricolo produttivo**

#### **1. Finalità di tutela e attività ammesse**

- 1.1. L'ambito agricolo produttivo corrisponde agli insediamenti agricoli esistenti, individuati in cartografia, che il PTC intende confermare e valorizzare in coerenza con le finalità paesistiche, ambientali e sociali del Parco e il ruolo multifunzionale dell'agricoltura. Il Parco assume, anche d'intesa con gli altri livelli di governo del territorio, iniziative atte a favorire il recupero delle superfici agrarie incolte e abbandonate, al fine di limitare il fenomeno dell'abbandono culturale.
- 1.2. In tale ambito è consentita:
- a) l'attività agricola e di allevamento, anche promuovendo il recupero di specie tradizionalmente presenti nell'area;
  - b) l'attività orto-floro-frutticolo vivaistica, con l'esclusione dell'attivazione o ampliamento di attività di produzione intensiva in tunnel e serre;
  - c) l'attività agrituristica e/o la vendita dei prodotti, nel rispetto delle leggi vigenti in materia e all'interno di strutture edilizie esistenti;
- 1.3. Ogni intervento dovrà essere compatibile il contesto paesistico costituito, a titolo esemplificativo, da viali di accesso, alberature e piantumazioni, elementi dell'idrografia superficiale, rapporti di percezione visiva con altri elementi del paesaggio agrario o urbano, selciati storici; in particolare nel comparto di La Costa



di San Fermo – Via Isonzo dovrà essere adeguatamente mitigato l'attuale impatto delle coltivazioni in serra, prevedendone la totale e graduale dismissione.

1.4. È vietato l'allevamento intensivo di animali.

1.5. Sono ammesse, come funzioni complementari, la residenza accessoria dei conduttori del fondo, e quelle turistico-ricettive legate all'attività agrituristica.

## **2. Interventi su organismi edilizi esistenti**

2.1 In assenza delle condizioni produttive ed economiche di cui al comma 3.3. del presente articolo, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche formali, nel rispetto della tipologia tradizionale, oltre che del contesto ambientale e paesistico circostante, nonché ampliamenti, una tantum, per l'adeguamento funzionale e igienico-sanitario dei fabbricati stessi, contenuti nel limite del 10% del volume esistente, con trascrizione dei pubblici registri immobiliari.

## **3. Nuova edificazione**

3.1 La nuova edificazione per opere pubbliche è sempre ammessa previa autorizzazione e compensazione ambientale, fatta salva la valutazione di incidenza positiva.

3.2 Eventuali interventi, di nuova edificazione non residenziale, funzionali all'attività agricola, che comportano il superamento del limite di cui al precedente comma 2, saranno richiesti attraverso la presentazione del piano di sviluppo aziendale, nel limite massimo del 30% del volume esistente.

Il piano di sviluppo aziendale deve essere approvato dall'Ente e deve contenere:

- a) la descrizione analitica dei fattori costitutivi l'azienda agricola: numero di occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle produzioni realizzate, delle attività connesse e dei fabbricati esistenti;
- b) la descrizione dettagliata degli interventi di trasformazione (ampliamenti, nuova edificazione ai fini residenziali o agricolo-produttivi, apertura di nuovi tracciati carrabili) che si ritengono necessari per l'azienda agricola, con l'indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione, nonché la dimostrazione che nell'azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti o siano altrimenti collocabili;
- c) eventuali mitigazioni e compensazioni ambientali e/o proposte di collaborazione con il parco per lo sviluppo delle finalità sociali di cui al comma 1.

Qualora l'interessato abbia già usufruito del 10% di ampliamento previsto dal comma 2, potrà prevedere nuova edificazione fino ad un massimo del 20% del volume e al netto degli ampliamenti già realizzati. Dovrà essere comunque garantito l'attento inserimento paesistico dei nuovi manufatti.

3.3 In assenza di strutture esistenti, l'edificazione ex-novo è consentita:

- a) nei limiti dei parametri massimi fissati dalla LR 12/2005;
- b) computando la superficie aziendale ubicata unicamente nel Parco e non superando il rapporto di copertura del 10% del lotto oggetto di costruzione;
- c) purché le nuove strutture siano strettamente connesse alla necessità di governo del fondo, non siano altrimenti collocabili e ne venga dimostrata la necessità attraverso il Piano di Sviluppo Aziendale di cui al punto 3.2;



d) all'effettivo esercizio dell'attività agricola e più precisamente alle seguenti condizioni:

- essere Imprenditore Agricolo Professionale;
- superficie minima aziendale nel Parco di ettari 1,5, comprendendo sia aree di proprietà che in affitto purché i vincoli siano regolarmente trascritti; è possibile computare anche le superfici boschive facenti parte dell'azienda purché sia dimostrata, attraverso le copie delle denunce di taglio dell'ultimo decennio, la loro regolare e continuativa condotta;
- dimostrazione del regolare utilizzo delle superfici agricole aziendali;
- dimostrazione di una corretta gestione colturale delle superfici boschive comprese nell'azienda;
- fatturato minimo aziendale di almeno 35.000,00€ / anno nel triennio precedente l'istanza di permesso di costruire. La verifica sarà effettuata mediante analisi della documentazione di cui al vigente Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia o da analoga documentazione fiscale. I valori economici sopra indicati verranno periodicamente aggiornati dall'Ente Parco;
- giornate lavorative annue stimate in base ai tempi di lavoro riportati nelle tabelle di cui al Decreto del Dirigente di unità operativa Settore Agricoltura di Regione Lombardia n° 15339 del 6 dicembre 2007;

3.4 L'edificazione dovrà essere realizzata nel rispetto delle architetture rurali tipiche della zona, con utilizzo di materiali tipici dell'agricoltura quali il legno ed il sasso locale. Le tipologie costruttive dovranno essere congruenti al paesaggio rurale come qualità formale degli edifici, con utilizzo a vista dei materiali naturali, fra cui legno e laterizio, superfici intonacate con colori nelle terre naturali, coperture a falda 17-30 gradi con uso di tegole o coppi, anche con utilizzo di strutture prefabbricate.

3.5 La realizzazione di autorimesse accessorie alla residenza è ammessa, nel limite di 1 posto auto ogni 2 residenti, con soluzioni compatibili con l'ambiente e il paesaggio, purché ne venga dimostrato l'effettivo bisogno e avvenga secondo una delle tre seguenti modalità:

- a) al pian terreno di edifici esistenti;
- b) in adiacenza di edifici esistenti con porticato aperto su tre lati;
- c) completamente interrato o seminterrato, da ricoprirsì con terreno erboso o vegetazione in coerenza con il contesto.

3.6 La realizzazione di autorimesse accessorie alla funzione agricola è gestita all'interno del piano di sviluppo aziendale di cui al comma 3.2.

3.7 In caso di cessazione dell'attività agricola i volumi realizzati ai sensi dei commi precedenti dovranno essere demoliti con ripristino dello stato originale dei luoghi.

#### **4. Gestione delle pertinenze**

4.1 Le aree di pertinenza degli edifici e delle attività di cui al comma precedente devono essere mantenute in condizioni decorose, in armonia con il contesto ambientale in cui sono inserite.

4.2 Sono consentiti piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ad esclusivo uso domestico o funzionale all'attività aziendale, purché non abbiano impatti sul paesaggio e sulle valenze naturali del Parco e venga ripristinato lo stato dei luoghi in caso di dismissione.

4.3 Non sono ammessi interventi che non contengano indicazioni inerenti l'organizzazione degli accessi e la sistemazione degli spazi aperti all'intorno.



4.4 È vietato:

- a) l'insediamento di nuovi impianti florovivaistici;
- b) l'insediamento di nuovi impianti orticoli protetti;
- c) l'allevamento cinofilo (cani), degli struzzi, di specie esotiche ed alloctone; per i caprini sulle superfici soggette a rischio idrogeologico.
- d) la realizzazione di nuove serre
- e) l'allevamento di animali per il fabbisogno familiare oltre i seguenti limiti per azienda agricola:
  - bovini ed equini fino a 5 capi complessivi;
  - avicoli, cunicoli e selvaggina fino a 50 capi complessivi;
  - ovini e caprini fino a 10 capi complessivi;
  - suini fino a 3 capi;

4.5 È consentito l'allevamento non intensivo di bestiame, con i seguenti rapporti (calcolati sulla superficie aziendale compresa nel Parco):

- a) bovini ed equini fino a 2 t di bestiame vivo per ettaro;
- b) avicoli, cunicoli e selvaggina fino a 1 t di bestiame vivo per ettaro;
- c) ovini e caprini fino a 1,7 t di bestiame vivo per ettaro;
- d) altre specie, con l'esclusione dei suini, anche non di interesse zootecnico, fino a 1 t di bestiame vivo per ettaro.

Le stalle devono essere dimensionate al carico di bestiame ammissibile. Per le sole aziende esistenti al momento di approvazione del presente PTC e regolarmente iscritte alla CCIAA, nel caso in cui il carico di bestiame risulti superiore ai limiti indicati, permane la possibilità, previa comunicazione scritta e accertamento da parte dei tecnici del Parco, di mantenere tale carico, senza aumentarlo.

4.6 È esclusa la possibilità di realizzazione di piscine e campi da gioco.

4.7 Le concimaie dovranno rigorosamente essere conformi alle normative agrotecniche ed evitando comunque la dispersione dei liquami in falda.

4.8 È ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti di delimitazione delle proprietà. In caso di completa sostituzione degli stessi, la nuova delimitazione dovrà essere realizzata:

- a) per le pertinenze degli edifici con materiali e tipologie in sintonia con l'architettura del fabbricato residenziale. In ogni caso non dovrà essere alterato il naturale stillicidio delle acque meteoriche.
- b) sul fronte "bosco": tramite rete forestale a maglia larga di altezza massima di cm 200.

4.9 È ammesso recintare frutteti, vigneti, vivai, e allevamenti a stabulazione libera tramite palo di sostegno in legno, altezza massima di 180 cm, distanziati almeno 150 cm e n. 4 fili a correre in ferro oppure rete a maglie larghe quadrate o rettangolari distanziata dal terreno per almeno 0,30 m per permettere il transito della fauna selvatica, (vuoto di almeno 100 cm<sup>2</sup>).

In alternativa sono ammissibili staccionate in legno di castagno o di conifera costituite da pali di sostegno distanziati almeno 1,50 metri e due/tre traverse orizzontali, opportunamente mascherati con latifoglie arboree e cespugliose locali (ligustro, nocciolo, biancospino, corniolo, carpino bianco). L'altezza totale delle recinzioni non può essere superiore a m 1,80 fuori terra. Per le attività di maneggio o allevamento dei cavalli, la superficie recintabile, non potrà essere superiore al quadruplo di quella strettamente destinata al ricovero degli animali. Le recinzioni e le siepi dovranno comunque essere posate rispettando i segni fisici presenti sul territorio, gli elementi del paesaggio, il reticolo della viabilità ordinaria e ponderale pubblica e privata, il reticolo idraulico superficiale, le eventuali recinzioni preesistenti e le essenze arboree ed arbustive (filari, siepi, cortine arborate ecc.). A tal fine dovranno essere privilegiate le realizzazioni di



recinzioni con siepi che concorrono a valorizzare il paesaggio e a migliorare la dotazione biologica della campagna.

- 4.10 E' consentita la recinzione temporanea delle aree adibite a pascolo del bestiame o oggetto di interventi di miglioramento forestale, purché eseguite con reti elettrificate o reti da pascolo a maglia larga facilmente rimovibili sostenute da pali in legno ed aventi durata massima di mesi 6.

## **5 Interventi sul sistema paesistico-naturale**

- 5.1 La modifica ai profili dei terreni è ammessa solo se funzionale agli interventi di cui ai commi precedenti. È consentita la manutenzione e la realizzazione di muri di sostegno in coerenza con il contesto paesaggistico e/o privilegiando soluzioni di ingegneria naturalistica.
- 5.2 La trasformazione d'uso del bosco è ammessa qualora connessa alla realizzazione di quanto previsto dai commi precedenti, e viene compensata nella misura prevista dalla normativa regionale di riferimento. L'abbattimento di singole alberature è consentito qualora ne sia comprovata la necessità.
- 5.3 Sono sempre ammessi gli interventi atti a salvaguardare e ripristinare i coltivi e la funzionalità del sistema drenante e irriguo, nonché la struttura tradizionale dei filari e delle siepi; gli interventi (a titolo esemplificativo le pacciamature) devono comunque essere sempre coerenti con la tutela del paesaggio agrario tipico del Parco.

## **6 Rete Natura 2000**

- 6.1 Sono sottoposti a procedura di Valutazione di incidenza:
- tutti gli interventi di cui al comma 2, che comportino aumento di volumetria e/o superficie e/o modifiche di sagoma.
  - Il piano di sviluppo aziendale di cui al comma 3.
- Non saranno autorizzati interventi che abbiano come risultato una incidenza negativa sulla ZSC.
- 6.2 Lo studio di incidenza del Piano Aziendale dovrà contenere, oltre ai contenuti obbligatori per legge:
- bilancio idrico di nuovi insediamenti;
  - attenta valutazione dell'impronta ecologica dell'insediamento agricolo.
- 6.3 Gli interventi nell'ambito, al fine di integrare la componente faunistica dovranno prevedere:
- Il prolungamento delle colture autunnovernaline fino al 30 settembre;
  - Il prolungamento delle colture a ciclo primaverile sino al 31 gennaio;
  - idonee forme di utilizzo di colture cerealicole e foraggere/orticole a supporto delle necessità biologiche delle specie animali;
  - l'utilizzo dell'antica pratica agricola della "trasemina" ovvero dell'associazione di leguminose e cereali, tramite appezzamenti, possibilmente irregolari, di minimo 1000 mq, preferibilmente a ridosso di aree alberate e corsi d'acqua.

### **Art. 5: Ambito di tutela paesaggistica**

#### **1. Finalità di tutela e attività ammesse**



1.1 L'ambito di tutela paesaggistica individua aree caratterizzate da prati, radure, terrazzamenti e nuclei che, per motivi paesaggistici, storici e naturalistici, sono precluse all'edificazione e che il PTC intende confermare e valorizzare al fine di preservare gli aspetti vedutistici e il paesaggio tradizionale.

1.2 In tale ambito è consentita:

- a) L'attività di sfalcio;
- b) Le coltivazioni ad uso familiare senza l'uso di tunnel e serre;
- c) Il recupero dei terrazzamenti e la messa a dimora di colture storiche e più in generale ogni attività volta al recupero del paesaggio rurale e agrario tradizionale.

1.3 Sono ammesse, esclusivamente all'interno di strutture esistenti, le seguenti funzioni complementari a quella agro-silvo-pastorale principale:

- a) residenza;
- b) turistico-ricettive di cui al codice ATECO 55.20.

## **2. Interventi su organismi edilizi esistenti**

2.1. È ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'adeguamento igienico, statico-tecnologico e la ristrutturazione edilizia, degli edifici esistenti.

2.2. Ogni intervento dovrà rifarsi scrupolosamente ai caratteri tipologici e paesaggistici tradizionali e locali. Gli interventi sui sottotetti dovranno attenersi alle linee guida 4.16 della DGR 2727/2011.

2.3. È permessa, fatta salva la valutazione di incidenza positiva, la ricomposizione dei volumi esistenti regolarmente autorizzati, tramite demolizione e ricostruzione in posizione di minor impatto paesaggistico, per necessità legate all'attività agricola e per finalità di miglioramento estetico-visuale. Ogni intervento dovrà rifarsi scrupolosamente ai caratteri tipologici e paesaggistici tradizionali e locali. Per l'ambito Carbonera di Cavallasca si prescrive coordinamento con la pianificazione comunale in quanto a confine del Parco.

## **3. Nuova edificazione**

3.1 Per i motivi dettagliati nelle schede analitiche della VAS e in conformità con le finalità ambientali e paesistiche di cui al comma 1, non è permessa alcuna attività edificatoria ex – novo, ad esclusione di opere pubbliche e di interesse collettivo strategiche per l'attività del Parco, previa autorizzazione e compensazione ambientale e fatta salva la valutazione di incidenza positiva.

3.2 Non è ammessa la realizzazione di autorimesse interrato.

## **4. Gestione delle pertinenze**

4.1 È ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti di delimitazione delle proprietà.

In caso di sostituzione degli stessi, la nuova delimitazione dovrà essere realizzata:

- a) per le pertinenze degli edifici: con materiali e tipologie in sintonia con l'architettura del fabbricato residenziale;
- b) sul fronte "bosco": tramite rete forestale a maglia larga di altezza massima di cm 200 senza co

In ogni caso non dovrà essere alterato il naturale stillicidio delle acque meteoriche.



- 4.2 È ammesso recintare eventuali coltivazioni presenti tramite palo di sostegno in legno, altezza massima di 180 cm, distanziati almeno 150 cm e n. 4 fili a correre in ferro oppure rete a maglie larghe quadrate o rettangolari distanziata dal terreno per almeno 0,30 m per permettere il transito della fauna selvatica, (vuoto di almeno 100 cm<sup>2</sup>). In alternativa sono ammissibili staccionate in legno di castagno o di conifera costituite da pali di sostegno distanziati almeno 1,50 metri e due/tre traverse orizzontali, opportunamente mascherati con latifoglie arboree e cespugliose locali (ligustro, nocciolo, biancospino, corniolo, carpino bianco). L'altezza totale delle recinzioni non può essere superiore a m 1,80 fuori terra. Le recinzioni e le siepi dovranno comunque essere posate rispettando i segni fisici presenti sul territorio, gli elementi del paesaggio, il reticolo idraulico superficiale, le eventuali recinzioni preesistenti e le essenze arboree ed arbustive (filari, siepi, cortine arborate ecc.). A tal fine dovranno essere privilegiate le realizzazioni di recinzioni con siepi che concorrono a valorizzare il paesaggio e a migliorare la dotazione biologica della campagna.
- 4.3 Sono consentiti piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ad esclusivo uso domestico o funzionale alle colture per l'autoconsumo, purché non abbiano impatti sul paesaggio e sulle valenze naturali del Parco e venga ripristinato lo stato dei luoghi in caso di dismissione.
- 4.4 E' consentita la costruzione di un solo manufatto per fondo da destinare al deposito di prodotti e attrezzi agricoli per la manutenzione del territorio rurale-boschivo, alle seguenti condizioni:
- a) dimostrazione di manutenzione agricolo-boschiva in corso;
  - b) assenza di strutture, su un percorso di 500 mt, idonee a svolgere la funzione di deposito attrezzi per la manutenzione del fondo;
  - c) dimensione massima del manufatto di 9 mq di superficie coperta con altezza massima 2,20 all'intradosso; è inoltre ammessa la costruzione di un porticato aperto su tre lati per il deposito di materiali, con profondità non superiore a 1,50. L'intervento è da considerarsi una tantum.
- 4.5 Non è ammessa la realizzazione di nuovi tracciati carrabili o pedonali rispetto agli esistenti. Gli interventi di manutenzione dei percorsi esistenti dovranno essere effettuati con materiali drenanti, ghiaie, terre consolidate, cemento architettonico di idonee granulometrie e colorazioni.
- 4.6 È ammessa la realizzazione di parcheggi a raso, con materiali drenanti e per le strette esigenze della abitazioni, nel limite di 1 posto macchina ogni 2 residenti.

## **5. Interventi sul sistema paesistico naturale**

- 5.1 Sono ammesse opere di miglioramento finalizzate al contenimento della colonizzazione forestale con età inferiore a 15 anni, il recupero dei muri a secco, dei selciati storici, delle antiche sistemazioni idraulico agrarie, senza edificazione di alcun tipo.  
L'abbattimento di singole alberature è consentito esclusivamente in condizioni di pericolosità.
- 5.2 Eventuali ciglionamenti potranno essere serviti unicamente da piccole rampe inerbite a servizio della produzione, a integrazione di quelle già esistenti, evitando tuttavia ogni costruzione di muri di contenimento.
- 5.3 Sono sempre ammessi gli interventi atti a salvaguardare e ripristinare antichi coltivi e la funzionalità del sistema drenante e irriguo, nonché la struttura tradizionale dei filari e delle siepi; gli interventi (a titolo



esemplificativo le pacciamature) devono comunque essere sempre coerenti con la tutela del paesaggio agrario tipico del Parco.

- 5.4 E' vietato qualsiasi livellamento e modifica del profilo dei terreni. È consentita la manutenzione dei ronchi e dei terrazzamenti in coerenza con il contesto paesaggistico e/o privilegiando soluzioni di ingegneria naturalistica.
- 5.5 È prescritta la conservazione degli ambiti boschivi al margine delle aree aperte; è consentita la sostituzione delle specie invasive o alloctone con specie autoctone, subordinatamente alla presentazione di un piano di ripristino vegetazionale complessivo nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche e botaniche storiche.

## **6. Rete Natura 2000**

- 6.1 Sono sottoposti a procedura di Valutazione di incidenza gli interventi consentiti dal comma 3. Non saranno autorizzati interventi che abbiano come risultato una incidenza negativa sulla ZSC.

### **Art. 6 Ville con parco**

#### **1. Finalità di tutela e attività ammesse**

- 1.1. L'ambito "Ville con parco" riguarda edifici e relative aree di pertinenza a parco/giardino che, con vari livelli di qualità e diverso stato di conservazione, rappresentano un patrimonio storico-architettonico e ambientale significativo. Il PTC identifica tali ambiti e ne indirizza il restauro, la manutenzione e la fruizione attraverso usi compatibili con la natura specifica di tali complessi.
- 1.2. Gli aspetti paesistici nonché quelli relativi a vegetazione, fauna, limitata presenza umana e criteri di insediamento, sono gli elementi di riferimento generale per la valutazione degli interventi ammessi, con l'obiettivo di favorire una gestione equilibrata tra tali componenti all'interno dei singoli comparti. A tal fine ogni intervento deve essere preceduto da idonea documentazione di tipo storico-critico, rilievo e analisi degli edifici, delle caratteristiche e dello stato di conservazione, indagini botanico – vegetazionali, rilievo fotografico, dettagli costruttivi in scale adeguate.
- 1.3. Il carico insediativo derivante dagli interventi ammessi dovrà essere valutato in relazione ai parametri del successivo comma 6.
- 1.4. Il Parco favorisce, compatibilmente con la tutela della proprietà privata, forme di reciproca collaborazione con i proprietari per l'accesso del pubblico al parco e alla villa.
- 1.5. Le destinazioni ammesse nell'ambito sono le seguenti:
- a) residenza e relativi accessori
  - b) attività di interesse turistico-ricettivo di cui al codice ATECO 55.20.
- 1.6. Qualora si attivasse il cambio di destinazione d'uso da residenza a turistico ricettivo ogni intervento dovrà essere preceduto da un piano di sviluppo eco-turistico previsto dall'articolo "Ambiti per la ricettività eco-turistica", senza aumento di volume e con i parametri del successivo comma 6.



## **2. Interventi su organismi edilizi esistenti**

2.1. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente, anche con demolizione e ricostruzioni per esigenze di carattere storico e tecnologico, con le modalità di seguito specificate:

- a) non è ammesso alcun aumento volumetrico rispetto allo stato di fatto esistente;
- b) è consentito l'eventuale utilizzo del sottotetto, con le modalità previste dalla D.G.R. 2727/2011 Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 al punto 4.16.;
- c) è prescritto il rispetto del carattere originario dell'insediamento e il mantenimento delle caratteristiche morfologiche e tipologiche originarie, anche quando si prevede il cambio di funzione;
- d) non è consentita l'introduzione di elementi che alterino l'integrità di eventuali spazi di pregio architettonico (saloni, atri, vani, scale monumentali, ecc.);
- e) non è consentita la frammentazione dell'unità degli spazi principali (saloni comunicanti, atri e spazi da essi serviti ecc.);
- f) non è consentita la realizzazione di corridoi, disimpegni e scale, dove questi alterino la distribuzione degli spazi e la loro connessione, qualora abbiano una valenza architettonica o caratterizzino la struttura edilizia originaria;
- g) dovranno essere rispettate le aperture interne qualora queste svolgono un ruolo nella definizione dello spazio originario (allineamenti tra porte e finestre, simmetrie, corrispondenze di porte con nicchie, di porte con camini, ecc.);
- h) dovranno essere mantenuti gli elementi distributivi originari (scale monumentali e padronali, scale di servizio qualora caratterizzate da particolari sistemi costruttivi o finiture quali balaustre e ringhiere di pregevole o particolare fattura, elementi strutturali di valore quali pianerottoli in pietra, gradini a sbalzo, mensole in ferro battuto o ghisa, strutture in legno, ecc.);
- i) eventuali ascensori dovranno trovare ubicazione negli aree originariamente di servizio, possibilmente in prossimità delle scale;
- j) va evitato ogni tipo di falso eccesso nell'uso di materiali e finiture non consone al carattere prevalente di ciascun edificio;
- k) è ammesso l'utilizzo di fonti rinnovabili e a basso impatto climalterante per ridurre i consumi energetici.

## **3. Nuova edificazione**

3.1 La realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse è sempre ammessa previa autorizzazione e compensazione ambientale, fatta salva la valutazione di incidenza positiva.

3.2 Col fine specifico di togliere alla vista automobili parcheggiate all'aperto e ridurne l'effetto invasivo, posti macchina e garages potranno essere realizzati purché completamente interrati con copertura a verde, senza recare danni alle alberature di alto fusto e con soluzioni tecniche che garantiscano il rispetto dei criteri generali di tutela di cui al comma 1 e minimizzino l'impatto paesaggistico.

## **4. Gestione delle pertinenze**

4.1 Negli edifici secondari presenti nelle pertinenze dei singoli comparti sono ammesse le destinazioni d'uso di cui al comma 1, purché siano rispettati i criteri di composizione architettonica e paesaggistica riportati al comma 2. Il recupero dei manufatti secondari dovrà mantenere i rapporti tra volumi e la gerarchia determinati dalle funzioni originarie.



- 4.2 Le traslazioni volumetriche, cioè demolizioni e ricostruzioni che prevedono lo spostamento o la modifica d'impianto di edifici, rustici e volumi edilizi sono vietate, fatto salvo eventuali indicazioni di dettaglio nelle schede allegate.
- 4.3 Il recupero, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi aperti di pertinenza delle ville è soggetto alle seguenti prescrizioni:
- a) Ogni intervento dovrà essere preceduto da adeguato studio di carattere storico e da rilievi botanici
  - b) le nuove piantumazioni devono essere coerenti con gli impianti storici
  - c) è vietata la chiusura dei percorsi esistenti di uso pubblico
  - d) la creazione di nuovi accessi, percorsi e aree di sosta deve rispettare l'aspetto morfologico-percettivo storico dei giardini e l'originaria alternanza dei pieni e vuoti.
  - e) Nuovi manufatti di finitura degli spazi esterni, opere d'arte quali ringhiere, scogliere, tasche nelle murature, ecc. dovranno uniformarsi ai caratteri del luogo in cui vengono inseriti senza snaturare la morfologia storica specifica del singolo giardino o parco.
  - f) Nuovi muri e recinzioni devono riprendere le caratteristiche di quelli già esistenti a perimetro della proprietà, qualora caratterizzati da elementi costruttivi e di dettaglio storici o tradizionali. In mancanza di esempi nella proprietà si farà riferimento a muri presenti nelle ville con tipologia analoga comprese nel Parco. È sempre ammessa la possibilità di recinzioni con altezza non superiore a 2,00 m. costituite da strutture trasparenti a maglia larga con paletti di sostegno, oltre a siepi o vegetazione di essenze autoctone; sono ammessi cordoli continui solo lungo il fronte delle strade, con altezza massima pari a 0,50 m, misurata dalla quota naturale del terreno, purché non sia impedito il deflusso delle acque meteoriche;
  - g) non sono ammessi elementi decorativi e interventi mirati a snaturare il carattere originario dell'insediamento.
- 4.4 Nelle aree esterne all'impianto storico del singolo parco sono ammessi, fatta salva adeguata compensazione ambientale, i seguenti interventi di adeguamento della dotazione funzionale delle ville:
- a) piazzole e aree di sosta veicolare
  - b) piccole attrezzature all'aperto, ecc.
  - c) piscine, campi da tennis, piccoli campi da gioco

## **5. Interventi sul sistema paesistico – naturale**

- 5.1 La modifica ai profili dei terreni è ammessa solo se funzionale agli interventi di cui ai commi precedenti. È consentita la manutenzione e la realizzazione di muri di sostegno in coerenza con i criteri di cui al comma 4.
- 5.2 Ogni trasformazione dell'assetto arboreo dei parchi e giardini deve essere esplicitamente autorizzato dal Parco. Dovranno essere trasmessi alla Provincia dati e informazioni su alberi con caratteristiche di monumentalità al fine di integrare la banca dati del PTCP.

## **6. Rete Natura 2000**

- 6.1 Sono sottoposti a procedura di Valutazione di incidenza tutti gli interventi che prevedono, in particolare, l'aumento del carico antropico. Non saranno autorizzati interventi che abbiano come risultato una incidenza negativa sulla ZSC.



6.2 Al fine di non incrementare significativamente i carichi antropici all'interno dei singoli comparti (comprese quindi gli edifici secondari) ogni unità immobiliare insediabile per comparto deve rispondere ai seguenti criteri:

- a) disporre di aree di pertinenza 5 volte la propria superficie; non potranno essere conteggiate aree non contigue o aree impervie non accessibili o fruibili;
  - b) disporre di superficie di parcheggio ad uso esclusivo, non a raso, pari a 25 mq escluse aree di manovra;
  - c) disporre di adeguato dell'impianto di smaltimento dei reflui dimensionato su 3 abitanti equivalenti.
- Qualora la funzione insediabile sia di tipo turistico-ricettivo o misto residenziale/ricettivo:
- a) le camere non potranno occupare più del 50% del volume;
  - b) ogni posto letto dovrà avere a disposizione minimo 150 mq esterni;
  - c) la superficie di parcheggio ad uso esclusivo, non a raso, deve essere pari alla superficie delle camere.

6.3 La fase di recupero nonché l'utilizzo a regime dei complessi delle ville con Parco dovrà tenere adeguato conto degli impatti da polveri, dell'inquinamento acustico e luminoso.

## **Art. 7 Nuclei urbanizzati**

### **1. Finalità di tutela e attività ammesse**

1.1. "I nuclei urbanizzati" comprendono aree interessate da insediamenti esistenti.

1.2. Il PTC nei "nuclei urbanizzati" favorisce in particolare lo sviluppo del verde privato con funzioni di connessione ecologica, la ricomposizione urbana/ambientale e la qualità architettonica e paesaggistica degli interventi in coerenza con la tradizione locale e il rispetto dell'ambiente circostante.

1.3. Le destinazioni ammesse nei "nuclei urbanizzati" sono le seguenti:

- a) funzione principale: residenza
- b) funzioni complementari: uffici, studi professionali, servizi di interesse collettivo, sociale, culturale e turistico-ricettivo di cui al codice ATECO 55.20.

### **2. Interventi su organismi edilizi esistenti**

2.1. In tale ambito sono ammessi interventi finalizzati al mantenimento ed al recupero degli edifici esistenti attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; sono altresì ammessi interventi di ampliamento, una tantum, nei limiti del 15% del volume, previa trascrizione dei registri immobiliari.

2.2. Per gli ampliamenti ammessi una tantum non sono da computarsi i volumi già realizzati, sia con regolare autorizzazione, sia con condono edilizio, e l'ampliamento ammesso deve intendersi al netto di quanto come sopra già realizzato.

2.3. Ogni intervento dovrà attenersi alle norme in materia di contenimento dei consumi energetici.

2.4. Al fine del contenimento di tali consumi è altresì ammessa la realizzazione di impianti tecnologici con basso impatto paesistico, anche su eventuali edifici accessori presenti nel lotto.

### **3. Nuova edificazione**



- 3.1 La nuova edificazione per pubblica utilità o pubblico interesse è sempre ammessa previa autorizzazione e compensazione ambientale, fatta salva la valutazione di incidenza positiva.
- 3.2 È ammessa, fatta salva valutazione di incidenza positiva, nuova edificazione da parte dei privati nei lotti interclusi con superficie non superiore a 1000 mq e comunque con esclusione di quelli frazionati successivamente alla data di presentazione del Rapporto Ambientale VAS, con un limite massimo volumetrico di 0,7 mc/mq. La nuova edificazione dovrà attenersi alle caratteristiche tipologiche del contesto.
- 3.3 La realizzazione di nuove autorimesse è ammessa, con soluzioni compatibili con l'ambiente e il paesaggio, purché ne venga dimostrato l'effettivo bisogno e avvenga secondo una delle tre seguenti modalità:
- a) al pian terreno dell'edificio esistente;
  - b) in adiacenza all'edificio esistente con porticato aperto su tre lati;
  - c) completamente interrato o seminterrato, da ricoprirsi con terreno erboso o vegetazione in coerenza con il contesto.
- 3.4 In assenza di idonee strutture è ammessa la costruzione di un solo manufatto in legno, da destinare al deposito di attrezzi per la manutenzione delle aree verdi del lotto, con dimensione massima di 5 mq di superficie coperta con altezza massima 2,20 all'intradosso.

#### **4. Gestione delle pertinenze**

- 4.1 È ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti di delimitazione delle proprietà. In caso di sostituzione degli stessi, la nuova delimitazione dovrà essere realizzata:
- a) sul fronte stradale: tramite elementi architettonici in continuità paesaggistica con quelli adiacenti;
  - b) tra i lotti: tramite reti con pali di sostegno di altezza massima di cm 180 opportuna schermatura vegetale costituita da essenze autoctone;
  - c) sul fronte "bosco": tramite rete forestale a maglia larga di altezza massima di cm 180.
- 4.2 Sono ammessi cordoli continui, con altezza massima pari a 0,50 m, misurata dalla quota naturale del terreno; in ogni caso non dovrà essere alterato il naturale stillicidio delle acque meteoriche. È vietata la chiusura dei percorsi esistenti di uso pubblico.
- 4.3 Sono ammessi, nelle pertinenze:
- a) i parcheggi a raso con materiali permeabili purché funzionali alle esigenze dell'abitazione;
  - b) piscine e campi da gioco;
  - c) il recupero di manufatti secondari esistenti, regolarmente assentiti, senza alterazione di forme, superfici e caratteri originali.
- 4.4 È ammessa l'apertura di nuovi tracciati carrai o pedonali solo per esigenze di raggiungimento dell'abitazione principale non altrimenti soddisfabili.

#### **5. Interventi sul sistema paesistico naturale**

- 5.1 La modifica ai profili dei terreni è ammessa solo se funzionale agli interventi di cui ai commi precedenti. È consentita la manutenzione e la realizzazione di muri di sostegno in coerenza con il contesto paesaggistico e/o privilegiando soluzioni di ingegneria naturalistica.



5.2 È ammessa la realizzazione di nuove opere idraulico-forestali subordinatamente a valutazioni sul sistema idrogeologico.

5.3 L'abbattimento di singole alberature è consentito qualora ne sia comprovata la necessità.

5.4 Interventi che comportino un radicale riassetto dei giardini sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica, nei limiti delle normative vigenti.

## **6. Rete Natura 2000**

6.1 Sono sottoposti a procedura di Valutazione di incidenza:

- a) gli interventi di cui al comma 2 che comportino aumento di volumetria e/o superficie e/o modifiche di sagoma.
- b) gli interventi di cui al comma 3 ad esclusione dei manufatti deposito
- c) la realizzazione di piscine e campi da gioco

Non saranno autorizzati interventi che abbiano come risultato una incidenza negativa sul SIC.

## **Art. 8. Edifici isolati**

### **1. Finalità di tutela e attività ammesse**

1.1. All'interno del Parco il PTC identifica, con apposito simbolo, gli edifici isolati, prevalentemente ad uso residenziale. Il PTC indirizza il recupero degli stessi in coerenza con le relative pertinenze, costituite da spazi naturali o seminaturali, aperti o semiaperti.

1.2. Gli interventi sono effettuati secondo i caratteri architettonici e tipologici e paesaggistici esistenti, con la tradizione locale e nel rispetto dell'ambiente circostante; le aree di pertinenza devono essere mantenute e riqualificate in coerenza con il contesto.

1.3. Le destinazioni ammesse negli edifici isolati sono le seguenti:

- a) funzione principale: residenza
- b) funzioni complementari: uffici, studi professionali, servizi di interesse collettivo, sociale, culturale e turistico-ricettivo di cui al codice ATECO 55.20

### **2. Interventi su organismi edilizi esistenti**

2.1. In tale ambito sono ammessi interventi finalizzati al mantenimento ed al recupero degli edifici esistenti attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; sono altresì ammessi interventi di ampliamento, una tantum, nei limiti del 15% del volume esistente, così come definito in G.U. n. 268/2016.

2.2. Per gli ampliamenti ammessi una tantum non sono da computarsi i volumi già realizzati con interventi di ampliamento attuati in precedenza, sia con regolare autorizzazione, sia con condono edilizio, e l'ampliamento ammesso deve intendersi al netto di quanto come sopra già realizzato.

2.3. Ogni intervento dovrà attenersi alle norme in materia di contenimento dei consumi energetici.



- 2.4. Al fine del contenimento di tali consumi è altresì ammessa la realizzazione di impianti tecnologici con basso impatto paesistico, anche su eventuali edifici accessori presenti nel lotto.

### **3. Nuova edificazione**

- 3.1 La nuova edificazione è ammessa solo per pubblica utilità o pubblico interesse, previa autorizzazione e compensazione ambientale, fatta salva la valutazione di incidenza positiva.
- 3.2 La realizzazione di nuove autorimesse è ammessa, con soluzioni compatibili con l'ambiente e il paesaggio, purché ne venga dimostrato l'effettivo bisogno e avvenga secondo una delle seguenti modalità:
- a) al pian terreno dell'edificio esistente;
  - a) in adiacenza all'edificio esistente con porticato aperto su tre lati;
  - b) completamente interrate o seminterrate, da ricoprirsi con terreno erboso o vegetazione in coerenza con il contesto.
- 3.3 In assenza di idonee strutture è ammessa la costruzione di un solo manufatto in legno, da destinare al deposito di attrezzi per la manutenzione delle aree verdi del lotto, con dimensione massima di 5 mq di superficie coperta con altezza massima 2,20 all'intradosso.

### **4. Gestione delle pertinenze**

- 4.1 Sono ammesse recinzioni nell'ambito di pertinenza, le quali devono avere altezza non superiore a 180 cm ed essere costituite da reti metalliche e paletti di sostegno, oltre a siepi o vegetazione di essenze autoctone; sono ammessi cordoli continui, con altezza massima pari a 0,50 m, misurata dalla quota naturale del terreno; in ogni caso non dovrà essere alterato il naturale stillicidio delle acque meteoriche.
- 4.2 È vietata la chiusura dei percorsi esistenti di uso pubblico.
- 4.3 Sono ammessi, nelle pertinenze, esclusivamente:
- a) i parcheggi a raso con materiali permeabili purché funzionali alle esigenze dell'abitazione;
  - b) il recupero di manufatti esterni, regolarmente assentiti, senza alterazione di forme, superfici e caratteri originali.
- 4.4 È ammessa l'apertura di nuovi tracciati carrai o pedonali solo per esigenze di raggiungimento dell'abitazione principale non altrimenti soddisfabili.

### **5. Interventi sul sistema paesistico – naturale**

- 5.1 È obbligatorio il mantenimento dei muretti a secco e la valorizzazione dei selciati storici eventualmente esistenti. La modifica ai profili dei terreni è ammessa solo se funzionale agli interventi di cui ai commi precedenti. È consentita la manutenzione e la realizzazione di muri di sostegno con soluzioni di ingegneria naturalistica laddove non siano presenti muretti a secco.
- 5.2 È ammessa la manutenzione di opere idraulico forestali presenti e la realizzazione di nuove opere subordinatamente a valutazioni sul sistema idrogeologico.
- 5.3 L'abbattimento di alberature esistenti è consentito qualora ne sia comprovata la necessità.



5.4 Interventi che comportino un radicale riassetto dei giardini sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica, nei limiti delle normative vigenti.

## **6. Rete Natura 2000**

6.1 Sono sottoposti a procedura di Valutazione di incidenza sulla ZSC “Spina Verde”:

- a) tutti gli interventi di cui al comma 2, che comportino aumento di volumetria e/o superficie e/o modifiche di sagoma.
- b) gli interventi di cui al comma 3 ad esclusione dei manufatti deposito.

6.2 Non saranno autorizzati interventi che abbiano come risultato una incidenza negativa sulla ZSC.

6.3 Al fine di tutelare i siti di stazionamento e di riproduzione di rettili e anfibi, ogni intervento di manutenzione sui muri a secco, con esclusione di quelli costituenti gli edifici, dovrà essere effettuato senza l'ausilio di leganti idraulici.

6.4 Al fine di tutelare i siti di nidificazione di specie quali civetta, rondine, codirosso, e numerose specie di chiroteri, gli interventi di trasformazione ammessi dovranno incidere il meno possibile sulla conformazione dei sottotetti o, laddove non fosse possibile, prevedere di strutture compensative per il rifugio degli animali.

## **Art. 9 Ambito di servizi pubblici**

### **1. Finalità di tutela e attività ammesse**

1.1. L'ambito in oggetto identifica le zone ove insistono servizi pubblici o di pubblico interesse.

1.2. Il PTC ammette lo sviluppo di tali ambiti purché gli interventi tendano al minor consumo di suolo, al riequilibrio ambientale e al miglior inserimento paesaggistico e naturalistico dei manufatti connessi alla funzione di servizio pubblico o di pubblico interesse.

1.3. Le destinazioni ammesse nell'ambito per i servizi sono le seguenti:

- a) funzione principale: servizi di interesse collettivo
- b) funzioni complementari: residenza accessoria ai conduttori delle attività

1.4. Gli attuatori stipulano apposita convenzione con l'ente gestore che specifichi il dimensionamento degli interventi, le modalità di realizzazione ed eventuali compensazioni ambientali.

### **2. Interventi su organismi edilizi esistenti**

2.1. Per le strutture esistenti sono ammessi interventi di manutenzione, risanamento e ristrutturazione edilizia.

2.2. Ogni intervento dovrà attenersi alle norme in materia di contenimento dei consumi energetici.

2.3. Al fine del contenimento di tali consumi è altresì ammessa la realizzazione di impianti tecnologici con basso impatto paesistico, anche su eventuali edifici accessori presenti nel lotto.

### **3. Nuova edificazione**



3.1 Interventi di nuova edificazione sono ammessi con i seguenti parametri:

- a) rapporto di copertura tra i nuovi edifici e il lotto non superiore al 50%;
- b) numero di piani ammessi fuori terra: 2.

#### **4. Gestione delle pertinenze**

4.1 è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti di delimitazione delle proprietà. In caso di sostituzione degli stessi, la nuova delimitazione dovrà essere realizzata:

- c) sul fronte stradale: tramite elementi architettonici in continuità paesaggistica con quelli adiacenti;
- d) tra i lotti: tramite reti con pali di sostegno di altezza massima di cm 180 opportuna schermatura vegetale costituita da essenze autoctone;
- e) sul fronte "bosco": tramite rete forestale a maglia larga di altezza massima di cm 180.

4.2 Sono ammessi cordoli continui, con altezza massima pari a 0,50 m, misurata dalla quota naturale del terreno; in ogni caso non dovrà essere alterato il naturale stillicidio delle acque meteoriche.

4.3 È vietata la chiusura dei percorsi esistenti di uso pubblico.

4.4 Sono ammessi, nelle pertinenze:

- a) i parcheggi a raso funzionali all'attività realizzati con materiali permeabili;
- b) il recupero di manufatti secondari esistenti senza alterazione di forme, superfici e caratteri originali.
- c) nuovi tracciati carrai o pedonali solo per esigenze di raggiungimento dei servizi presenti non altrimenti soddisfabili.

#### **5. Gestione delle pertinenze**

5.1 La modifica ai profili dei terreni è ammessa solo se funzionale agli interventi di cui ai commi precedenti. È consentita la manutenzione e la realizzazione di muri di sostegno in coerenza con il contesto paesaggistico e/o privilegiando soluzioni di ingegneria naturalistica.

5.2 È ammessa la realizzazione di nuove opere idraulico-forestali subordinatamente a valutazioni sul sistema idrogeologico.

5.3 L'abbattimento di singole alberature è consentito qualora ne sia comprovata la necessità.

5.4 Interventi che comportino un radicale riassetto degli spazi verdi (camminamenti, passaggi, muretti, etc) sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica, nei limiti delle normative vigenti.

#### **6. Rete Natura 2000**

6.1 Sono sottoposti a procedura di Valutazione di incidenza tutti gli interventi ammessi dai commi precedenti. Non saranno autorizzati interventi che abbiano come risultato una incidenza negativa sul SIC.



# **TITOLO II: fruizione ecoturistica e culturale**

## **Art. 10 Emergenze storico-culturali**

### **1. Finalità**

1.1. PTC individua, con apposito segno grafico, le emergenze storico-culturali suddivise per tipologia:

- a) Siti archeologici
- b) fortificazioni medioevali
- c) fortificazioni della Frontiera Nord
- d) siti religiosi
- e) cave ed elementi di archeologia industriale

1.2. I siti archeologici sono regolati dal successivo art. 11.

### **2. Fortificazioni medioevali**

2.1. Le fortificazioni medioevali comprendono il comparto del Castello Baradello, con relativa piazza d'armi e le annesse strutture agricole fortificate del Respau di Sopra e di Sotto.

2.2. Nei siti in oggetto sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo nonché tutti gli interventi volti alla fruizione eco-turistica e culturale previsti dall'art 12, in cui ricadono i siti, e che dovranno rispettare le caratteristiche storico-architettoniche dei beni.

2.3. La tutela è estesa al comparto del colle del Baradello nel suo complesso.

2.4. Il trattamento e l'organizzazione delle superfici a verde, dei percorsi, delle aree di sosta deve essere improntato al massimo rispetto dei caratteri storico-culturali e paesistico-ambientali specifici dell'ambito, ivi compresa la tutela dei punti panoramici e delle possibilità di corretta percezione dei beni storici tutelati e sono rimandati al piano di sviluppo ecoturistico di cui all'art. 12

### **3. Frontiera Nord**

3.1 Le fortificazioni della Frontiera Nord comprendono i ritrovamenti puntuali e lineari di installazioni militari del periodo della Prima Guerra Mondiale e sono indicativamente ricompresi nell'area di Monte Olimpino, del Monte Sasso e del Sentiero Confinale n°2. Sono compresi anche gli elementi non ancora emersi che costituiscono un continuo con quelli già alla luce.

3.2 Il Parco esercita sui suddetti ritrovamenti il diritto di prelazione di cui d.lgs 42/2004; il Parco, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, programma l'acquisizione al proprio patrimonio al fine di favorire la conservazione e la fruibilità dei siti.

3.3 Sui ritrovamenti è ammesso il recupero volto a garantire la visita da parte degli escursionisti, tramite interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo con le modalità implementate dal Parco in casi analoghi:

- a) pulizia del fondo fino a trovare il camminamento originale;
- b) integrazione di parti mancanti del fondo in acciottolato;



- c) piccole integrazioni delle pareti con calcestruzzo con grana medio-grossa;
- d) integrazione dei tratti a monte con graticci in legno;
- e) messa in sicurezza degli ingressi dei tratti interrati anche con coperture leggere e removibili.

3.4 È ammessa, ai fini della sicurezza, la realizzazione di impianti di illuminazione interna.

#### **4. Siti religiosi**

4.1 I siti religiosi comprendono la Chiesa Alta di Drezzo, la Chiesa di San Rocco a Cavallasca e la Croce di Sant'Eutichio.

4.2 Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle chiese e relative pertinenze dei beni vincolati, nonché la riqualificazione e adeguamento dei servizi accessori connessi alla funzione museale e turistica nel rispetto dei caratteri costruttivi e tipologici dei manufatti religiosi storici adiacenti. La sistemazione delle aree all'intorno e dei percorsi di accesso dovrà essere improntata alla tutela dei caratteri originari, alla piena valorizzazione del bene storico garantendo la visibilità e percezione dello stesso.

#### **5. Cave e archeologia industriale**

5.1 Le cave e gli elementi di archeologia industriale comprendono siti e manufatti di epoche diverse, con caratteristiche meritorie di tutela.

5.2 Il parco esercita sui suddetti ritrovamenti il diritto di prelazione di cui al D.Lgs. 42/2004; il Parco, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, programma l'acquisizione al proprio patrimonio al fine di favorire la conservazione e la fruibilità dei siti.

5.3 è ammesso il recupero di tali siti volto a garantire la visita da parte degli escursionisti, tramite interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo.

#### **6. Rete Natura 2000**

6.1 Gli interventi ammessi sono sottoposti a verifica di esclusione dalla Valutazione di incidenza e comunque dovranno limitare il danneggiamento di specie, nidi, habitat e prevedere all'occasione adeguate misure di compensazione e ripristino.

### **Art. 11 Ambito archeologico**

#### **7. Finalità di tutela**

1.1. L'ambito di interesse archeologico si estende indicativamente nelle aree poste a sud del sentiero dorsale, e comunque in tutte le aree del Parco caratterizzate dalla presenza di siti di interesse storico ed archeologico, con numerosi e diffusi ritrovamenti e incisioni rupestri.

1.2. Il PTC, all'interno di tale ambito, individua, tutela e valorizza i siti archeologici e i singoli reperti di particolare significato.

1.3. I ritrovamenti archeologici sono distinti in due elenchi:



- a) siti e reperti oggetto di analisi dettagliata;
- b) siti e reperti oggetto di solo ritrovamento e indagine archeologica di base.

1.4. I siti censiti sono:

- a) Abitato di Pianvalle;
- b) Camera detta Grande;
- c) Camera detta Carugo;
- d) Camera detta del Ronco;
- e) Camera detta della Palazzuola;
- f) Camera detta del Marchè;
- g) Camera ovale;
- h) Camera di Prestino;
- i) Camera del Roncaccio;
- j) Recinto di Leno
- k) Fonte della Mojenca;
- l) Vasca di Rondineto;
- m) Pozzetto di Prestino
- n) Tracce zona “stanga” di Prestino;
- o) Tracce zona Pianvalle/Monte Croce
- p) Roccione Prestino;
- q) Cinque rocce di Prestino;
- r) Roccia-altare di Pianvalle;
- s) Roccia del Respaù di Sopra (baita alpini);
- t) Säss de la stria di Albate;
- u) Sasso delle cento coppelle
- v) Cava grande di via Caversaccio;
- w) Cava del Roccione di Prestino;
- x) Cava azzurra zona ex Big-Barn;
- y) Cava dell’Ospedale S.Anna
- z) Muro ad angolo sopra Camera Grande;
- aa) Terrazzamenti sopra Camera Grande;
- bb) Muri all’inizio della strada Monte Croce;
- cc) Muro Prestino sotto strada e lungo via Isonzo;
- dd) Muri di via XXVII Maggio
- ee) Roccia Monte Caprino;
- ff) Roccia Monte Caprino;
- gg) Rocce Respaù di Sopra;
- hh) Roccia Respaù di Sotto;
- ii) Roccia sopra cava azzurra
- jj) Fossa rivestita Respaù di Sopra;
- kk) Struttura circolare Monte Caprino;
- ll) Struttura Monte Caprino;
- mm) Strutture Monte Croce;
- nn) Strutture circolari Respaù di Sopra;
- oo) Struttura semicircolare

1.5. Sono elementi integranti del presente piano le schede dei suddetti siti, allegate alla Deliberazione di **Assemblea Consortile n°---- del ----** e depositate agli atti dell’Ente.



#### 1.6. Il Parco:

- a) promuove azioni per la tutela dei ritrovamenti sulla base delle classificazioni di sensibilità e fragilità di cui alle schede depositate;
- b) attua programmi di manutenzione dei siti archeologici;
- c) esercita nelle forme previste dalla legge l'acquisizione di aree nell'ambito archeologico, anche attraverso l'esercizio del diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 60 e seguenti del D. Lgs. 42/2004,
- d) esercita attività costanti di monitoraggio del rischio archeologico con risorse di bilancio o attraverso iniziative di reperimento di fondi pubblici e privati.

1.7. Il Parco promuove le visite alla zona archeologica all'interno della propria offerta eco-museale, anche in collaborazione con le organizzazioni archeologiche locali e con gli enti regionali, nazionali e internazionali. I reperti visitabili sono, in linea di principio, offerti alla pubblica visione ai cittadini. La visita guidata ai siti archeologici è organizzata per temi (luoghi dell'abitare, luoghi sacri, insediamenti proto artigianali). Il Parco promuove iniziative di comunicazione per la fruizione ecocompatibile del comparto archeologico e di formazione degli operatori del territorio, oltre che attività di bookstore per l'autofinanziamento delle iniziative culturali.

1.8. Gli accessi, le aree a supporto della visita, le zone strategiche per la fruizione del Parco e il sistema dei parcheggi individuati dal PTC comprendono quelle necessarie alla visita del comparto archeologico.

1.9. Sono ammessi interventi per il miglioramento dell'accessibilità ai siti archeologici di persone con ridotta capacità motoria o sensoriale.

1.10. Sono considerati prioritari gli interventi di protezione, sicurezza e tutela dei siti della Camera Grande, Säss de la stria, Roccione di Pianvalle.

### **8. Interventi sui siti**

2.1. Nei siti archeologici elencati al comma 1.4. è esclusa ogni attività di modifica dello stato dei luoghi ad esclusione:

- a) di interventi sulla vegetazione circostante qualora invasiva o pericolante;
- b) di manutenzioni, messa in sicurezza e valorizzazione dei reperti;
- c) di interventi di ricostruzione e consolidamento;
- d) di riproduzioni di tipi protostorici a scopo didattico approvate dalla Soprintendenza.

2.2. Le medesime condizioni che si attuano per i siti di cui al comma 1.4 sono estese a eventuali siti che dovessero essere portati alla luce nel tempo; non appena individuati nuovi siti, le rispettive porzioni di territorio con i reperti saranno definite come Beni Archeologici ai sensi di legge.

2.3. Gli interventi ammessi nei siti archeologici si suddividono in attività di tutela, manutenzione ordinaria e straordinaria dei siti.

2.4. Le operazioni di tutela comprendono:

- a) la predisposizione di tettoia-copertura che ripari il manufatto dalle precipitazioni atmosferiche;
- b) l'apposizione di steccati di delimitazione.

2.5. La manutenzione ordinaria è attuata, annualmente, tramite:



- a) Pulizia periodica dalla vegetazione, dalle erbe, piante o cespugli presenti sui manufatti e loro immediate vicinanze;
- b) pulizia delle eventuali zone di smaltimento delle acque meteoriche;
- c) potatura delle piante poste nelle vicinanze;
- d) controllo delle condizioni generali della roccia;
- e) controllo delle condizioni della segnaletica;
- f) rinzeppatura delle pietre che si siano mosse;
- g) l'apposizione di riempimenti con piccoli ciottoli o scaglie di roccia;
- h) allineamento di eventuali ciottoli o conci disallineati;
- i) eliminazione della vegetazione spingente.

2.6. La manutenzione straordinaria si attua tramite azioni di:

- a) asportazione della vegetazione di contorno con particolare riferimento agli apparati radicali con l'aiuto di sostanze biodegradabili o procedure meccaniche capaci di distruggere l'elemento vegetale, senza danneggiare il reperto; qualora le parti vegetali lascino spazi vuoti pericolosi per il reperto, sentita la Soprintendenza, si potrà provvedere al loro riempimento con idonee sostanze;
- b) smaltimento superficiale delle acque meteoriche, mediante, ove necessario, il convogliamento delle acque a valle o lungo i lati del reperto;
- c) definizione univoca dei percorsi di accesso e di visita, anche attraverso l'utilizzo di passerelle autoportanti;
- d) sistemazioni idraulico-forestali con tecniche di ingegneria naturalistica;
- e) messa in sicurezza dei percorsi di accesso e visita.
- f) pulizia delle rocce ed eliminazione dei muschi con eventuali trattamenti superficiali di protezione con prodotti e metodi indicati dalla Soprintendenza.

## 9. Interventi nell'areale

3.1 Gli interventi ammessi dagli altri articoli del PTC e che ricadano nell'areale di interesse protostorico sono soggetti alle prescrizioni del d.lgs. 42/2004 - Testo Unico in materia di beni culturali e paesaggio, a cui si rimanda per quanto non contemplato dal presente piano; ogni intervento dovrà essere realizzato con materiali e tecnologie che non compromettano il profilo dei suoli e che possano essere facilmente rimossi qualora esigenze di studio o tutela lo rendano necessario.

3.2 La progettazione e l'esecuzione delle opere da realizzarsi nell'areale di interesse protostorico dovranno essere eseguite da figure professionali e operatori adeguati per competenze e categoria.

3.3 Sono ammessi:

- a) interventi ed opere funzionali alla ricerca, valorizzazione e promozione culturale dei siti, oltre che di protezione dei ritrovamenti
- b) saggi di scavo sistematici, nelle modalità previste dall'art. 88 del d. lgs. 42/2004, tesi a indagare la generalità del sottosuolo, al fine di conoscere la continuità degli insediamenti sui versanti che hanno già dato reperti e in zone mai scavate in passato, allo scopo di censire in modo dettagliato la consistenza dell'occupazione antica dei siti.;
- c) riproduzioni a scopi didattici di manufatti storico-archeologici (capanne, laboratori di fusione, di ceramica e di tessitura, pozzi, focolari, canalette idrauliche, ecc.) coerentemente ai prototipi storici.

3.4 Non sono ammessi:



- a) opere di escavazione, sbancamento e movimento terra se non in conseguenza di eventi idrogeologici definibili nell'ambito di calamità naturali previo nulla osta di Parco e Soprintendenza.
- b) attività di aratura dei terreni a scopo agricolo oltre i 20 centimetri con segnalazione preventiva al Parco e alla Soprintendenza.

3.5 È ammessa la realizzazione di recinzioni composte da siepi costituite con essenze rispondenti alle tradizioni locali consolidate (carpino, biancospino, sambuco e altri, come da disposizioni del piano di indirizzo forestale del Parco), che dovranno essere mantenute dai proprietari ad un'altezza non superiore a 1,20 metri.

3.6 Potranno eventualmente essere recintati alcuni siti archeologici, allo scopo di segnalarli e tutelarli dall'accesso indiscriminato; tali recinzioni saranno eseguite con semplici pali di legno di altezza pari a m 1.20 posti a circa m 2.0 di interasse e interposta rete forestale o, in alternativa, ad un interasse minore con interposti pali incrociati. La posa della recinzione dovrà limitare il numero degli scavi, compatibilmente all'andamento del terreno; le operazioni di posa dovranno essere preventivamente segnalate alla competente Soprintendenza. È possibile l'utilizzo del corten per una maggiore durata nel tempo.

3.7 I proprietari dei terreni recintati ove si trovano i reperti archeologici hanno l'obbligo curare la manutenzione della vegetazione, senza intaccare le emergenze archeologiche, che debbono essere lavorate solo da esperti; se il reperto si trova all'interno di una proprietà già recintata, si potranno definire momenti nei quali consentire l'accesso al reperto da parte del pubblico; gli studiosi, gli archeologi accreditati dalla Soprintendenza, i rappresentanti della stessa e quelli del Parco dovranno avere libero accesso, previo accordo con la proprietà.

## **10. Rete Natura 2000**

4.1 Gli interventi previsti dal presente articolo sono subordinati al rispetto delle indicazioni del Decreto del Dirigente di Unità Organizzativa DG Sistemi Verdi e Paesaggio di Regione Lombardia, 22 n°5601 del 27/05/2010, ad oggetto "Valutazione di incidenza del Piano di settore archeologico del Parco Spina Verde" e più in particolare:

- a) predisposizione di adeguata segnaletica per circoscrivere il passaggio dei visitatori ai sentieri esistenti;
- b) predisposizione di cartelli comportamentali al fine di evitare all'ambiente e alla fauna;
- c) predisposizione di zone di accoglienza fuori dal SIC o in aree di minor pregio ambientale;
- d) realizzazione di campi scuola al di fuori di aree di pregio;
- e) delocalizzazione di habitat in aree di limitato disturbo antropico;
- f) posa di cestini e contenitori lungo i percorsi tematici;
- g) esecuzione delle visite guidate da parte di personale specializzato;
- h) limitazione delle visite guidate ai percorsi tematici individuati dal piano;
- i) evidenziazione sui materiali divulgativi dei siti archeologici della presenza del SIC;
- j) limitazione nello spazio e nel tempo di manifestazioni ed eventi ed eventuale Valutazione di incidenza;
- k) utilizzo di specie autoctone e con frutti eduli per eventuali siepi e ripiantumazioni;
- l) utilizzo di pali di legno e reti forestali a maglia larga per recinzioni;
- m) attenzione ai tagli di specie arboree in prossimità dei siti archeologici ed eventuali nuove piantumazioni a compensazione;
- n) tutela del sottobosco;
- o) valutazione di incidenza per la realizzazione di nuovi percorsi tematici;
- p) attenzione alla progettazione delle coperture di protezione dei manufatti archeologici;



- q) concentrazione degli interventi di manutenzione previsti dal piano al di fuori del periodo di riproduzione (15 aprile – 30 giugno);
- r) rispetto delle indicazioni del Piano di Settore Faunistico del Parco Spina Verde;
- s) verifica della assoggettabilità a Valutazione di incidenza per specifici interventi.

## **Art. 12 Ambiti per la ricettività ecoturistica**

### **1. Finalità e attività ammesse**

- 1.1. L'ambito in oggetto identifica le zone finalizzate alla ricettività eco-turistica:
  - a) Aree di parcheggio;
  - b) Centri Parco;
  - c) Baite, agriturismi e strutture ricettive;
  - d) Comparto turistico-culturale del Baradello.
- 1.2. Il PTC promuove lo sviluppo e la valorizzazione di tali ambiti nell'ottica della fruizione turistica dell'area protetta ecocompatibile, tramite interventi che tendano al minor consumo di suolo, al riequilibrio ambientale e al miglior inserimento paesaggistico e naturalistico dei manufatti per la fruizione.
- 1.3. Le destinazioni ammesse nell'ambito per la ricettività eco-turistica sono le seguenti:
  - a) servizi di interesse sociale, culturale e turistico-ricettivo (di cui ai codici ATECO 55.1, 55.20, 56);
  - b) residenza accessoria ai conduttori delle attività
  - c) attività agro-ambientali
- 1.4. Qualora il soggetto attuatore degli interventi ammessi dal presente articolo sia diverso dall'ente Parco, gli attuatori stipulano apposita convenzione con l'ente gestore che specifichi il dimensionamento degli interventi, le modalità di realizzazione ed eventuali compensazioni ambientali.

### **2. Interventi sugli organismi edilizi esistenti**

- 2.1. Per le strutture di cui al punto 1.1.c del presente articolo, sono ammessi interventi di manutenzione, risanamento e ristrutturazione edilizia; è altresì concesso un ampliamento una tantum, nei limiti del 15% del volume esistente condizionato alla riqualificazione architettonica e paesaggistica del comparto a alla presentazione di un progetto di sviluppo eco-turistico.
- 2.2. Ogni intervento dovrà attenersi alle norme in materia di contenimento dei consumi energetici.
- 2.3. Al fine del contenimento di tali consumi è altresì ammessa la realizzazione di impianti tecnologici con basso impatto paesistico, anche su eventuali edifici accessori presenti nel lotto.

### **3. Nuova edificazione**

- 3.1 La nuova edificazione per pubblica utilità o pubblico interesse è sempre ammessa previa autorizzazione e compensazione ambientale, fatta salva la valutazione di incidenza positiva.
- 3.2 La realizzazione di autorimesse connesse all'attività ricettiva è ammessa, con soluzioni compatibili con l'ambiente e il paesaggio, purché ne venga dimostrato l'effettivo bisogno e avvenga secondo una delle tre seguenti modalità:



- a) al pian terreno degli edifici esistenti;
- b) in adiacenza all'edificio esistente con porticato aperto su tre lati;
- c) completamente interrata o semiinterrata, da ricoprirsi con terreno erboso o vegetazione in coerenza con il contesto.

3.3 In assenza di idonee strutture è ammessa la costruzione di un solo manufatto in legno, da destinare al deposito di attrezzi per la manutenzione delle aree verdi del lotto, con dimensione massima di 5 mq di superficie coperta con altezza massima 2,20 all'intradosso.

#### **4. Gestione delle pertinenze**

4.1 È ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti di delimitazione delle proprietà tramite reti con pali di sostegno di altezza massima di cm 180, e opportuna schermatura vegetale costituita da essenze autoctone; Sono ammessi cordoli continui, con altezza massima pari a 0,50 m, misurata dalla quota naturale del terreno; in ogni caso non dovrà essere alterato il naturale stillicidio delle acque meteoriche.

4.2 È vietata la chiusura dei percorsi esistenti di uso pubblico.

4.3 Sono ammessi, nelle pertinenze, purché vengano definiti all'interno del piano di sviluppo eco-turistico di cui al comma 2.1:

- a) i parcheggi a raso funzionali all'attività realizzati con materiali permeabili;
- b) il recupero e il miglioramento paesaggistico di manufatti secondari esistenti senza alterazione di forme, superfici e caratteri originali.

#### **5. interventi sul sistema paesistico – naturale**

5.1 La modifica ai profili dei terreni è ammessa solo se funzionale agli interventi di cui ai commi precedenti. È consentita la manutenzione e la realizzazione di muri di sostegno in coerenza con il contesto paesaggistico e/o privilegiando soluzioni di ingegneria naturalistica.

5.2 È ammessa la manutenzione di opere idraulico forestali presenti e la realizzazione di nuove subordinatamente a valutazioni sul sistema idrogeologico. L'abbattimento di alberature esistenti è consentito qualora ne sia comprovata la necessità.

5.3 Interventi che comportino un radicale riassetto degli spazi verdi (camminamenti, passaggi, muretti, etc) sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica, nei limiti delle normative vigenti.

#### **6. Rete Natura 2000**

6.1 Sono sottoposti a procedura di Valutazione di incidenza:

- a) tutti gli interventi di cui al comma 2, che comportino aumento di volumetria e/o superficie e/o modifiche di sagoma.
- b) Tutti gli interventi compresi nel piano di sviluppo eco-turistico.

6.2 Non saranno autorizzati interventi che abbiano come risultato una incidenza negativa sul SIC.



## **Art. 13 Ambiti strategici per lo sviluppo del Parco**

### **1. Finalità e attività ammesse**

1.1. L'ambito identifica le zone per lo sviluppo sociale, ambientale ed economico del Parco:

- a) Comparto del Ronco di Drezzo;
- b) Comparto del Rosee di Parè;
- c) Comparto di Cardano – Monte Sasso;
- d) Area di interscambio via Ronchetto;
- e) Area di interscambio loc. Pianvalle;
- f) Area di interscambio Ginocc;
- g) Compendio Ex Polveriera di Albate.

1.2. Il PTC promuove in tali ambiti, nel rispetto delle caratteristiche ambientali, naturalistiche e paesaggistiche dei singoli contesti:

- a) lo sviluppo e il potenziamento dell'accessibilità all'area protetta;
- b) la fruizione ricreativa, turistica e culturale.

1.3. Le destinazioni ammesse nell'ambito sono le seguenti:

- a) funzione principale: servizi di interesse collettivo, sociale, culturale e turistico-ricettivo
- b) funzioni complementari: residenza accessoria ai conduttori delle attività, attività agricola volta al ripristino del paesaggio agrario tradizionale.

### **2. Interventi**

2.1. Nel comparto del Ronco di Drezzo sono previsti interventi volti alla realizzazione di un percorso avventura.

2.2. Nel comparto di Rosee sono previsti interventi volti alla realizzazione di aree di svago.

2.3. Nel comparto di Cardano – Monte Sasso, è prevista la realizzazione di un centro di presidio ambientale, di un parcheggio di accesso al sentiero 2 “confinale” e il recupero paesaggistico e agrocolturale, previa approvazione di un progetto di sviluppo eco-turistico dell'area, implementabile anche per lotti. Il progetto definisce:

- a) le caratteristiche architettoniche e le destinazioni d'uso dei nuovi volumi, comunque contenuti in massimo mc 300 e collocati nella fascia immediatamente a ridosso della via Cardano.
- b) Le aree per il posizionamento del parcheggio a raso, senza modifiche sostanziali alla morfologia dei luoghi, con materiali drenanti e opportune schermature vegetali
- c) I percorsi di visita e le strutture scientifico-didattiche.

2.4. Nei comparti “loc. Pianvalle” e “Ginocc”, è prevista la realizzazione di parcheggi di accesso ai sentieri 1, 10, 11. I parcheggi dovranno essere realizzati a raso, senza modifiche sostanziali alla morfologia dei luoghi, con materiali drenanti e opportune schermature vegetali.

2.5. Nel comparto della Ex Polveriera di Albate è prevista la riconversione funzionale degli edifici esistenti, per strutture e servizi correlate alla fruizione e gestione del parco, quale presidio orientale dello stesso,



con uffici, spazi per mostre, museo, attività culturali etc... nonché spazi per il parcheggio delle autovetture.

### **3. Gestione delle pertinenze**

- 3.1 È ammessa la realizzazione di recinzioni strettamente necessarie alla protezione dei centri di presidio ambientale o delle attività agroambientali. Le stesse dovranno essere realizzate:
- a) tramite elementi architettonici in continuità paesaggistica con quelli eventualmente esistenti;
  - b) sul fronte bosco: tramite strutture trasparenti con pali di sostegno di altezza massima di cm 180, e opportuna schermatura vegetale costituita da essenze autoctone;
- 3.2 Sono ammessi cordoli continui, con altezza massima pari a 0,50 m, misurata dalla quota naturale del terreno; in ogni caso non dovrà essere alterato il naturale stillicidio delle acque meteoriche.

### **4. Interventi sul sistema paesistico – naturale**

- 4.1 La modifica ai profili dei terreni è ammessa solo se funzionale agli interventi di cui ai commi precedenti. È consentita la manutenzione e la realizzazione di muri di sostegno in coerenza con il contesto paesaggistico e/o privilegiando soluzioni di ingegneria naturalistica.
- 4.2 È ammessa la manutenzione di opere idraulico forestali presenti e la realizzazione di nuove subordinatamente a valutazioni sul sistema idrogeologico.
- 4.3 L'abbattimento di singole alberature è consentito qualora ne sia comprovata la necessità.

### **5. Rete natura 2000**

- 5.1 Sono sottoposti a procedura di Valutazione di incidenza tutti gli interventi previsti dal presente articolo. Non saranno autorizzati interventi che abbiano come risultato una incidenza negativa sul SIC.

## **Art. 14 Spazi Attrezzati**

1. Il PTC identifica puntualmente gli spazi attrezzati finalizzati alla sosta degli escursionisti.
2. Il PTC ammette il potenziamento e la realizzazione di nuovi spazi attrezzati per la sosta e la ricreazione degli escursionisti, lungo i sentieri del Parco, presso gli accessi e i parcheggi di servizio, presso i siti di importanza culturale e paesaggistica.
3. I nuovi spazi attrezzati, e la manutenzione di quelli esistenti, dovranno essere realizzati preferibilmente con le modalità di cui al quaderno delle opere tipo degli arredi, dotazioni e infrastrutture per la fruizione, realizzato da ERSAF e Provincia di Como, edito nel 2006 e con gli abachi delle opere tipo realizzate dall'Ente Parco. È altresì ammesso l'utilizzo del corten, al fine di garantire la massima resistenza nel tempo.
4. Nel caso vengano realizzate pensiline/padiglioni dovrà essere prevista la realizzazione di coperture con essenze vegetali, al fine di integrare il manufatto nel contesto boschivo.



## **TITOLO III: norme per l'intero territorio del Parco**

### **Art. 15 Tutela Geologica e idrogeologica**

1. Il P.T.C. riconosce la fragilità geologica e idrogeologica del territorio del Parco; le criticità sono identificate sulle tavole allegate e sulle schede depositate agli atti dell'Ente a supporto degli uffici nel rilascio dei pareri nonché dei professionisti. Tali documenti sono periodicamente aggiornati e costituiscono parte integrante del piano.
2. In particolare nel Parco sono presenti:
  - a) Settori ad elevata instabilità per la presenza di fenomeni gravitativi attivi ed in continua evoluzione.
  - b) Settori potenzialmente instabili che presentano condizioni fisiche e morfologiche al limite di stabilità.
  - c) Settori soggetti a processi di dilavamento e di erosione superficiale.
  - d) Settori ad elevata vulnerabilità delle acque sotterranee.
  - e) corsi d'acqua.
3. le prescrizioni del presente articolo hanno validità in tutto il territorio del Parco e costituiscono principi per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta di competenza dell'Ente.
4. Costituiscono riferimenti normativi per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta:
  - a) Regio decreto n. 523 del 25 luglio 1904 "Testo unico sulle opere idrauliche"
  - b) Vincolo idrogeologico R.D. n. 3267 del 30/12/1923
  - c) Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti – N.d.A.
  - d) D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale"
  - e) Regolamento regionale 24 marzo 2006 - n. 2
  - f) Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee,
  - g) dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico
  - h) e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo
  - i) 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre
  - j) 2003, n. 26
  - k) D.G.R. n. IX/ 2616 del 30.11.2011 "Aggiornamento dei 'Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12".
  - l) D.G.R. N° X / 6738 del 19/06/2017 "Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 58 delle norme di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po..."
  - m) D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581 "Aggiornamento della d.g.r. 23 ottobre 2015 – n. X/4229 e ss.mm.ii. Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica..."
  - n) Regolamento regionale 19 aprile 2019 - n. 8 - Disposizioni sull'applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio")
  - o) D.lgs 152/06 e D.G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693 "Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche, art. 21, comma 5 Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano"



- p) Regolamento Regionale 29 marzo 2019 - n. 6 “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi....”
  - q) D.M. 17.01.2018 - “Norme tecniche sulle costruzioni”;
  - r) D.g.r. 11 luglio 2014 - n. X/2129 “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d);
  - s) D.G.R. n. 6/48740 del 29/02/2000 “Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica
5. Per gli interventi ammessi dal PTC su edifici esistenti:
- a) In caso di demolizione parziale è richiesta un’attestazione da parte di un geologo abilitato che confermi l’assenza di criticità di natura geologica ed idrogeologica in atto o potenzialmente interessanti l’ambito di progetto; in caso contrario dovrà essere allegato al documento un progetto di messa in sicurezza dell’edificio esistente.
  - b) In caso di demolizione totale e ricostruzione è richiesta relazione geologica e geotecnica con eventuali misure di messa in sicurezza.
6. Per gli interventi di nuova edificazione ammessi dal PTC è richiesta:
- a) relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 11/3/1988
  - b) valutazione di compatibilità idrogeologica contenente tipologia di opera, criteri localizzativi, assetto geomorfologico ed idrogeologico dell’area, descrizione approfondita del progetto comprendente strade di accesso, tipologia dell’opera, futura destinazione con indicazione sul numero di abitanti equivalenti, reti tecnologiche comprese modalità di allacciamento, modalità di smaltimento delle acque di tetti, piazzali e reti interne, impianti di trattamento di reti fognarie e/o percorso della linea per l’allacciamento della pubblica fognatura;
  - c) definizione degli impatti dell’opera e misure di mitigazione/compensazione previste.
7. In caso di realizzazione di reti tecnologiche, il rilascio di autorizzazione è subordinato alla presentazione di:
- a) relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 11/3/1988, con particolare riferimento alla stabilità dei fronti di scavo, alla valutazione dei parametri geotecnici, alla definizione della profondità del substrato roccioso, alla presenza di acqua entro la sezione di scavo;
  - b) Valutazione di Compatibilità Idrogeologica contenente tipologia di opera e criteri localizzativi, assetto geomorfologico ed idrogeologico dell’area, descrizione approfondita del progetto comprendente strade di accesso sia di cantiere che di esercizio, caratteristiche tecniche dell’opera (profondità di posa e/o di fondazione, dimensione e tipologia dei manufatti interrati permanenti), frequenza degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per i quali deve essere garantita un accesso all’opera e/o il mantenimento di superficie libera da ostacoli.
  - c) Definizione delle possibili interferenze con le acque superficiali e sotterranee e misure di compensazione previste con eventuale progetto di riassetto idrogeologico dell’area.
8. In generale, in tutto il territorio del Parco, nelle aree costituenti scarpate morfologiche, terrazzamenti, creste sono vietati tutti i movimenti terra, sbancamenti, livellamenti che possono creare discontinuità visuali nel paesaggio con alterazione della morfologia originaria dei luoghi, oltre che pericoli per la stabilità dei pendii, ad eccezione di opere di difesa e consolidamento dei terreni attuate mediante l’ausilio di tecniche di ingegneria naturalistica.
9. In corrispondenza dei siti di particolare rilevanza geologica, indicati con apposito simbolo grafico, sono vietati scavi e movimenti di terra che comportino la distruzione o la compromissione della morfologia del



sito o dell'affioramento roccioso nelle loro peculiarità geomorfologiche, litologiche, sedimentologiche, stratigrafiche.

10. Sono sempre consentite, nell'intero territorio del Parco:

- a) sistemazioni dei versanti;
- b) sistemazioni idraulico-forestali;
- c) interventi di riassetto idrografico locale interessanti incisioni riconducibili ad un sistema di drenaggio non ancora gerarchizzato (scoli, canaline di gronda);
- d) riempimenti e colmattazioni;
- e) sistemazione della sentieristica e viabilità.

Per tali tipologie di opere dovranno essere privilegiate tecniche di ingegneria naturalistica.

11. Si dovranno prediligere i muri a secco e i muri rivestiti in pietra ad altre tipologie costruttive; il materiale litoide dovrà essere costituito da litotipi idonei per colorazione, pezzatura, grana, sia che questi siano di origine interna al Parco, sia che derivino da cave di prestito esterne e dovranno essere costituite preferenzialmente da blocchi Gonfolitici, di Serizzo o Ghiandone.

Gli interventi non dovranno in alcun caso modificare in modo peggiorativo l'assetto idrogeologico locale.

12. Entro le aree di pertinenza dei corsi d'acqua è vietato:

- a) qualsiasi attività di trasformazione dello stato dei luoghi che modifichi l'assetto morfologico naturale;
- b) l'installazione di impianti di smaltimento di qualsiasi genere e lo stoccaggio anche temporaneo di materiali o rifiuti di qualsiasi genere;
- c) le coltivazione erbacee non permanenti, per un ampiezza di 10 m dal ciglio della sponda;
- d) qualsiasi intervento o struttura che possa compromettere la stabilità delle fondazioni di argini (modifiche flusso della corrente verso gli argini o scavi ed abbassamenti del piano campagna in corrispondenza dell'argine stesso), le opere di rettificazione e impermeabilizzazione del fondo e delle sponde, le opere di tombinatura o copertura del corso d'acqua.
- e) l'incremento delle superfici impermeabilizzate che possono comportare un sovraccarico idraulico del corso d'acqua.

13. Ai sensi del r.d. 523/1904 e della D.G.R. 7/13950/2003, lungo i corsi d'acqua è vietata la realizzazione di fabbricati anche se totalmente interrati con murature che si elevino oltre le quote del piano campagna e di scavi entro la fascia di 10 m dagli argini e loro accessori e, in mancanza di argini, dal ciglio della sponda. Sono inoltre vietate le piantagioni e movimentazioni di terreno entro la fascia di 4 m dai limiti sopraindicati.

Sono per contro consentiti:

- a) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- b) i depositi temporanei conseguenti o connessi ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo i corsi d'acqua da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- c) gli interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica, nonché quelli finalizzati al recupero ambientale favorendo per la loro realizzazione le tecniche di ingegneria naturalistica;
- d) è consentita la pulizia delle sponde dalla vegetazione arborea riparia, previa denuncia all'ente gestore, ad eccezione delle ceppaie e delle piante di alto fusto che devono essere salvaguardate, eccetto nei casi in cui ciò costituisca rischi idraulici.

14. è vietata la captazione di acque superficiali lungo il reticolo idrografico individuato, eccezion fatta per le derivazioni in atto o future ad uso domestico e/o zootecnico, per le quali, tuttavia, dovrà essere dimostrato



l'impossibilità di approvvigionamento tramite fonti diverse ed attestato che l'incidenza del prelievo non comporti una modifica sostanziale agli ecosistemi fluviali a valle del punto di captazione.

15. Per le captazioni di acque sotterranee viene introdotta una zona di protezione delle sorgenti di estensione pari a 50 m dal punto di emersione e delimitata dall'isoipsa di valle, in cui è vietata l'apertura di nuovi pozzi o la captazione di punti di risorgiva non censiti.
16. Al di fuori delle zone di protezione l'apertura di nuovi pozzi ad uso domestico o zootecnico (fatto salvo per queste ultime il rispetto delle normative vigenti e le disposizioni generali provinciali) è subordinata alla presentazione di una relazione denominata "Valutazione di Compatibilità Idrogeologica per la captazione di acque superficiali e sotterranee", comprovante l'assenza di fonti alternative e attestante che l'incidenza del prelievo non comporti una modifica sostanziale agli ecosistemi fluviali a valle del punto di captazione.
17. Tutti gli scarichi nei corsi d'acqua superficiali o immessi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo devono possedere rigorosamente i requisiti di qualità compatibili con l'effettivo stato del ricettore e con il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal D.Lgs 152/99. In ogni caso è vietata l'immissione di acque che comportino un peggioramento delle qualità delle acque del ricettore. L'attivazione di qualsiasi scarico terminale da insediamento civile nei corpi idrici superficiali e sotterranei o nel suolo, è subordinata al parere dell'ente gestore del Parco.

#### **Art. 16 Tutela faunistica**

1. La tutela faunistica del Parco è garantita attraverso:
  - a) l'applicazione del Regolamento di Parco Naturale (BURL Serie Inserzioni e Concorsi del 20.06.2007) che disciplina nel dettaglio prelievi, abbattimenti, reintroduzioni
  - b) la normativa di cui agli articoli 1 "Aree di interesse ecologico" e 2 "Varchi Ecologici"
  - c) le singole normative degli ambiti nelle parti relative al rapporto con Rete Natura 2000.
2. La disciplina venatoria è quella prevista dalla l.r. 26/93
3. Nel Parco Naturale è vietato l'esercizio dell'attività venatoria, ai sensi dell'art. 22 comma 6 della legge 394/1991 nonché la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali sia vertebrate che invertebrate, ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge 394/1991, nonché il disturbo e danneggiamento di nidi e tane.
4. Il Parco attua interventi mirati alla conservazione della fauna selvatica, sia in relazione alle aree di interesse ecologico individuate dal PTC (art. 1) sia in relazione al Formulario Standard per il SIC ora ZSC "Spina Verde".

#### **Art. 17 Tutela antincendio**

1. La Tutela antincendio è attuata tramite:
  - a) le prescrizioni del Regolamento del Parco Naturale Spina Verde (BURL serie inserzioni e concorsi del 20 Giugno 2007)
  - b) le disposizioni del presente articolo.
2. Le prescrizioni del presente articolo:



- a) hanno validità in tutto il territorio del Parco e costituiscono principi per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta di competenza dell'Ente.
  - b) contribuiscono alla programmazione regionale in materia di programmazione delle attività contro gli incendi boschivi
3. Fatto salvo che tutte le aree devono essere accessibili alle squadre antincendio, il Parco definisce opportuni protocolli d'intesa con le proprietà al fine di favorire l'accesso in aree intercluse o recintate da parte delle squadre antincendio in caso di emergenza.
4. Il Parco, compatibilmente con le risorse finanziarie e di concerto con le autorità competenti, favorisce attività di:
- a) Rafforzamento operativo dell'organizzazione antincendio;
  - b) Adeguamento delle dotazioni di squadra e dei dispositivi di protezione individuale per gli operatori;
  - c) Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei soprassuoli forestali;
  - d) Ricostituzione di boschi incendiati;
  - e) Attività di completamento della rete dei sentieri con funzione di pista antincendio;
  - f) Formazione di piazzole per mezzi aerei;
  - g) Informazione, sensibilizzazione, educazione;
  - h) Avvistamento e sorveglianza.
5. Il piano individua cartograficamente le piste, esistenti o in progetto, di cui al precedente comma 4 lettera e). Su tali tracciati:
- a) Le piste dovranno avere una larghezza minima di 2.0 m e dovranno essere provviste di piazzole per lo stazionamento e per l'inversione di marcia;
  - b) i sentieri dovranno essere ben evidenti, con un piano di calpestio largo non meno di 80 cm, privo di vegetazione e fogliame e possibilmente con il fondo regolare;
  - c) è auspicabile l'eliminazione della vegetazione arbustiva e del materiale secco presente a terra e in piedi per una fascia di 3 m di larghezza da ambo i lati, per i sentieri, di 4 per le piste. Localmente si potranno variare queste dimensioni in relazione all'orografia e alle caratteristiche della vegetazione..
  - d) Il materiale legnoso andrà depezzato e regolarmente accatastato bordo strada a disposizione delle proprietà e dovrà essere allontanato prima dell'inizio della stagione incendi.
  - e) Gli interventi di taglio dovranno essere eseguiti evitando di danneggiare le ceppaie e le piante limitrofe.
6. In corrispondenza degli elettrodotti, al fine di ridurre il rischio di incendio, a taglio avvenuto, il materiale legnoso dovrà essere completamente asportato o, in subordine, cippato o accatastato in piccoli mucchi a basso potenziale di incendio. Il nulla osta del Parco è subordinato alla presentazione di un dettagliato piano di intervento che indichi modalità di attuazione delle presenti prescrizioni e relativa fidejussione.

#### **Art. 18 Servizi a rete**

1. Sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché di riqualificazione delle reti tecnologiche (fognatura, linee elettriche e telefoniche, rete idrica e gas) e degli impianti di acquedotti e di potabilizzazione esistenti, subordinatamente a valutazione di impatto positiva sull'ambiente naturale.
2. Gli interventi dovranno prevedere:
- a) minor consumo di suolo
  - b) misure di inserimento paesaggistico



- c) adeguate forme di ripristino e compensazione ambientale
- 3. Nel caso di interventi sostitutivi delle reti elettriche di bassa e media tensione e delle reti telefoniche, le stesse dovranno essere interrato.
- 4. Sono ammessi interventi di potenziamento degli impianti di acquedotto e di potabilizzazione, purché realizzati con strutture interrate o semiinterrate.
- 5. È ammessa la costruzione di nuove reti ove necessarie per le esigenze dei pubblici servizi. Lo studio di incidenza e il relativo provvedimento autorizzatorio potranno prevedere eventuali compensazioni ambientali da monetizzare all'Ente Parco prima dell'avvio dei lavori.

### **Art. 19 Impianti di telecomunicazione**


- 1. E' consentita la manutenzione degli impianti esistenti e la loro razionalizzazione tramite:
  - a) smantellamento degli impianti non più in uso e il ripristino ambientale dei sedimi;
  - b) accorpamento su un unico sostegno già esistente di più elementi;
  - c) sostituzione delle componenti usurate con nuovi dispositivi dalle soluzioni formali e cromatiche atte a garantirne la migliore integrazione nel contesto.
- 2. È consentita altresì l'implementazione degli impianti esistenti senza alternarne le caratteristiche geometriche tramite:
  - a) utilizzo di antenne compatte, supporti reclinabili, materiali duraturi e innovativi;
  - b) assonanza cromatica con l'elemento di supporto;
  - c) utilizzo di materiali non riflettenti o scintillanti;
  - d) esclusione di loghi commerciali
- 3. Non è ammessa l'installazione di nuove antenne. Solo su richiesta di organi statali o regionali e qualora sia stata verificata l'impossibilità di utilizzo di impianti esistenti, l'installazione di nuove antenne è ammessa purché:
  - a) non siano occupati con visivi di particolare importanza;
  - b) il nuovo impianto non entri in conflitto con altri elementi ad andamento verticale di natura simbolica;
  - c) non siano alterati i valori panoramici dei luoghi;
  - d) sia limitata la visibilità dell'impianto dai sentieri e dalle strade forestali di avvicinamento;
  - e) siano evitate installazioni lungo le linee di crinale;
  - f) siano privilegiate le sistemazioni sotto cresta;
  - g) siano utilizzati materiali non riflettenti/scintillanti;
  - h) sia previsto il mascheramento con chiazze geometriche;
  - i) sia prevista opportuna schermatura con idonea vegetazione in corrispondenza dei percorsi di pubblico passaggio e fruizione per i basamenti e le cabine di servizio
- 4. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono sempre subordinati alla Valutazione di incidenza positiva e al rispetto dei rapporti di scala tra dimensione dell'opera e quella del contesto.
- 5. Tutti gli impianti dovranno essere dotati di luci di segnalazione notturna per evitare collisioni con la fauna selvatica, oltre che per la sicurezza del traffico aereo.



## **Art. 20 Strade e percorsi**

1. Sulle strade pubbliche all'interno del Parco sono sempre ammesse opere di manutenzione. Progetti di allargamento/ampliamento e modifica sostanziale dei sedimi dovranno essere sottoposti ai nulla osta di legge per l'identificazione di opportune misure di compensazione e mitigazione ambientale.
2. All'interno del Parco le opere di manutenzione di strade private e l'apertura di nuovi tracciati pedonali e carrabili sono ammesse nei limiti delle norme dell'ambito in cui ricadono.
3. È sempre ammessa l'attività di manutenzione, riqualificazione e valorizzazione della rete sentieristica e antincendio privilegiando gli interventi di ingegneria naturalistica e l'utilizzo del sasso e della pietra locale.
4. È fatto divieto di chiudere i percorsi riportati nella tavola 1.
5. Il Parco può implementare nuovi tracciati escursionistici e infrastrutture per la fruizione, previa valutazione degli impatti sull'ambiente.





PRESIDENTE  
dot. Giorgio Casati  
DIRETTORE  
pianif. ter. Vittorio Terza  
UFFICIO TECNICO  
geom. Mauro Favaro  
CONSULENTE ESTERNO  
pianif. ter. Xavier Cecconello

Adozione con Delibera della Comunità del Parco n. .... del .....  
Approvazione con Delibera della Giunta Regionale n. .... del .....

- LEGENDA
- Confini Parco Regionale

Confini Parco Naturale

Confini comunali

Proposte di ampliamento deliberate dai Comuni

Elementi di interesse ecologico

Direttrici di connessione ecologica da mantenere e potenziare

Varchi di connessione ecologica da potenziare

Varchi di connessione ecologica da preservare

Sito di interesse ecologico

Aree di nidificazione del falco pellegrino

Sistema delle aree naturali e di valenza paesaggistica

Ambito di tutela paesaggistica

Ambito forestale paesaggistico-fruttivo

Ambito forestale di consolidamento naturalistico

Ambito forestale produttivo multifunzionale

Ambito agricolo-produttivo

Ambiti ed elementi per lo sviluppo strategico e la fruizione del Parco

Ambito strategico per lo sviluppo del Parco

Ambito per la ricettività ecoturistica

Spazio attrezzato

Parcheggi esistenti al servizio del Parco

Ambiti ed elementi delle attività antropiche

Ambito villa con parco

Ambito dei servizi pubblici o di pubblico interesse

Ambito nucleo urbanizzato

Impianti per le telecomunicazioni

Edificio isolato

Emergenze storiche e siti di interesse culturale

Sito di interesse archeologico

Sito di epoca medioevale

Sito di interesse storico-militare

Sito di interesse geologico

Sito di interesse religioso

Rete sentieristica

Sentiero

Sentiero con funzione di pista antincendio

Sentiero con funzione di pista antincendio in previsione

Rete sentieristica su strada comunale

Punti di ingresso al Parco

Fonti dati per territorio italiano: Geoportale Regione Lombardia  
Fonti dati per territorio svizzero: Ufficio federale di topografia svizzero



	Ambito omogeneo											impatti attesi
	Forestale	Agricolo Produttivo	Tutela paesaggistica	Ville con parco	Nuclei urbani	edifici sparsi	servizi pubblici	emergenze storiche	zona di interesse archeologico	ambito per la fruizione ecoturistica	ambito strategico per lo sviluppo del Parco	
tipo di intervento /trasformazione												
trasformazioni del bosco	permesso per attività agroforestali	permesso per attività agricole	permessa se funzionale al ripristino paesaggistico	permessa se funzionale al ripristino paesaggistico del tradizionale paesaggio agricolo delle Ville	permesso nei limiti delle necessità di ampliamento/adequamento	permesso nei limiti delle necessità di ampliamento/adequamento	permesso nei limiti delle necessità di ampliamento/adequamento	permesso se necessario alla valorizzazione del bene	permesso se necessario alla valorizzazione del bene	permesso nei limiti delle necessità di ampliamento/adequamento	permesso	perdita di microhabitat
trasformazione del bosco per pubblica utilità o pubblico interesse	consentita con compensazione	consentita con compensazione	consentita con compensazione	consentita con compensazione	consentita con compensazione	consentita con compensazione	consentita con compensazione	consentita con compensazione	consentita con compensazione	consentita con compensazione	consentita con compensazione	perdita di microhabitat; consumo di suolo; interruzione della continuità ecologica
nuovi tracciati carrabili	non ammessi	consentiti, purché nell'ambito delle necessità dell'azienda, definite in un piano di sviluppo aziendale complessivo	non consentiti	consentiti purché nel rispetto dei caratteri storici delle pertinenze	consentiti	consentiti se funzionali al raggiungimento dell'abitazione	consentiti se necessari per il raggiungimento del servizio		consentiti negli ambiti omogenei previa verifica archeologica	consentito se necessario allo sviluppo del comparto	consentito se necessario allo sviluppo del comparto	perdita di microhabitat; consumo di suolo; interruzione della continuità ecologica
nuovi tracciati pedonali	non ammessi	consentiti, purché nell'ambito delle necessità dell'azienda, definite in un piano di sviluppo aziendale complessivo	non consentiti	consentiti purché nel rispetto dei caratteri storici delle pertinenze	consentiti	consentiti se funzionali al raggiungimento dell'abitazione	consentiti se necessari per il raggiungimento del servizio		consentiti negli ambiti omogenei previa verifica archeologica	consentito se necessario allo sviluppo del comparto	consentito se necessario allo sviluppo del comparto	
nuovi tracciati escursionistici	consentiti previa valutazione ambientale		consentiti previa valutazione ambientale					consentiti previa valutazione ambientale	consentiti previa valutazione ambientale	consentiti previa valutazione ambientale	consentiti previa valutazione ambientale	
recupero edilizio di edifici esistenti	non contemplato (gli edifici isolati in ambito forestale sono altrove normati)	permesso da restauro alla ristrutturazione con attenzione ai caratteri tipologici e paesaggistici tipici	permesso da restauro alla ristrutturazione con attenzione ai caratteri tipologici e paesaggistici tipici	permesso con forti prescrizioni al mantenimento dei caratteri di pregio	permesso da restauro alla ristrutturazione con attenzione ai caratteri tipologici e paesaggistici tipici	permesso da restauro alla ristrutturazione con attenzione ai caratteri tipologici e paesaggistici tipici	permesso	recupero dei beni storici		consentito se necessario allo sviluppo del comparto	consentito se necessario allo sviluppo del comparto	perdita di habitat idonei; aumento del carico antropico e quindi alterazione della qualità dell'aria, del suolo e della falda
ampliamenti edifici esistenti	non contemplato (gli edifici isolati in ambito forestale sono altrove normati)	permesso con limiti di ampliamento volumetrico	consentito solo per esigenze igienico-sanitarie	non consentito, se non per esigenze tecnico-funzionali non altrimenti soddisfabili	permesso con limiti di ampliamento volumetrico	permesso con limiti di ampliamento volumetrico	permesso con limiti di ampliamento volumetrico			consentito se necessario allo sviluppo del comparto	consentito se necessario allo sviluppo del comparto	perdita di habitat idonei; aumento del carico antropico e quindi alterazione della qualità dell'aria, del suolo e della falda
recupero sottotetti	non contemplato (gli edifici isolati in ambito forestale sono altrove normati)	permesso nei limiti dell'ampliamento volumetrico	permesso nel rispetto della DGR 2727/2011	permesso nel rispetto della DGR 2727/2012	permesso nei limiti dell'ampliamento volumetrico	permesso nei limiti dell'ampliamento volumetrico	permesso nei limiti dell'ampliamento volumetrico			consentito se necessario allo sviluppo del comparto	consentito se necessario allo sviluppo del comparto	aumento del carico antropico e quindi alternazione della qualità dell'aria, del suolo e della falda
nuova edificazione	non ammessa	ammessa purché accompagnata da piano di sviluppo aziendale e nel rispetto della reale necessità e/o esistenza di aziende agricole	non ammessa	non ammessa	ammessa nei lotti ancora liberi con rapporto X mc/mq	non ammessa	ammessa con limite del 50% di copertura e max 2 piani fuori terra			consentita se necessaria allo sviluppo del comparto	consentita se necessaria allo sviluppo del comparto	consumo di suolo; perdita di superfici permeabili; alternazione della qualità dell'aria, del suolo e della falda
realizzazione autorimesse (interrate o seminterrate)	non ammesse	consentite se necessarie all'azienda	non ammesse	ammessa	ammessa	ammessa	ammessa		consentiti negli ambiti omogenei previa verifica archeologica	ammessa	non ammessa	perdita temporanea di habitat idonei



	Ambito omogeneo											impatti attesi
	Forestale	Agricolo Produttivo	Tutela paesaggistica	Ville con parco	Nuclei urbani	edifici sparsi	servizi pubblici	emergenze storiche	zona di interesse archeologico	ambito per la fruizione ecoturistica	ambito strategico per lo sviluppo del Parco	
tipo di intervento /trasformazione												
parcheggi a raso	non ammessi	consentite se necessarie all'azienda	ammessi	non ammessi	ammessi	ammessi	ammessi		consentiti negli ambiti omogenei previa verifica archeologica	ammessi	ammessi	perdita di superfici permeabili
allevamento non intensivo	non ammesso	ammesso con limiti di peso/ettaro	ammesso									alterazione della qualità dell'aria, del suolo e della falda; consumo di suolo; parziale mancata rinnovazione della cuticola erbosa; dilavamento superficiale
recinzioni	possibile, ma con caratteristiche di permeabilità ecologica	possibile, ma con caratteristiche di permeabilità ecologica	possibile, ma con caratteristiche di permeabilità ecologica	possibili nel rispetto dei caratteri architettonici e/o della permeabilità ecologica	possibili nel rispetto dei caratteri architettonici e/o della permeabilità ecologica	possibili nel rispetto dei caratteri architettonici e/o della permeabilità ecologica	possibili nel rispetto dei caratteri architettonici e/o della permeabilità ecologica		consentiti negli ambiti omogenei previa verifica archeologica	possibile, ma con caratteristiche di permeabilità ecologica	possibile, ma con caratteristiche di permeabilità ecologica	interruzione della continuità ecologica
realizzazione opere pubbliche o di pubblica utilità	permesso con compensazione e previa incidenza non negativa	permesso con compensazione e previa incidenza non negativa	permesso con compensazione e previa incidenza non negativa	permesso con compensazione e previa incidenza non negativa	permesso con compensazione e previa incidenza non negativa	permesso con compensazione e previa incidenza non negativa	permesso con compensazione e previa incidenza non negativa	permesso con compensazione e previa incidenza non negativa	permesso con compensazione e previa incidenza non negativa e verifica archeologica	permesso con compensazione e previa incidenza non negativa	permesso con compensazione e previa incidenza non negativa	perdita di microhabitat; consumo di suolo; interruzione della continuità ecologica
recupero muretti a secco	permesso e incentivato	permesso e incentivato	permesso e incentivato	permesso e incentivato	permesso e incentivato	permesso e incentivato	permesso e incentivato		consentiti negli ambiti omogenei previa verifica archeologica	permesso e incentivato	permesso e incentivato	perdita temporanea di habitat idonei
demolizione e ricomposizione di volumi in aree di minor impatto paesaggistico	non contemplato (gli edifici isolati in ambito forestale sono altrove normati)	consentito se inserito nel piano di sviluppo aziendale	consentito	consentito nel rispetto dell'assetto paesaggistico villa/parco	non consentito	non consentito	non consentito		se consentiti negli ambiti omogenei: verifica archeologica	non consentito	non consentito	perdita temporanea di habitat idonei
recupero degli spazi aperti	permesso il recupero boschivo	incentivate le attività di recupero del tessuto agroambientale	incentivate le attività di recupero e mantenimento del tessuto agroambientale	permesso	permesso	permesso	permesso		se consentiti negli ambiti omogenei: verifica archeologica	permesso	permesso	
realizzazione di piscine e attrezzature ricreative	non ammessa	non ammessa	non ammessa	permesse con limiti di rapporto di copertura	permesso	non consentito	non consentito		se consentiti negli ambiti omogenei: verifica archeologica	non consentito	non consentito	perdita di habitat idonei; interruzione della continuità ecologica
recupero manufatti storici	normato in articolo specifico	normato in articolo specifico	normato in articolo specifico	normato in articolo specifico	normato in articolo specifico	normato in articolo specifico	normato in articolo specifico	consentito	consentito	normato in articolo specifico	normato in articolo specifico	perdita di habitat idonei
scavo archeologico	normato in articolo specifico	normato in articolo specifico	normato in articolo specifico	normato in articolo specifico	normato in articolo specifico	normato in articolo specifico	normato in articolo specifico	consentito	consentito	normato in articolo specifico	normato in articolo specifico	perdita di habitat idonei





ZSC IT2020011 - SPINA VERDE

## STUDIO DI INCIDENZA

Variante PTC Parco Regionale Spina Verde.

Località: Parco Regionale Spina Verde; Colverde (CO), Como, San Fermo della Battaglia (CO)

Data: agosto 2021 – agg. marzo 2022



## INDICE

1. PREMESSA	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3. METODOLOGIA	8
3.1 DOCUMENTI METODOLOGICI DI RIFERIMENTO	8
3.2. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA	8
4. DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO	10
4.1 PTC vigente	10
4.2 Politiche seguite dalla bozza di Variante e azioni previste	15
4.3 Bozza della Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento	33
5. STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA SUI SITI NATURA 2000	44
5.1 Descrizione generale del sito	44
5.1.1 Sito Natura 2000	44
5.1.2 Inquadramento ambientale e paesaggistico	44
5.1.3 Inquadramento climatico	45
5.1.4 Vulnerabilità del sito	45
5.1.5 Vegetazione e flora	45
5.1.6 Fauna e popolamento animale	49
5.2 Analisi della qualità <b>ambientale dell'area interessata</b>	58
5.3 Identificazione degli effetti potenziali sul sito	67
5.4 Analisi delle incidenze individuate	78
5.5 Quantificazione delle incidenze sulle componenti ambientali	84
5.6 Valutazione della significatività degli impatti sul sito di intervento	91
6. MISURE DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI	95
6.1 Verifica dell'incidenza a <b>seguito dell'applicazione di misure di mitigazione</b>	99
7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	105
8. <b>BIBLIOGRAFIA</b>	106



## 1. PREMESSA

Il presente documento è stato redatto secondo quanto previsto dalle nuove Linee guida regionali per la Valutazione di Incidenza approvate con DGR n. 4488 del 29/03/2021, che recepiscono le Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza, adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di **Trento e Bolzano nell'Intesa** sancita il 28 novembre 2019 e pubblicate sulla GU n. 303 del 28 dicembre 2019. La normativa vigente in materia di Rete Natura 2000 prescrive di sottoporre a **Valutazione d'Incidenza progetti, piani e programmi** che in qualche modo possono avere degli effetti su uno o più siti della Rete Natura 2000. **In particolare, l'art. 5 del DPR n. 357/1997, modificato dall'art. 6 del DPR n. 120/2003 prescrive che** *“I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi”*. Pertanto, in relazione alla Variante al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Regionale Spina Verde, è stato redatto il presente studio di Studio di Incidenza, in quanto:

- la Variante interessa il Sito Natura 2000 ZSC IT2020011 - SPINA VERDE (Figura 1);
- **in merito all'integrazione** della Valutazione di incidenza nelle procedure di VIA e VAS (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale (SIA), devono contenere in modo ben individuabile lo Studio di incidenza.





Figura 1 – ZSC IT2020011 Spina Verde e area interessata da Variante

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa a cui si è fatto riferimento nella redazione del presente studio è di seguito elencata:

### Normativa comunitaria:

- Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979  
Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992  
Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Direttiva 94/24/CE del 8 giugno 1994
- **Direttiva del Consiglio che modifica l'allegato II della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;**
- Direttiva 97/49/CE del 29 luglio 1997  
Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici;



- Direttiva 97/62/CE del 27 ottobre 1997  
Direttiva del Consiglio recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
- Direttiva 2009/147/CEE  
Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

#### Normativa nazionale:

- DPR n. **357 dell'8 settembre 1997**  
Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- DM 20 gennaio 1999  
Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE;
- DPR n. 425 del 1 dicembre 2000  
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 97/49/CE che modifica l'allegato I della direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvatici;
- DPR n. 120 del 12 marzo 2003  
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- DM 17 ottobre 2007  
Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZPS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- GU n. 303 del 28 dicembre 2019  
Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza, adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e **Bolzano nell'**Intesa sancita il 28 novembre 2019.

#### Normativa regionale:

- L.R. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano Regionale delle Aree Regionali Protette. Norme per **l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali** nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale";



- **D.G.R. 8 agosto 2003 n.7/14106 “Elenco dei proposti siti d’importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l’applicazione della valutazione di incidenza”;**
- **D.G.R. 30 luglio 2004 n.7/18453 “Individuazione degli enti gestori dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) e dei siti di importanza comunitaria (SIC), non ricadenti in aree naturali protette e delle zone di importanza comunitaria (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE, contestuale presa d’atto dell’avvenuta classificazione di 14 ZPS ed individuazione dei relativi soggetti gestori”;**
- **D.G.R. 15 ottobre 2004 n. 7/19018 “Procedure per l’applicazione della valutazione di incidenza nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, contestuale presa d’atto dell’avvenuta classificazione di 14 ZPS ed individuazione dei relativi soggetti gestori”;**
- **D.G.R. 25 gennaio 2006 n.8/1791 “Rete Europea Natura 2000: individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione, transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l’adozione e l’approvazione dei piani di gestione dei siti”;**
- **D.G.R. 13 dicembre 2006 n.8/3798 “Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle dd.gg.rr. n.14106/03, n.19018/04 e n.1791/06, aggiornamento della Banca Dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti”;**
- **D.G.R. 18 luglio 2007 n. 8/5119 "Rete Natura 2000: determinazioni relative all’avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con DD.GG.RR. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori";**
- **D.G.R. 20 febbraio 2008 n. 8/6648 "Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività in attuazione degli articoli 3,4,5 e 6 del D.M. 17 ottobre 2007 n. 184";**
- **D.G.R. 30 luglio 2008 n. 8/7884 "Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007, n.184 – Integrazione alla D.G.R. n. 6648/2008";**
- **D.G.R. 26 novembre 2008 n. 8/8515 "Approvazione degli elaborati finali relativi alla rete ecologica regionale e del documento Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali";**
- **L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";**
- **D.G.R. 8 aprile 2009 n.8/9275 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla D.G.R. n.7884/2008"**



- D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 10962 "Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi";
- D.G.R. 10 novembre 2010 N. 9/761 "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 L.R. 12/2005; D.C.R. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.LGS. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle DD.G.R. 27 dicembre 2008 n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971";
- D.G.R. 6 settembre 2013 n. 10/632 "Determinazioni relative alle Misure di Conservazione per la Tutela delle ZPS lombarde - modifiche alle Deliberazioni 9275/2009 e 18453/2004, Classificazione della ZPS IT2030008 Il Toffo e nuova individuazione dell'ente Gestore del SIC IT2010016 Val Veddasca";
- D.G.R. 5 dicembre 2013 n. 10/1029 "Adozione delle Misure di Conservazione relative ai Siti di Interesse Comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";
- D.G.R. 23 maggio 2014 n. 10/1873 "Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 Brughiera del Dosso, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";
- D.G.R. 12 giugno 2015 n. 10/3709 "Modifica della D.G.R. 9275/2009 in tema di derivazioni idriche riguardanti ZPS classificate "Ambienti aperti alpini" e "Ambienti forestali alpini" in attuazione del Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR)";
- D.G.R. 30 novembre 2015 n.10/4429 "Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi"
- L.R. 17 novembre 2016, n. 28 "Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio";
- D.G.R. 30 novembre 2016 - n. 10/5928 "Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del D.P.R. 357/97";
- DGR n. 9/4488 del 29/03/2021 – Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti **relativi all'applicazione della** Valutazione di Incidenza per il recepimento delle linee guida **nazionali oggetto dell'intesa** sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.



### 3. METODOLOGIA

La **“Valutazione d’Incidenza”**, è una **procedura** per identificare e valutare le interferenze di un piano, di un progetto o di un programma su un sito della Rete Natura 2000. Tale valutazione deve essere effettuata sia rispetto alle finalità generali di salvaguardia del sito stesso, che in relazione agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, individuati dalle **Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/143/CEE “Uccelli”, per i quali il sito è stato istituito.**

#### 3.1 DOCUMENTI METODOLOGICI DI RIFERIMENTO

I documenti metodologici e normativi presi a riferimento sono:

- **Il documento della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea “Assessment of Plans and Project Significantly Affecting Natura 2000 Sites – Methodological Guidance on the provision of Article 6(3) and 6(4) of the “Habitats” Directive 92/43/ECC” (European Communities, 2002);**
- **Il documento della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea “La gestione dei Siti della Rete Natura 2000 – Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva ‘Habitat’92/43/CEE” (Commissione Europea, 2000);**
- **L’Allegato G “Contenuti della relazione per la Valutazione d’Incidenza di piani e progetti” del D.P.R. n. 357/1997, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, modificato ed integrato dal D.P.R. n. 120/03;**
- **Il documento finale “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Life Natura LIFE99NAT/IT/006279 “Verifica della Rete Natura 2000 in Italia e modelli di gestione”.**
- **Allegato B e C della L.R. 29/06/2009 n.19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”**
- **Le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019);**
- **Allegato A alla DGR n. 9/4488 del 29/03/2021 – LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VIncA) DIRETTIVA 92/43/CEE “HABITAT” ART. 6, paragrafi 3 e 4 in Regione Lombardia.**

#### 3.2. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Il percorso **logico della Valutazione d’Incidenza** è **delineato nella succitata guida metodologica edita nel 2019 “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA)” (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019).**

La metodologia procedurale proposta nella guida è un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 3 Livelli:



- Livello I: screening – È disciplinato dall'articolo 6, paragrafo 3, prima frase. Processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. Pertanto, in questa fase occorre determinare in primo luogo se, il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile avere un effetto significativo sul sito/siti.
- Livello II: valutazione appropriata - Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, e riguarda la valutazione appropriata e la decisione delle autorità nazionali competenti. Individuazione del livello di incidenza del piano o progetto sull'integrità del Sito/siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo.
- **Livello III: deroga all'articolo 6, paragrafo 3, in presenza di determinate condizioni** - questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 4, ed entra in gioco se, nonostante una valutazione negativa, si propone di non respingere un piano o un progetto, ma di darne ulteriore considerazione. In questo caso, infatti, l'articolo 6, paragrafo 4 consente deroghe all'articolo 6, paragrafo 3, a determinate condizioni, che comprendono l'assenza di soluzioni alternative, l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) per realizzazione del progetto, e l'individuazione di idonee misure compensative da adottare.



#### 4. DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

##### 4.1 PTC vigente

Il Parco Regionale **Spina Verde “di Como”** nasce formalmente nel 1993 con legge regionale n°10, ma l'istanza di istituzione emerge con forza già negli anni '70, avendo riconosciuto l'importanza storico culturale del comparto della cosiddetta “Dorsale” che si estende da San Fermo fino al Baradello, caratterizzata dai ritrovamenti protostorici e del complesso monumentale del Baradello.

**L'Ente Parco viene costituito a livello statutario nel 1997; gli uffici sono operativi dal 1 febbraio 1999.** Il PTC vigente è stato elaborato in un arco di tempo di circa 5 anni, dall'incarico di elaborazione degli studi conoscitivi preliminari (1999-2000), fino alla approvazione da parte della Assemblea Consortile nel novembre 2004. La Regione licenzia definitivamente il piano nel Luglio 2005. Il territorio del Parco è suddiviso, dal PTC vigente, in ambiti che riconoscono caratteristiche paesistiche omogenee (ambito forestale, ambito edificato, ambito agricolo, ville con parco, ambiti/aree e siti di interesse storico, ambito di interesse archeologico, ambito di tutela geologica e idrogeologica, ambito di recupero ambientale, ambito per **attrezzature d'uso pubblico** e finalizzate alla fruizione del parco). Per ogni ambito il PTC detta, con le Norme Tecniche di Attuazione (NTA), gli interventi ammissibili.

**Altre norme del Piano valgono sull'intero territorio (tutela della fauna selvatica e della fauna minore, prevenzione incendi, impianti a rete e servizi pubblici, impianti di telecomunicazione, autorimesse, percorsi, sentieri e parcheggi).**










Figura 3 – Legenda Tavola 1 allegata al PTC vigente

Il Parco Spina Verde è suddiviso inoltre nel PTC vigente in 4 Unità di paesaggio, di seguito descritte:

Unità di paesaggio A: emergenza collinare da Drezzo a San Fermo	
Contesto paesistico	Area situata a nord della SP 17 (Garibaldina), la più estesa, confinante con il Cantone Ticino, caratterizzata da grande varietà di paesaggi, ambiti agricoli produttivi e aree umide
Contesto faunistico /ambientale	Gli studi faunistici indicano la presenza di 23 specie con caratteristiche di rarità su scala generale e regionale. Le zone umide sono degli importanti siti riproduttivi per la fauna protetta.
Contesto forestale /soprassuolo	Situazioni di maggior naturalità e vegetazione di pregio e con qualche tipicità oltre a radure prative di significato ambientale che favoriscono la presenza della fauna.
Contesto idrogeologico	Superfici interessate da pendii a media acclività nella zona nord-orientale così come pendii <b>fortemente acclivi nella zona occidentale. Quest'ultima presenta quindi conoidi di deiezione in</b> continua alimentazione e processi morfodinamici.
Contesto storico/ archeologico	Sono presenti siti di interesse archeologico e fortificazioni della prima guerra mondiale.

Unità di paesaggio B: versante nord- <b>est dell'emergenza collinare di Como, affacciato su Como</b>	
Contesto paesistico	Area caratterizzata da una morfologia con accentuata acclività ed estesa copertura boschiva, <b>con vegetazione spontanea e presenza di fauna. L'elevata pendenza rende difficile l'accesso a</b> questa zona del parco, che è quindi di difficile manutenzione e poco tracciata da sentieri.
Contesto faunistico /ambientale	Gli studi faunistici indicano la presenza di 21 specie con caratteristiche di rarità su scala generale e regionale. Sono stati individuati particolari punti di nidificazione di alcune specie rare di rapaci, favoriti dalla difficile accessibilità e dalla mancanza di situazioni antropizzate (ad eccezione degli insediamenti ubicati ai margini della Valfresca).
Contesto forestale /soprassuolo	Vegetazione di minor qualità e situazioni di abbandono e incuria.
Contesto idrogeologico	Superfici interessate da coperture terrigne superficiali su pendii prossimi ai valori limite di naturale declivio. Aree di diffusa presenza di fenomeni franosi attivi
Contesto storico/ archeologico	<b>L'area comprende la struttura agricola fortificata Respau di sotto</b> , oltre a siti di interesse archeologico.



Unità di paesaggio C: versante sud- <b>ovest dell'emergenza collinare di Como, affacciato sulla fascia</b> pedemontana	
Contesto paesistico	Area caratterizzata da favorevole andamento morfologico e copertura boschiva di minore estensione e qualità. Sono numerose e diffuse le testimonianze archeologiche oltre alla presenza delle importanti fortificazioni del Baradello.
Contesto faunistico /ambientale	Gli studi faunistici indicano la presenza di 23 specie con caratteristiche di rarità su scala generale e regionale.
Contesto forestale /soprassuolo	Coperture boschive caratterizzate da differenti tipologie forestali per lo più di ceduo di mediocre qualità e diverso grado di sviluppo.
Contesto idrogeologico	Aree caratterizzate da pendii di media acclività, con isolati fenomeni franosi o di ribaltamento della copertura arborea.
Contesto storico/ archeologico	<b>L'area comprende le strutture del Castello Baradello, le relative cerchie murarie e il Parco delle</b> Rimembranze nonché numerosi siti, ritrovamenti e incisioni rupestri di interesse archeologico risalenti alcuni al XI secolo a.C.

Unità di paesaggio D: Monte Tre Croci - Valbasca	
Contesto paesistico	Unità di paesaggio separata dal resto del parco. La zona è molto frequentata e mantenuta.
Contesto faunistico /ambientale	Gli studi faunistici indicano la presenza di 21 specie con caratteristiche di rarità su scala generale e regionale.
Contesto forestale /soprassuolo	Caratterizzata da una totale copertura boschiva di qualità, salvo situazioni di degrado forestale sul Monte Tre Croci.
Contesto idrogeologico	Aree caratterizzate da pendii di media acclività, in equilibrio precario in cui i processi geomorfici potranno rappresentare il preludio a dissesti di maggiore entità.
Contesto storico/ archeologico	Sono presenti siti di interesse archeologico.






Figura 4 – Tavola 2 allegata al PTC vigente, accessibilità – percorsi – sentieri e Unità di paesaggio






Figura 5 – Legenda Tavola 2 allegata al PTC vigente

Pur essendo stato un valido strumento, specialmente nella fase di avvio del Parco, il PTC ha mostrato nel tempo limiti rispetto ad alcuni temi specifici che hanno ingenerato conflittualità e vicende giudiziarie annose. Inoltre il quadro ambientale mutato, un assetto normativo più ricco e **diversificato**, l'identificazione di nuove priorità di intervento sul territorio, hanno reso sempre più cogente la necessità di porre mano al PTC.

#### 4.2 Politiche seguite dalla bozza di Variante e azioni previste

La Variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, oggetto di Valutazione di Incidenza, segue sei politiche generali, dalle quali scaturiscono azioni specifiche per ogni obiettivo.

- Politica 1 – Aggiornamento della componente ecologica

Gli studi preliminari per la formazione del Piano territoriale vigente vengono avviati nel 1999; l'iter di approvazione si è concluso nel 2005. Il quadro programmatico e pianificatorio risulta coerente con le normative dell'epoca (a titolo esemplificativo il PTC non fu assoggettato alla VAS per pochi mesi dall'entrata in vigore della l.r. 12/2005). All'epoca, inoltre, l'Ente era appena stato costituito e il PTC riflette conoscenze ancora parziali dell'area protetta, in particolare sotto il punto di vista ecologico, a livello di serie/analisi e dati storici comparativi. Attualmente ci si trova ora a confrontarsi con un quadro generale pianificatorio, normativo e conoscitivo molto più completo e articolato in quanto:

- è **sopraggiunta** l'identificazione del SIC (ora ZSC) Spina Verde, ed è quindi necessario introdurre adeguate politiche di tutela degli habitat e delle specie target;
- è **sopraggiunta** l'identificazione della Rete Ecologica a più livelli (RER, PTCP, Rete Ecologica Comunale) e si rende quindi necessario adeguare il piano rispetto all'individuazione di varchi, corridoi etc.;
- sono stati effettuati studi approfonditi delle componenti ambientali attraverso monitoraggi faunistici costanti nel tempo che hanno permesso una migliore identificazione delle caratteristiche naturali del Parco;



- sono stati effettuati lavori che hanno portato al potenziamento e al rafforzamento di aree specifiche per la biodiversità, oggi non identificate nel piano.

o Azione 1.1 – Mappatura delle aree di interesse ecologico

La prima azione specifica è **relativa all'individuazione delle aree di interesse ecologico**, identificate ed indagate negli ultimi anni tramite monitoraggi ambientali specifici e/o **realizzate ex novo dal Parco all'interno dei propri progetti di valorizzazione ecologica**. Nella variante le stesse verranno identificate con apposito simbolo grafico. Per quelle già inserite **nel PTC vigente sarà eliminata l'attuale individuazione tramite perimetrazione**. Si ritiene infatti che la modalità di individuazione simbolica possa ovviare alle problematiche di una perimetrazione areale, visto che tali habitat subiscono spesso modificazioni nel tempo. Ogni area verrà comunque descritta con maggior dettaglio cartografico nelle schede allegate al **PTC**. **Nell'ambito del** monitoraggio ambientale previsto dalla VAS stessa, le schede saranno annualmente aggiornate.

Sono individuate le seguenti aree:

- Area Umida di Parè (già riconosciuta nel PTC vigente);
- Vasche ornamentali Villa Colombirolino (indagata nei monitoraggi LIFE 2011-12-13, monitoraggi ordinari 2014-15-16-17);
- Sasso di Cavallasca (potenziata con progetti di riqualificazione botanica e paesaggistica 2013-2018);
- Pozze di Cascina Viola (realizzate con progetto RER 2009);
- Prati di Cardano (area indagata nei monitoraggi 2017);
- biotopo del Laghetto temporaneo del Monte Croce (indagata nei monitoraggi LIFE 2011-12-13, monitoraggi ordinari 2014-15-16-17, potenziata con progetto finanziato da Regione Lombardia Bando triennale 2009-10-11);
- Area umida della Mojenca (indagata nei monitoraggi LIFE 2011-12-13, monitoraggi ordinari 2014-15-16-17, potenziata con progetto finanziato da Regione Lombardia Bando triennale 2009-10-11) (già riconosciuta nel PTC vigente);
- Aree umide Valbasca (realizzate con progetto LIFE 2011-13);
- Cava di Caversaccio.

o Azione 1.2 – Mappatura dei varchi

**La seconda azione che deriva dalla politica 1 della Variante di Piano è l'individuazione dei** varchi di interesse ecologico, tra quelli indagati in progetti specifici del Parco negli ultimi anni. Nella variante gli stessi verranno identificati con apposito simbolo grafico.

Sono individuati i seguenti varchi:



- Varco del Faloppia, in connessione verso il sistema Val Mulini – Lanza – Bevera – Campo dei Fiori;
- **Varco di Drezzo “muraglione”, in connessione verso il sistema Sorgenti del Lura – Lura – Groane;**
- Varco di Salvadonica (Parè), in connessione verso il sistema Sorgenti del Lura – Lura – Groane;
- Varco del Soldo (Cavallasca) in connessione verso il sistema Sorgenti del Lura – Lura – Groane;
- Varco del San Martino di Como, in connessione verso il sistema Torrente Cosia – Triangolo Lariano.

Le azioni 1.1 e 1.2 riferite alla Politica 1 hanno portato ai seguenti Output di Piano:

- ✓ Articolo specifico sulle aree di valenza ecologica,
  - ✓ Indicazioni per la pianificazione comunale nelle aree di varco
- Politica 2 – Riclassificazione di alcune aree in base agli obiettivi di tutela  
A fronte di un quadro conoscitivo e normativo più complesso, risultano, ad oggi, poco coerenti alcune perimetrazioni e classificazioni di porzioni di territorio.  
Per questo motivo la variante porterà alla riclassificazione di alcuni ambiti rispetto:
    - a sopraggiunti cambiamenti dello stato di fatto (a titolo esemplificativo radure oggi completamente rimboscate);
    - a una più coerente identificazione con lo stato di fatto (ad esempio ambiti identificati **come “agricoli” ma che in realtà sono giardini privati o radure di un comparto unitario di ville e/o case unifamiliari isolate su lotto**);
    - a una più coerente identificazione delle necessità di tutela paesaggistica e ambientale (ad esempio la riclassificazione di ambiti agricoli con possibilità edificatoria ad ambiti di tutela naturalistica, più vincolanti).

o Azione 2.1 – Revisione degli ambiti edificati

**L’ambito edificato, nel PTC attuale, identifica:**

- case isolate che talvolta ricomprendono solo la stretta pertinenza della casa;
- case isolate che ricomprendono anche prati, porzioni di bosco, terrazzamenti, biotopi, non tenendo conto, ad esempio, dello stato di fatto di prati e delle zone a vocazione agricola;
- veri e propri tessuti urbani edificati di villette/condomini.

**L’attuale assetto pianificatorio:**



- crea una evidente disparità di trattamento tra gli edifici isolati che ricadono ad esempio in ambiti diversi da quello edificato, quando in realtà sono molto simili;
- non corrisponde al reale stato di fatto delle aree quando include anche prati e zone di rilevanza ecologica.

A seguito di sopralluoghi in ognuno degli ambiti edificati inseriti nel PTC vigente, effettuati con lo scopo di verificare la coerenza tra stato di fatto, pianificazione vigente ed esigenze di tutela, sono state proposte le seguenti sottoazioni:

- identificare gli ambiti edificati che corrispondono a edifici isolati con un simbolo, e contestualmente redigere NTA per le case isolate per una adeguata gestione delle pertinenze e per meglio **integrare le scelte con il contesto di isolamento all'interno di spazi naturali**
- cancellare gli ambiti oggi edificati che corrispondono a edifici isolati inseriti in un contesto agricolo o di giardini con valore estetico - paesaggistico, e trattarli durante la revisione degli ambiti agricoli;
- riclassificare le sole aree che corrispondono a veri e propri tessuti urbani consolidati **o che sono in adiacenza ad essi, in un nuovo ambito “nuclei urbanizzati”;**
- cancellare gli ambiti edificati che corrispondono alle baite/aree di attrezzature di uso pubblico che, per altro, nel PTC esistente sono già normati dal simbolo apposito che **prevale sull'azzonamento e aggiungere l'area 6 relativa alla dogana di Drezzo, in quanto edificio adibito a funzioni pubbliche;**
- stralciare dal perimetro del Parco ambiti marginali corrispondenti al solo edificio e quindi privi di qualsiasi valore ecologico ambientale.

#### o Azione 2.2 – Revisione degli ambiti agricoli

**L'ambito agricolo, nel PTC attuale comprende:**

- **aree ad effettiva vocazione all'esercizio** della attività agricola;
- grandi spazi aperti prativi con caratteristiche ambientali e paesaggistiche di pregio, **con attività agricola assente o limitata all'autoconsumo;**
- **radure all'interno del bosco, talvolta sommitali**, specialmente concentrate sui rilievi della dorsale collinare di Como, soggette a ricolonizzazione;
- aree fortemente antropizzate prive di qualità paesaggistica e di vocazione agricola;
- grandi spazi aperti, privi di vocazione agricola, e in realtà destinati a giardino e parco, anche di pregio, di cascinali e ville antiche.

**Già in fase di stesura del “Piano di Settore delle aree agricole”, apparve chiaro che non tutti gli ambiti agricoli identificati nel PTC potessero essere trattati uniformemente, per**



caratteristiche ambientali e paesaggistiche differenti e per l'assenza, in alcune aree, di attività agricole vere e proprie. Il Piano di settore andò quindi a vagliare la vocazione delle singole aree e, in coerenza con il comma 1 del relativo articolo, distinse gli ambiti e graduò i divieti.

**In seguito all'analisi delle condizioni ambientali e dello stato attuale di ognuno degli ambiti agricoli inseriti nel PTC vigente, sono state verificate le alternative pianificatorie proposte, anche rispetto alle indicazioni di dettaglio del piano di settore, e individuate le seguenti sottoazioni:**

- riclassificare e potenziare, coerentemente con le caratteristiche e la vocazione, le zone agricole produttive;
- classificare le aree prive di vocazione agricola e con alto grado di interesse ambientale e paesaggistico in **“zona di tutela paesaggistica” anche in coerenza con l'attuale destinazione del piano di settore;**
- riclassificare le aree aperte prive di vocazione agricola e corrispondenti in giardini privati in ambito Ville con Parco;
- riclassificare le aree aperte prive di vocazione agricola e fortemente antropizzate in ambiti di nuclei urbani;
- riclassificare le aree aperte con alta vocazione ricettiva o strategiche per la fruizione **del Parco nell'ambito per la ricettività.**

Gli Output di Piano derivati dalla Politica 2 e dalle sue corrispettive azioni sono:

- ✓ nuove NTA per gli edifici sparsi nel parco;
- ✓ **nuovo articolo relativo ai “nuclei urbanizzati”;**
- ✓ revisione NTA ambiti agricoli;
- ✓ **nuovo articolo “Ambiti di tutela paesaggistica”.**

• Politica 3 – Rideterminazione delle aree per la fruizione del Parco

La pianificazione vigente definisce le aree destinate alla fruizione del Parco identificando sulla tavola di piano diverse tipologie di aree funzionali (baite, agriturismi, parcheggi esistenti) nonché le previsioni di piano per strutture di accoglienza, centri parco, parcheggi, aree di sosta **indicate genericamente con un simbolo prevalente sull'azzoneamento sottostante.**

La variante interviene su questo aspetto tenuto conto che, nei 18 anni intercorsi tra la formazione della **prima tavola di piano e la data odierna, l'Ente:**

- ha implementato i centri parco;
- ha sviluppato la rete dei sentieri;
- ha costruito la propria offerta eco-turistica sui temi dell'archeologia, delle Trincee della Grande Guerra, sul Baradello e, infine, sull'aspetto paesistico/naturale.



La politica di piano:

- identifica i centri parco e i punti di presidio ambientale, attuali e/o da completare/realizzare:
  - Parco Solare di Drezzo
  - Vivere tutti il Parco – Colombirolino Cavallasca
  - Cascina Respaù di Sotto
  - Torre del **Baradello e Piazza d'Armi**
  - Polveriera di Albate
- identifica le aree private o pubbliche in concessione destinate alla fruizione del Parco e alla ricettività turistica:
  - Cascina Rodiani
  - **Agriturismo L'Agrifoglio**
  - Baita Monte Croce
  - Baita Pianvalle
  - Baita Monte Goj
  - Casa Scout Don Titino ex Baita Elisa
  - Cascina Respaù di Sopra
- Identifica aree strategiche per lo sviluppo eco-**turistico dell'area protetta**:
  - Comparto di Cardano – Sasso di Cavallasca
  - Comparto via Isonzo
  - Comparto del Ginocc
  - **Comparto dell'Oreghello** – la Torre tra Parè e Cavallasca
  - Comparto Rimembranze – Baradello
  - Comparto Polveriera di Albate
- identifica gli spazi attrezzati puntuali lungo i sentieri del Parco per la sosta e lo svago.

o Azione 3.1 – **Revisione dell'attuale** ambito attrezzature di uso pubblico

L'ambito per attrezzature di uso pubblico, nel PTC attuale, così come identificato dagli estensori del piano nel 2001-2004, comprende:

- areali che corrispondono ad aree feste, parcheggi, terreni sui quali insistono centri parco;
- areali che ricomprendono strutture afferenti a servizi a rete presenti;
- areali con veri e propri servizi pubblici (parcheggi multipiano, scuole, campi sportivi).

Nello stesso articolo (art. 22) vengono trattati, analogamente, anche ambiti non identificati spazialmente ma tramite simbologia:



- zone per la fruizione del Parco (tipo aree di sosta, aree attrezzate con tavoli), sia già presenti che in previsione;
- strutture ricettive (baite e agriturismi).

I tre simboli prevalgono sugli azzonamenti presenti.

Emerge che:

- non tutte le 5 categorie raccolte nell'**art. 22 sono omogenee tra loro**;
- aree di tipo differente necessitano di attenzioni, gradi di tutela e/o divieti diversi;
- in casi particolari la tavola risulta di difficile lettura: nel medesimo sito (esempio nel caso delle baite) sono presenti l'**azzonamento (per la maggior parte ambito edificato) sulle cui previsioni prevale comunque la “bandierina” della struttura ricettiva, circondata a sua volta dal simbolo “ovale” della zona per la fruizione del Parco**;
- **la destinazione d’uso si confonde con l’azzonamento: ad esempio il simbolo di struttura ricettiva identifica una destinazione d’uso (a volte è collocato su ambiti edificati o agricoli e diventa su di essi prevalente), più che una destinazione urbanistica vera e propria, specialmente se si considera che le attività ricettive sono comunque ammesse, compatibilmente con gli spazi a disposizione, anche in altri ambiti (edificato, ville con Parco).**

Verificate le condizioni ambientali e lo stato di fatto di ognuno degli ambiti per attrezzature di uso **pubblico e ricettive inserite nel PTC vigente, sia al fine di semplificare l’attuale lettura “astrati” della tavola e delle norme, sia per ricomprendere aree omogenee tra loro per caratteristiche e finalità di tutela**, si propone di:

- cancellare gli areali relativi alle strutture dei sottoservizi, dal momento che il PTC li ricalca, talvolta, da vecchie aree a standard dei PRUG e, per altro, non li mappa tutti (acquedotto Prestino, acquedotto Respaù, centraline Gas SNAM, cabine ENEL) o a volte gli stessi sono **considerati “ambiti edificati” (sottostazione gas a Como Val Mulini)**. Le strutture relative a questo tipo di impianti puntali o lineari verranno quindi **trattate tramite l’articolo 27 che vale già per l’intero territorio del Parco**;
- identificare tramite areale gli spazi per la fruizione del Parco e la ricettività turistica strutturati o in previsione. Essi comprendono spazi per il parcheggio, per la sosta del **visitatore, per attività ricettive e non necessitano l’apposizione di ulteriori segni/simboli grafici. Si propone di rinominarli “ambiti per la fruizione del Parco e la ricettività turistica”**;
- **identificare tramite simbolo puntuale (corrispondente all’attuale “ovale” nel vigente PTC) le piccole aree attrezzate lungo i sentieri non identificabili in mappa per ridotte dimensioni ma che sono particolarmente importanti per la rete di fruizione**



escursionistica. Si propone di rinominarli “spazi attrezzati”. Verranno ricompresi anche nuovi spazi rispetto a quelli identificati nel PTC vigente;

- lasciare nel vecchio ambito “ambito per attrezzature di uso pubblico” i soli servizi pubblici o di pubblico interesse veri e propri (campi sportivi, scuole);
- **cancellare il simbolo della “bandierina” per le strutture ricettive poiché** le baite verranno identificate tramite areale, e negli altri ambiti tale attività è regolata come “destinazione d’uso” ammessa;
- identificare le aree strategiche per lo sviluppo ecoturistico e costruire un nuovo ambito ad hoc.

Output di Piano connessi alla Politica 3 e alla sua azione derivata sono:

- ✓ nuova zonizzazione: ambito per la fruizione del Parco e la ricettività turistica + NTA;
  - ✓ nuova zonizzazione: ambito per servizi pubblici o di pubblico interesse + NTA;
  - ✓ nuova simbologia e NTA: spazi attrezzati;
  - ✓ nuova zonizzazione: ambito strategico per lo sviluppo del Parco + NTA.
- Politica 4 – Semplificazione cartografica e razionalizzazione della normativa sui siti di interesse storico/archeologico, di tutela idrogeologica e di recupero ambientale (artt. 18-19-20-21)

La pianificazione vigente definisce, **nell’articolazione del territorio anche le seguenti** zonizzazioni:

- ambiti, aree e siti di interesse storico (art. 18) che interessa il Baradello e Respaù di sotto, le fortificazioni della Prima Guerra Mondiale e le chiese storiche di San Rocco in Cavallasca e Chiesa Alta in Drezzo;
- ambito di interesse archeologico (art. 19) che interessa parte della dorsale collinare comasca;
- ambiti di tutela geologica e idrogeologica (art. 20);
- ambiti di recupero ambientale (art. 21) individuati nella zona della ex Polveriera di Albate e delle ex Cave di cemento in zona Monte Olimpino.

Per quanto la normativa connessa alle succitate zonizzazioni sia sempre valida e completa (anche in riferimento alla pianificazione di settore integrativa approvata negli anni), la loro individuazione cartografica attuale risulta poco efficace e coerente con lo stato di fatto.

- o Azione 4.1 – **Revisione dell’attuale art. 18, 19, 21, e** Azione 4.2 – Revisione art. 20



La revisione degli attuali articoli 18, 19, 20 e 21 è stata proposta con l'obiettivo di eliminare le imprecisioni derivate dall'attuale rappresentazione cartografica in relazione allo stato di fatto, nel dettaglio:

- l'individuazione dell' "ambito" di interesse storico del Baradello e del Respau si attesta attualmente sulle curve di livello del Colle del Baradello e sugli spazi aperti del "bosco didattico di Respau". Recenti scavi archeologici hanno confermato che l'area di interesse travalica l'areale individuato nel PTC. La variante individuerà puntualmente con un simbolo il sito del Baradello e quello di Respau di Sotto, togliendo gli areali;
- l'individuazione dell'"areale" della "Linea Cadorna" non corrisponde alle più recenti conoscenze sui siti nel frattempo individuati e recuperati dal Parco. La variante individuerà puntualmente i siti; la norma sarà fatta valere anche per quelli che eventualmente vengano scoperti e/o recuperati;
- l'individuazione delle chiese storiche avviene tramite simbologia e un richiamo in normativa. Tale soluzione permette di riferirsi al sito nel suo complesso pur senza determinarne l'areale in una scala non adeguata;
- gli ambiti di tutela geologica e idrogeologica non corrispondono sulla carta a quelli dove si sono poi verificate frane e smottamenti negli anni successivi all'approvazione. Per le proprie caratteristiche l'intero Parco è soggetto a problematiche geologiche. La variante quindi toglierà l'individuazione cartografica degli attuali ambiti e normerà il tema con un articolo con valore sull'intero territorio dell'area protetta;
- l'attuale normativa sugli ambiti di recupero ambientale è piuttosto vaga e si riferisce ai soli ambiti della Polveriera e delle Cave di Monte Olimpino. Si prevede che gli areali vengano cancellati dal PTC; una norma ad hoc farà in modo che non vi sia il rischio che qualcosa di non mappato possa non rientrare nell'ottica di un recupero ecocompatibile;
- gli ambiti archeologici sono dettagliatamente cartografati e descritti, anche dal Piano di Settore. Si prevede di togliere il limite del crinale per escludere che eventuali ritrovamenti fuori dal perimetro dell'attuale PTC possano non essere soggetti alla normativa.

Si prevede che l'attività di razionalizzazione della normativa sui siti di interesse storico/archeologico, di tutela idrogeologica e di recupero ambientale porti:

- ✓ ad un nuovo **articolo "emergenze storico-culturali"** che sarà suddiviso per i temi archeologia, Baradello, fortificazioni, **religione, cave e archeologia industriale**. L'articolo farà riferimento sia ai siti mappati tramite apposito simbolo, sia a quelli che verranno alla luce, eventualmente da recuperare;
- ✓ alla **riformulazione dell'articolo relativo alla tutela geologica e idrogeologica** con validità sull'intero territorio del Parco.



- Politica 5 – Semplificazione normativa

La pianificazione vigente prevede diversi piani di **settore con l'obiettivo di specificare e dettagliare** alcune tematiche specifiche. Risultano vigenti, in ordine di tempo:

- Piano Ville con Parco (BURL del 17.06.2010);
- Piano Faunistico (BURL del 30.06.2010);
- Piano Geologico (BURL del 20.10.2010);
- Piano Archeologico (BURL del 15.09.2011);
- Piano Antincendio (BURL del 26.09.2012);
- Piano Agricolo (BURL del 20.03.2013).

Anche al fine di semplificare la lettura delle normative, si è deciso che con la variante sarebbero stati incorporati nel PTC gli elementi salienti di ogni singola pianificazione. È stato quindi elaborato un raffronto tecnico tra le singole normative dei piani di settore e il relativo articolo del PTC vigente; ciò al fine di valutare cosa incorporare nella norma generale e cosa lasciare in schede di dettaglio allegate al piano.

- Azione 5.1 – Nuova articolazione delle normative degli ambiti

Ogni ambito del PTC verrà così articolato:

- **comma 1: oggetto dell'ambito**; finalità rispetto alla tutela paesistico/ambientale; attività e destinazioni d'uso ammesse;
- comma 2: interventi su organismi edilizi esistenti. Tale comma darà specifiche istruzioni rispetto ai temi più ricorrenti quali nulla osta e autorizzazioni paesaggistiche: dalla modalità di intervento (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo), ampliamenti, contenimento e risparmio energetico, recupero del sottotetto;
- comma 3: nuova edificazione (privata o pubblica) e realizzazione di manufatti accessori e autorimesse;
- comma 4: gestione delle pertinenze (realizzazione di parcheggi a raso, recinzioni, piscine e campi da gioco, percorsi e eventuale recupero di manufatti accessori esistenti);
- comma 5: gestione degli interventi sul sistema paesistico naturale (a titolo esemplificativo muretti a secco, selciati storici, profili del terreno, interventi su alberature e trasformazione bosco);
- comma 6: rapporto con Rete Natura 2000 ed eventuali compensazioni e modalità di riduzione degli impatti delle attività ammesse.

- Azione 5.2 – Accorpamento del Piano di settore Ville con Parco



Il Piano di settore Ville con Parco riguarda ambiti in cui, a vari livelli e con diverso stato di conservazione, è presente un patrimonio architettonico e ambientale di pregio.

Il Piano di Settore ha censito tale patrimonio e ha definito le modalità di recupero e manutenzione dei comparti in oggetto.

Al fine di pervenire alla proposta di integrazione nel PTC è stata effettuata una analisi articolo per articolo del piano di settore.

In sintesi:

- gli articoli 2, 4, 6, 22, 28, 42, 43, 44 e il capitolo II delle n.t.a. del piano di settore corrispondono a concetti già espressi e confermati nel PTC e quindi non verranno riportati nella variante;
- gli articoli 1, 3, capitolo III, art. 5, art. 11, art. 14, 26 approfondiscono i principi pianificatori; vengono quindi **ripresi nella variante e integrati nel comma 1 “principi e finalità” della nuova norma d’ambito;**
- gli articoli 7, 8.1, 9, 10, 12.1, 25, approfondiscono le modalità di intervento sugli edifici esistenti e quindi vengono ripresi nella variante e inseriti nel comma 2 della nuova **norma d’ambito;**
- gli articoli 8.2, 12.1, 16, 17, 18, 19 approfondiscono le modalità di intervento sulle **pertinenze e quindi verranno ripresi e inseriti nel comma 4 “gestione delle pertinenze” della nuova normativa d’ambito;**
- gli articoli 15, 20, 21 che dettagliano le modalità di intervento sui terrazzamenti, sulle alberature e in generale sugli elementi naturali, saranno inseriti nel comma 4 della **nuova normativa d’ambito;**
- gli articoli 23 e 24 rappresentano spunti per meglio definire il rapporto con il contesto naturale e quindi verranno ripresi nel comma 6 della nuova normativa, relativo **all’incidenza sugli habitat e le specie tutelate;**
- gli articoli da 28 a 41 e relativi alle singole ville contengono quasi per intero tutti i principi e **prescrizioni degli articoli precedenti. Pertanto vengono “ridefiniti” come semplici schede allegate;** i pochi casi di ulteriori divieti e prescrizioni vengono riportati **nella normativa generale d’ambito.**

Inoltre, le **analisi storiche dei catasti e l’osservazione** degli aspetti morfologici di ciascun ambito, operate dallo studio di settore, hanno evidenziato la necessità di provvedere a piccoli aggiustamenti cartografici dei confini esatti dei singoli ambiti.

La variante adeguerà quindi gli ambiti di ogni singolo complesso storico, anche in relazione alle esigenze di tutela di parti boscate e/o aperte nel disegno paesaggistico e architettonico complessivo dei comparti in oggetto.

La variante, infine, specifica per ogni singola villa il carico insediativo potenziale.



o Azione 5.3 – Accorpamento del Piano di Settore Faunistico

**Il Piano di Settore Faunistico approfondisce il tema relativo alla fauna all'interno del Parco.**

**All'epoca di stesura, tale strumento rappresentò il primo** vero approfondimento sul tema dopo gli studi preliminari del 1999. Il piano ha una struttura di tipo scientifico e discorsivo in quanto le indicazioni pianificatorie non sono sotto forma di normativa tecnica.

Come per il piano Ville, sono stati analizzati i contenuti delle singole parti del piano e sono state proposte eventuali trasformazioni su indicazioni normative per la variante:

- i capitoli 1, 2, 3, che descrivono le componenti faunistiche rilevate, saranno inclusi sotto forma di relazione allegata propedeutica;
- dal capitolo 4, ricco di indicazioni gestionali, saranno tratti spunti per la costruzione della nuova normativa tecnica di attuazione relativa alle aree di interesse ecologico e dei varchi;
- dal capitolo 4 verranno altresì tratti spunti per integrare la norma relativa agli ambiti forestali **relativamente ad aspetti gestionali volti a migliorare l'aspetto faunistico, così come si trarranno indicazioni per il comma 6 delle singole normative d'ambito relativo all'incidenza degli interventi ammessi dal PTC rispetto alla Rete Natura 2000;**
- viene confermato il divieto assoluto di reintroduzione e restocking senza previo studio e autorizzazione degli organi competenti;
- **viene stralciato l'aspetto della gestione venatoria poiché si sovrappone alla pianificazione provinciale nonché al Regolamento di Parco Naturale, a cui si farà un semplice rimando;**
- emerge la necessità di aggiungere alle aree di valenza ecologica, la zona della vasca **storica della piazza d'armi del Baradello.**

o Azione 5.4. – Accorpamento del Piano di Settore Geologico

**Il Piano di Settore Geologico approfondisce il tema relativo alla geologia all'interno del Parco.**

Il piano ha una struttura di tipo scientifico e discorsivo nella parte descrittiva; fornisce anche alcune indicazioni sotto forma di normativa tecnica. Sono stati valutati i contenuti del piano di settore da riportare nella variante di PTC.

In sintesi:

- i capitoli 1, 2, che descrivono i principi verranno riassunti e riportati nel nuovo comma 1 **“finalità” dell'articolo “Tutela Geologica e Idrogeologica”;**
- il capitolo 3, che **descrive dettagliatamente la geologia e l'idrologia del Parco,** sarà mantenuto sotto forma di relazione allegata;



- dal capitolo 4 verranno tratti spunti per integrare la cartografia relativamente agli elementi di pregio geologico;
- il capitolo 5 tratta delle aree in vincolo idrogeologico, già normate da specifica legge e quindi sarà opportunamente riassunto;
- le norme del capitolo 6 saranno riprese come norme generali per tutto il territorio del Parco o come elementi per le normative degli ambiti forestali e naturalistici.

o Azione 5.5. – Accorpamento del Piano di Settore Archeologico nel PTC

**Il Piano di Settore Archeologico approfondisce il tema relativo all'archeologia all'interno del Parco e ha costituito, all'epoca della** sua redazione e adozione, un unicum nel panorama dei parchi lombardi. Si ricorda, per altro, che il primo embrione di Parco regionale nasce sulle esigenze di tutela del patrimonio archeologico e storico. Il piano di settore fu redatto sotto forma di articolato tecnico, con ampie parti discorsive; alcuni articoli rappresentano mere enunciazioni di obiettivi e principi.

In sintesi, **l'analisi dei contenuti del piano a portato alle seguenti** considerazioni:

- il capitolo 1 rappresenta una descrizione della metodologia, da tenere sotto forma di relazione allegata;
- i capitoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 elencano le finalità del piano di settore e più in generale della tutela archeologica in Spina Verde e saranno opportunamente riassunti nel nuovo articolato, nel comma relativo alle finalità;
- gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 27, 33, 34, 35, 36 verranno riassunti e riportati nel comma delle finalità, in quanto trattano di principi generali di tutela;
- **l'art. 6 sulle recinzioni verrà riportato nel comma relativo al rapporto con gli spazi circostanti (pertinenze);**
- gli art. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 saranno utilizzati per elencare le modalità di tutela, manutenzione ordinaria e straordinaria dei siti archeologici;
- il capitolo 5 e gli artt. 7, 8, 11 riprendono pleonasticamente norme del d.lgs 42/2004 al quale si farà un cenno di rimando generale senza appesantire il testo.

o Azione 5.6 – Accorpamento del Piano di Settore Antincendio nel PTC

Il Piano di Settore Antincendio approfondisce il tema relativo ai **rischio incendi all'interno dell'area protetta**. Il piano è redatto sotto forma di relazione tecnica, le schede e le tavole offrono molti spunti per la pianificazione di attività volte alla riduzione del rischio.

**L'analisi dei contenuti del piano ha portato** alla proposta di integrazione delle norme di settore nella nuova variante.

In particolare:



- il capitolo 1 indica metodologia e finalità, da riportare nella nuova norma;
- i capitoli 2, 5, 7, 8, ricchi di elementi di analisi e descrittivi, saranno riportati nel nuovo PTC come analisi propedeutiche allegate;
- il paragrafo 2.7 e i capitoli 6, 9, unitamente alle schede degli interventi, saranno riassunti e riorganizzati sotto forma di normativa tecnica di attuazione nel nuovo articolato, costituendo indicazioni cogenti per la pianificazione;
- i dati dei capitoli 3 e 4, delle schede degli interventi e delle tavole saranno utilizzati per completare la cartografia della rete di piste con funzioni antincendio, oltre che per **l'articolazione territoriale dell'ambito forestale** in più sottoambiti funzionali;
- il capitolo 10 e le schede delle squadre attive sul territorio non saranno più riportate nel PTC in quanto prive di interesse pianificatorio cogente.

o Azione 5.7. – Accorpamento del Piano di Settore Agricolo nel PTC

**Il Piano di Settore “Agricolo” è nato con** la necessità di approfondire le caratteristiche delle aree che il PTC vigente mappa come “agricole” **ma che in realtà racchiudono un'ampia casistica** di ambiti con naturalità e vocazione agricola diverse tra loro.

**In sintesi l'intero piano di Settore Agricolo** sarà utilizzato per la costruzione delle normative per gli ambiti scaturiti dalla azione 2.2. (aree agricolo/produttive; ambiti di tutela paesaggistica) e per **l'integrazione della nuova norma degli ambiti Ville** con parco.

o Azione 5.8. – Integrazione della bozza di piano di indirizzo forestale nel PTC

**Il Parco Spina Verde viene classificato da Regione Lombardia, all'interno delle tipologie di aree protette di cui alla l.r. 86/83, come “Parco forestale”. La ragione** di tale scelta appare in tutta evidenza dalla visione della tavola 1 del PTC vigente, dove prevale la colorazione verde **dell'ambito forestale**. Tale uniformità non mette tuttavia in evidenza le differenze tra i boschi del Parco in termini di biodiversità, varietà dei soprassuoli, delle associazioni forestali e di grado di fruizione. Gli estensori del piano di indirizzo forestale (PIF), attualmente allo stato di bozza, hanno compiuto analisi di dettaglio che hanno portato alla diversificazione dei boschi per funzione. Fatto salvo che tutti i boschi, per loro natura, hanno un ruolo multifunzionale, la bozza di PIF classifica i boschi per funzioni prevalenti:

- la funzione etero protettiva;
- la funzione auto protettiva;
- la funzione idroprotettiva;
- la funzione naturalistica;
- la funzione paesaggistica;
- la funzione salubrità ambientale;



- la funzione didattico fruitiva;
- la funzione produttiva.

Le funzioni protettive, così come quella della salubrità ambientale, sono riconducibili alla sfera dei servizi ecosistemici erogati dalle foreste; in particolare la bozza fa riferimento ai servizi di **stoccaggio di carbonio, di trattenimento delle acque e di regolazione dell'erosione**. Si ritiene opportuno che la variante identifichi tale funzione nel diversificare il vecchio ambito forestale, in particolare in corrispondenza delle aree del Parco più acclivi e soggette a fenomeni di erosione superficiale.

Le funzioni naturalistica e paesaggistica sono accorpabili sotto un unico cappello comune; la variante identificherà cartograficamente gli ambiti forestali che, per caratteristiche ambientali e panoramiche, rispondono a tali funzioni prevalenti.

La funzione didattico-**fruitiva, riconducibile alla sfera ricreativa, verrà anch'essa considerata nella nuova articolazione dell'ambito forestale**, assegnandola, in particolare, alle zone ricche di sentieri e siti particolarmente frequentati dagli escursionisti.

**La funzione produttiva verrà ricompresa all'interno della variante e assegnata a quei boschi** che attualmente sono gestiti come selve castanili o che gli studi del PIF identificano come potenzialmente sfruttabili in tale senso.

Infine, anche in coerenza con la pianificazione coordinata della Provincia di Como in materia faunistico-venatoria, viene riconosciuta tale funzione ad alcuni boschi **all'interno del Parco**, limitatamente all'**addestramento cani**.

Le funzioni prevalenti ai comparti boscati del Parco sono quindi così definite:

- versanti di Monte Olimpino – Cardano; versanti del Monte Croce – Santa Marta – Respau – Baradello: funzione protettiva;
- emergenza collinare tra il Poggio Bruciato di Parè e la Majocca di Cavallasca; emergenza collinare del Monte Goi – Monte Tre Croci: funzione naturalistica;
- versante di Rondineto – Monte Caprino di Como; Sasso di Cavallasca: funzione ricreativa;
- castagneto Danieli: funzione produttiva.

Hanno **concorso all'assegnazione puntuale di tali funzioni prevalenti**:

- **l'attuale articolazione in unità di paesaggio (tavola 2 e all'art. 13 del PTC vigente);**
- le analisi e le tavole della bozza del PIF (in particolare **la tavola 6 relativa all'attitudine funzionale dei boschi**, la tavola 9 relativa agli interventi di miglioramento previsti e la tavola 12 relativa ai boschi di particolare pregio ambientale);
- le caratteristiche ambientali e geomorfologiche dei territori, così come desunte dagli attuali piani di settore.



o Azione 5.9 – Revisione titolo I, titolo II-bis, titolo III E titolo IV del PTC vigente

La politica di semplificazione normativa si conclude con revisione delle norme generali (titolo I del PTC Vigente), della disciplina di Parco Naturale (Titolo II-bis) e delle norme valide per l'intero territorio del Parco (Titolo III).

Per quanto attiene il Titolo I e il Titolo IV, l'attività di revisione sarà svolta congiuntamente alla Regione Lombardia a cui è posta in capo l'approvazione definitiva della variante e che dispone di schemi comuni per i Piani Territoriali dei Parchi. Sarà proposta alla Regione una semplificazione del Titolo I eliminando:

- l'art. 10 “Piano di gestione” in quanto i contenuti e gli effetti di tale piano di gestione sono i medesimi del piano triennale delle opere pubbliche e del Documento Unico di Programmazione DUP, già previsti dalla normativa nazionale generale;
- l'art. 11 “Interventi Esecutivi” poiché pleonastico rispetto a norme di legge in materia di esproprio;
- l'art. 12 “Pareri, autorizzazioni, concessioni d'uso, denunce e relative garanzie” in quanto esplicita attività già previste per legge.

Il Titolo II – bis “Disciplina di Parco Naturale” potrebbe a sua volta essere stralciato in quanto l'unico articolo (art. 23) riporta disposizioni di carattere regolamentare, non pianificatorio e comunque ampiamente dettagliate dal regolamento di Parco Naturale vigente.

**Il Titolo III raggruppa norme che valgono per l'intero territorio del Parco:**

- gli articoli 24 “Tutela Fauna Selvatica” e 25 “Tutela fauna minore” trattano aspetti di carattere regolamentare che verranno stralciati e sostituiti dalle indicazioni di tipo pianificatorio derivanti dagli esiti delle azioni precedentemente definite.
- L'attuale articolo 26 “Prevenzione incendi”, di carattere regolamentare, sarà riorganizzato nel nuovo articolo “Tutela dagli incendi boschivi”, di carattere pianificatorio che riprenderà, con le forme previste nella azione 5.6, i contenuti del piano di settore antincendio.
- L'articolo 27 relativo ai servizi a rete sarà integrato con i necessari riferimenti al rapporto con Rete Natura 2000, oggi assenti.
- L'articolo 28, relativo agli impianti di telecomunicazione, sarà riorganizzato al fine di meglio garantire la tutela del paesaggio, dettagliando le attuali previsioni senza introdurre nuove limitazioni.
- L'articolo sulle autorimesse (art. 29) sarà cancellato. Nonostante sia classificato attualmente come articolo valido per l'intero territorio del Parco, nel testo si specifica che ha effetti sui soli ambiti edificati e ville con Parco. Vista la nuova definizione per



commi delle norme (azione 5.1.), il tema verrà trattato e declinato, alla luce delle singole casistiche ambientali, per ogni ambito.

- **L'articolo 30, relativo ai** percorsi, sentieri e parcheggi sarà riorganizzato atteso che il tema è affrontato anche in altri punti della nuova normativa.

**Al titolo III sarà aggiunto infine l'articolo relativo alla tutela geologica e idrogeologica che** passa da avere efficacia limitata agli ambiti cartografati a tutto il territorio del Parco (azione 5.4).

- Politica 6 – Pianificazione partecipata

**L'ultima fase di costruzione della variante riguarda la partecipazione dei cittadini e dei** portatori di interesse alla formazione della del PTC e la valutazione delle istanze.

- o Azione 6.1 – valutazione contributi alla formazione del piano

In totale sono pervenuti 14 contributi - **ricevuti negli anni o a seguito dell'avvio dell'iter di** redazione del Piano – debitamente valutati.

Nella fase di **valutazione del contributo dell'attuale** proprietà di Villa Colombirolino, che chiedeva nello specifico una maggiore flessibilità rispetto al numero delle unità immobiliari insediabili, è emersa la necessità di valutare scientificamente nel dettaglio il carico insediativo massimo dei comparti delle Ville con Parco.

Di seguito una sintesi in forma tabellare delle politiche perseguite dalla Variante in oggetto, con rispettive azioni derivate e conseguenti modifiche al PTC vigente.

POLITICA GENERALE	AZIONI DERIVATE	OUTPUT DI PIANO
Politica 1 – Aggiornamento della componente ecologica	Azione 1.1 – Mappatura delle aree di interesse ecologico	Articolo specifico sulle aree di valenza ecologica
	Azione 1.2 – Mappatura dei varchi	Indicazioni per la pianificazione comunale nelle aree di varco
Politica 2 – Riclassificazione di alcune aree in base agli obiettivi di tutela	Azione 2.1 – Revisione degli ambiti edificati	nuove NTA per gli edifici sparsi nel parco
		<b>nuovo articolo relativo ai “nuclei urbanizzati”</b>
	Azione 2.2 – Revisione degli ambiti agricoli	revisione NTA ambiti agricoli
		<b>nuovo articolo “Ambiti di tutela paesaggistica”</b>



POLITICA GENERALE	AZIONI DERIVATE	OUTPUT DI PIANO
Politica 3 – Rideterminazione delle aree per la fruizione del Parco	Azione 3.1 – <b>Revisione dell’attuale</b> ambito attrezzature di uso pubblico	nuova zonizzazione: ambito per la fruizione del Parco e la ricettività turistica + NTA
		nuova zonizzazione: ambito per servizi pubblici o di pubblico interesse + NTA
		nuova simbologia e NTA: spazi attrezzati
		nuova zonizzazione: ambito strategico per lo sviluppo del Parco + NTA
Politica 4 – Semplificazione cartografica e razionalizzazione della normativa sui siti di interesse storico/archeologico, di tutela idrogeologica e di recupero ambientale (artt. 18-19-20-21)	Azione 4.1 – <b>Revisione dell’attuale</b> art. 18, 19, 21	<b>Nuovo articolo “Emergenze storico/culturali”</b>
	Azione 4.2 – Revisione art. 20	<b>Riformulazione articolo “Ambito tutela geologica e idrogeologica”</b>
Politica 5 – Semplificazione normativa	Azione 5.1 – Nuova articolazione delle normative degli ambiti	Nuova formulazione per commi degli articoli con integrazioni derivate dai vari Piani di settore
	Azione 5.2 – Accorpamento del Piano di settore Ville con Parco	
	Azione 5.3 – Accorpamento del Piano di Settore Faunistico	
	Azione 5.4. – Accorpamento del Piano di Settore Geologico	
	Azione 5.5. – Accorpamento del Piano di Settore Archeologico nel PTC	
	Azione 5.6 – Accorpamento del Piano di Settore Antincendio nel PTC	
	Azione 5.7. – Accorpamento del Piano di Settore Agricolo nel PTC	
	Azione 5.8. – Integrazione della bozza di piano di indirizzo forestale nel PTC	Nuova identificazione di ambiti forestali con diverse funzioni (protettiva, naturalistica, ricreativa, produttiva e faunistico-venatoria) e <b>nuova formulazione dell’articolo dell’ambito forestale</b>
	Azione 5.9 – Revisione titolo I, titolo II-bis, titolo III E titolo IV del PTC vigente	Revisione delle norme, della disciplina di Parco Naturale e delle <b>norme valide per l’intero territorio del Parco.</b>
Politica 6 – Pianificazione partecipata	Azione 6.1 – valutazione contributi alla formazione del piano	Approfondimento specifici carichi antropici ambiti <b>“Ville con parco”</b>



Nel Capitolo 2 del Rapporto **Ambientale** è stata effettuata un'analisi della coerenza esterna ed interna dei contenuti della Variante proposta, al fine di valutarne l'impatto.

Le politiche e le azioni sono state raffrontate con il quadro della pianificazione sovraordinata e coordinata, per sviluppare le analisi di coerenza esterna. Gli strumenti con i quali è stato confrontato il piano di settore sono:

- il Piano Territoriale Regionale (PTR);
- il Piano paesaggistico Regionale (PPR);
- gli obiettivi statutari del Parco Spina Verde;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Si è passato **quindi ad esaminare la coerenza “interna” verificando che** le politiche e le azioni in essa previste siano ambientalmente sostenibili.

Dal confronto emerge che le tutte politiche e le azioni caratterizzanti la Variante al PTC del Parco Regionale Spina Verde sono coerenti con gli obiettivi generali fissati da Regione Lombardia e, internamente, con gli obiettivi di sostenibilità rispetto alle componenti che caratterizzano il Parco.

#### 4.3 Bozza della Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento

Sulla base delle risultanze delle analisi e delle valutazioni precedentemente citate, sono state **costruite, a partire dall'attuale articolato, le norme tecniche di attuazione:**

- ✓ Aree di interesse ecologico
- ✓ Varchi di connessione ecologica
- ✓ Ambiti forestali
- ✓ Ambito agricolo produttivo
- ✓ Ambito di tutela paesaggistica
- ✓ Ambito ville con parco
- ✓ Nuclei urbani
- ✓ Edifici isolati
- ✓ Servizi pubblici

**che verranno raggruppate nel titolo “Sistema paesistico-naturale”;**

- ✓ Emergenze storico-culturali
- ✓ Zone di interesse archeologico
- ✓ Ambiti per la fruizione e la ricettività ecoturistica
- ✓ Ambiti strategici per lo sviluppo del Parco
- ✓ Spazi attrezzati

**che verranno raggruppate nel titolo “Fruizione eco turistica e culturale”;**



- ✓ Tutela geologica e idrogeologica
- ✓ Tutela faunistica
- ✓ Tutela antincendio
- ✓ Servizi a rete
- ✓ Impianti di telecomunicazione
- ✓ Strade e percorsi

raggruppati nel titolo **“norme per l’intero territorio del Parco”**.

Gli allegati al Rapporto Ambientale dal n. 36 al n. 54 riportano la nuova normativa opportunamente raffrontata con i contenuti della pianificazione attuale evidenziando aggiunte, stralci, sostituzioni e integrazioni dai piani di settore vigenti. Sono di seguito riportate le attività e gli interventi previsti dalle nuove norme tecniche di attuazione per ciascun ambito individuato (Tabella 1,



Tabella 2).



Tabella 1 – interventi previsti nel sistema paesistico-naturale.

	Sistema paesistico-naturale								
tipo di intervento /trasformazione	Aree di interesse ecologico	Varchi di connessione ecologica	Ambito Forestale	Ambito Agricolo Produttivo	Ambito di Tutela paesaggistica	Ambito Ville con parco	Nuclei urbani	Edifici sparsi	Servizi pubblici
trasformazioni del bosco	non contemplato	non contemplato	non consentita	permessa con compensazione.	permessa se funzionale al ripristino paesaggistico.	permessa se funzionale al ripristino paesaggistico del tradizionale paesaggio agricolo delle Ville.	permesso nei limiti delle necessità di ampliamento/adequamento.	permesso nei limiti delle necessità di ampliamento/adequamento.	permesso nei limiti delle necessità di ampliamento/adequamento.
trasformazione del bosco per pubblica utilità o pubblico interesse	non contemplato	non contemplato	consentita con compensazione.	consentita con compensazione.	consentita con compensazione.	consentita con compensazione.	consentita con compensazione.	consentita con compensazione.	consentita con compensazione.
Attività agricola	non contemplato	non contemplato	ammessa per mantenere elementi di discontinuità nella copertura forestale.	ammessa con esclusione di attività di produzione intensiva (nuova o ampliamento).	ammesso sfalcio, coltivazioni ad uso familiare, recupero terrazzamenti e messa a dimora di coltivazioni storiche.	non contemplato	non contemplato	non contemplato	non contemplato
allevamento non intensivo	non contemplato	non contemplato	ammesso per mantenere elementi di discontinuità nella copertura forestale.	ammesso con limiti di peso/ettaro.	ammesso.	non contemplato	non contemplato	non contemplato	non contemplato
nuovi tracciati carrabili	non contemplato	non contemplato	non ammessi ad eccezione di piste di esbosco.	consentiti, purché nell'ambito delle necessità dell'azienda, definite in un piano di sviluppo aziendale complessivo.	non consentiti	consentiti purché nel rispetto dei caratteri storici delle pertinenze.	consentiti.	consentiti se funzionali al raggiungimento dell'abitazione.	consentiti se necessari per il raggiungimento del servizio.
nuovi tracciati pedonali	non contemplato	non contemplato	non ammessi	consentiti, purché nell'ambito delle necessità dell'azienda, definite in un piano di sviluppo aziendale complessivo.	non consentiti	consentiti purché nel rispetto dei caratteri storici delle pertinenze.	consentiti.	consentiti se funzionali al raggiungimento dell'abitazione.	consentiti se necessari per il raggiungimento del servizio.



	Sistema paesistico-naturale								
tipo di intervento /trasformazione	Aree di interesse ecologico	Varchi di connessione ecologica	Ambito Forestale	Ambito Agricolo Produttivo	Ambito di Tutela paesaggistica	Ambito Ville con parco	Nuclei urbani	Edifici sparsi	Servizi pubblici
nuovi tracciati escursionistici	non contemplato	non contemplato	consentiti previa valutazione ambientale.	non contemplato	consentiti previa valutazione ambientale.	non contemplato	non contemplato	non contemplato	non contemplato
realizzazione opere pubbliche o di pubblica utilità	manufatti volti alla fruizione eco turistica o a punti di osservazione della fauna ,anche <b>attraverso l'utilizzo di</b> basamenti esistenti di elettrodotti dismessi.	non contemplato	permesso con compensazione	permesso con compensazione	permesso con compensazione	permesso con compensazione	permesso con compensazione	permesso con compensazione	permesso con compensazione
nuova edificazione	non ammessa	non contemplato	ammessa solo per realizzazione una tantum di deposito per manutenzione del territorio rurale boschivo.	ammessa purché accompagnata da piano di sviluppo aziendale e nel rispetto della reale necessità e/o esistenza di aziende agricole.	ammessa solo per realizzazione di deposito per manutenzione del territorio rurale boschivo.	non ammessa	ammessa.	non ammessa	ammessa purché in un progetto organico di valorizzazione.
demolizione e ricomposizione di volumi in aree di minor impatto paesaggistico	non contemplato	non contemplato	non contemplato	consentito se inserito nel piano di sviluppo aziendale.	consentito.	consentito nel rispetto dell'assetto paesaggistico villa/parco.	non consentito	non consentito	non consentito
recupero edilizio di edifici esistenti	non contemplato	non contemplato	non contemplato	permesso da restauro alla ristrutturazione con attenzione ai caratteri tipologici e paesaggistici tipici.	permesso da restauro alla ristrutturazione con attenzione ai caratteri tipologici e paesaggistici tipici.	permesso con forti prescrizioni al mantenimento dei caratteri di pregio.	permesso da restauro alla ristrutturazione con attenzione ai caratteri tipologici e paesaggistici tipici.	permesso da restauro alla ristrutturazione con attenzione ai caratteri tipologici e paesaggistici tipici.	permesso.
ampliamenti edifici esistenti	non contemplato	non contemplato	non contemplato	permesso con limiti di ampliamento volumetrico.	consentito solo per esigenze igienicosanitarie	consentiti esclusivamente per esigenze tecnico-funzionali non altrimenti soddisfacenti.	permesso con limiti di ampliamento volumetrico.	permesso con limiti di ampliamento volumetrico.	permesso con limiti di ampliamento volumetrico.
recupero sottotetti	non contemplato	non contemplato	non contemplato	permesso nei limiti dell'ampliamento volumetrico.	permesso nel rispetto della DGR 2727/2011.	permesso nel rispetto della DGR 2727/2011.	permesso nei limiti dell'ampliamento volumetrico.	permesso nei limiti dell'ampliamento volumetrico.	permesso nei limiti dell'ampliamento volumetrico.
realizzazione autorimesse (Interrate o seminterrate)	non contemplato	non contemplato	non ammesse	consentite se necessarie all'azienda.	non ammesse	ammessa con copertura a verde, senza danneggiare piante ad alto fusto.	ammessa.	ammessa.	ammessa.
parcheggi a raso	non contemplato	non contemplato	non ammessi	consentiti se necessari all'azienda.	ammessi.	non ammessi	ammessi.	ammessi.	ammessi.



[illegible]



Tabella 2 - interventi previsti nel sistema fruizione eco-turistica

	Fruizione eco-turistica e culturale				
tipo di intervento /trasformazione	Emergenze storico-culturali	Zone di interesse archeologico	Ambiti per la fruizione e la ricettività eco-turistica	Ambiti strategici per lo sviluppo del Parco	Spazi attrezzati
trasformazioni del bosco	permesso se necessario alla valorizzazione del bene.	permesso se necessario alla valorizzazione del bene.	permesso nei limiti delle necessità di ampliamento/adequamento.	permesso.	non contemplato
trasformazione del bosco per pubblica utilità o pubblico interesse	non contemplato	consentita con compensazione.	consentita con compensazione.	consentita con compensazione.	non contemplato
Attività agricola	non contemplato	non contemplato	non contemplato	ammessa se volta al ripristino del paesaggio agrario tradizionale.	non contemplato
allevamento non intensivo	non contemplato	non contemplato	non contemplato	non contemplato	non contemplato
nuovi tracciati carrabili	non contemplato	consentiti negli ambiti omogenei previa verifica archeologica.	consentito se necessario allo sviluppo del comparto.	consentito se necessario allo sviluppo del comparto.	non contemplato
nuovi tracciati pedonali	non contemplato	consentiti negli ambiti omogenei previa verifica archeologica.	consentito se necessario allo sviluppo del comparto.	consentito se necessario allo sviluppo del comparto.	non contemplato
nuovi tracciati escursionistici	consentiti previa valutazione ambientale.	consentiti previa valutazione ambientale.	consentiti previa valutazione ambientale.	consentiti previa valutazione ambientale.	non contemplato
realizzazione opere pubbliche o di pubblica utilità	permesso con compensazione	permesso con compensazione	permesso con compensazione	permesso con compensazione	permesso con compensazione
nuova edificazione	non contemplato	non contemplato	consentita se necessaria allo sviluppo del comparto.	consentita se necessaria allo sviluppo del comparto.	i nuovi spazi attrezzati, e la manutenzione di quelli esistenti, dovranno essere realizzati con riferimento al quaderno ERSAP. Pensiline/padiglioni dovranno essere coperte con essenze vegetali.
demolizione e ricomposizione di volumi in aree di minor impatto paesaggistico	non contemplato	se consentiti negli ambiti omogenei, previa verifica archeologica.	non contemplato	non contemplato	non contemplato
recupero edilizio di edifici esistenti	recupero dei beni storici.	non contemplato	consentito se necessario allo sviluppo del comparto.	consentito se necessario allo sviluppo del comparto.	non contemplato
ampliamenti edifici esistenti	non contemplato	non contemplato	consentita se necessaria allo sviluppo del comparto.	consentita se necessaria allo sviluppo del comparto.	non contemplato
recupero sottotetti	non contemplato	non contemplato	consentito se necessario allo sviluppo del comparto.	consentito se necessario allo sviluppo del comparto.	non contemplato
realizzazione autorimesse (interrate o seminterrate)	non contemplato	consentiti negli ambiti omogenei previa verifica archeologica.	ammessa.	non ammessa	non contemplato
parcheggi a raso	non contemplato	ammessi negli ambiti omogenei previa verifica archeologica.	ammessi.	ammessi.	non contemplato



	Fruizione eco-turistica e culturale				
tipo di intervento /trasformazione	Emergenze storico-culturali	Zone di interesse archeologico	Ambiti per la fruizione e la ricettività eco-turistica	Ambiti strategici per lo sviluppo del Parco	Spazi attrezzati
recupero degli spazi aperti	non contemplato	se consentiti negli ambiti omogenei, previa verifica archeologica	permesso.	permesso.	non contemplato
recinzioni e siepi	ammesse.	consentiti negli ambiti omogenei previa verifica archeologica.	ammesse.	ammesse.	non contemplato
recupero muretti a secco	non contemplato	consentiti negli ambiti omogenei previa verifica archeologica.	permesso e incentivato.	non contemplato	non contemplato
realizzazione di piscine e attrezzature ricreative	non contemplato	se consentiti negli ambiti omogenei: verifica archeologica.	non consentito	non consentito	non contemplato
modifica profili terreni	non contemplato	non contemplato	ammessa solo se funzionale agli interventi permessi.	ammessa solo se funzionale agli interventi permessi.	non contemplato
recupero manufatti storici	consentito.	consentito.	normato in articolo specifico	normato in articolo specifico	non contemplato
scavo archeologico	consentito.	consentito.	normato in articolo specifico	normato in articolo specifico	non contemplato

Di seguito sono riportate le azioni consentite per l'intero territorio del parco, normate dai relativi articoli (Tabella 3, Tabella 4, Tabella 5, Tabella 6, Tabella 7).

Tabella 3 - interventi previsti dall'articolo relativo all'ambito geologico

Articolo geologico
tipo di intervento /trasformazione consentita
demolizione parziale di edifici previa verifica di criticità geologica e idrogeologica
demolizione totale e ricostruzione di edifici previa relazione geologica ed eventuali misure di messa in sicurezza
nuova edificazione ammessa dal PTC previa relazione geologica e geotecnica, valutazione di compatibilità idrogeologica, definizione degli impatti e misure di mitigazione/compensazione.
realizzazione di reti tecnologiche subordinate a relazione geologica e geotecnica, valutazione di compatibilità idrogeologica, definizione di possibili interferenze con acque superficiali e sotterranee e misure di compensazione.
sistemazione dei versanti
sistemazioni idraulico-forestali
interventi di riassetto idrografico locale interessanti incisioni riconducibili ad un sistema di drenaggio non ancora gerarchizzato
riempimenti e colmattazioni
sistemazione della sentieristica e viabilità
realizzazione dei muri a secco
interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica
<b>depositi temporanei conseguenti o connessi ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo i corsi d'acqua</b>



Articolo geologico
tipo di intervento /trasformazione consentita
interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica e finalizzati al recupero ambientale
pulizia delle sponde dalla vegetazione arborea riparia ad eccezione delle ceppaie e delle piante di alto fusto (eccetto nei casi in cui ciò costituisca rischi idraulico)
captazione di acque superficiali e sotterranee per uso zootecnico e domestico se vi è impossibilità di approvvigionamento diverso, al di fuori della zona di protezione delle sorgenti. Necessaria valutazione di compatibilità idrologica.

Tabella 4 - **interventi previsti dall'articolo antincendio**

Articolo antincendio
tipo di intervento /trasformazione consentita
Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei soprassuoli forestali
Ricostituzione di boschi incendiati
Attività di completamento della rete dei sentieri con funzione di pista antincendio
Formazione di piazzole per mezzi aerei

Tabella 5 - **interventi previsti dall'articolo relativo ai servizi a rete e agli impianti di telecomunicazione**

Articolo Servizi a rete e impianti di telecomunicazione
tipo di intervento/trasformazione consentita
Sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché di riqualificazione delle reti tecnologiche e degli impianti di acquedotti e di <b>potabilizzazione esistenti, subordinatamente a valutazione di impatto positiva sull'ambiente naturale</b>
Sono ammessi interventi di potenziamento degli impianti di acquedotto e di potabilizzazione, purché realizzati con strutture interrato o seminterrate
È ammessa la costruzione di nuove reti con compensazione

Tabella 6 - **interventi previsti dall'articolo relativo a strade e percorsi**

Articolo strade e percorsi
tipo di intervento/trasformazione consentita
sono sempre ammesse opere di manutenzione di strade pubbliche, strade private, rete sentieristica e antincendio
possono essere implementati sentieri escursionistici, ampliate strade pubbliche e realizzati nuovi tracciati carrabili, previa valutazione di incidenza ed eventuali misure di mitigazione/compensazione



Tabella 7 – interventi previsti dall'articolo relativo all'ambito faunistico

Articolo faunistico
tipo di intervento/trasformazione consentita
La disciplina venatoria è quella prevista dalla l.r. 26/93. l'attività venatoria è vietata all'interno dei confini del parco
Il Parco attua interventi mirati alla conservazione della fauna selvatica, sia in relazione alle aree di interesse ecologico individuate dal PTC, sia in relazione al <b>Formulario Standard per il SIC ora ZSC "Spina Verde"</b> .

La tavola unica di piano (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e Allegato 1) riporta a livello cartografico le risultanze della valutazione ambientale e delle conseguenti scelte pianificatorie. Si evidenzia che la suddivisione è stata effettuata, laddove possibile, sulla base delle partizioni catastali.







## 5. STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA SUI SITI NATURA 2000

### 5.1 Descrizione generale del sito

Per la descrizione dei siti Natura 2000 si è tenuto conto di:

- Formulario Standard Natura 2000 ZSC IT2020011 *Spina Verde*;
- Misure di conservazione per i siti senza un Piano di gestione e misure per la connessione dei siti della Rete N2000 – Documento Unico di Pianificazione; Misure di conservazione sito specifiche per ZSC IT2020011 *Spina Verde*;
- dati raccolti ed elaborati dall'Italia per il 4° Rapporto Direttiva Habitat.
- **dati dell'Osservatorio Regionale per la Biodiversità in Lombardia**;
- dati inediti in possesso degli scriventi.

#### 5.1.1 Sito Natura 2000

Denominazione: Spina Verde

Codice Natura 2000: ZSC IT 2020011

Superficie: 855 ha

Altitudine: 320 - 610 m s.l.m.

Comuni: Como, Capiago Intimiano, San Fermo della Battaglia, Cavallasca, Parè e Drezzo.

Provincia: Como

Ente gestore: Parco Regionale Spina Verde

#### 5.1.2 Inquadramento ambientale e paesaggistico

**Il Sito IT 2020011 “Spina Verde” incluso nell’omonimo Parco Naturale nonché Parco Regionale Spina Verde** (istituito con Legge Regionale n°10/1993) si colloca in provincia di Como, interessando i comuni di Como, Capiago Intimiano, San Fermo della Battaglia, Cavallasca, Parè e Drezzo.

**Posto a cavallo fra l’Alta pianura lombarda ed il fiume Lario, al confine fra Italia e Svizzera, il territorio della ZSC è rappresentato da una zona collinare costituita prevalentemente da depositi morenici quaternari, di altitudine varia da un minimo di 320 m s.l.m. ai 610m. sl.m. (in corrispondenza di Sasso di Cavallasca). Le condizioni climatiche e l’orografia del promontorio determinano la presenza di numerose sorgenti e piccoli corsi d’acqua di natura pressoché stagionale e con portata variabile, fra i quali il Seveso e alcuni affluenti dei torrenti Faloppia e Lura, nella porzione meridionale del Sito.**

**L’area** risulta prevalentemente caratterizzata da formazioni forestali (87%) costituite prevalentemente da robinieti misti e puri. L’abbandono delle pratiche agricole, soprattutto nelle porzioni di territorio meno agevoli, ha determinato un diffuso fenomeno di colonizzazione da parte del bosco, che in alcune zone ha interessato anche terrazzamenti e terreni agricoli. Il resto del



territorio è caratterizzato da alcuni ambiti agricoli (circa 6%), edificato (circa 2%) e il 2,28% ville con annessi giardini o parchi.

#### 5.1.3 Inquadramento climatico

Il clima dell'area, **fortemente mitigato dalla presenza del bacino lacustre rappresentato dal Lago di Como**, risulta influenzato soprattutto dal fattore altitudinale, con variazioni termiche di circa 0,5 °C ogni 100 m. Complessivamente è riferibile al clima *Prealpino - Umido o "Insubrico"*, con estati molto calde (medie superiori ai 22°C a luglio) e inverni miti, con il mese di gennaio in cui si registrano generalmente le temperature minori (3°C).

Le precipitazioni (con 1200 mm/pioggia/anno) presenta due massimi stagionali (uno primaverile-estivo, l'altro autunnale) mentre giugno risulta il mese con minori valori di precipitazioni.

#### 5.1.4 Vulnerabilità del sito

Di seguito si riportano le principali pressioni e minacce individuate dalle misure di conservazione sito-specifiche per il sito Natura 2000 *Spina Verde*:

- A04.01.02: pascolo intensivo di pecore;
- A10.01: rimozioni di siepi e boscaglie;
- B02.02: piantagione su terreni non forestati (specie non native);
- B02.03: rimozione del sottobosco;
- E03.03: discariche di materiali inerti;
- E03.01: discariche di rifiuti urbani;
- G02.10: altri complessi per lo sport/tempo libero;
- G05.04: vandalismo;
- G05.09: recinzioni;
- I01: specie esotiche invasive (animali e vegetali);
- J02.01.03: riempimento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere.

#### 5.1.5 Vegetazione e flora

Il territorio del sito Natura 2000 è quasi completamente boscato con predominanza di castagno (*Castanea sativa*) e robinia (*Robinia pseudoacacia*), la tipologia forestale maggiormente diffusa è il robinieto misto.

Il castagneto, altra formazione ampiamente diffusa in tutto il territorio del SIC, è caratterizzato da boschi generalmente gestiti a ceduo, in diversi stadi di evoluzione e spesso in abbandono culturale.



Nei versanti **basso collinari, o in corrispondenza dei corsi d'acqua si rilevano alneti di ontano nero**, con presenza di poche altre specie (carpino bianco, frassino maggiore, faggio negli ambienti più freschi, castagno, farnia e rovere, olmo negli ambienti più caldi).

Tra i boschi di neoformazione si riscontrano inoltre betulleti secondari formati a seguito della colonizzazione di pascoli, prati ed ex coltivi, ad opera della betulla, in associazione con pioppo tremolo e salicene.

Habitat e relative associazioni fitosociologiche presenti

Gli **Habitat comunitari presenti all'interno della ZSC "Spina Verde"** sono di seguito riportati:

Codice Habitat	Nome Habitat	Copertura (ha)
4030	Lande secche europee	0,69
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	0,18
9180*	Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>	0,6
91H0*	Boschi pannonici dei <i>Quercus pubescens</i>	1,95
9260	Foreste di <i>Castanea sativa</i>	249,39

Legenda: \* habitat prioritario

#### 4030 Lande secche europee

Vegetazione basso-arbustiva acidofila generalmente dominata da *Calluna vulgaris* (brughiera), spesso ricca in specie dei generi *Vaccinium*, *Genista*, *Erica* e/o di *Ulex europaeus*, presente nella Pianura Padana e nelle regioni centro-settentrionali del versante occidentale della Penisola, dal piano basale a quello submontano-montano.

**La distribuzione dell'habitat è atlantico-medioeuropea, per cui è molto raro nelle Alpi orientali. E'** infatti una vegetazione tipica delle zone con condizioni climatiche di stampo oceanico, cioè con precipitazioni abbastanza elevate ed elevata umidità atmosferica.

I suoli sono generalmente acidi, sabbiosi o limosi, poveri di nutrienti e asciutti, ma nel caso dei terrazzi fluvio-**glaciali antichi dell'alta Pianura Padana sono molto evoluti (paleosuoli) e possono presentare fenomeni di ristagno d'acqua. In alcuni casi, l'habitat si rileva anche su suoli decalcificati derivati da substrati carbonatici, su ofioliti, su depositi morenici o su morfologie rilevate presenti nell'area delle risorgive.**

In Italia, oltre ad alcuni sottotipi indicati nel manuale europeo, si includono le formazioni di brughiera a *Calluna vulgaris* codominate da una o più altre specie arbustive, quali *Cytisus scoparius*, *Ulex europaeus*, *Erica arborea* e/o *E. scoparia*, dove può essere frequente la presenza di *Pteridium aquilinum*. Si tratta di comunità tipiche di pascoli abbandonati e radure dei boschi di latifoglie collinari e submontani. Tali comunità rappresentano una variante caratterizzata da specie più schiettamente termofile e mediterranee.



#### 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

Comunità casmofitiche delle rocce carbonatiche, dal livello del mare nelle regioni mediterranee a **quello cacuminale nell'arco alpino**.

EUR27 individua i seguenti sottotipi:

- 62.13. Comunità rupicole liguro-appenniniche (*Saxifragion lingulatae*)
- 62.14. Comunità dell'Italia meridionale (*Dianthion rupicolae*)
- 62.15 e 62.1B. Comunità eurosibiriche e supra- ed oro-mediterranee (*Potentilletalia caulescentis*). In tale ambito si riconoscono le seguenti varianti: - comunità sciafile; - comunità xerofile; -comunità microterme della fascia alpina; -comunità dell'Italia centrale e meridionale (*Saxifragion australis*).
- 62.1114. Comunità rupicole delle coste orientali dell'Adriatico settentrionale (Golfo di Trieste) talvolta esposte anche a moderato aerosol alino (*Centaureo-Campanulion*)

Le comunità casmofitiche, espressione azonale, sono pioniere, ma hanno scarsissima probabilità evolutiva. A volte, invece, ai fini operativi di rilevamento cartografico, sono mascherate all'**interno** di aree boscate o arbustate con le quali sono in contatto. La gamma di possibilità è troppo ampia per meritare di essere esemplificata. Non mancano, inoltre, specialmente a quote elevate, contatti e difficoltà di discriminazione con situazioni primitive di **6170 “Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine”** (es. *Caricetum firmae potentilletosum nitidae*) e con la vegetazione dei detriti dell'**habitat 8120 “Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)”**. Più raramente, a quote più basse, si verificano contatti con comunità dei prati arido-rupestri riferibili agli **habitat 62A0 “Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneretalia villosae*)” e 6110\* “Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'*Alyss-Sedion albi*”**.

#### 9180\* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*

Boschi misti di caducifoglie mesofile che si sviluppano lungo gli impluvi e nelle forre umide con abbondante rocciosità superficiale e talvolta con abbondanti muschi, nel piano bioclimatico supratemperato e penetrazioni in quello mesotemperato. Frequenti lungo i versanti alpini, specialmente esterni e prealpini, si rinvencono sporadicamente anche in Appennino con aspetti floristicamente impoveriti. Si distinguono tre prevalenti tipologie boschive diverse per caratteristiche ecologiche e biogeografiche:

- aceri frassineti mesofili degli ambienti più freschi, corrispondenti ai codici corine biotopes 41.41 (per gli Appennini e per le Alpi) e 41.43 (per le Alpi) riferibili alle suballeanze *Lunario-Acerenion*, *Lamio orvalae-Acerenion* e *Ostryo-Tilienion*;



- aceri-tiglieti più termofili dei precedenti, situati nei versanti protetti e quindi più caldi, corrispondenti al codice corine biotopo 41.45 e alla suballeanza *Tilio-Acerenion* (*Tilienion platyphylli*);
- boschi meso-**igrofil** di **forra endemici dell'Italia meridionale** caratterizzati dalla presenza di specie ad areale mediterraneo (*Ostrya carpinifolia*, *Festuca exaltata*, *Cyclamen hederifolium*, *Asplenium onopteris*) e a specie endemiche dell'**Italia meridionale** (*Acer obtusatum* ssp. *neapolitanum*) riferibili alle alleanze: *Lauro nobilis-Tilion platyphylli* (Italia meridionale, rinvenuta per ora in Puglia al Gargano) e *Tilio-Ostryon* (Calabria e Sicilia).

#### 91H0\* Boschi pannonici dei *Quercus pubescens*

Querceti xerofili e radi di *Quercus pubescens* delle vallate interne alpine delle Alpi orientali italiane con clima a carattere continentale. Si rinvencono come formazioni edafo-xerofile lungo i versanti assolati esposti a sud in cui la presenza di specie a gravitazione orientale, submediterranea e centro-europea è sensibile mentre le aree di potenzialità dell'habitat sono occupate dalle colture arboree intensive (vigneti e frutteti). Le condizioni edafiche, nell'ambito di un macrobioclima temperato favoriscono lo sviluppo di questi boschi anche in stazioni collinari padane e sul bordo meridionale dell'arco alpino.

I **boschi di roverella** cui l'habitat 91H0 fa riferimento, si inquadrano nella classe *Querco-Fagetea* Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937 nell'ordine *Quercetalia pubescenti-petraeae* Klika 1933, nell'alleanza *Quercion pubescenti-petraeae* Br.-Bl. 1932 che in Italia si rinviene prevalentemente nel settore alpino orientale e nelle suballeanze *Seslerio autumnalis-Ostryenion carpinifoliae* Blasi, Di Pietro & Filesi 2004 (aree carsiche italiane) e *Ostryo-Carpinenion orientalis* Poldini 1982 della fascia esalpica dal Friuli fino al lago di Garda e forse oltre, entrambi dell'alleanza *Carpinion orientalis* Horvat 1958.

La boscaglia di roverella è in contatto dinamico con formazioni arbustive dell'alleanza *Berberidion* e con prati aridi dell'habitat 6210 "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (\*notevole fioritura di orchidee)) o steppici dell'habitat 6240\* "Formazioni erbose sub-pannoniche", con la vegetazione di orlo della classe *Trifolio-Geranietea*. Rapporti catenali con pinete di pino silvestre, boschi mesofili che tendono al *Carpinion*, con boschi a dominanza di carpino nero.

#### 9260 Foreste di *Castanea sativa*

**Boschi acidofili ed oligotrofici dominati da castagno.** L'habitat include i boschi misti con abbondante castagno e i castagneti d'impianto (da frutto e da legno) con sottobosco caratterizzato da una certa naturalità (sono quindi esclusi gli impianti da frutto produttivi in attualità d'uso che



coincidono con il codice Corine 83.12 - impianti da frutto *Chestnut groves* e come tali privi di un sottobosco naturale caratteristico) dei piani bioclimatici mesotemperato (o anche submediterraneo) e supratemperato su substrati da neutri ad acidi (ricchi in silice e silicati), profondi e freschi e talvolta su suoli di matrice carbonatica e decarbonatati per effetto delle precipitazioni. Si rinvencono sia lungo la catena alpina e prealpina sia **lungo l'Appennino**.

I boschi a dominanza di *Castanea sativa* derivano fondamentalmente da impianti produttivi che, **abbandonati, si sono velocemente rinaturalizzati per l'ingresso di specie arboree, arbustive ed erbacee** tipiche dei boschi naturali che i castagneti hanno sostituito per intervento antropico.

Benché largamente favorito dall'azione antropica, è stata confermata la presenza di nuclei autoctoni nelle aree collinari e prealpine a substrato silicatico. In ogni caso, il contributo paesaggistico e di biodiversità (frequenti gli stadi ricchi di geofite) resta più che apprezzabile.

Nei territori del Parco sono state rilevate formazioni vegetali di elevato valore naturalistico, la maggior parte di queste hanno carattere rupestre e si collocano in prossimità de Monte Caprino e Croce San Eustichio.

**Sotto l'aspetto floristico non si evidenzia la presenza di specie d'interesse comunitario riportate nell'Allegato II della Direttiva Habitat ma risultano tuttavia segnalate tra le "Altre specie importanti di Flora e Fauna":**

*Convallaria majalis*, *Cyclamen purpurescens subsp. purpurescens*, *Anemone nemorosa*, *Ilex aquifolium*, *Epipactis helleborine*, *Leucojum vernalis*, *Lilium bulbiferum*, *Saxifraga paniculata subsp. paniculata*, *Sempervivum tectorum*;

Oltre alle specie appena elencate, nel piano di indirizzo forestale del Parco Spina Verde paragrafo 10.4 Emergenze floristiche e vegetazionali è citata anche la presenza di *Campanula persicifolia*, *Ruscus aculeatus*, e degli endemismi *Festuca ticinensis* e *Pseudoleskea artariae*. La maggior parte di queste specie risultano **inserite nell'elenco di specie della** Legge Regionale 31 marzo 2008 , n. 10 - Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea (BURL n. 14, 1° suppl. ord. del 04 Aprile 2008 ), integrata con Legge Regionale 5 febbraio 2010 , n. 7 - Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010.

#### 5.1.6 Fauna e popolamento animale

Per la definizione dello stato di conservazione dei *taxa* rilevati si è fatto riferimento a:

- **Direttiva 2009/143/CEE "Uccelli"**
- **Direttiva 79/409 CEE "Uccelli";**
- **Direttiva 92/43 CEE "Habitat";**
- Libro Rosso degli Animali d'Italia – Invertebrati (Cerfolli *et alii*, 2002);



- **Lista Rossa IUCN dei Vertebrati Italiani. Pesci Cartilaginei • Pesci d’Acqua Dolce • Anfibi • Rettili • Uccelli • Mammiferi (Rondinini *et alii*, 2013);**
- Lista Rossa 2011 degli Uccelli Nidificanti in Italia (Peronace *et alii*, 2012);
- European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities (BirdLife International 2017).

Relativamente alle Liste Rosse IUCN, è stata inserita per ciascuna specie la categoria di rischio di estinzione a livello globale e quella riferita alla popolazione italiana.

**Per i Pesci è stata inoltre indicata la provenienza delle specie: “autoctona” (specie presente sul territorio nazionale o su parte di esso, nel quale si sia originata o vi sia giunta senza l’intervento, intenzionale o accidentale diretto dell’uomo), “trapiantata” (specie alloctona il cui areale non include l’Italia) o “traslocata” (specie introdotta in Umbria proveniente dai bacini imbriferi di altri fiumi italiani).**

Legenda delle principali simbologie utilizzate per le specie animali protette:

Direttiva Habitat 92/43/CEE	
Allegato II	<b>Specie animali e vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione</b>
Allegato IV	<b>Specie animali e vegetali d’interesse comunitario</b> che richiedono una protezione rigorosa
Allegato V	<b>Specie animali e vegetali d’interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione</b>
*	Specie prioritaria
Direttiva Uccelli 79/409 CEE e 2009/143/CEE	
Allegato I	<b>Specie di uccelli per le quali sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, al fine di garantire la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione</b>
IUCN	
EX	Extinct (Estinta)
EW	Extinct in the Wild (Estinta in natura)
CR	Critically Endangered (In pericolo critico)
EN	Endangered (In pericolo)
VU	Vulnerable (Vulnerabile)
NT	Near Threatened (Quasi minacciata)
LC	Least Concern (Minor preoccupazione)
DD	Data Deficit (Carenza di dati)
NE	Not Evaluated (Non valutata)
NA	Non applicabile, specie per le quali non si valuta il rischio di estinzione in Italia
SPEC - Specie di Uccelli con sfavorevole stato di conservazione in Europa secondo European birds of Conservation Concern: populations, trends and national responsibilities.	
(BirdLife International 2017)	
1	Presente esclusivamente in Europa



2	Concentrata in Europa
3	Non concentrata in Europa
Lista Rossa 2011 degli Uccelli Nidificanti in Italia (Peronace <i>et alii</i> , 2012)	
CR	PERICOLO CRITICO
EN	IN PERICOLO
VU	VULNERABILE
NT	QUASI MINACCIATA
LC	MINOR PREOCCUPAZIONE
DD	CARENZA DI DATI
NA	NON APPLICABILE
NE	NON VALUTATA

Di seguito vengono riportate le liste delle specie presenti nel Sito relativamente ad Invertebrati, Pesci, Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi.

## INVERTEBRATI

Per le specie di Invertebrati presenti si riporta il loro inserimento nella Direttiva Habitat 92/43/CEE Allegato II = All. II (specie la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione) e Allegato IV = All. IV (specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa). Si riporta inoltre il loro inserimento nella Lista Rossa IUCN delle Specie Minacciate sia in riferimento alle popolazioni globali che per quelle italiane.

Nome Comune	Nome Scientifico	DIR. HAB. All. II	DIR. HAB. All. IV	DIR. HAB. All. V	IUCN CAT. Globale	IUNC CAT. Pop. Ita.
Gambero di fiume	<i>Austropotamobius pallipes</i>	X		X	NT	
Cerambicide delle querce	<i>Cerambyx cerdo</i>	X	X		NT	
Cervo volante	<i>Lucanus cervus</i>	X			NT	LC

## PESCI

Per le specie si riporta il loro inserimento nella Direttiva Habitat 92/43/CEE Allegato II = All. II (specie la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione), Allegato IV = All. IV (specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa) e Allegato V = **All. V (specie animali e d'interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione)**. Si riporta inoltre il loro inserimento nella Lista Rossa IUCN delle Specie Minacciate sia in riferimento alle popolazioni globali che per quelle italiane.



Nome Comune	Nome Scientifico	DIR. HAB. All. II	DIR. HAB. All. IV	DIR. HAB. All. V	IUCN CAT. Globale	IUNC CAT. Pop. Ita.
Trota fario	<i>Salmo trutta</i>				LC	NA
Vairone	<i>Telestes multicellus</i>	X			LC	LC
Sanguinerola	<i>Phoxinus phoxinus</i>				LC	

## ANFIBI - RETTILI

Per le specie segnalate si riporta il loro inserimento nella Direttiva Habitat 92/43/CEE Allegato II = All. II (specie la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione), Allegato IV = All. IV (specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa) e **Allegato V = All. V (specie animali e d'interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione)**. Si riporta inoltre il loro inserimento nella Lista Rossa IUCN delle Specie Minacciate sia in riferimento alle popolazioni globali che per quelle italiane.

ANFIBI						
Nome Comune	Nome Scientifico	DIR. HAB. All. II	DIR. HAB. All. IV	DIR. HAB. All. V	IUCN CAT. Globale	IUNC CAT. Pop. Ita.
Salamandra pezzata	<i>Salamandra salamandra</i>				LC	LC
Tritone crestatto italiano	<i>Triturus carnifex</i>	X	X		LC	NT
Tritone punteggiato	<i>Lissotriton vulgaris</i>				LC	NT
Rospo comune	<i>Bufo bufo</i>				LC	VU
Raganella italiana	<i>Hyla intermedia</i>		X		LC	LC
Rana esculenta	<i>Pelophylax kl. esculentus</i>			X	LC	LC
Rana di Lessona	<i>Pelophylax lessonae</i>		X		LC	LC
Rana dalmatina	<i>Rana dalmatina</i>		X		LC	LC
Rana temporaria	<i>Rana temporaria</i>			X	LC	LC
Rana di Lataste	<i>Rana latastei</i>	X	X		VU	VU

RETTILI						
Nome Comune	Nome Scientifico	DIR. HAB. All. II	DIR. HAB. All. IV	DIR. HAB. All. V	IUCN CAT. Globale	IUNC CAT. Pop. Ita.
Orbettino italiano	<i>Anguis veronensis</i>				NE	LC
Colubro liscio	<i>Coronella austriaca</i>		X		NE	LC
Biacco	<i>Hierophis viridiflavus</i>		X		LC	LC
Ramarro occidentale	<i>Lacerta bilineata</i>		X		LC	LC
Natrice dal collare	<i>Natrix natrix</i>				LC	LC
Lucertola muraiola	<i>Podarcis muralis</i>		X		LC	LC



Vipera comune	<i>Vipera aspis</i>				LC	LC
Saettone comune	<i>Zamenis longissimus</i>		X		LC	LC

#### UCCELLI

Relativamente agli Uccelli si riporta lo stato di conservazione in Italia secondo la Lista Rossa 2011 degli Uccelli Nidificanti in Italia (Peronace *et alii*, 2012), il loro **inserimento nell'Allegato I della Direttiva Uccelli 79/409/CEE** e lo stato di conservazione in Europa secondo European birds of Conservation Concern: populations, trends and national responsibilities. (BirdLife International 2017).

Per le Specie di Uccelli segnalate vengono inoltre fornite alcune indicazioni fenologiche:

- ST - sedentario o stazionario;
- Sv - svernante;
- Mi - migratore primaverile e/o autunnale

Per le specie nidificanti vengono indicate le seguenti informazioni relative alla nidificazione che riprendono i criteri adottati in Brichetti & Fasola 1990 :

- Possibile (po) - **osservazione effettuata durante il periodo riproduttivo nell'ambiente adatto**, senza alcuna altra indicazione di nidificazione;
- Probabile (pr) - segnalazione di uccello in canto, in difesa del territorio o in parata nuziale;
- Certa (ce) - osservazione di nido con uova e/o piccoli, giovani non volanti, trasporto imbeccata o sacche fecali, trasporto di materiale al nido.

UCCELLI							
Nome italiano	Nome scientifico	Ind. Fen.	Nid.	Sv.	ALL. I	SPEC	LRI
Airone cenerino	<i>Ardea cinerea</i>	ST					LC
Germano reale	<i>Anas platyrhynchos</i>	ST	ce				LC
Falco pecchiaiolo	<i>Pernis apivorus</i>	Mi	pr		X		LC
Nibbio bruno	<i>Milvus migrans</i>	Mi	ce		X	3	NT
Biancone	<i>Circaetus gallicus</i>	Mi			X		VU
Astore	<i>Accipiter gentilis</i>	ST	pr				LC
Sparviere	<i>Accipiter nisus</i>	ST	ce				LC
Poiana	<i>Buteo buteo</i>	ST	ce				LC
Gheppio	<i>Falco tinnunculus</i>	ST	ce			3	LC
Pellegrino	<i>Falco peregrinus</i>	ST	ce		X		LC
Fagiano comune	<i>Phasianus colchicus</i>		po				NA
Beccaccia	<i>Scolopax rusticola</i>						DD
Piccione torraio	<i>Columba livia var. domestica</i>	ST	ce				DD
Colombaccio	<i>Columba palumbus</i>	ST,Mi	ce				LC



UCCELLI							
Nome italiano	Nome scientifico	Ind. Fen.	Nid.	Sv.	ALL. I	SPEC	LRI
Tortora dal collare	<i>Streptopelia decaocto</i>	ST	ce				LC
Tortora	<i>Streptopelia turtur</i>	Mi	pr			1	LC
Cuculo	<i>Cuculus canorus</i>	Mi	ce				LC
Civetta	<i>Athene noctua</i>	ST	ce			3	LC
Allocco	<i>Strix aluco</i>	ST	ce				LC
Succiacapre	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Mi	pr		X	3	LC
Rondone	<i>Apus apus</i>	Mi	ce			3	LC
Rondone maggiore	<i>Apus melba</i>	Mi	ce				LC
Martin pescatore	<i>Alcedo atthis</i>	Mi	pr		X	3	LC
Upupa	<i>Upupa epops</i>	Mi					LC
Torricollo	<i>Jynx torquilla</i>	Mi	ce			3	EN
Picchio verde	<i>Picus viridis</i>	ST	ce				LC
Picchio rosso maggiore	<i>Dendrocopos major</i>	ST	ce				LC
Picchio nero	<i>Dryocopus martius</i>		pr	Sv	X		LC
Allodola	<i>Alauda arvensis</i>	Mi		Sv		3	VU
Rondine montana	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Mi	pr				LC
Rondine	<i>Hirundo rustica</i>	Mi	ce			3	NT
Balestruccio	<i>Delichon urbicum</i>	Mi	ce			2	NT
Prispolone	<i>Anthus trivialis</i>	Mi				3	VU
Pispola	<i>Anthus pratensis</i>	Mi		Sv			NA
Spioncello	<i>Anthus spinoletta</i>	Mi		Sv			LC
Cutrettola	<i>Motacilla flava</i>	Mi					VU
Ballerina gialla	<i>Motacilla cinerea</i>						LC
Ballerina bianca	<i>Motacilla alba</i>						LC
Scricciolo	<i>Troglodytes troglodytes</i>	ST	ce				LC
Passera scopaiaola	<i>Prunella modularis</i>	Mi		Sv			LC
Pettiroso	<i>Erithacus rubecula</i>	ST	ce				LC
Usignolo	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Mi	pr				LC
Codiroso spazzacamino	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Mi	ce				LC
Codiroso	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Mi	ce				LC
Stiaccino	<i>Saxicola rubetra</i>	Mi				2	LC
Saltimpalo	<i>Saxicola torquatus</i>	ST	po				VU
Culbianco	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Mi				3	NT
Merlo	<i>Turdus merula</i>	ST	ce				LC
Cesena	<i>Turdus pilaris</i>	Mi		Sv			NT



UCCELLI							
Nome italiano	Nome scientifico	Ind. Fen.	Nid.	Sv.	ALL. I	SPEC	LRI
Tordo bottaccio	<i>Turdus philomelos</i>	Mi	pr				LC
Tordo sassello	<i>Turdus iliacus</i>	Mi		Sv			NA
Tordela	<i>Turdus viscivorus</i>	Mi		Sv			LC
Canapino	<i>Hippolais polyglotta</i>	Mi	po				LC
Bigiarella	<i>Sylvia curruca</i>	Mi					LC
Sterpazzola	<i>Sylvia communis</i>	Mi	pr				LC
Beccafico	<i>Sylvia borin</i>	Mi	pr				LC
Capinera	<i>Sylvia atricapilla</i>	ST	ce				LC
Lui bianco	<i>Phylloscopus bonelli</i>	Mi	po				LC
Lui verde	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Mi	po				LC
Lui piccolo	<i>Phylloscopus collybita</i>	Mi	ce	Sv			LC
Lui grosso	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Mi					
Regolo	<i>Regulus regulus</i>	ST	po			2	NT
Fiorrancino	<i>Regulus ignicapilla</i>	Mi	ce	Sv			LC
Pigliamosche	<i>Muscicapa striata</i>	Mi	ce			2	LC
Balia nera	<i>Ficedula hypoleuca</i>	Mi					NA
Codibugnolo	<i>Aegithalos caudatus</i>	ST	ce				LC
Cincia dal ciuffo	<i>Lophophanes cristatus</i>	Mi	ce	Sv			LC
Cincia bigia	<i>Poecile palustris</i>	Mi	ce	Sv			LC
Cincia mora	<i>Parus ater</i>	Mi	ce	Sv			LC
Cinciarella	<i>Cyanistes caeruleus</i>	ST	ce				LC
Cinciallegra	<i>Parus major</i>	ST	ce				LC
Picchio muratore	<i>Sitta europaea</i>	ST	ce				LC
Rampichino	<i>Certhia brachydactyla</i>	Mi	ce	Sv			LC
Rigogolo	<i>Oriolus oriolus</i>	Mi	po				LC
Averla piccola	<i>Lanius collurio</i>	Mi	pr		X	2	VU
Ghiandaia	<i>Garrulus glandarius</i>	ST	ce				LC
Nocciolaia	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Mi					LC
Gazza	<i>Pica pica</i>	ST	pr				LC
Cornacchia grigia	<i>Corvus cornix</i>	ST	ce				LC
Corvo imperiale	<i>Corvus corax</i>	ST	ce				LC
Storno	<i>Sturnus vulgaris</i>	ST	ce			3	LC
Passera d'Italia	<i>Passer italiae</i>	ST	ce				VU
Passera mattugia	<i>Passer montanus</i>	ST	pr			3	VU
Fringuello	<i>Fringilla coelebs</i>	ST	ce				LC



UCCELLI							
Nome italiano	Nome scientifico	Ind. Fen.	Nid.	Sv.	ALL. I	SPEC	LRI
Peppola	<i>Fringilla montifringilla</i>	Mi		Sv			NA
Verzellino	<i>Serinus serinus</i>	ST	ce			2	LC
Verdone	<i>Carduelis chloris</i>	ST	ce				NT
Cardellino	<i>Carduelis carduelis</i>	ST	pr				NT
Lucarino	<i>Carduelis spinus</i>	Mi		Sv			LC
Frosone	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Mi	po	Sv			LC
Zigolo giallo	<i>Emberiza citrinella</i>	Mi	po	Sv		2	LC
Zigolo nero	<i>Emberiza cirrus</i>	Mi	po	Sv			LC
Zigolo muciatto	<i>Emberiza cia</i>	Mi		Sv			LC
Migliarino di palude	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Mi		Sv			NT

## MAMMIFERI

Per le specie segnalate si riporta il loro inserimento nella Direttiva Habitat 92/43/CEE Allegato II = All. II (specie la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione), Allegato IV = All. IV (specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa) e **Allegato V = All. V (specie animali e d'interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione)**. Si riporta inoltre il loro inserimento nella Lista Rossa IUCN delle Specie Minacciate sia in riferimento alle popolazioni globali che per quelle italiane.

Nome Comune	Nome Scientifico	DIR. HAB. All. II	DIR. HAB. All. IV	DIR. HAB. All. V	IUCN CAT. Globale	IUNC CAT. Pop. Ita.
Topo selvatico a collo giallo	<i>Apodemus flavicollis</i>				LC	LC
Topo selvatico	<i>Apodemus sylvaticus</i>				LC	LC
Capriolo	<i>Capreolus capreolus</i>				LC	LC
Cervo	<i>Cervus elaphus</i>				LC	LC
Arvicola rossastra	<i>Clethrionomys glareolus</i>				LC	LC
Crocidura ventre bianco	<i>Crocidura leucodon</i>				LC	LC
Crocidura minore	<i>Crocidura suaveolens</i>				LC	LC
Daino	<i>Dama dama</i>				LC	NA
Quercino	<i>Eliomys quercinus</i>				NT	NT
Serotino comune	<i>Eptesicus serotinus</i>		X		LC	NT
Riccio europeo	<i>Erinaceus europaeus</i>				LC	LC
Ghiro	<i>Glis glis</i>				LC	LC
Pipistrello di Savi	<i>Hypsugo savii</i>		X		LC	LC



Nome Comune	Nome Scientifico	DIR. HAB. All. II	DIR. HAB. All. IV	DIR. HAB. All. V	IUCN CAT. Globale	IUNC CAT. Pop. Ita.
Lepre bruna	<i>Lepus europaeus</i>				LC	LC
Faina	<i>Martes foina</i>				LC	LC
Martora	<i>Martes martes</i>			X	LC	LC
Tasso	<i>Meles meles</i>				LC	LC
Arvicola di Fatio	<i>Microtus multiplex</i>				LC	LC
Arvicola di Savi	<i>Microtus savii</i>				LC	LC
Topolino delle case	<i>Mus domesticus</i>				LC	NA
Moscardino	<i>Muscardinus avellanarius</i>		X		LC	LC
Donnola	<i>Mustela nivalis</i>				LC	LC
Vespertilio di Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>		X		LC	LC
Vespertilio smarginato	<i>Myotis emarginatus</i>	X	X		LC	NT
Vespertilio mustacchino	<i>Myotis mystacinus</i>		X		LC	VU
Vespertilio di Natterer	<i>Myotis nattereri</i>		X		LC	VU
Toporagno acquatico di Miller	<i>Neomys anomalus</i>				LC	DD
Toporagno d'acqua	<i>Neomys fodiens</i>				LC	DD
Nottola di Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>		X		LC	NT
Nottola comune	<i>Nyctalus noctula</i>		X		LC	VU
Pipistrello albolimbato	<i>Pipistrellus kuhlii</i>		X		LC	LC
Pipistrello nano	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>		X		LC	LC
Orecchione bruno	<i>Plecotus auritus</i>		X		LC	NT
Ratto delle chiavi	<i>Rattus norvegicus</i>				LC	NA
Ratto nero	<i>Rattus rattus</i>				LC	NA
Rinolofa maggiore	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	X	X		LC	VU
Scoiattolo comune	<i>Sciurus vulgaris</i>				LC	LC
Toporagno nano	<i>Sorex minutus</i>				LC	LC
Cinghiale	<i>Sus scrofa</i>				LC	LC
Molosso di Cestoni	<i>Tadarida teniotis</i>		X		LC	LC
Talpa comune	<i>Talpa europaea</i>				LC	LC
Volpe	<i>Vulpes vulpes</i>				LC	LC



## 5.2 Analisi della qualità ambientale dell'area interessata

Come riportato nel Formulário standard della ZSC IT2020011 “Spina Verde” il sito comprende un'area di 855 ettari, il cui territorio è occupato in gran parte da foreste miste (88%). Sono poi presenti terreni agricoli (7%) e torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta (5%).”




Figura 7 - Carta dell'uso del suolo allegata al Piano Generale di Indirizzo Forestale

Dall'analisi del Formulário standard del sito Natura 2000 *Spina verde* e della Carta vettoriale riportante la distribuzione degli habitat di interesse comunitario (Allegato I, Direttiva 92/43/CEE) nei Siti della Rete Natura 2000 (SIC/ZSC, ZPS) istituiti in Lombardia, aggiornata al IV report, nel sito di interesse risultano presenti cinque Habitat comunitari:

- 4030 - Lande secche europee
- 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
- 9180\* - Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*
- 91H0\* - Boschi pannonicici dei *Quercus pubescens*
- 9260 - Foreste di *Castanea sativa*

Gli habitat 9180 e 91H0 sono considerati prioritari.





Figura 8 – Area di intervento e Habitat di interesse comunitario nei Siti della Rete Natura 2000 istituiti in Lombardia, aggiornati al IV report (<http://www.biodiversita.lombardia.it/>), su base Google Satellite




Figura 9 – Habitat comunitari aggiornati al IV report e nuovi ambiti areali di variante su base Google Satellite






Figura 10 - Habitat comunitari aggiornati al IV report, ambiti puntuali di variante e sentieri su base Google Satellite




Figura 11 – Habitat comunitari aggiornati al IV report e ambiti areali di variante su base Google Satellite






Figura 12 – Habitat comunitari aggiornati al IV report, ambiti puntuali di variante e sentieri su base Google Satellite




Figura 13 – Habitat comunitari aggiornati al IV report e ambiti areali di variante su base Google Satellite






Figura 14 – Habitat comunitari aggiornati al IV report, ambiti puntuali di variante e sentieri su base Google Satellite




Figura 15 – Habitat comunitari aggiornati al IV report e ambiti areali di variante su base Google Satellite






Figura 16 - Habitat comunitari aggiornati al IV report, ambiti puntuali di variante e sentieri su base Google Satellite.

**L'Habitat comunitario 4030** - *Lande secche europee* è interessato dai seguenti ambiti areali e puntuali individuati dalla Variante:

- Ambito forestale ricreativo;
- Ambito forestale protettivo;
- Ambito strategico per lo sviluppo del parco;
- Edificio isolato;
- Spazio attrezzato.

**L'Habitat 8210** - *Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica* è interessato dai seguenti ambiti areali e puntuali individuati dalla Variante:

- Ambito forestale ricreativo.

**L'Habitat prioritario 9180\*** - *Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion* è interessato dai seguenti ambiti areali e puntuali individuati dalla Variante:

- Ambito forestale ricreativo.

**L'Habitat prioritario 91H0\*** - *Boschi pannonici dei Quercus pubescens* è interessato dai seguenti ambiti areali e puntuali individuati dalla Variante:



- Ambito forestale ricreativo;
- Ambito forestale protettivo.

**L'Habitat 9260** - *Foreste di Castanea sativa* è interessato dai seguenti ambiti areali e puntuali individuati dalla Variante:

- Ambito forestale naturalistico;
- Ambito forestale ricreativo;
- Ambito forestale protettivo;
- Ambito per la ricettività eco-turistica;
- Ambito strategico per lo sviluppo del parco;
- Ambito villa con parco;
- Ambito tutela paesaggistica;
- Sito di interesse archeologico;
- Spazio attrezzato;
- Emergenze storico culturali;
- Sito di interesse ecologico;
- Edificio isolato;
- Punti di connessione ecologica;
- Varchi.

Dal punto di vista faunistico, relativamente agli Invertebrati, risultano segnalate per il sito tre specie di interesse comunitario: il gambero di fiume, il cerambicide delle querce e il cervo volante, **tutte incluse nell'Allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE, tra le specie animali la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione.** Il cervo volante, risulta inoltre inserito in Allegato IV della stessa Direttiva, tra le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa.

Il gambero di fiume, inserita anche in Allegato V, è una specie ampiamente diffusa in passato nei **tratti montani e pedemontani di molti corsi d'acqua, attualmente risulta in grave declino per modificazioni dell'habitat naturale, pesca indiscriminata** effettuata negli anni passati e diffusione di agenti patogeni.

I due coleotteri segnalati risultano essere specie xilofaghe in forte riduzione numerica a causa della scomparsa dei grandi alberi vetusti cui sono associate soprattutto a seguito delle pratiche di utilizzazione del bosco.



Relativamente ai Pesci risultano presenti 3 specie, trota fario, sanguinarola e vairone, di cui **l'ultima è inserita nell'Allegato II della Direttiva Habitat. A livello globale sono considerate specie a basso rischio (LC)**, mentre a livello nazionale la trota è considerata quasi minacciata (NT).

Delle dieci specie di Anfibi segnalate per la ZSC, il tritone crestato italiano e la rana di Lataste **risultano inserite sia nell'Allegato II che nell'Allegato IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE. La raganella italiana, la rana di Lessona e la rana dalmatina risultano invece inserite in Allegato IV della stessa Direttiva tra le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa.**

**La rana esculenta e la rana temporaria sono inserite nell'Allegato V in quanto specie il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione.**

Salamandra pezzata, tritone crestato italiano, tritone punteggiato, raganella italiana, rana dalmatina e rana di Lataste, come evidenziato nello stesso Piano Faunistico, rivestono inoltre particolare importanza in quanto rare, vulnerabili e/o indicatrici ecologiche della qualità degli habitat acquatici e/o forestali a cui sono associate.

Nel sito vengono segnalate come presenti otto specie di Rettili di cui cinque, ramarro occidentale, lucertola muraiola, **colubro liscio, biacco e saettone comune incluse nell'Allegato IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE.**

Alla ZSC sono attribuite 94 specie di Uccelli di cui 69 nidificanti. Delle specie segnalate, otto sono **inserite nell'allegato 1 della Direttiva CEE "UCCELLI"** come specie per le quali sono previste misure speciali di conservazione nel territorio della Comunità. Queste sono: falco pecchiaiolo, nibbio bruno, biancone, pellegrino, succiacapre, martin pescatore, picchio nero e averla piccola.

Le specie che a livello europeo si trovano in uno status di conservazione sfavorevole secondo European birds of Conservation Concern: populations, trends and national responsibilities (BirdLife International 2017) sono 21.

**L'unica specie presente nel sito** indicata come presente esclusivamente in Europa (SPEC 1) è la tortora.

Tra quelle concentrate in Europa (SPEC 2) troviamo balestruccio, stiacchino, regolo, pigliamosche, averla piccola, verzellino e zigolo giallo.

Rientrano nella categoria delle specie non concentrate in Europa (SPEC 3) nibbio bruno, gheppio, civetta, succiacapre, rondone, martin pescatore, torcicollo, allodola, rondine, prispolone, culbianco, storno e passera mattugia.

Secondo la Lista Rossa 2011 degli Uccelli Nidificanti in Italia (Peronace et alii, 2012), nibbio bruno, rondone, balestruccio, culbianco, cesena, regolo, verdone, cardellino e migliarino di palude rientrano nella categoria NT- quasi minacciata; biancone, allodola, prispolone, cutrettola,



**saltimpalo, averla piccola, passera d'Italia** e passera mattugia risultano VU – vulnerabile; mentre solo torcicollo è classificato come EN – in pericolo.

Per i Mammiferi, vengono segnalate 42 specie di cui 15 di interesse comunitario: rinolofo maggiore, vespertilio di Daubenton, vespertilio smarginato, vespertilio mustacchio, vespertilio di Natterer, pipistrello albolimbato, pipistrello nano, nottola di Leisler, nottola comune, pipistrello di Savi, serotino comune, orecchione bruno, molosso di Cestoni e moscardino risultano inseriti **nell'Allegato IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE “tra le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa”**. Rinolofo maggiore e vespertilio smarginato risultano inoltre inseriti **nell'Allegato II della stessa Direttiva “tra le specie animali la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione”**. Tra le specie il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione, inserite in Allegato V alla Direttiva Habitat, è inclusa la martora.

A livello nazionale quercino, serotino comune, vespertilio smarginato, nottola di Leisler e orecchione bruno sono considerate specie NT- quasi minacciata ;mentre vespertilio mustacchino, vespertilio di Nattererri, nottola comune e rinolofo maggiore risultano VU – vulnerabile.

Le aree attualmente classificate come agricole sono caratterizzate da varie tipologie di ambienti (incolti, pascoli, coltivi e parchi giardini privati), tali aree insieme agli elementi tipici del paesaggio agrario stesso ad esse associate (siepi, filari, muretti a secco, fasce ecotonali, lembi di bosco) rivestono un ruolo estremamente importante per molte delle specie segnalate nel sito sia per fini trofici, sia in maniera diretta, attraverso la presenza di cotico erboso ricco di graminacee (estremamente importanti per il pascolamento di ungulati selvatici (cervo e capriolo) o attraverso la produzione di frutti e germogli (ad es. tordi e merli), sia come azione indiretta, ovvero per la presenza di numerose specie di insetti o piccoli roditori che costituiscono la base alimentare per rettili (ad esempio biacco, vipera) molti uccelli (silvie, cince, rapaci diurni e notturni oltre ad alcuni carnivori (ad es. volpe, donnola) e Chirotteri che le utilizzano come territori di caccia.

Le aree forestali del Parco, benché molto estese, sono costituite in prevalenza da essenze alloctone, non adatte allo sviluppo ottimale di entomofauna saproxilofaga legate prevalentemente a latifoglie quali (*Quercus sp.*, *Castanea sativa*, *Carpinus betulus*, ecc.).

Uno strato arbustivo-arboreo articolato oltre alla presenza di necromassa marcescente (tronchi e ramaglie) unito ad una spessa lettiera costituiscono microhabitat ottimali per molti Anfibi (tra i quali *Rana latastei* e *Salamandra salamandra*), Rettili (Sauri ed Ofidi) oltre a meso e macromammiferi (Insettivori, Roditori, Mustelidi, ecc.) ed Uccelli (molti Passeriformi forestali, Corvidi, Picidi, ecc.), sia per la disponibilità di rifugi, sia per la presenza di nutrimento (arvicole,



scoiattolo, ghiandaia), o piccoli invertebrati (Insetti, Aracnidi, Miriapodi, Anellidi, ecc.) alimento per molte specie forestali (salamandra pezzata, riccio, cincia mora, picchio muratore, rampichino). Di particolare interesse la presenza di piante fessurate morte in piedi che costituiscono rifugi ottimali per molti uccelli (tra i quali Rapaci diurni e notturni, Picidi) e Chiroterteri.

Analizzando la Rete Ecologica Regionale, approvata con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, e successivamente con BURL n. 26 Edizione speciale del 28 giugno 2010 pubblicata nella versione cartacea e digitale degli elaborati, la ZSC IT2020011 *Spina Verde* risulta compresa tra gli elementi di primo livello dell'area prioritaria per la biodiversità denominata "Colline del Varesotto e dell'Alta Brianza". La porzione nord-occidentale del sito è classificata come elemento di secondo livello.




Figura 17 - Rete Ecologica Regionale (<https://www.geoportale.regione.lombardia.it/>) e area di intervento

### 5.3 Identificazione degli effetti potenziali sul sito

In relazione alle caratteristiche del progetto e alle caratteristiche ambientali del sito Natura 2000 in oggetto è possibile identificare gli impatti potenziali che il progetto di Variante potrebbe avere sulla ZSC interessata. È **stata svolta un'analisi delle azioni e interventi** proposti che ha permesso di



selezionare quelli che nella loro attuazione potrebbero determinare potenziali impatti negativi su habitat e specie di interesse comunitario presenti nel sito IT2020011 *Spina Verde*. Si è proceduto quindi ad individuare le cause ed i fattori di pressione e le tipologie di incidenza potenziali che tali fattori potessero determinare.

L'**analisi** è riportata di seguito in forma tabellare. Le cause/fattori di pressione sono indicate con codice numerico mentre i potenziali impatti sono indicati con lettere; tutti sono descritti in apposita legenda (

Tabella 8).

Nella Tabella 9 e Tabella 10 sono riportate le azioni previste per i diversi ambiti, con relativi fattori di pressione e potenziali impatti. Sono riportate in tabelle separate (Tabella 11, Tabella 12, Tabella 13, Tabella 14) le norme che hanno valenza per l'intero territorio del Parco, con relative azioni consentite e conseguenti fattori di pressione e impatti potenziali.

**L'articolo relativo** alla tutela della fauna non inserisce azioni/interventi nuovi rispetto a quelli già normati dal vigente PTC, pertanto tali azioni non sono state oggetto di valutazione.

Tabella 8 – legenda cause/fattori di pressione e potenziali impatti negativi

LEGENDA	
Cause e fattori di pressione	
1	occupazione temporanea di suolo;
2	presenza di automezzi ed operai
3	produzione di rumori e vibrazioni
4	occupazione permanente di suolo
5	chiusura di vani idonei alla presenza di Chiroterri o avifauna di interesse conservazionistico
6	effetto trappola per specie faunistiche
7	presenza di capi di allevamento
8	incremento della fruizione
9	nuovi impianti di illuminazione esterna
10	transito veicolare
11	movimenti di terra
12	taglio della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea
13	immissione di specie vegetali
14	realizzazione di barriere per gli spostamenti della fauna
15	interruzione della continuità dei corsi d'acqua
Potenziali impatti negativi	
A	Sottrazione temporanea e/o permanente di habitat faunistico
B	sottrazione/alterazione di Habitat comunitario
C	introduzione di flora alloctona
D	mortalità diretta della fauna
E	inquinamento luminoso
F	interruzione di flussi migratori della fauna ittica
G	interruzione della continuità ecologica
H	disturbo di specie animali



Tabella 9 – tabella interventi – pressioni- impatti relativi agli ambiti compresi nel sistema paesistico-naturale.

	Sistema paesistico-naturale								
tipo di intervento /trasformazione	Aree di interesse ecologico	Varchi di connessione ecologica	Ambito Forestale	Ambito Agricolo Produttivo	Ambito di Tutela paesaggistica	Ambito Ville con parco	Nuclei urbani	Edifici sparsi	Servizi pubblici
trasformazioni del bosco	non contemplato	non contemplato	non consentita	permessa con compensazione. 1,2,3,4 12, 13. A,C	permessa se funzionale al ripristino paesaggistico. 1,2,3,4 12, 13. A, B, C	permessa se funzionale al ripristino paesaggistico del tradizionale paesaggio agricolo delle Ville. 1,2,3,4 12, 13. A, B, C	permesso nei limiti delle necessità di ampliamento/adequamento. 1,2,3,4 12, 13. A, C	permesso nei limiti delle necessità di ampliamento/adequamento. 1,2,3,4 12, 13. A, B, C	permesso nei limiti delle necessità di ampliamento/adequamento. 1,2,3,4 12, 13. A, C
trasformazione del bosco per pubblica utilità o pubblico interesse	non contemplato	non contemplato	consentita con compensazione. 1,2,3,4 12, 13. A, B, C	consentita con compensazione. 1,2,3,4 12, 13. A, C	consentita con compensazione. 1,2,3,4 12, 13. A, B, C	consentita con compensazione. 1,2,3,4 12, 13. A, B, C	consentita con compensazione. 1,2,3,4 12, 13. A, C	consentita con compensazione. 1,2,3,4 12, 13. A, B, C	consentita con compensazione. 1,2,3,4 12, 13. A, C
Attività agricola	non contemplato	non contemplato	ammessa per mantenere elementi di discontinuità nella copertura forestale. 1, 2, 3, 4, 13. A, B, C	ammessa con esclusione di attività di produzione intensiva (nuova o ampliamento). 2, 4, 13. A, C	ammesso sfalcio, coltivazioni ad uso familiare, recupero terrazzamenti e messa a dimora di coltivazioni storiche. 1, 2, 3, 4, 12, 13. A, B, C, D	non contemplato	non contemplato	non contemplato	non contemplato
allevamento non intensivo	non contemplato	non contemplato	ammesso per mantenere elementi di discontinuità nella copertura forestale. 1, 4, 7. B	ammesso con limiti di peso/ettaro. 1, 4, 7.	ammesso. 1, 4, 7. B	non contemplato	non contemplato	non contemplato	non contemplato
nuovi tracciati carrabili	non contemplato	non contemplato	non ammessi ad eccezione di piste di esbosco. 1, 2, 3, 4, 10, 12. A, B, D.	consentiti, purché nell'ambito delle necessità dell'azienda, definite in un piano di sviluppo aziendale complessivo. 1, 2, 3, 4, 10, 12. A, D.	non consentiti	consentiti purché nel rispetto dei caratteri storici delle pertinenze. 1, 2, 3, 4, 10, 12. A, B, D	consentiti. 1, 2, 3, 4, 10, 12. A, D	consentiti se funzionali al raggiungimento dell'abitazione. 1, 2, 3, 4, 10, 12 A, B, D	consentiti se necessari per il raggiungimento del servizio. 1, 2, 3, 4, 10, 12. A, D.
nuovi tracciati pedonali	non contemplato	non contemplato	non ammessi	consentiti, purché nell'ambito delle necessità dell'azienda, definite in un piano di sviluppo aziendale complessivo. 1, 2, 3, 4, 12. A	non consentiti	consentiti purché nel rispetto dei caratteri storici delle pertinenze. 1, 2, 3, 4, 12. A, B	consentiti. 1, 2, 3, 4, 12. A	consentiti se funzionali al raggiungimento dell'abitazione. 1, 2, 3, 4, 12. A, B	consentiti se necessari per il raggiungimento del servizio. 1, 2, 3, 4, 12. A



	Sistema paesistico-naturale								
tipo di intervento /trasformazione	Aree di interesse ecologico	Varchi di connessione ecologica	Ambito Forestale	Ambito Agricolo Produttivo	Ambito di Tutela paesaggistica	Ambito Ville con parco	Nuclei urbani	Edifici sparsi	Servizi pubblici
nuovi tracciati escursionistici	non contemplato	non contemplato	consentiti previa valutazione ambientale. 1, 2, 3, 4, 8, 12. A, B, H	non contemplato	consentiti previa valutazione ambientale. 1, 2, 3, 4, 8, 12. A, B, H	non contemplato	non contemplato	non contemplato	non contemplato
realizzazione opere pubbliche o di pubblica utilità	manufatti volti alla fruizione eco turistica o a punti di osservazione della fauna ,anche <b>attraverso l'utilizzo di</b> basamenti esistenti di elettrodotti dismessi. 1, 2, 3, 4, 8. A	non contemplato	permesso con compensazione 1, 2, 3, 4, 9, 12, 13. A, B, C, E	permesso con compensazione 1, 2, 3, 4, 9, 12, 13. A, C, E.	permesso con compensazione 1, 2, 3, 4, 9, 12, 13. A, B, C, E.	permesso con compensazione 1, 2, 3, 4, 9, 12, 13. A, B, C, E	permesso con compensazione 1, 2, 3, 4, 9, 12, 13. A, C	permesso con compensazione 1, 2, 3, 4, 9, 12, 13. A, B, C, E.	permesso con compensazione 1, 2, 3, 4, 9, 12, 13. A, C, E.
nuova edificazione	non ammessa	non contemplato	ammessa solo per realizzazione una tantum di deposito per manutenzione del territorio rurale boschivo. 1, 2, 3, 4, 9 12. A, B, E	ammessa purché accompagnata da piano di sviluppo aziendale e nel rispetto della reale necessità e/o esistenza di aziende agricole. 1, 2, 3, 4, 9 12. A, E	ammessa solo per realizzazione di deposito per manutenzione del territorio rurale boschivo. 1, 2, 3, 4, 9 12. A, B, E	non ammessa	ammessa. 1, 2, 3, 4, 9 12. A, E	non ammessa	ammessa purché in un progetto organico di valorizzazione. 1, 2, 3, 4, 9 12. A, E
demolizione e ricomposizione di volumi in aree di minor impatto paesaggistico	non contemplato	non contemplato	non contemplato	consentito se inserito nel piano di sviluppo aziendale. 1, 2, 3, 4, 9, 12. A, E, H,	consentito. 1, 2, 3, 4, 9, 12. A, B, E, H	consentito nel rispetto dell'assetto paesaggistico villa/parco. 1, 2, 3, 4, 9, 12. A, B, E, H	non consentito	non consentito	non consentito
recupero edilizio di edifici esistenti	non contemplato	non contemplato	non contemplato	permesso da restauro alla ristrutturazione con attenzione ai caratteri tipologici e paesaggistici tipici. 1, 2, 3, 5. A, H	permesso da restauro alla ristrutturazione con attenzione ai caratteri tipologici e paesaggistici tipici. 1, 2, 3, 5. A, H	permesso con forti prescrizioni al mantenimento dei caratteri di pregio. 1, 2, 3, 5. A, H	permesso da restauro alla ristrutturazione con attenzione ai caratteri tipologici e paesaggistici tipici. 1, 2, 3, 5. A, H	permesso da restauro alla ristrutturazione con attenzione ai caratteri tipologici e paesaggistici tipici. 1, 2, 3, 5. A, H	permesso. 1, 2, 3, 5. A, H



	Sistema paesistico-naturale								
tipo di intervento /trasformazione	Aree di interesse ecologico	Varchi di connessione ecologica	Ambito Forestale	Ambito Agricolo Produttivo	Ambito di Tutela paesaggistica	Ambito Ville con parco	Nuclei urbani	Edifici sparsi	Servizi pubblici
ampliamenti edifici esistenti	non contemplato	non contemplato	non contemplato	permesso con limiti di ampliamento volumetrico. 1, 2, 3, 4, 12. A	consentito solo per esigenze igienicosanitarie 1, 2, 3, 4, 12. A, B	consentiti esclusivamente per esigenze tecnico-funzionali non altrimenti soddisfacenti. 1., 2, 3, 4, 12. A, B	permesso con limiti di ampliamento volumetrico. 1, 2, 3, 4, 12. A	permesso con limiti di ampliamento volumetrico. 1, 2, 3, 4, 12. A, B	permesso con limiti di ampliamento volumetrico. 1, 2, 3, 4, 12. A, B
recupero sottotetti	non contemplato	non contemplato	non contemplato	permesso nei limiti dell'ampliamento volumetrico. 1, 2, 3, 5. A, H	permesso nel rispetto della DGR 2727/2011. 1, 2, 3, 5. A, H	permesso nel rispetto della DGR 2727/2011. 1, 2, 3, 5. A, H	permesso nei limiti dell'ampliamento volumetrico. 1, 2, 3, 5. A, H	permesso nei limiti dell'ampliamento volumetrico. 1, 2, 3, 5. A, H	permesso nei limiti dell'ampliamento volumetrico. 1, 2, 3, 5. A, H
realizzazione autorimesse (Interrate o seminterrate)	non contemplato	non contemplato	non ammesse	consentite se necessarie all'azienda. 1, 2, 3, 4, 11, 12. A	non ammesse	ammessa con copertura a verde, senza danneggiare piante ad alto fusto. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13. A, C.	ammessa. 1, 2, 3, 4, 11, 12. A	ammessa. 1, 2, 3, 4, 11, 12. A, B	ammessa. 1, 2, 3, 4, 11, 12. A
parcheggi a raso	non contemplato	non contemplato	non ammessi	consentiti se necessari all'azienda. 1, 2, 3, 4, 12. A	ammessi. 1, 2, 3, 4, 12. A, B	non ammessi	ammessi. 1, 2, 3, 4, 12. A	ammessi. 1, 2, 3, 4, 12. A, B	ammessi. 1, 2, 3, 4, 12. A



	Sistema paesistico-naturale								
tipo di intervento /trasformazione	Aree di interesse ecologico	Varchi di connessione ecologica	Ambito Forestale	Ambito Agricolo Produttivo	Ambito di Tutela paesaggistica	Ambito Ville con parco	Nuclei urbani	Edifici sparsi	Servizi pubblici
recupero degli spazi aperti	potenziamento aree umide tramite costruzione di piccoli invasi con caratteristiche specifiche, piccoli sbarramenti dei corsi d'acqua per favorire riproduzione di <i>Salamandra salamandra</i> ; valorizzazione ecologica delle aste fluviali tramite deflettori, costruttori e briglie; valorizzazione delle aree prative (sfalcio, decespugliamento selettivo, disboscamento). 1, 2, 3, 12, 15. A, B, D, F	non contemplato	permesso il recupero boschivo, sono incentivate diverse azioni a seconda della funzione boschiva. 1, 2, 3, 4, 12, 13. A, B, C	incentivate le attività di recupero del tessuto agroambientale. 1, 2, 3, 4, 12, 13. A, C	incentivate le attività di recupero del tessuto agroambientale. 1, 2, 3, 4, 12, 13. A, B, C	permesso. 1, 2, 3, 4, 12, 13. A, B, C	permesso. 1, 2, 3, 4, 12, 13. A, C	permesso. 1, 2, 3, 4, 12, 13. A, B, C	permesso. 1, 2, 3, 4, 12, 13. A, C
recinzioni e siepi	non contemplato	non contemplato	ammesse solo per edifici isolati e opere di interesse pubblico. 1, 2, 3, 13, 14. A, C, G	ammesse. 1, 2, 3, 13, 14. A, C, G	ammesse. 1, 2, 3, 13, 14. A, C, G	ammesse. 1, 2, 3, 13, 14. A, C, G	ammesse. 1, 2, 3, 13, 14. A, C, G	ammesse. 1, 2, 3, 13, 14. A, C, G	ammesse. 1, 2, 3, 13, 14. A, C, G
recupero muretti a secco	non contemplato	non contemplato	permesso e incentivato. 1, 2, 3. A	permesso e incentivato. 1, 2, 3. A	permesso e incentivato. 1, 2, 3. A	permesso e incentivato. 1, 2, 3. A	permesso e incentivato. 1, 2, 3. A	permesso e incentivato. 1, 2, 3. A	permesso e incentivato. 1, 2, 3. A
realizzazione di piscine e attrezzature ricreative	non contemplato	non contemplato	non ammessa	non ammessa	non ammessa	permesse con limiti di rapporto di copertura. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 11. A, B, C, D, E, H	permesse. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 11. A, B, C, D, E, H	non consentito	non consentito
modifica profili terreni	non contemplato	non contemplato	non contemplato	ammessa solo se funzionale agli interventi permessi. 1, 2, 3, 11, 12, 13. A, C	non contemplato	ammessa solo se funzionale agli interventi permessi. 1, 2, 3, 11, 12, 13. A, B, C	ammessa solo se funzionale agli interventi permessi. 1, 2, 3, 11, 12, 13. A, C	non contemplato	non contemplato



	Sistema paesistico-naturale								
tipo di intervento /trasformazione	Aree di interesse ecologico	Varchi di connessione ecologica	Ambito Forestale	Ambito Agricolo Produttivo	Ambito di Tutela paesaggistica	Ambito Ville con parco	Nuclei urbani	Edifici sparsi	Servizi pubblici
recupero manufatti storici	normato in articolo specifico	normato in articolo specifico	normato in articolo specifico	normato in articolo specifico	normato in articolo specifico	normato in articolo specifico	normato in articolo specifico	normato in articolo specifico	normato in articolo specifico
scavo archeologico	normato in articolo specifico	normato in articolo specifico	normato in articolo specifico	normato in articolo specifico	normato in articolo specifico	normato in articolo specifico	normato in articolo specifico	normato in articolo specifico	normato in articolo specifico

Tabella 10 - tabella interventi – pressioni- impatti relativi agli ambiti compresi nel sistema Fruizione eco-turistica

	Fruizione eco-turistica e culturale				
tipo di intervento /trasformazione	Emergenze storico-culturali	Zone di interesse archeologico	Ambiti per la fruizione e la ricettività eco-turistica	Ambiti strategici per lo sviluppo del Parco	Spazi attrezzati
trasformazioni del bosco	permesso se necessario alla valorizzazione del bene. 1, 2, 3, 4 12, 13. A, B, C	permesso se necessario alla valorizzazione del bene. 1, 2, 3, 4 12, 13. A, B, C	permesso nei limiti delle necessità di ampliamento/adequamento. 1, 2, 3, 4 12, 13. A, B, C	permesso. 1, 2, 3, 4 12, 13. A, B, C.	non contemplato
trasformazione del bosco per pubblica utilità o pubblico interesse	non contemplato	consentita con compensazione. 1, 2, 3, 4 12, 13. A, B, C	consentita con compensazione. 1, 2, 3, 4 12, 13. A, B, C	consentita con compensazione. 1, 2, 3, 4 12, 13. A, B, C	non contemplato
Attività agricola	non contemplato	non contemplato	non contemplato	ammessa se volta al ripristino del paesaggio agrario tradizionale. 1, 2, 3, 4, 12, 13. A, B, C, D	non contemplato
allevamento non intensivo	non contemplato	non contemplato	non contemplato	non contemplato	non contemplato
nuovi tracciati carrabili	non contemplato	consentiti negli ambiti omogenei previa verifica archeologica. 1, 2, 3, 4, 10, 12. A, B, D	consentito se necessario allo sviluppo del comparto. 1, 2, 3, 4, 10, 12. A, B, D	consentito se necessario allo sviluppo del comparto. 1, 2, 3, 4, 10, 12. A, B, D.	non contemplato
nuovi tracciati pedonali	non contemplato	consentiti negli ambiti omogenei previa verifica archeologica. 1, 2, 3, 4, 12. A, B	consentito se necessario allo sviluppo del comparto. 1, 2, 3, 4, 12. A, B	consentito se necessario allo sviluppo del comparto. 1, 2, 3, 4, 12. A, B	non contemplato
nuovi tracciati escursionistici	consentiti previa valutazione ambientale. 1, 2, 3, 4, 8, 12. A, B, H	consentiti previa valutazione ambientale. 1, 2, 3, 4, 8, 12. A, B, H	consentiti previa valutazione ambientale. 1, 2, 3, 4, 8, 12. A, B, H	consentiti previa valutazione ambientale. 1, 2, 3, 4, 8, 12. A, B, H	non contemplato



	Fruizione eco-turistica e culturale				
tipo di intervento /trasformazione	Emergenze storico-culturali	Zone di interesse archeologico	Ambiti per la fruizione e la ricettività eco-turistica	Ambiti strategici per lo sviluppo del Parco	Spazi attrezzati
realizzazione opere pubbliche o di pubblica utilità	permesso con compensazione previa incidenza negativa. 1, 2, 3, 4, 9, 12, 13. A, B, C, E.	permesso con compensazione previa incidenza negativa. 1, 2, 3, 4, 9, 12, 13. A, B, C, E.	permesso con compensazione previa incidenza negativa. 1, 2, 3, 4, 9, 12, 13. A, B, C, E.	permesso con compensazione previa incidenza negativa. 1, 2, 3, 4, 9, 12, 13. A, B, C, E	permesso con compensazione previa incidenza negativa. 1, 2, 3, 4, 9, 12, 13. A,B, C, E
nuova edificazione	non contemplato	non contemplato	consentita se necessaria allo sviluppo del comparto. 1, 2, 3, 4, 9 12. A, B, E	consentita se necessaria allo sviluppo del comparto. 1, 2, 3, 4, 9 12. A, B, E	i nuovi spazi attrezzati, e la manutenzione di quelli esistenti, dovranno essere realizzati con riferimento al quaderno ERSAP. Pensiline/padiglioni dovranno essere coperte con essenze vegetali. 1, 2, 3, 4, 9 12. A, B, E
demolizione e ricomposizione di volumi in aree di minor impatto paesaggistico	non contemplato	se consentiti negli ambiti omogenei, previa verifica archeologica. 1, 2, 3, 4, 9, 12. A, B, E, H	non contemplato	non contemplato	non contemplato
recupero edilizio di edifici esistenti	recupero dei beni storici. 1, 2, 3, 5. A, H	non contemplato	consentito se necessario allo sviluppo del comparto. 1, 2, 3, 5. A, H	consentito se necessario allo sviluppo del comparto. 1, 2, 3, 5. A, H	non contemplato
ampliamenti edifici esistenti	non contemplato	non contemplato	consentita se necessaria allo sviluppo del comparto. 1., 2, 3, 4, 12. A, B	consentita se necessaria allo sviluppo del comparto. 1., 2, 3, 4, 12. A, B	non contemplato
recupero sottotetti	non contemplato	non contemplato	consentito se necessario allo sviluppo del comparto. 1, 2, 3, 5. A, H	consentito se necessario allo sviluppo del comparto. 1, 2, 3, 5. A, H	non contemplato
realizzazione autorimesse (interrate o seminterrate)	non contemplato	consentiti negli ambiti omogenei previa verifica archeologica. 1, 2, 3, 4, 11, 12. A, B	ammessa. 1, 2, 3, 4, 11, 12. A, B	non ammessa	non contemplato
parcheggi a raso	non contemplato	ammessi negli ambiti omogenei previa verifica archeologica. 1, 2, 3, 4, 12. A, B	ammessi. 1, 2, 3, 4, 12. A, B	ammessi. 1, 2, 3, 4, 12. A, B	non contemplato
recupero degli spazi aperti	non contemplato	se consentiti negli ambiti omogenei, previa verifica archeologica. 1, 2, 3, 4, 12, 13. A, B, C	permesso. 1, 2, 3, 4, 12, 13. A, B, C	permesso. 1, 2, 3, 4, 12, 13. A, B, C	non contemplato



	Fruizione eco-turistica e culturale				
tipo di intervento /trasformazione	Emergenze storico-culturali	Zone di interesse archeologico	Ambiti per la fruizione e la ricettività eco-turistica	Ambiti strategici per lo sviluppo del Parco	Spazi attrezzati
recinzioni e siepi	ammesse. 1, 2, 3, 13, 14. A, C, G	consentiti negli ambiti omogenei previa verifica archeologica. 1, 2, 3, 13, 14. A, C, G	ammesse. 1, 2, 3, 13, 14. A, C, G	ammesse. 1, 2, 3, 13, 14. A, C, G	non contemplato
recupero muretti a secco	non contemplato	consentiti negli ambiti omogenei previa verifica archeologica. 1, 2, 3. A	permesso e incentivato. 1, 2, 3. A	non contemplato	non contemplato
realizzazione di piscine e attrezzature ricreative	non contemplato	se consentiti negli ambiti omogenei: verifica archeologica. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13. A, B, C, D, E, H	non consentito	non consentito	non contemplato
modifica profili terreni	non contemplato	non contemplato	ammessa solo se funzionale agli interventi permessi. 1, 2, 3, 12, 13. A, B, C	ammessa solo se funzionale agli interventi permessi. 1, 2, 3, 12, 13. A, B, C	non contemplato
recupero manufatti storici	consentito. 1, 2, 3, 5. A.	consentito. 1, 2, 3, 5. A.	normato in articolo specifico	normato in articolo specifico	non contemplato
scavo archeologico	consentito. 1, 2, 3, 4, 11, 12. A, B	consentito. 1, 2, 3, 4, 11, 12. A, B	normato in articolo specifico	normato in articolo specifico	non contemplato

Tabella 11 - interventi – pressioni - **impatti relativi all'articolo geologico**

Articolo geologico		
tipo di intervento /trasformazione consentita	Cause e fattori di pressione	Impatti potenziali
demolizione parziale di edifici previa verifica di criticità geologica e idrogeologica	1, 2, 3, 5	A, H
demolizione totale e ricostruzione di edifici previa relazione geologica ed eventuali misure di messa in sicurezza	1, 2, 3, 5	A, H
nuova edificazione ammessa dal PTC previa relazione geologica e geotecnica, valutazione di compatibilità idrogeologica, definizione degli impatti e misure di mitigazione/compensazione.	1, 2, 3, 4, 9, 12, 13	A, B, C, E
realizzazione di reti tecnologiche subordinate a relazione geologica e geotecnica, valutazione di compatibilità idrogeologica, definizione di possibili interferenze con acque superficiali e sotterranee e misure di compensazione.	1, 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13	A, B, C, D, E
sistemazione dei versanti	1, 2, 3, 11, 12, 13.	A, B, C
sistemazioni idraulico-forestali	1, 2, 3, 11, 12, 13.	A, B, C
interventi di riassetto idrografico locale interessanti incisioni riconducibili ad un sistema di drenaggio non ancora gerarchizzato	1, 2, 3, 11, 12, 13.	A, B, C
riempimenti e colmattazioni	1, 2, 3, 11, 12, 13.	A, B, C



Articolo geologico		
tipo di intervento /trasformazione consentita	Cause e fattori di pressione	Impatti potenziali
sistemazione della sentieristica e viabilità	1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	A, B, C, D, E, H
realizzazione dei muri a secco	1, 2, 3, 4	A, B
interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica	1, 2, 3, 5, 11, 12, 13	A, B, C
depositi temporanei conseguenti o connessi ad attività di <b>manutenzione ordinaria e straordinaria lungo i corsi d'acqua</b>	1, 2, 3	A, B
interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica e finalizzati al recupero ambientale	1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 15,	A, B, C, F
pulizia delle sponde dalla vegetazione arborea riparia ad eccezione delle ceppaie e delle piante di alto fusto (eccetto nei casi in cui ciò costituisca rischi idraulico)	1, 2, 3, 4, 11, 12	A, B,
captazione di acque superficiali e sotterranee per uso zootecnico e domestico se vi è impossibilità di approvvigionamento diverso, al di fuori della zona di protezione delle sorgenti. Necessaria valutazione di compatibilità idrologica.	1, 2, 3, 11, 12	A, B

Tabella 12 - interventi – pressioni - impatti relativi all'**articolo** antincendio

Articolo antincendio		
tipo di intervento /trasformazione consentita	Cause e fattori di pressione	Impatti potenziali
Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei soprassuoli forestali	1, 2, 3, 12	A, B,
Ricostituzione di boschi incendiati	1, 2, 3, 12, 13	A, B, C
Attività di completamento della rete dei sentieri con funzione di pista antincendio	1, 2, 3, 4, 12	A, B
Formazione di piazzole per mezzi aerei	1, 2, 3, 4, 12	A, B

Tabella 13 - interventi – pressioni - **impatti relativi all'articolo Servizi a rete e impianti di telecomunicazione**

Articolo Servizi a rete e impianti di telecomunicazione		
tipo di intervento/trasformazione consentita	Cause e fattori di pressione	Impatti potenziali
Sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché di riqualificazione delle reti tecnologiche e degli impianti di acquedotti e di <b>potabilizzazione esistenti, subordinatamente a valutazione di impatto positiva sull'ambiente naturale</b>	1, 2, 3, 11, 12	A, B
Sono ammessi interventi di potenziamento degli impianti di acquedotto e di potabilizzazione, purché realizzati con strutture interrato o seminterrate	1, 2, 3, 4, 11, 12	A, B
È ammessa la costruzione di nuove reti con compensazione	1, 2, 3, 4, 11, 12, 13	A, B, D



Tabella 14 - interventi – pressioni - **impatti relativi all'articolo** strade e percorsi

Articolo strade e percorsi		
tipo di intervento/trasformazione consentita	Cause e fattori di pressione	Impatti potenziali
sono sempre ammesse opere di manutenzione di strade pubbliche, strade private, rete sentieristica e antincendio	1, 2, 3, 12	A, B
possono essere implementati sentieri escursionistici, ampliate strade pubbliche e realizzati nuovi tracciati carrabili, previa valutazione di incidenza ed eventuali misure di mitigazione/compensazione	1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14	A, B, C, D, E, G, H



#### 5.4 Analisi delle incidenze individuate

Come evidenziato nella precedenti tabelle, le possibili cause e fattori di impatto derivanti dalle opere/attività e/o indirizzi gestionali del Piano risultano riconducibili alla:

- presenza di cantiere, che comprende:
  - occupazione temporanea di suolo;
  - presenza di automezzi e operai;
  - produzione di rumori e vibrazioni;
  - movimenti di terra (scavi, rimodellamento argini);
- occupazione permanente di suolo (derivata da nuova edificazione, opere pubbliche o di pubblico interesse, parcheggi, autorimesse, tracciati, recupero degli spazi esterni);
- chiusura di vani idonei alla presenza di Chirotteri o specie avifaunistiche di interesse conservazionistico (demolizione, recupero edilizio di edifici esistenti e sottotetti);
- effetto trappola per specie faunistiche (piscine o vasche aperte)
- presenza di capi di allevamento (allevamento);
- incremento della fruizione (nuovi tracciati, recupero degli spazi aperti, realizzazione opere pubbliche o di pubblica utilità);
- nuovi impianti di illuminazione esterna (nuova edificazione, recupero degli spazi aperti, realizzazione opere pubbliche o di pubblica utilità);
- transito veicolare (nuovi tracciati carrabili);
- taglio della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea (valorizzazione delle aree prative di valenza ecologica, trasformazione del bosco, realizzazione nuovi edifici, tracciati, parcheggi, autorimesse, recupero degli spazi esterni);
- immissione di specie vegetali (compensazione per trasformazione del bosco; attività agricola volta al ripristino del paesaggio agrario tradizionale; recupero degli spazi aperti, copertura pensiline/padiglioni degli spazi attrezzati, copertura a verde autorimesse interrate o seminterrate, sistemazione dei versanti, sistemazioni idraulico-forestali, interventi di riassetto idrografico, riempimenti e colmattazioni, misure di compensazione varie);
- realizzazione di barriere per gli spostamenti della fauna (recinzioni, tracciati carrabili)
- interruzione della continuità dei corsi d'acqua (valorizzazione delle aste fluviali, interventi di riassetto idrografico e regimazione idraulica).

Nella tabella sottostante si riporta la descrizione delle incidenze potenziali legate ai vari fattori di pressione individuati, correlate alle relative misure di mitigazione.



CAUSE E FATTORI DI PRESSIONE		TEMPI IMPATTO	INCIDENZE POTENZIALI		MITIGAZIONI (Cap.6)
			Vegetazione, flora e habitat	Fauna	
Presenza di cantiere	Occupazione temporanea di suolo	Fase di cantiere	Alterazione e/o sottrazione di Habitat comunitario: le attività di cantiere possono determinare sottrazione di superficie con conseguente alterazione e/o sottrazione a carico delle specie vegetali che compongono le fitocenosi <b>interessate dall'intervento. Questi impatti,</b>	Sottrazione temporanea di habitat faunistico: In fase di cantiere i possibili impatti sono collegati alla produzione di rumori, <b>polveri e vibrazioni dovuti all'utilizzo di mezzi meccanici d'opera e di</b> trasporto, alla produzione di rifiuti derivanti essenzialmente dai materiali di risulta provenienti dai movimenti di terra, con conseguente sottrazione di habitat faunistici.	1
	Presenza di automezzi e operai	Fase di cantiere	dovuti al processo di escavazione, al passaggio dei mezzi meccanici (sollevamento polveri sottili e detrito, accelerazione dei naturali fenomeni erosivi) e allo stoccaggio prolungato di materiali possono manifestarsi attraverso fenomeni di impoverimento floristico mediante la scomparsa di alcune specie e il <b>contemporaneo ingresso all'interno delle</b>		
	Produzione di rumori e vibrazioni	Fase di cantiere	fitocenosi interessate, di specie sinantropiche e ruderali.		
	Movimenti di terra	Fase di cantiere			
Occupazione permanente di suolo		Fase di esercizio	Sottrazione di Habitat comunitario La realizzazione di nuovi edifici, parcheggi, opere di interesse pubblico, autorimesse, tracciati, recupero degli spazi esterni, <b>se collocati all'interno di</b> Habitat di interesse comunitario, potrebbero causare la riduzioni di tali superfici.	Sottrazione permanente di habitat faunistico La realizzazione di nuovi edifici, parcheggi, opere di interesse pubblico, autorimesse, tracciati, recupero degli spazi esterni, potrebbero causare la sottrazione di habitat faunistico	2
Effetto trappola per specie faunistiche		Fase di esercizio	-	Mortalità diretta della fauna La presenza di piscine o vasche aperte può costituire una minaccia per la piccola fauna (Invertebrati, piccoli Mammiferi, Anfibi e Rettili), <b>determinata dal cosiddetto "effetto trappola": gli animali che</b> accidentalmente dovessero cadere <b>all'interno della vasca, soprattutto</b> quando questa è completamente o	3



CAUSE E FATTORI DI PRESSIONE	TEMPI IMPATTO	INCIDENZE POTENZIALI		MITIGAZIONI (Cap.6)
		Vegetazione, flora e habitat	Fauna	
			parzialmente svuotata, non riuscirebbero ad uscire a causa delle pareti verticali.	
Chiusura di vani idonei alla presenza di Chirotteri o avifauna di interesse conservazionistico	Fase di cantiere e di esercizio	-	Sottrazione di habitat faunistico e Disturbo di specie animali Durante interventi di demolizione e di ristrutturazione di edifici pubblici, storici o comunque con grandi volumi, se sfruttati da Chirotteri come siti di rifugio, si può arrecare una sottrazione di habitat faunistico, che nel caso di colonie riproduttive o svernanti si può esplicitare in grandi difficoltà a trovare un valido rifugio alternativo, andando incontro a decrementi numerici delle popolazioni. Tali rifugi potrebbero essere sfruttati come sito di nidificazione anche da specie ornitiche di interesse conservazionistico.	4
Presenza di capi di allevamento	Fase di esercizio	Sottrazione/alterazione Habitat comunitario <b>L'incremento di sostanze azotate e il</b> pascolamento selettivo delle specie vegetali più appetibili a discapito di quelle meno eduli, può portare a fenomeni di impoverimento floristico mediante la scomparsa di alcune specie e il <b>contemporaneo ingresso all'interno delle</b> fitocenosi interessate, di specie nitrofile. <b>Inoltre</b> l'attività di pascolo può determinare una sottrazione di superficie con conseguente alterazione e/o sottrazione a carico delle specie vegetali che compongono le fitocenosi interessate.	-	5



CAUSE E FATTORI DI PRESSIONE	TEMPI IMPATTO	INCIDENZE POTENZIALI		MITIGAZIONI (Cap.6)
		Vegetazione, flora e habitat	Fauna	
Incremento della fruizione	Fase di esercizio	-	Disturbo di specie animali: l'aumento della fruizione può determinare un disturbo nei confronti della fauna selvatica connesso con la produzione ed abbandono di rifiuti e la frequentazione di aree sensibili da parte di turisti. Il disturbo può essere di tipo “visivo” (la fauna viene spaventata dalla visione di esseri umani) e “acustico” (dovuto all'emissione di suoni e rumori ad alta intensità: <b>schiamazzi, musica ...</b> ).	6
Nuovi impianti di illuminazione esterna	Fase di esercizio	-	Disturbo di specie animali. La realizzazione di nuovi impianti di illuminazione potrebbe modificare le condizioni di illuminazione attuali, determinando un impatto luminoso <b>che può interferire con l'attività dei chirotteri</b> e di altre specie che svolgono le loro attività durante le ore notturne. <b>L'illuminazione può essere un fattore negativo per la conservazione dei chirotteri in quanto può ridurre gli ambienti di attività notturna (sottrazione di habitat per il foraggiamento) e interferire sugli spostamenti; alterare la qualità dei rifugi; avere effetti sulla base alimentare dei chirotteri, ossia sull'entomofauna.</b>	7



CAUSE E FATTORI DI PRESSIONE	TEMPI IMPATTO	INCIDENZE POTENZIALI		MITIGAZIONI (Cap.6)
		Vegetazione, flora e habitat	Fauna	
Transito veicolare	Fase di esercizio	-	Mortalità diretta della Fauna. La realizzazione di nuovi tracciati carrabili potrebbe incrementare la mortalità faunistica per investimento stradale, soprattutto se collocati <b>all'interno di ambiti boschivi</b> .	8
Taglio della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea	Fase di cantiere	Sottrazione di Habitat comunitario Tutti gli interventi che comportano il di taglio della vegetazione (erbacea, arbustiva e arborea), potrebbero interferire <b>sull'integrità di Habitat comunitari, se</b> collocati in corrispondenza di vegetazione protetta a livello comunitario.	Sottrazione temporanea di habitat faunistico: le operazioni di taglio determinano la sottrazione temporanea (causata dalla produzione di rumore e vibrazioni) e permanente di habitat importanti per la riproduzione di molte specie principalmente di Invertebrati, Micro e Mesomammiferi e Uccelli, pertanto se effettuata durante il periodo riproduttivo può arrecare un disturbo a carico delle specie maggiormente sensibili con conseguente allontanamento dal nido e abbandono della prole.	9
Immissione di specie vegetali	Fase di cantiere e di esercizio	Introduzione di flora alloctona: durante le fasi di cantiere, il trasporto di materiali (terre e rocce) può favorire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche e sinantropiche di scarso valore naturalistico, e potenzialmente dannose per le comunità vegetali esistenti nell'area di intervento. L'immissione di specie esotiche può avvenire anche in relazione ad interventi di compensazione, ripristino del paesaggio agrario tradizionale, recupero degli spazi aperti, copertura di pensiline/padiglioni degli spazi attrezzati, copertura a verde delle autorimesse interrate o seminterrate, sistemazione dei	-	10



CAUSE E FATTORI DI PRESSIONE	TEMPI IMPATTO	INCIDENZE POTENZIALI		MITIGAZIONI (Cap.6)
		Vegetazione, flora e habitat	Fauna	
		versanti, sistemazioni idraulico-forestali, interventi di riassetto idrografico, riempimenti e colmattazioni.		
Realizzazione di barriere per gli spostamenti della fauna	Fase di esercizio	-	Interruzione della continuità ecologica. Recinzioni e tracciati di nuova realizzazione potrebbero costituire elementi di discontinuità ecologica <b>all'interno dell'area interessata.</b>	11
Interruzione della continuità dei corsi d'acqua	Fase di cantiere e di esercizio	-	Interruzione di flussi migratori della fauna ittica. Gli interventi di valorizzazione delle aste fluviali e di regimazione idraulica potrebbero generare <b>l'interruzione</b> della continuità dei corsi d'acqua, attraverso la creazione di briglie, sbarramenti e deflettori.	12



### 5.5 Quantificazione delle incidenze sulle componenti ambientali

Le nuove norme di piano proposte dalla Variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale di Spina Verde regolano interventi e azioni localizzabili in corrispondenza di vaste aree, che potrebbero potenzialmente interferire con tutte le componenti ambientali della ZSC. Nei paragrafi precedenti (5.3 e 5.4) sono state individuate ed analizzate tutte le possibili incidenze sulle componenti ambientali del Sito Natura 2000 interessato. Poiché il Piano prevede linee di indirizzo generali, le varie incidenze previste non possono attualmente essere quantificate. Ogni piano/intervento/progetto/azione che verrà proposto in futuro, normato dagli articoli proposti dalla presente Variante, sarà valutato con apposita Valutazione di Incidenza rispetto a tutti gli specifici elementi tecnici di dettaglio. Le incidenze che emergeranno potranno così essere adeguatamente quantificate.

Dalle analisi effettuate è tuttavia possibile affermare che non verranno interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat/habitat di specie, delle specie e **dell'integrità del sito stesso, in quanto tutti i potenziali** impatti individuati sono mitigabili.



Perdita di superficie di habitat per effetti:					<div></div> ettari tot. Habitat SDF*	Sintesi	
Diretti	<div>x</div>	<div></div>	ettari interferiti	<div></div>	incidenza % **	<div></div>	Ettari totali interferiti permanentemente
Indiretti	<div>x</div>	<div></div>	ettari interferiti	<div></div>	incidenza %**	<div></div>	incidenza %**
A breve termine	<div>x</div>	<div></div>	ettari interferiti	<div></div>	incidenza %**	<div></div>	Ettari totali interferiti temporaneamente
A lungo termine	<div>x</div>	<div></div>	ettari interferiti	<div></div>	incidenza %**	<div></div>	incidenza %**
Permanente/irreversibile	<div>x</div>	<div></div>	ettari interferiti	<div></div>	incidenza %**		
Legati alla fase di :							
Cantiere	<div>x</div>	<div></div>	ettari interferiti	<div></div>	incidenza %**	<div></div>	Ettari totali interferiti
Esercizio	<div>x</div>	<div></div>	ettari interferiti	<div></div>	incidenza %**	<div></div>	incidenza %**
Dismissione	<div></div>	<div></div>	ettari interferiti	<div></div>	incidenza %**		
Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat/habitat di specie:						<div>Sì</div>	ettari tot. Habitat previsti OdC***
						<div>No</div> X	
Descrivere: Potenzialmente potrebbero essere interferiti tutti gli habitat presenti nella ZSC. Attualmente non è possibile quantificare la possibile perdita di superficie di habitat presenti nel Sito Natura 2000 interessato, in quanto la Variante prevede linee di indirizzo generali. Le incidenze individuate tuttavia (alterazione/sottrazione di Habitat comunitario dovuta alla presenza di cantiere, occupazione permanente di suolo, presenza di capi di allevamento,						Potenziali effetti sul raggiungimento degli Obiettivi di Conservazione:	



		taglio della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea, introduzione di specie vegetali alloctone), sono tutte mitigabili, pertanto è possibile affermare che non saranno interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat/habitat di specie presenti nel sito IT2020011.			
	<input type="text"/>	ettari interferiti	<input type="text"/>	incidenza %**	

Perdita di superficie di habitat di specie per effetti:			<input type="text"/>	ettari tot. Habitat SDF*	Sintesi	
Diretti	<input type="text" value="x"/>	<input type="text"/>	ettari interferiti	<input type="text"/>	incidenza % **	<input type="text"/> Ettari totali interferiti permanentemente
Indiretti	<input type="text" value="x"/>	<input type="text"/>	ettari interferiti	<input type="text"/>	incidenza %**	<input type="text"/> incidenza %**
A breve termine	<input type="text" value="x"/>	<input type="text"/>	ettari interferiti	<input type="text"/>	incidenza %**	<input type="text"/> Ettari totali interferiti temporaneamente
A lungo termine	<input type="text" value="x"/>	<input type="text"/>	ettari interferiti	<input type="text"/>	incidenza %**	<input type="text"/> incidenza %**
Permanente/irreversibile	<input type="text" value="x"/>	<input type="text"/>	ettari interferiti	<input type="text"/>	incidenza %**	
Legati alla fase di :						
Cantiere	<input type="text" value="x"/>	<input type="text"/>	ettari interferiti	<input type="text"/>	incidenza %**	<input type="text"/> Ettari totali interferiti
Esercizio	<input type="text" value="x"/>	<input type="text"/>	ettari interferiti	<input type="text"/>	incidenza %**	<input type="text"/> incidenza %**
Dismissione	<input type="text"/>	<input type="text"/>	ettari interferiti	<input type="text"/>	incidenza %**	
Opzionale, se previsto da Misure di Conservazione						



Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat/habitat di specie:	<input type="checkbox"/> Sì	X Descrivere: Potenzialmente potrebbero essere interferiti tutti gli habitat di specie presenti nella ZSC. Attualmente non è possibile quantificare la possibile perdita di superficie di habitat di specie presenti nel Sito Natura 2000 interessato, in quanto la Variante prevede linee di indirizzo generali. Le incidenze individuate tuttavia (Alterazione/sottrazione di habitat faunistico dovuta alla presenza di cantiere, occupazione permanente di suolo, chiusura di vani idonei alla presenza di Chiroterri o specie avifaunistiche di interesse conservazionistico, taglio della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea) sono tutte mitigabili, pertanto è possibile affermare che non saranno interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat di specie presenti nel sito IT2020011.	<input type="text"/> ettari tot. Habitat previsti OdC***
	<input type="checkbox"/> No		
			Potenziali effetti sul raggiungimento degli Obiettivi di Conservazione: <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

Frammentazione di habitat/habitat di specie per effetti:		Descrivere:  Attualmente non è possibile quantificare la possibile frammentazione di habitat /habitat di specie presenti nel Sito Natura 2000 interessato, in quanto la Variante prevede solo linee di indirizzo generali. Le incidenze individuate tuttavia (Interruzione della continuità ecologica a causa della realizzazione di barriere per gli spostamenti della fauna; Interruzione della continuità dei corsi d'acqua), sono tutte
Diretti	<input checked="" type="checkbox"/>	
Indiretti	<input type="checkbox"/>	
A breve termine	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat(habitat di specie): Potenzialmente potrebbero essere interferiti tutti gli habitat e habitat di specie presenti nel sito interessato		



	<input type="checkbox"/>					mitigabili, pertanto è possibile affermare che non saranno interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat/habitat di specie presenti nel sito interessato.		
A lungo termine	<input checked="" type="checkbox"/>	<table border="1"> <tr> <td>Si</td> <td>No</td> </tr> </table>		Si	No			
Si	No							
Permanente/irreversibile	<input type="checkbox"/>							
Legati alla fase di :								
Cantiere	<input type="checkbox"/>							
Esercizio	<input checked="" type="checkbox"/>							
Dismissione	<input type="checkbox"/>							

Perturbazione di specie per effetti:  <i>Specificare se: Individui - Coppie - Nidi:          Potenzialmente potrebbero essere perturbate tutte le specie presenti</i>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi nel sito SDF*		Sintesi		
Diretti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/> N.tot. Individui/coppie/nidi interferiti permanentemente
Indiretti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/> incidenza %**
A breve termine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/> N.tot. individui /coppie/nidi interferiti temporaneamente
A lungo termine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="checkbox"/> incidenza %**



Permanente/irreversibile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	
Legati alla fase di :						
Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="text"/> N.tot. Individui/coppie/nidi interferiti
Esercizio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	<input type="text"/> incidenza %**
Dismissione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n. individui/coppie/nidi interferiti	<input type="checkbox"/>	incidenza %**	Opzionale, se previsto da Misure di Conservazione
Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine delle specie:	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No		Descrivere: Attualmente non è possibile quantificare la possibile perturbazione di specie presenti nel Sito Natura 2000 interessato, in quanto la Variante prevede linee di indirizzo generali. Le incidenze individuate tuttavia (Mortalità diretta della fauna causata da effetto trappola e transito veicolare; Disturbo di specie animali causata dalla chiusura di vani idonei alla presenza di chirotteri o specie ornitiche di interesse conservazionistico e dall'incremento della fruizione, realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna, produzione di rumori e vibrazioni in fase di cantiere) sono tutte mitigabili, pertanto è possibile affermare che non saranno interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat di specie presenti nel sito IT2020011.			<input type="text"/> n. individui/coppie/nidi previsti OdC***  Potenziali effetti sul raggiungimento degli Obiettivi di Conservazione:



Effetti sull'integrità del sito/i Natura 2000		Descrivere in che modo viene perturbata l'integrità del sito/i Natura 2000:
Diretti	<input type="checkbox"/>	<p>Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine dell'integrità del sito/i Natura 2000:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>
Indiretti	<input type="checkbox"/>	
A breve termine	<input type="checkbox"/>	
A lungo termine	<input type="checkbox"/>	
Permanente/irreversibile	<input type="checkbox"/>	
Legati alla fase di :		
Cantiere	<input type="checkbox"/>	
Esercizio	<input type="checkbox"/>	
Dismissione	<input type="checkbox"/>	
<p>* Superficie habitat riportato o Numero di individui/coppie/nidi riportati sull'ultimo aggiornamento dello Standard Data Form (SDF)</p> <p>** Rapporto tra superficie di habitat interferita o numero totale di individui/coppie/nidi perturbati rispetto al valore riportato su SDF</p> <p>*** Superficie di habitat o numero di individui/coppie/nidi previsti dallo specifico Obiettivo di conservazione (OdC) da raggiungere (se disponibile)</p> <p>**** Rapporto tra superficie di habitat interferita o numero totale di individui/coppie/nidi perturbati rispetto al valore individuato negli OdC</p>		



## 5.6 Valutazione della significatività degli impatti sul sito di intervento

Al fine della valutazione della significatività degli impatti prodotti dalla variante in esame sulle componenti del sito Natura 2000 interessato, va specificato che il Piano intende proporre un insieme di indirizzi che, se pienamente recepiti, dovrebbero comportare un miglioramento dello **stato dell'ambiente**. I possibili effetti negativi, risultano infatti di gran lunga inferiori ai benefici previsti ed inoltre risultano concretamente mitigabili con semplici accorgimenti.

A **seguito dell'attenta analisi** degli impatti individuati, è stato possibile valutare la significatività di questi come segue:

- Habitat comunitari: BASSA
- Habitat di specie: BASSA
- Specie vegetali di interesse comunitario: NULLA
- Specie faunistiche di interesse comunitario: BASSA

### Habitat comunitari

Potenzialmente potrebbero essere interferiti dalle azioni previste dalla variante tutti gli habitat comunitari presenti nel Sito Natura 2000 IT2020011 (4030 - *Lande secche europee*, 8210 - *Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica*, 9180\* - *Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion*, 91H0\* - *Boschi pannonici dei Quercus pubescens*, 9260 - *Foreste di Castanea sativa*).

In particolare, tutti gli habitat sono collocati in ambito forestale, nel quale sono consentite le seguenti azioni:

- trasformazione del bosco per pubblica utilità;
- attività agricola ammessa per mantenere elementi di discontinuità nella copertura forestale;
- allevamento non intensivo ammesso per mantenere elementi di discontinuità nella copertura forestale;
- nuovi tracciati carrabili (solo piste di esbosco);
- nuovi tracciati escursionistici consentiti previa valutazione ambientale;
- realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità con compensazione;
- nuova edificazione solo per la realizzazione una tantum di deposito per manutenzione del territorio rurale boschivo;
- recupero degli spazi aperti attraverso il recupero boschivo.

**L'Habitat 4030 interessa anche gli ambiti Edificio isolato e Spazio attrezzato** in cui è consentito:

- trasformazione del bosco permesso nei limiti delle necessità di ampliamento/adeguamento;
- trasformazione del bosco per pubblica utilità con compensazione;



- **nuovi tracciati carrabili e pedonali per raggiungere l'abitazione;**
- opere di pubblica utilità con compensazione;
- ampliamento edifici esistenti con limiti volumetrici;
- realizzazione autorimesse (interrate o seminterrate);
- realizzazione parcheggi a raso;
- recupero spazi aperti;
- nuova realizzazione o adeguamento di spazi attrezzati.

e Ambito strategico per lo sviluppo del Parco:

- trasformazione del bosco;
- attività agricola ammessa se volta al ripristino del paesaggio agrario tradizionale;
- nuovi tracciati carrabili e pedonali consentiti se necessario allo sviluppo del comparto;
- nuovi tracciati escursionistici;
- realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
- nuova edificazione e ampliamento di edifici esistenti consentiti se necessari allo sviluppo del comparto;
- recupero degli spazi aperti;
- modifica profilo dei terreni.

**L'Habitat 9260** - Foreste di *Castanea sativa* è interessato, oltre che dagli ambiti sopra citati per gli altri Habitat, dai seguenti ambiti areali e puntuali individuati:

- Ambito per la ricettività eco-turistica (consentito: trasformazione del bosco; realizzazione di nuovi tracciati carrabili, pedonali ed escursionistici; realizzazione di opere pubbliche, nuova edificazione e ampliamento di edifici esistenti se necessari allo sviluppo del comparto; realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate, parcheggi a raso; recupero degli spazi aperti; modifica profili terreni solo se funzionale agli interventi permessi)
- Ambito villa con parco (consentito: trasformazione del bosco; realizzazione di nuovi tracciati carrabili ed escursionistici nel rispetto dei caratteri storici delle pertinenze; realizzazione opere pubbliche o di pubblica utilità; demolizione e ricomposizione di volumi in aree di minor impatto paesaggistico; ampliamento edifici esistenti esclusivamente per esigenze tecnico-funzionali non altrimenti soddisfacenti)
- Ambito tutela paesaggistica (consentito: trasformazione del bosco; attività agricola consistente in sfalcio, coltivazioni ad uso familiare, recupero terrazzamenti e messa a dimora di coltivazioni storiche; allevamento non intensivo; realizzazione di nuovi tracciati escursionistici; realizzazione opere pubbliche o di pubblica utilità; nuova edificazione solo per realizzazione di deposito per manutenzione del territorio rurale boschivo; demolizione e



- ricomposizione di volumi in aree di minor impatto paesaggistico; ampliamento edifici esistenti esclusivamente per esigenze igienico-sanitarie);
- Sito di interesse archeologico (è consentito: trasformazione del bosco se necessario alla valorizzazione del bene; realizzazione di nuovi tracciati carrabili, pedonali ed escursionistici previa verifica archeologica e valutazione ambientale; opere pubbliche o di pubblica utilità; demolizione e ricomposizione di volumi in aree di minor impatto paesaggistico; realizzazione di autorimesse interrato e seminterrate, parcheggi a raso e recupero degli spazi aperti previa verifica archeologica; realizzazione di piscine e attrezzature ricreative se consentiti negli ambiti omogenei previa verifica archeologica; scavo archeologico);
  - Emergenze storico culturali (consentito: trasformazione del bosco; nuovi tracciati escursionistici; realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità; scavo archeologico);
  - Sito di interesse ecologico (è consentita la realizzazione di manufatti volti alla fruizione eco turistica o a punti di osservazione della fauna, anche attraverso l'utilizzo di basamenti esistenti di elettrodotti dismessi; potenziamento aree umide tramite costruzione di piccoli invasi con caratteristiche specifiche, piccoli sbarramenti dei corsi d'acqua per favorire riproduzione di *Salamandra salamandra*; valorizzazione ecologica delle aste fluviali tramite deflettori, costruttori e briglie; valorizzazione delle aree prative (sfalcio, decespugliamento selettivo, disboscamento)).
  - Punti di connessione ecologica e Varchi.

In tutti gli Habitat valgono inoltre le norme proposte dagli articoli Tutela geologica e idrogeologica, Tutela faunistica, Tutela antincendio, Servizi a rete, Impianti di telecomunicazione Strade e percorsi con valenza sull'intero territorio del Parco.

Le azioni previste per i vari ambiti implicano occupazione temporanea (in fase di cantiere) e permanente di suolo (derivata da nuova edificazione, realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse, parcheggi, autorimesse, tracciati, recupero degli spazi esterni), taglio della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea (valorizzazione delle aree prative di valenza ecologica, trasformazione del bosco, realizzazione nuovi edifici, tracciati, parcheggi, autorimesse, recupero degli spazi esterni, sistemazione dei versanti, sistemazioni idraulico-forestali, interventi di riassetto idrografico, riempimenti e colmattazioni,) e immissione di specie vegetali (attività agricola volta al ripristino del paesaggio agrario tradizionale; recupero degli spazi aperti, copertura pensiline/padiglioni degli spazi attrezzati, copertura a verde autorimesse interrato o seminterrate, sistemazione dei versanti, sistemazioni idraulico-forestali, interventi di riassetto idrografico, riempimenti e colmattazioni, misure di compensazione varie), che potrebbero



potenzialmente portare ad un'alterazione o una sottrazione degli Habitat comunitari interessati. Tali impatti possono tuttavia essere tutti mitigati dalle mitigazioni specifiche individuate nel paragrafo 5.4 e descritte nel capitolo 6.

Per tale motivo si ritiene che la significatività degli impatti **individuati dall'attuazione della Variante** proposta sugli habitat presenti nel sito di intervento sia bassa.

#### Habitat di specie

**L'occupazione temporanea di suolo dovuta alla presenza di eventuali cantieri;** l'occupazione permanente di suolo derivata da nuova edificazione, parcheggi, autorimesse, tracciati, recupero degli spazi esterni; la chiusura di vani idonei alla presenza di Chirotteri o specie avifaunistiche di interesse conservazionistico; gli interventi di taglio della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea; realizzazione di barriere per gli spostamenti della fauna potrebbero potenzialmente **provocare un'alterazione/sottrazione/frammentazione** di habitat faunistico. Per ogni impatto previsto sono state proposte delle mitigazioni specifiche, pertanto si ritiene che tali impatti abbiano una significatività bassa sugli habitat di specie presenti nella ZSC IT2020011.

#### Specie vegetali di interesse comunitario

Nel sito non sono presenti **specie d'interesse comunitario** riportate nell'**Allegato II della Direttiva Habitat**, anche se risultano segnalate varie specie tutelate a livello regionale.

Si può affermare pertanto che **gli impatti prodotti dall'attuazione della Variante sulle specie vegetali di interesse conservazionistico sono nulli.**

#### Specie faunistiche di interesse comunitario

Alcuni interventi consentiti dalla Variante proposta potrebbero avere incidenze negative sulla componente faunistica presente nel parco. In particolare, la realizzazione di piscine o vasche aperte potrebbe portare alla mortalità diretta della piccola fauna (Invertebrati, piccoli Mammiferi, Anfibi e Rettili) per effetto trappola. Anche la realizzazione di nuovi tracciati carrabili, con conseguente incremento del traffico veicolare, potrebbe portare ad un incremento della mortalità della fauna. Inoltre, interventi di demolizione, ristrutturazione edilizia e recupero di sottotetti possono eliminare dei vani idonei alla presenza di Chirotteri o specie avifaunistiche di interesse conservazionistico. Anche la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna, potrebbe determinare un impatto luminoso che può interferire con **l'attività dei Chirotteri** e di altre specie che svolgono le loro attività durante le ore notturne. Tali incidenze sono tuttavia mitigabili, pertanto la loro significatività risulta bassa.



## 6. MISURE DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI

Vengono brevemente descritte le misure previste per impedire e/o ridurre gli eventuali effetti **negativi sull'ambiente emersi nel paragrafo 5.3 e 5.4**, connessi **all'attuazione di alcune indicazioni e** misure gestionali previste dal Piano.

### Allestimento, dismissione e gestione del cantiere (1)

**Per quanto riguarda l'allestimento, la gestione e la dismissione delle aree di cantiere, occorre** osservare le seguenti indicazioni generali:

- le aree di cantiere vanno organizzate in modo tale da occupare la minor superficie possibile, in aree prive di vegetazione;
- i mezzi meccanici non dovranno tassativamente uscire dai tracciati stradali e/o dalle aree di cantiere al fine di evitare danneggiamenti alle formazioni vegetali nelle aree contigue a quelle di cantiere;
- **valutando, a seconda delle situazioni, l'opportunità di deroghe, in linea generale gli interventi** dovrebbero essere effettuati nel periodo compreso tra luglio – febbraio per non interferire con la riproduzione della fauna selvatica;
- **prevedere l'impiego di mezzi di recente costruzione, perfettamente funzionanti e conformi alla** normativa vigente in fatto di emissioni;
- preferire mezzi gommati ai mezzi cingolati;
- la manutenzione dei mezzi di cantiere, il rabbocco, il rifornimento e il lavaggio dei mezzi utilizzati devono essere operate con ogni precauzione in aree appositamente predisposte ubicate in corrispondenza delle aree urbanizzate, il rimessaggio dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali e di terra di risulta deve essere fatto in aree aperte non interessate da vegetazione e preventivamente individuate;
- va previsto lo stoccaggio in sicurezza delle sostanze e materiali pericolosi soprattutto in caso di cantieri nei pressi di ecosistemi acquatici;
- il terreno vegetale deve essere accumulato separatamente dal sottostante terreno minerale e dagli **altri materiali inerti (roccia, ghiaia...).**
- se necessario bagnare le superfici interessate dagli interventi in modo da **limitare l'emissione di** polveri;
- **prevedere l'interruzione dei lavori durante le giornate piovose;**
- porre particolare attenzione nella scelta dei materiali: nel caso sia necessario prevedere il ricarico **di materiale o l'adeguamento della viabilità** esistente, il materiale che sarà utilizzato dovrà essere preventivamente lavato al fine di evitare ingresso di specie sinantropiche e/o ruderali;
- **in caso di cantieri che interessano corsi d'acqua o zone umide tutti i lavori vanno eseguiti "all'asciutto" in porzioni isolate;**



- al termine dei lavori si deve garantire la dismissione tempestiva del cantiere, lo smaltimento di eventuali materiali non utilizzati, dei terreni di risulta e dei rifiuti eventualmente prodotti, evitando qualsiasi accumulo di vario genere nel sito.

Verifica della presenza di Habitat/habitat di specie e specie vegetali di interesse conservazionistico (2)

Prima di progettare la realizzazione di nuovi edifici, opere pubbliche o di pubblico interesse, parcheggi, autorimesse, tracciati, interventi di recupero degli spazi esterni, e qualunque altro **progetto che possa comportare un'occupazione temporanea e permanente di duolo**, sarà necessario **indagare l'eventuale presenza di Habitat di interesse comunitario**, habitat di specie e specie vegetali di **interesse conservazionistico nell'area di intervento**. Nel caso in cui fossero presenti, sarà necessario valutare tutte le possibili alternative di progetto per evitare o ridurre al minimo **l'interferenza con gli habitat e le specie individuate**. Ogni intervento andrà inoltre sottoposto ad apposita Valutazione di Incidenza.

Effetto trappola per alcune specie faunistiche (3)

Per ridurre la possibile mortalità di piccola fauna connessa con la presenza di piscine private e fontana, tali strutture dovranno essere dotate di rampe di risalita, utilizzabili sia dalla fauna selvatica che da quella domestica che accidentalmente potrebbe cadere in acqua.

Recupero e restauro dei centri storici e del patrimonio edilizio in genere (4)

In caso di ristrutturazioni e restauro di edifici pubblici, edifici monumentali o grandi complessi abbandonati, in sede di redazione della Valutazione di Incidenza è necessaria la verifica della presenza di nidificazione di specie avifaunistiche di interesse conservazionistico e colonie di Chiroterri e qualora risultino presenti è necessaria **l'adozione di soluzioni** tecniche per la conservazione della nidata e/o della colonia sul sito, se possibile, **e in alternativa l'adozione di** tutti gli accorgimenti idonei a non compromettere la sopravvivenza degli individui durante i lavori.

Chiaramente ogni intervento deve essere realizzato in funzione delle caratteristiche dell'edificio e alla situazione presente per questo si rimanda all'ampia bibliografia disponibili in particolare a: Debernardi P. e Patriarca E., 2007 Guida alla tutela dei pipistrelli negli edifici, Regione autonoma Valle d'Aosta; GIRC (a cura di), 2008. Linee guida per la conservazione dei Chiroterri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi. **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Università degli Studi dell'Insubria.**

Redazione di piani di pascolamento (5)



**Nel caso in cui l'allevamento non intensivo preveda il pascolo di bestiame**, sarà necessario redigere piani di pascolamento razionali che possano assicurare una buona alimentazione al bestiame (prelievi e qualità), e contemporaneamente il mantenimento o miglioramento della qualità foraggera delle cotiche, la loro integrità, elevata biodiversità vegetale e animale e la conservazione **di uno spazio aperto e fruibile. Elemento centrale attorno al quale ruota l'organizzazione di un piano di pascolamento è l'indice di utilizzazione del pascolo, che può essere definito** teoricamente a partire dall'assetto floristico della vegetazione e dallo stato fisico del suolo. Carichi animali, organizzazione della mandria, disegno dei lotti di pascolamento, tempi di permanenza e calendario di utilizzo dovranno dunque mirare al rispetto di questo parametro in ognuna delle varie tipologie vegetazionali che compongono la superficie foraggera.

#### Incremento della fruizione (6)

**In primo luogo va ribadito che l'obiettivo di piano è quello dell'incremento del turismo naturalistico** connesso con attività compatibili con la conservazione della biodiversità.

**Per una corretta fruizione dell'area e per limitare sia l'abbandono dei rifiuti che il disturbo alla fauna selvatica (schiamazzi, apparecchi radio a tutto volume ...), nonché l'abbandono dei sentieri, sarebbe opportuno prevedere un'apposita cartellonistica che inviti gli utenti ad attenersi a corrette norme di comportamento da tenere durante le attività all'aperto.**

**Non si ritiene che la fruizione "ordinaria" di singoli turistici che frequentano il Parco possa determinare impatti significativi anche se incrementata rispetto all'attuale, invece va valutata la potenziale fruizione "straordinaria" che i progetti previsti dal Piano potrebbero determinare.**

**Per fruizione "straordinaria" si intendono manifestazioni e/o eventi che potrebbero essere organizzati all'interno della Parco e che potrebbero comportare una fruizione massiva e contemporanea di porzioni di territorio, questa tipologia va sottoposta a valutazione di incidenza come già previsto dalla normativa vigente.**

#### Inquinamento luminoso (7)

Recenti studi hanno dimostrato che la tipologia di luci che determina minore impatto negativo sui Chiroterti e su tutte le specie faunistiche notturne sono i LED bianchi caldi (giallo – arancioni) (600 nm) (Fure, 2012). Nello studio di Falchi et al., 2011 citato in Stone et al., 2015, si evidenzia che i potenziali impatti negativi su pipistrelli e insetti possono essere minimizzati evitando luci "blu" a lunghezza d'onda corta. La temperatura di colore intorno ai 2000 K corrisponde al colore arancione. A valori di temperatura inferiori corrispondono il rosso e, ancora più in basso, l'infrarosso, mentre in ordine crescente la luce è dapprima bianca, quindi azzurra, violetta e ultravioletta. Secondo la Dark-Sky Svizzera i LED ambrati sono attualmente il miglior



compromesso tra eco-compatibilità ed efficienza energetica, mentre LED > 3000 K dovrebbero in ogni caso essere evitati.

Pertanto, in tutti gli interventi collocati in prossimità di aree naturali o seminaturali, in cui sarà prevista la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna, i corpi illuminanti utilizzati dovranno essere LED a luce bianca caldi, con temperatura di colore inferiore o uguale a 3000° Kelvin. Vanno escluse luci fredde che emettono nello **spettro del blu e dell'ultravioletto a lunghezza d'onda corta**. **I corpi illuminanti**, dovranno inoltre essere dotati di appositi dispositivi che **permettano la modulazione dell'intensità luminosa** e lo spegnimento automatico ad orari preimpostati.

Incremento della mortalità della fauna per investimento stradale (8)

Per ridurre al minimo il rischio di investimento stradale, sarà necessario realizzare barriere antiattraversamento per impedire il passaggio della piccola fauna sulla carreggiata e prevedere, dove necessario, la realizzazione di **sottopassi per agevolare l'attraversamento della fauna selvatica**. Sarà inoltre opportuno stabilire limiti massimi di velocità consentita.

Periodi e modalità di intervento per il taglio di vegetazione naturale (9)

Al fine di non arrecare disturbo o danno alla riproduzione della fauna selvatica sarebbe opportuno **prevedere l'esecuzione degli interventi a carico della vegetazione arborea, arbustiva e erbacea**, tra i mesi di febbraio-agosto, al di fuori del periodo riproduttivo delle specie maggiormente sensibili.

Un accorgimento importante al fine di non incrementare la sostanza azotata nel suolo è quello di rimuovere il materiale vegetale risultante dagli sfalci, tagli e potature, evitando di accumularlo e smaltendolo in impianti di compostaggio attrezzati. Tale pratica serve ad impedire la nitrificazione eccessiva del suolo, che potrebbe portare alla diffusione di specie vegetali nitrofile e sinantropiche.

Piantumazioni collegate ad interventi di compensazione, ripristino del paesaggio agrario tradizionale, recupero degli spazi aperti, copertura di pensiline/padiglioni degli spazi attrezzati, copertura a verde delle autorimesse interrate o seminterrate, sistemazione dei versanti, sistemazioni idraulico-forestali, interventi di riassetto idrografico, riempimenti e colmattazioni. (10)

Per escludere i possibili impatti a carico della componente vegetazione-flora e habitat legati a tutti gli interventi che prevedono piantumazioni e quindi potenziale immissione di specie alloctone, risulta fondamentale la scelta del materiale vegetale utilizzato. Tutti gli interventi che prevedono **piantumazioni, inerbimenti dovranno essere effettuati mediante l'utilizzo di materiale locale di provenienza autoctona certificata e conforme alla potenzialità vegetazionale dell'area in cui si vogliono realizzare tali interventi**. Si raccomanda pertanto di verificare con attenzione la



provenienza delle essenze da impiantare utilizzando esclusivamente materiale locale di provenienza autoctona corredata da apposito certificato vivaistico; in caso di necessità di materiale con capacità di propagazione vegetativa (es. impianti di *Salix* sp.) sarà possibile recuperare le talee legnose e/o ramaglie **direttamente nelle formazioni vegetali presenti nell'area di intervento** preventivamente individuate da personale specializzato.

Per la piantumazione di siepi, filari e aree boscate dovranno essere utilizzati sesti non regolari facendo attenzione a disporre in modo eterogeneo le diverse specie in modo da realizzare fasce di vegetazione quanto più prossime alla naturalità. Il periodo migliore per la messa a dimora è il periodo di riposo vegetativo: dall'autunno (dopo la caduta delle foglie) all'inizio della primavera **(prima dell'apertura delle gemme)**.

#### Interruzione della continuità ecologica (11)

Al fine di garantire il transito della fauna selvatica, le nuove recinzioni dovranno essere biopermeabili, e avere le seguenti caratteristiche:

- palo di sostegno in legno, altezza massima di 180 cm, distanziati almeno 150 cm e n. 4 fili a correre in ferro oppure rete a maglie larghe quadrate o rettangolari distanziata dal terreno per almeno 0,30 m per permettere il transito della fauna selvatica;
- oppure staccionate in legno costituite da pali di sostegno distanziati almeno 1,50 metri e due/tre traverse orizzontali.

**Al fine di preservare la continuità ecologica dell'area**, sarà necessario prendere in considerazione nella progettazione di nuovi tracciati carrabili, la realizzazione di sottopassi, per agevolare **l'attraversamento della fauna selvatica** e barriere antiattraversamento per impedire il passaggio della piccola fauna sulla carreggiata.

#### Interruzione dei flussi migratori della fauna ittica (12)

Al fine di evitare il prosciugamento anche temporaneo di tratti fluviali in relazione agli interventi valorizzazione delle aste fluviali e di regimazione idraulica, in tutti gli interventi dovrà essere prevista **la deviazione del corso d'acqua e mai l'interruzione completa dello stesso, mantenendo** quindi sempre una continuità longitudinale.

La realizzazione di eventuali sbarramenti, deflettori, costruttori e briglie dovrà essere sottoposta a specifica Valutazione di Incidenza.

### 6.1 Verifica dell'incidenza a seguito dell'applicazione di misure di mitigazione

A seguito della previsione degli esiti delle **misure di mitigazione sulla significatività dell'incidenza** riscontrata è necessario svolgere una verifica della significatività delle incidenze previste.



Nella tabella sottostante è riportata una valutazione complessiva.



Tabella riassuntiva sulla significatività delle incidenze

Elementi rappresentati nello Standard Data Forma del Sito Natura 2000 IT 2020011 Spina Verde	Descrizione sintetica tipologia di interferenza	Descrizione di eventuali effetti cumulativi generati da altri P/P/I/A	Significatività dell'incidenza	Descrizione eventuale mitigazione adottata	Significatività dell'incidenza dopo l'attuazione delle misure di mitigazione
Habitat di interesse comunitario					
4030 - Lande secche europee, 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica, 9180* - Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion, 91H0* - Boschi pannonici dei Quercus pubescens, 9260 - Foreste di Castanea sativa	Alterazione e/o sottrazione di Habitat comunitario per occupazione di suolo temporanea (fase di cantiere) e permanente (nuova edificazione, realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse, parcheggi, autorimesse, tracciati, recupero degli spazi esterni)		bassa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- le aree di cantiere vanno organizzate in modo tale da occupare la minor superficie possibile, in aree prive di vegetazione;</li> <li>- i mezzi meccanici non dovranno tassativamente uscire dai tracciati stradali e/o dalle aree di cantiere</li> <li>- preferire mezzi gommati ai mezzi cingolati;</li> <li>- il rimessaggio dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali e di terra di risulta deve essere fatto in aree aperte non interessate da vegetazione e preventivamente individuate;</li> <li>- <b>prevedere l'interruzione dei lavori</b> durante le giornate piovose;</li> <li>- il material importato che sarà utilizzato dovrà essere preventivamente lavato al fine di evitare ingresso di specie sinantropiche e/o ruderali;</li> <li>- al termine dei lavori si deve garantire la dismissione tempestiva del cantiere, lo smaltimento di eventuali materiali non utilizzati, dei terreni di risulta e dei rifiuti eventualmente prodotti, evitando qualsiasi accumulo di vario genere nel sito;</li> <li>- Prima di progettare la realizzazione di nuovi edifici, parcheggi, autorimesse, tracciati e interventi di recupero degli spazi esterni, sarà necessario indagare <b>l'eventuale presenza di Habitat di interesse comunitario nell'area di intervento</b> e nel caso in cui fossero presenti, sarà necessario valutare tutte le possibili alternative di progetto per</li> </ul>	Mitigata/bassa



				evitare o ridurre al minimo l'interferenza con gli Habitat stessi.	
	Alterazione e/o sottrazione di Habitat comunitario per presenza di capi di allevamento		bassa	Redazione di piani di pascolamento	Mitigata/nulla
	Sottrazione di habitat comunitario per taglio della vegetazione		bassa	Piani di intervento per definire le modalità e le tempistiche inerenti al taglio della vegetazione	Mitigata/bassa
	Introduzione di flora alloctona (interventi di compensazione, ripristino del paesaggio tradizionale, recupero degli spazi aperti, copertura di pensiline/padiglioni degli spazi attrezzati, copertura a verde delle autorimesse interrate o seminterrate, sistemazione dei versanti, sistemazioni idraulico-forestali, interventi di riassetto idrografico, riempimenti e colmattazioni)		bassa	Utilizzo esclusivo di specie vegetali autoctone	Mitigata/nulla
Specie di interesse comunitario					
Invertebrati, piccoli Mammiferi, Anfibi e Rettili	Mortalità diretta per effetto trappola (piscine e vasche aperte)		bassa	Realizzazione di rampe di risalita	Mitigata/nulla
Chiroterri e avifauna	Disturbo per demolizione, ristrutturazione edilizia e recupero sottotetti		bassa	Verifica della presenza di nidificazione di specie avifaunistiche di interesse conservazionistico e colonie di Chiroterri e qualora risultino presenti adozione, se possibile, di soluzioni tecniche per la conservazione della nidata e/o della colonia sul sito o in alternativa, tutti gli accorgimenti idonei a non compromettere la sopravvivenza degli individui durante i lavori	Mitigata/bassa



Chiropteri e specie notturne	Realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna		bassa	Utilizzo di corpi illuminanti a LED a luce bianca caldi, con temperatura di colore inferiore o uguale a 3000° Kelvin. Vanno escluse luci fredde che emettono <b>nello spettro del blu e dell'ultravioletto a lunghezza d'onda corta</b> . I corpi illuminanti, dovranno inoltre essere dotati di appositi dispositivi che permettano la modulazione <b>dell'intensità luminosa e lo spegnimento automatico</b> ad orari preimpostati.	Mitigata/nulla
Specie animali	Incremento della fruizione		bassa	-prevedere <b>un'apposita cartellonistica</b> che inviti gli utenti ad attenersi a corrette norme di comportamento da <b>tenere durante le attività all'aperto</b> . -Valutazione di incidenza per manifestazione ed eventi.	Mitigata/bassa
	Transito veicolare		bassa	Realizzazazione di barriere antiattraversamento per impedire il passaggio della piccola fauna sulla carreggiata e prevedere, dove necessario, la realizzazione di sottopassi <b>per agevolare l'attraversamento della fauna selvatica</b> . Stabilire limite massimo di velocità	Mitigata/bassa
Habitat di specie					
Potenzialmente tutti gli habitat di specie presenti nel sito Natura 2000 interessato	Presenza di cantieri (automezzi ed operai, produzione di rumori e vibrazioni)		bassa	-le aree di cantiere vanno organizzate in modo tale da occupare la minor superficie possibile, in aree prive di vegetazione; -, in linea generale gli interventi dovrebbero essere effettuati nel periodo compreso tra luglio – febbraio per non interferire con la riproduzione della fauna selvatica; - prevedere <b>l'impiego di mezzi di recente costruzione</b> , perfettamente funzionanti e conformi alla normativa vigente in fatto di emissioni; -se necessario bagnare le superfici interessate dagli interventi in modo da <b>limitare l'emissione di polveri</b> ;	Mitigata/bassa



	Taglio della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea		bassa	Piani di intervento per definire le modalità e le tempistiche inerenti al taglio della vegetazione	Mitigata/bassa
Siti di nidificazione (avifauna), riproduzione e/o svernamento (chiroterofauna)	Chiusura di vani idonei alla presenza di Chiroterri o avifauna di interesse conservazionistico (demolizione, ristrutturazione edilizia e recupero sottotetti)		bassa	Verifica della presenza di nidificazione di specie avifaunistiche di interesse conservazionistico e colonie di Chiroterri e qualora risultino presenti adozione, se possibile, di soluzioni tecniche per la conservazione della nidata e/o della colonia sul sito o in alternativa, tutti gli accorgimenti idonei a non compromettere la sopravvivenza degli individui durante i lavori	Mitigata/bassa
Altri elementi naturali importanti per l'integrità del sito Natura 2000					
Corridoi ecologici	Interruzione della continuità ecologica (realizzazione di tracciati carrabili e recinzioni)		bassa	- prendere in considerazione nella progettazione di nuovi tracciati carrabili, la realizzazione di sottopassi, per <b>agevolare l'attraversamento della fauna</b> selvatica e barriere antiattraversamento per impedire il passaggio della piccola fauna sulla carreggiata. - Recinzioni con caratteristiche di biopermeabilità	Mitigata/nulla
	Interruzioni dei flussi migratori della fauna ittica (interventi di valorizzazione delle aste fluviali e di regimazione idraulica)		bassa	- in tutti gli interventi dovrà essere prevista la <b>deviazione del corso d'acqua e mai l'interruzione completa dello stesso</b> , al fine di garantire la continuità <b>longitudinale del corso d'acqua</b> - la realizzazione di eventuali sbarramenti, deflettori, costruttori e briglie dovrà essere sottoposta a specifica Valutazione di Incidenza	Mitigata/nulla



## 7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La presente relazione per lo Studio di Incidenza ha per oggetto il progetto di Variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Spina Verde.

**Dall'attento esame delle azioni previste dal progetto:**

- in relazione ai fattori abiotici è possibile affermare che le opere in progetto non **determineranno un'alterazione significativa del suolo e dello strato di roccia sottostante;**
- in riferimento ai fattori biotici è possibile affermare che le opere previste non determineranno alterazioni significative dello stato di conservazione degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario segnalate per i siti Natura 2000.
- in relazione alla componente ecosistemica è possibile affermare che le opere in progetto **non determineranno modificazioni significative all'ecosistema interessato.**

In conclusione, tenuto conto degli obiettivi e delle misure di conservazione del sito Natura 2000 interessato, è possibile concludere in maniera oggettiva che il progetto di Variante non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

Tuoro sul Trasimeno, 12/08/2021.


Dott.ssa Naturalista  
Francesca Montioni



Dott.ssa Naturalista  
Silvia Carletti



Dott. Naturalista  
Cristiano Spilinga



**Studio Naturalistico Hyla s.n.c.**  
**di Spilinga C. & C.**  
Via Aganoor Pompili, 4 06069  
Tuoro sul Trasimeno (PG)  
C. F. e P. IVA 03028710543



## 8. BIBLIOGRAFIA

BILZ, M., KELL, S.P., MAXTED, N. AND LANSDOWN, R.V. 2011. European Red List of Vascular Plants. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2017. European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities. Cambridge, UK: BirdLife International, 170 pp.

BULGARINI F., CALVARIO E., FRATICELLI F. PETRETTI F., SARROCCO S. 1998 - **Libro Rosso degli animali d'Italia** – Vertebrati. WWF Italia.

CALVARIO E., GUSTIN M., SARROCCO S. GALLO-ORSI U., BULGARINI F. & FRATICELLI F. 1999 - Nuova Lista Rossa degli Uccelli nidificanti in Italia. Riv. Ital. Ornit.

CERFOLLI F., PETRASSI F., PETRETTI F. 2002 - **Libro Rosso degli animali d'Italia** – Invertebrati. WWF Italia.

**CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, 1979.** Direttiva 79/409 CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici. Bruxelles.

**CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, 1992.** Direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Bruxelles.

CONTI F., ABBATE G., ALESSANDRINI A., BLASI C. (eds.), 2005. An annotated check-list of the italian vascular flora. Palombi ed., Roma.

CONTI F., MANZI A., PEDROTTI F., 1997. **Liste Rosse Regionali delle Piante d'Italia. . WWF Italia.** Società Botanica Italiana. Università di Camerino. Camerino. 139 pp.

CONTI F., MANZI A., PEDROTTI F., 1992. **Libro Rosso delle Piante d'Italia.** WWF Italia. 637 pp. TIPAR Poligrafica Editrice, Roma.

DEBERNARDI P. E PATRIARCA E., 2007 Guida alla tutela dei pipistrelli negli edifici, Regione autonoma Valle d'Aosta.

EUROPEAN COMMISSION, 2003a. Accession Treaty 2003. Summary of Modifications to the Annexes of the Habitats Directive (92/43/EEC).



EUROPEAN COMMISSION, 2003b. Interpretation Manual of European Union Habitats - EUR 25. October 2003. European Commission. DG Environment. Nature and biodiversity.

EUROPEAN COMMISSION, DG ENVIRONMENT, 1999. Interpretation Manual of European Union Habitats. Eur 15/2. 119 pp.

FALCHI, F., CINZANO, P., ELVIDGE, C.D., KEITH, D.M., HAIM, A., 2011. Limiting the impact of light pollution on human health, environment and stellar visibility. J. Environ. Manage. 92, 2714–2722.

FLETCHER J.L. BUSNEL R.G. 1978. Effects of noise on wildlife. Academic Press, New York.

FURE, A., 2012. Bats and lighting – six years on. Lond. Nat. 91, 69–88.

GIRC (a cura di), 2008. Linee guida per la conservazione dei Chiroterri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi. **Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Università degli Studi dell’Insubria**

KASELOO P., 2004. Synthesis of noise effects on wildlife population. U.S. Department of transportation. FHWA-HEP 06-016.

PATRIARCA E., DEBERNARDI P., 2008 Non metteteli in cattiva luce! Proposte per adeguare le **Normative sull’inquinamento luminoso** alla Conservazione dei chiroterri. Estratto da: Dondini G., Fusco G., Martinoli A., Mucedda M., Russo D., Scotti M., Vergari S. (eds.). Chiroterri italiani: stato delle conoscenze e problemi di conservazione. Atti del Secondo Convegno Italiano sui Chiroterri. Serra San Quirico 21-23 novembre 2008. Parco Regionale Gola della Rossa e di Frasassi, 157 pp. + 10 tavole f.t.

V, PERONACE & CECERE, JACOPO & GUSTIN, MARCO & RONDININI, CARLO. (2012). Lista Rossa 2011 degli Uccelli Nidificanti in Italia. Avocetta. 36. 11-58.

REGIONE LOMBARDIA, D.g.r. 27 gennaio 2010 - n. 8/11102 Approvazione elenco specie di flora spontanea protetta in modo rigoroso e specie di flora spontanea con raccolta regolamentata - Sostituzione allegato C alla d.g.r. n. 7736/2008

(art. 1, comma 3, l.r. n. 10/2008)

ROSSI G., MONTAGNANI C., GARGANO D., PERUZZI L., ABELI T., RAVERA S., COGONI A., FENU G., MAGRINI S., GENNAI, M., FOGGI B., WAGENSOMMER R.P., VENTURELLA G., BLASI C., RAIMONDO F.M., ORSENIGO S. (EDS.), 2013. Lista Rossa della Flora Italiana. 1. Policy Species



e altre specie minacciate. Comitato Italiano IUCN e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

RONDININI C., BATTISTONI A., PERONACE V., TEOFILI C. 2013. per il volume: Lista Rossa IUCN dei Vertebrati Italiani **i Pesci Cartilaginei • Pesci d'Acqua Dolce • Anfibi • Rettili • Uccelli • Mammiferi. Comitato Italiano IUCN e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma**

RYDELL J., ENTWISTLE A., RACEY P., 1996. Timing of foraging flights of three species of bats in relation to insect activity and predation risk. *Oikos*, 76: 243-252.

SAUNDER J.C., COHEN Y.E., SZYMKO Y.M. 1991. The structural and functional consequences of acoustic injury in the cochlea and peripheral auditory system: a five year update. *J. Acoust. Soc. Am.* 90, 136-146.

SHANNON G., MCKENNA M. F., ANGELONI L. M., CROOKS K. R., FIRSTRUP K. M., BROWN E., WARNER K. A., NELSON M. D., WHITE C., BRIGGS J., MCFARLAND S. and WITTEMYER G., 2016. A synthesis of two decades of research documenting the effects of noise on wildlife. *Biol Rev*, 91: 982-1005. doi:10.1111/brev.12207

STONE E.L., JONES G., HARRIS S., 2009. Street lighting disturbs commuting bats. *Current Biology*, 19 (13): 1123-1127.

STONE E. L., Harris S., Jones G., 2015. Impact of artificial lighting on bats: a review of challenges in Mammalian. *Biology* 80 (2015) 213-219.

SPILINGA C., CARLETTI S., CHIODINI E., 2010. **Sperimentazione sull'utilizzo delle bat box in una zona umida dell'Italia centrale: il caso di studio del Lago Trasimeno (Umbria)** – in Abstract VII Congresso Nazionale di Teriologia (A.T.it), Fabriano (AN) 5-7 maggio 2010.

WARREN P.S, KAUTTI M., ERMANN M., BRAZEL A., 2006. **Urban bioacoustics: it's not just noise.** *Animal Behaviour* 71:491-502

[www.sinanet.isprambiente.it/Reporting\\_Dir\\_Habitat](http://www.sinanet.isprambiente.it/Reporting_Dir_Habitat)

<http://vnr.unipg.it/habitat>

<https://www.minambiente.it/>

<https://www.regione.lombardia.it>